

# FUNZIONE PUBBLICA

*RIVISTA QUADRIMESTRALE*

ANNO VIII - NN. 1-2 / 2002



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**DIPARTIMENTO DELLA  
FUNZIONE PUBBLICA  
per l'efficienza delle  
amministrazioni**



# **FUNZIONE PUBBLICA**

***RIVISTA QUADRIMESTRALE***

**ANNO VIII - N. 1-2 / 2002**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*Foto di copertina: Palazzo Vidoni.  
Elaborazione grafica di Romualdo Chiesa*

## FUNZIONE PUBBLICA

Periodico della Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento della Funzione pubblica

Anno VIII – N. 1-2/2002 – Nuova serie

<i>Proprietà</i>	- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in persona del ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, FRANCO FRATTINI
<i>Direttore responsabile</i>	- MARIA CASTRIANNI - Direttore del Servizio stampa, documentazione e biblioteca
<i>Comitato scientifico</i>	- ANTONIO BETTANINI - Direttore della Struttura di Missione per la Comunicazione - ORSOLA BIAGINI - Avvocato dello Stato - FRANCO CARINCI - Ordinario di diritto del lavoro - ANTONIO CATRICALA' - Consigliere di Stato - CARLO D'ORTA - Consigliere della Camera dei deputati - Capo del Dipartimento - MARCO LIPARI - Consigliere di Stato - VINCENZO NUNZIATA - Avvocato dello Stato - Capo di Gabinetto - FRANCESCO RICCIO - Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali - ROSARIO SCALIA - Consigliere della Corte dei conti
<i>Comitato tecnico di redazione</i>	- UGO BRAICO - Direttore dell'Ispettorato - CATERINA CITTADINO - Direttore dell'Ufficio del ruolo unico della dirigenza - ALESSANDRA GASPARRI – Direttore dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni - PIA MARCONI - Direttore dell' Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni - FERRUCCIO SEPE - Direttore dell'Ufficio per gli affari generali e per il personale - RAFFAELE TORTORA - Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni - FRANCESCO VERBARO – Direttore dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
<i>Coordinatore</i>	- ANTONIO BIGI - Dirigente dell'Ufficio legislativo
<i>Coordinatore della segreteria di redazione</i>	- ROMUALDO CHIESA - Funzionario dell'Ufficio stampa, documentazione e biblioteca
<i>Ricerca giuridica ed elaborazione informatica</i>	- ROSSELLA BOCCI, ROMUALDO CHIESA - Funzionari dell'Ufficio stampa, documentazione e biblioteca
<i>Direzione e redazione</i>	- Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma - Tel. 06.6899.7565 Fax 06.6899.7196
<i>Stampa e distribuzione</i>	- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma n. 263/86 del 18 maggio 1995.

Si autorizzano riproduzioni complete o parziali degli elaborati con citazione della fonte, con esclusione del caso in cui l'articolo contenga la clausola "riproduzione riservata" richiesta dall'autore.

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è assunta dagli autori.



## SOMMARIO

	Pag.
◆ Editoriale di <i>Maria Castrianni</i>	7
<u>CONTRIBUTI ED INTERVENTI</u>	9
◆ Nuovi manager nelle pubbliche amministrazioni di <i>Franco Frattini</i>	11
◆ Una riforma da gestire puntando sulla professionalità, sulla lealtà degli operatori pubblici di <i>Learco Saporito</i>	15
◆ Pubblica amministrazione, dirigenza, federalismo di <i>Giampaolo Ladu</i>	19
◆ Dirigenti pubblici e azione di governo di <i>Stefano Sepe</i>	23
◆ Prime note sul riordino della dirigenza statale di <i>Francesco Astone</i>	31
<u>DOCUMENTI</u>	41
◆ Legge 15 luglio 2002, n. 145 recante “ <i>Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato</i> ”	43
◆ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “ <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ” così come modificato dalla legge n. 145 del 15 luglio 2002 recante “ <i>Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato</i> ”	55
◆ Atti parlamentari XIV legislatura - Camera dei deputati	69
Atto Camera 978	71
Atto Camera 1435	74
Atto Camera 1696	85
◆ Scheda dei lavori in commissione e in aula	97
◆ Lavori in commissione	109
◆ Lavori in assemblea	125
◆ Atti parlamentari XIV legislatura - Senato della Repubblica	163
Atto Senato 179	165
Atto Senato 185	167
Atto Senato 273	175
Atto Senato 728	179
Atto Senato 1011	181
Atto Senato 1052	191
◆ Scheda dei lavori in commissione e in aula	203

◆ Lavori in commissione	219
◆ Lavori in assemblea	221
◆ Atti parlamentari XIV legislatura - Camera dei deputati	305
Atto Camera 1696 B	307
◆ Scheda dei lavori in commissione e in aula	327
◆ Lavori in assemblea	337

<u>ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</u>	347
----------------------------------	-----

◆ La Scuola Nazionale di Amministrazione in Francia – Un profilo organizzativo e funzionale <i>di Salvatore Vasta</i>	349
◆ Modernizzazione e leadership del <i>Civil Service</i> nel Regno Unito <i>di Antonio Fabio Gioia</i>	357
◆ Il nuovo ruolo della Corte dei conti in Francia <i>di Jean-Raphaël Alventosa</i>	377

## EDITORIALE

*di Maria Castrianni  
direttore responsabile*

La riforma della dirigenza delle amministrazioni pubbliche nazionali costituisce un altro tassello del disegno riformatore definito da questo Governo per dare concreta attuazione al programma politico esposto.

Tre sono i punti qualificanti del sistema normativo progettato: l'introduzione di un criterio di natura pubblicistica nella attribuzione degli incarichi dirigenziali; un percorso binario nella qualificazione professionale di chi intenda percorrere la carriera del dirigente; la creazione di una rete di opportunità di impiego offerte al sistema delle imprese private e di una più ampia disponibilità del sistema stesso ad assumere un ruolo di compartecipazione alle scelte delle burocrazie.

Non è un progetto, comunque, che si possa realizzare rapidamente.

E' necessario un certo quale spazio di tempo, nel corso del quale gli interventi dovranno essere opportunamente coordinati: la cultura delle diverse burocrazie va cambiata. Si deve riempire di contenuto la prescrizione contenuta nell'art. 97 della Costituzione; dovrebbe essere attentamente monitorata la disponibilità dell'imprenditoria pubblica e privata a "costruire insieme" il progetto (e ciò al di là dei protocolli d'intesa che si riuscirà a firmare); l'attenzione alla verifica dei risultati nel rispetto delle legalità costituisce un giusto contributo alla realizzazione del progetto che ricerca una specifica cultura.

Avere una dirigenza all'altezza dei compiti - quali sono stati riservati, appunto, al livello di governo nazionale dalla riforma della L. Cost. n. 3/2001 - è un vantaggio anche per le burocrazie degli altri livelli di governo; le prime, d'altra parte, devono continuare a interfacciarsi con le euro-burocrazie di Bruxelles.

Il provvedimento non costituisce infine una innovazione destinata a stravolgere l'impianto normativo preesistente; tende, invece, a ridare quel giusto tono di autorevolezza a un apparato che sembrava aver perduto la sua identità culturale e professionale.



## CONTRIBUTI ED INTERVENTI



## NUOVI MANAGER NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Approvata la nuova legge sulla dirigenza nel pubblico impiego

*di Franco Frattini*  
*Ministro per la Funzione Pubblica e per il*  
*coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

Il provvedimento di riordino sulla dirigenza statale si ispira, sostanzialmente, ad esigenze di una revisione critica di punti cruciali della relativa disciplina.

Fermo restando il ruolo decisivo riconosciuto alla contrattazione collettiva - strumento centrale per la regolazione dei rapporti - la legge conferisce elementi di maggiori flessibilità agli incarichi dirigenziali, in una prospettiva di effettiva competitività ed efficienza dell'amministrazione pubblica.

Nel nuovo disegno di riforma, le modifiche più rilevanti riprendono il conferimento e la disciplina degli incarichi, la procedura di selezione e di accesso alla categoria, la semplificazione delle procedure di valutazione, il ruolo unico della dirigenza. Su questi temi, il precedente impianto normativo viene radicalmente mutato.

In particolare, le modifiche in tema di conferimento degli incarichi eliminano alcuni punti critici che hanno determinato le incertezze interpretative e le disfunzioni nel sistema precedente. Prima fra tutte la questione relativa alla distinzione tra l'aspetto organizzativo-funzionale e l'aspetto concernente la disciplina del rapporto obbligatorio con particolare riguardo al trattamento economico. La disciplina dell'aspetto organizzativo si è ora voluta ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro che individua discrezionalmente oggetto, obiettivi da conseguire e durata dell'incarico. La regolazione del rapporto di lavoro resta affidata all'atto di natura privatistica, come conseguenza logicamente posteriore all'atto di conferimento dell'incarico. La riappropriazione, da parte dell'atto pubblicistico, degli aspetti inerenti alla scelta delle pubbliche funzioni ed alla individuazione degli obiettivi e dei programmi da assegnare a ciascun dirigente, si colloca nell'ottica di un'effettiva realizzazione del collegamento fra definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, attività gestionale e verifica dei risultati.

Appaiono rilevanti, nella prospettiva indicata, inoltre, gli interventi modificativi sulla disciplina degli incarichi: qui si inserisce una completa revisione della loro durata, legata alla individuazione degli obiettivi e dei programmi, proprio come accade nel settore privato. In questa ottica, si è provveduto alla eliminazione della durata minima e alla riduzione della durata massima degli incarichi. La durata non può infatti eccedere i tre anni per gli incarichi di grado più elevato e i cinque anni per gli altri incarichi di funzione dirigenziale. Si è inoltre provveduto all'aumento della percentuale a favore degli incarichi di prima fascia (da attribuire a dirigenti di seconda fascia o a persone in possesso di specifiche qualità professionali) e degli incarichi di

seconda fascia (da attribuire a personale di particolare e comprovata professionalità) per promuovere così ulteriori elementi di concorrenza.

Per quanto riguarda, poi, il sistema di reclutamento della dirigenza, la riforma assume una rilevanza strategica: le scelte sulle modalità di selezione e sulla prima formazione dei dirigenti rappresentano, infatti, il momento fondamentale per individuare il profilo più adatto ad una pubblica amministrazione moderna ed efficiente. In questa prospettiva, le nuove disposizioni sono state concepite per consentire di recuperare le professionalità interne, anche attraverso una appropriata valutazione - nell'ambito dei concorsi banditi da ciascuna amministrazione - dell'esperienza maturata dai pubblici funzionari. E' stata poi adeguatamente rafforzata la possibilità di attingere dall'esterno, attraverso un rinnovato corso-concorso gestito dalla SSPA, una dirigenza "giovane" e particolarmente qualificata.

Si incentiva così la formazione di una classe dirigente con doti manageriali e altamente competitive anche attraverso l'impulso alla mobilità tra pubblico e privato. Nella stessa prospettiva, si apre poi la possibilità di accesso alla dirigenza per i funzionari in servizio presso le organizzazioni internazionali con un bagaglio professionale di eccellenza grazie all'esperienza acquisita presso quelle amministrazioni.

La non felice esperienza dell'istituzione di un unico ruolo per i dirigenti statali, ha comportato un utilizzo non sempre efficiente delle professionalità esistenti.

Un'innovazione estremamente significativa è rappresentata dalla soppressione del ruolo unico della dirigenza e dalla contestuale previsione della costituzione dei singoli ruoli dirigenziali presso ciascuna amministrazione dello Stato. L'innovazione consentirà di recuperare e valorizzare tutte le professionalità interne alle amministrazioni e a garantire, nel contempo, la continuità dell'azione amministrativa. Ciò comunque non comporterà un irrigidimento organizzativo e funzionale. La norma di ripristino dei singoli ruoli è accompagnata da una previsione di forte favore per la mobilità e lo scambio di esperienze tra amministrazioni diverse.

Un breve richiamo infine a due disposizioni che rispondono ad esigenze fortemente avvertite dalle categorie di personale interessate e ancora irrisolte.

1. L'inserimento dei cd. *professionals* degli enti pubblici e dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca in un'area contrattuale autonoma, con distinta sezione rispetto alla dirigenza degli stessi enti: una giustificata e a lungo attesa valorizzazione di queste professionalità specifiche.
2. L'introduzione di un'apposita area della "vicedirigenza" nell'ambito del comparto "Ministeri". Un'area aperta ove compatibile anche al personale dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche e disciplinata dalla contrattazione collettiva. Ad essa potranno accedere, a regime, i funzionari laureati in possesso di determinati requisiti di anzianità e di professionalità.

La norma risolve la delicata questione relativa alla valorizzazione ed al riconoscimento giuridico ed economico della professionalità dei funzionari pubblici, che potranno dunque in via ordinaria svolgere funzioni vicarie del dirigente ed essere destinatari di deleghe di competenze specifiche. Nello stesso tempo questa innovazione rappresenta un'importante occasione di razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture di vertice delle amministrazioni pubbliche: attraverso il decentramento delle competenze, la figura dirigenziale recupera la propria funzione decisionale e di coordinamento.



UNA RIFORMA DA GESTIRE PUNTANDO SULLA PROFESSIONALITÀ,  
SULLA LEALTÀ DEGLI OPERATORI PUBBLICI.

*di Learco Saporito  
Sottosegretario di Stato  
per la Funzione Pubblica*

La riforma, anche se non presenta i caratteri della incisività come da alcuni auspicato, è stata approvata con una doppia lettura del testo da parte della Camera dei deputati. Intanto, è trascorso un anno dall'avvio della XIV<sup>a</sup> Legislatura.

Ora, occorrerà gestirla con saggezza, evitando di travisare la volontà stessa del Parlamento.

Il dibattito politico, in effetti, si è caricato di toni che le disposizioni correttive introdotte (soprattutto nella lettura data dal Senato) non avevano, né potevano avere.

Eppure l'opposizione ha ritenuto di dover individuare nelle modifiche apportate la d.lgs. n. 165/2001 una serie di attentati ai principi costituzionali; lo ha fatto nel corso del dibattito parlamentare.

Il dibattito si è, in alcuni momenti, colorato di toni accesi, e si è finito per creare allarmismi senza senso.

In alcuni momenti, poi, è stata adombrata quasi una crisi istituzionale riconoscendosi, nelle parole, i toni della catastrofe annunciata di cui parla, nei suoi saggi, Hirschmann.

Invece, mi pare che le innovazioni introdotte non sembrano essere così stravolgenti; se mai, esse sono un ragionato cenno al cambiamento di rotta annunciato dai partiti della coalizione nei loro rispettivi programmi elettorali.

Probabilmente, non si è voluto affermare ciò che, nel 1993, con il decreto legislativo n. 29 era legge: che, cioè, un dirigente non può vedere il suo status giuridico privatizzato.

E' proprio la privatizzazione la causa del malessere che serpeggia tra i dirigenti: quell'essere datori di lavoro (per finta, naturalmente) di se stessi non può non turbare.

Che il cambiamento di status giuridico sia stato scambiato, dal 1998 ad oggi, con un generalizzato aumento dei livelli stipendiali è storia recente della nostra amministrazione pubblica.

Ma a questa scelta poco meditata ha corrisposto un evidente abbassamento del senso della responsabilità. Tanto da consentire al precedente Governo di creare un sistema di autocontrollo della produttività che è rimasto slegato dall'unico criterio logico: il grado di soddisfazione dei cittadini, delle imprese.

Il precedente Governo non ha seguito una logica semplice; ha pensato di dover dimostrare a se stesso che sarebbe stato più utile privatizzare e avere nelle proprie mani la leva della valutazione della produttività dirigenziale.

L'aver ipotizzato, poi, un luogo dove emarginare i dirigenti che presentassero qualche anomalia, così come un sistema di licenziamento quale previsto dal codice civile per il dirigente privato, sono state considerate delle conquiste.

A me non sembra; esse sono, prima che dei “monstra” giuridici, delle aberrazioni culturali.

Infatti, nascondono la trama di un disegno che si è potuto scoprire in corso d'opera; nell'arco di un anno il nuovo Governo si è trovato a dover constatare come la privatizzazione del rapporto di lavoro aveva consentito l'occupazione metodica di tutti i posti di potere (e non) disponibili.

La ragnatela del sistema era stata completata dalla inapplicazione, altrettanto metodica, del sistema dei controlli interni.

A ben riflettere sullo stato della dirigenza pubblica, nel nostro Paese, ci si era convinti, all'inizio della XIV<sup>a</sup> Legislatura repubblicana, che l'opposizione avrebbe considerato incostituzionale qualsiasi modifica legislativa che si fosse cercato di apportare al sistema che aveva avuto il tempo di costruire, a poco a poco, in poco più di nove anni.

Se è vero che nessun Ministro avrebbe potuto chiedere al burocrate più alto in grado nella scala gerarchica (costruita per attuare un principio che non ha nulla di costituzionale, cioè quello del principio di separazione tra politica e amministrazione), è altrettanto vero che lo stesso decisore politico avrebbe dovuto attendere, secondo il contratto collettivo nazionale stipulato 1998-2001, almeno tre anni per scoprire l'inattendibilità dell'attività amministrativa posta in essere (rectius, il più delle volte non posta in essere perché costituita da un comportamento fatto di sagge e ripetute omissioni).

Se a questo si aggiunge che la dirigenza media non risponde più al decisore politico ma solo al dirigente generale con il quale ha stipulato sempre un contratto individuale di natura privatistica, la inamovibilità della burocrazia è stata realizzata nella sua interezza.

C'è da chiedersi, allora, se ha un senso continuare a parlare della supremazia della politica rispetto al potere così sistematicamente cristallizzato della burocrazia a così alto livello di responsabilità gestionale.

Chi si era illuso, poi, che la corruzione (e le sue diverse forme) fosse stata messa all'angolo per sempre ricorrendo al taumaturgico principio di non ingerenza del politico nella gestione della burocrazia (dirigenza), sembra non conoscere la storia dell'uomo e delle sue tentazioni.

E' sotto gli occhi di tutti la necessità di una costruzione di un sistema etico della Nazione; esso non può fondarsi su principi che hanno finito per rendere irresponsabili alcuni poteri perché eccessivamente autoreferenziali.

Al contrario, occorre che si definiscano sistemi di interazione tra poteri che si fondino sull'etica della responsabilità, come sosteneva Max Weber.

E perché ciò si realizzi è necessario evitare le ghettonizzazioni; è necessario puntare su sistemi di controllo che guardino al rispetto della legalità in termini di priorità rispetto alla verifica che c'è da fare sull'efficienza (anche se tale termine, come si sa, già con la legge n. 241/90 si fa rientrare nell'elenco della legalità) e dell'efficacia dell'azione amministrativa; è necessario richiamare ogni operatore pubblico ai propri doveri, lasciando nello sfondo il concetto di mercato che la gestione del bene pubblico non può condividere del tutto.

Occorre intervenire attraverso la leva della formazione continua, sui comportamenti; occorre ridefinire i poteri del dirigente facendogli assumere coscienza del fatto che egli vive in una comunità (più o

meno piccola) e che il suo operato è il prodotto della sinergia tra professionalità a lui assegnate e che lui stesso deve valorizzare, anche delegando loro una parte del suo potere. Una nuova disponibilità è richiesta al dirigente: quella di dover condividere il potere, e la responsabilità.

E' questa la vera, grande rivoluzione culturale che occorrerà gestire a cominciare da domani, con professionalità e con lealtà.



*di Giampaolo Ladu,  
docente stabile della Scuola superiore  
della Pubblica Amministrazione*

Il processo di riforma, avviato all'inizio degli anni '90, si configura nel senso che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad assumere la veste di strutture di servizio degli interessi della collettività e pertanto ad operare secondo canoni di economicità, efficienza ed efficacia, per un'Amministrazione che funzioni meglio e costi meno, sulla base di risultati da "misurare" in forza di parametri di razionalità economica.

Risulta, insomma, superata ed abbandonata la tradizionale concezione dell'amministrazione come mera attività di attuazione ed esecuzione della legge - la legge come fatto rituale, a dimensione "magica", misura unica di ogni fenomeno - caratterizzata da un solo criterio di valutazione: la legittimità. Si afferma, invece, un diverso modo di concepire ed interpretare il principio costituzionale di buon andamento, come valore di razionalità economica e gestionale.

Fatto allora salvo il principio costituzionale di imparzialità, il buon andamento trova nuovo significato nei risultati utili per la collettività che l'azione amministrativa deve produrre: ciò che implica, appunto, una organizzazione efficiente ed efficace ed una "misura" del suo agire che non si limiti ai profili (ovvii) della legittimità, ma che si estenda al controllo di gestione, inteso proprio come valutazione e misurazione dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati. Da questo punto di vista, assume a particolare rilevanza il principio della economicità dell'azione amministrativa e della sana gestione finanziaria, a tutela degli equilibri complessivi della finanza pubblica, giusta la giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale, a far data dalla sentenza n. 29/95.

La riforma del Tit. V della Costituzione - legge n. 3/2001 - in certo modo sottolinea tale principio, in quanto riguarda e coinvolge tutti i livelli di governo del nuovo assetto "federale" dello Stato, nel mentre che riafferma l'unità e la coesione della Repubblica nel suo insieme, posto che tutti gli enti devono ora concorrere alla salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica.

Le modifiche ordinamentali introdotte dagli anni '90 in ordine al sistema ed ai criteri di utilizzazione delle risorse pubbliche e, da ultimo, la legge n. 3/2001 vanno così configurando un diverso assetto, destinato ad incidere ulteriormente sulla struttura del bilancio dello Stato, ma anche, inevitabilmente, degli altri livelli di governo; e sui centri di spesa, che in larga misura coincidono con i centri di responsabilità amministrativa cui, di regola, sono preposti i dirigenti di grado più elevato.

La riforma del pubblico impiego - e, soprattutto, della dirigenza pubblica - specie alla luce del modello "federale" in fase di attuazione, non può non orientarsi nel senso di affidare alla dirigenza strumenti più agili, e più efficaci, di gestione, maggiore autonomia (cui deve corrispondere, peraltro, una nuova forma di responsabilità, per risultati), in ragione di un più moderno sistema di valutazione delle prestazioni.

Maggiore flessibilità e mobilità, dunque, da un lato, dei dirigenti, anche tra settore pubblico e settore privato, secondo un modello di osmosi da anni consolidato nel mondo anglosassone. Non di sole leggi - che in realtà sono anche troppe - può e deve infatti sostanzarsi il cambiamento, ma specialmente di nuove forme ed atteggiamenti culturali: tanto più facili se il travaso tra i due settori agevola l'adozione di meccanismi e logiche privatistici di gestione delle risorse, umane, materiali e finanziarie. Più nitido

collegamento, da un altro lato, tra definizione dell'indirizzo politico-amministrativo - che vuol dire: obiettivi delineati in modo chiaro, sotto il profilo qualitativo, non meno che quantitativo -, attività gestionali, verifica dei risultati - ancora, in chiave qualitativa e quantitativa - e responsabilità dirigenziale. La separazione tra funzione politica e funzione gestionale non significa, infatti, cesura assoluta tra i due momenti, in realtà espressivi di un necessario equilibrio, nella loro distinzione, quanto piuttosto puntuale definizione della responsabilità politica e della fase di attività operativa, di attuazione delle *policies* e di cura degli interessi pubblici, che non deve subire impropri condizionamenti.

Proprio sotto il profilo della finanza pubblica, peraltro, il compito della dirigenza trova le maggiori difficoltà. Per un verso si sconta, infatti, la mancanza di un bilancio, inteso come strumento cardine della politica economica, a livello di UE, dal momento che il bilancio comunitario è, oggi, solo un documento espressivo di spese vincolate (politiche agricole, finanziamento delle istituzioni comunitarie, politiche regionali) e, quindi, di una finanza pubblica "federale", che implica innanzitutto il *power to tax* e risorse proprie. Per un altro verso, il Patto di stabilità e crescita, definito ad Amsterdam nel 1997 nell'ambito dei criteri di adesione all'Unione Economica e Monetaria (U.E.M.), esprime essenzialmente la necessità di un coordinamento dei conti pubblici e, quindi, l'esigenza di una diretta partecipazione anche delle Regioni (oltre che di tutti gli enti, non solo territoriali, che compongono il conto della pubblica amministrazione) al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mediante il Patto di stabilità interno.

Il Patto interno ha però natura programmatica: indica i risultati da raggiungere, ma non pone vincoli sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi ed impone così, ad ogni livello di governo, coerenti politiche finanziarie. Per questa via si scaricano sulla dirigenza compiti e responsabilità specifici, specie nella prospettiva del "federalismo interno", dato che, una volta definiti vincoli ben precisi in termini di risultati, gli amministratori, in una logica autonomistica, devono operare liberamente in ordine alle scelte gestionali ed alla ottimizzazione nell'uso delle risorse.

Da questo punto di vista, emerge la inadeguatezza dei documenti finanziari, come attualmente configurati -bilancio, legge finanziaria, dpef, leggi collegate...-: troppi e confusi, da ricalibrare sulle nuove esigenze operative, in funzione di *budgets*, affidati alla responsabilità dei dirigenti, e concepiti come veri strumenti gestionali.

D'altro canto, la riforma del Tit. V della Costituzione ha comportato anche l'abrogazione degli artt. 125 e 130. Ancora una volta, le linee di tendenza delle riforme avviate all'inizio degli anni '90 definiscono un modello inteso a ridurre il campo dei controlli di legittimità a favore di controlli sui risultati. La legge n. 3/2001 impone, oggi, di ripensare il sistema in chiave di "federalismo interno", nel raccordo con i vincoli UE: sicché occorre concepire i controlli come rilettura delle *policies* adottate, "misura" del grado di conseguimento dei risultati programmati (efficacia) e stimolo all'efficienza (buon andamento), in riferimento al nuovo ciclo di bilancio che si intende impostare. Il problema da risolvere è, dunque, stabilire "chi" - quale organo - dovrà effettuare i controlli, per certificare il rispetto del Patto interno di stabilità verso l'UE; e "come" tali controlli dovranno essere congegnati: profili, entrambi, destinati a pesare sulla dirigenza.

Ma non basta, perché un ulteriore aspetto merita di essere sottolineato. Il modello ordinamentale in costruzione richiede che ogni livello di governo operi in autonomia, sulla base di risorse proprie e certe. L'acquisizione di risorse finanziarie diviene, pertanto, l'elemento chiave di ogni politica economica, di ogni impostazione gestionale e finanziaria. In ragione della legge n. 724/94, che ha disciplinato la emissione di prestiti obbligazionari da parte di Regioni, Province e Comuni, in un prossimo futuro il problema sarà di

misurare la capacità anche di questi livelli di governo di sostituire ed integrare le vecchie entrate -rigide, ma prevedibili- con nuove forme di finanziamento, imprevedibili: gli stessi contribuenti, se e in quanto disponibili a trasformarsi in investitori dei loro enti di riferimento. Decentramento o federalismo, infatti, per le agenzie internazionali di *rating* significa anche valutare proprio la capacità dei diversi livelli di governo nel reperimento e nella oculata gestione delle risorse.

Ne deriva una nuova forma di “controllo”, definito dalla valutazione che le agenzie di *rating* esprimono sulla credibilità finanziaria dei diversi livelli di governo, che è poi credibilità amministrativa e gestionale. In larga misura, spetterà dunque alla dirigenza di costruire assetti e comportamenti “aziendali” capaci di garantire equilibri finanziari ed il conseguimento dei risultati. E’ un’ulteriore responsabilità, su cui si gioca però la sfida della costruzione di un nuovo Stato.



## DIRIGENTI PUBBLICI E AZIONE DI GOVERNO

*di Stefano Sepe  
docente della Scuola Superiore della P.A.*

Sulla riforma della dirigenza pubblica vi è stato in questi mesi un forte interesse, che è andato ben oltre la cerchia degli specialisti. La circostanza non sorprende data l'importanza che hanno i vertici degli apparati pubblici nel tradurre le politiche di governo. Naturale, quindi, che sul tema le opinioni siano molto variegate. Il dibattito, peraltro, ha subito assunto i toni della contrapposizione politica aspra. Nella quale da un lato si difende l'operato dell'esecutivo e dall'altro si critica ogni scelta. Oggi come negli ultimi anni (a parti rovesciate) si assiste ad uno scontro largamente sopra le righe. È, al contrario, necessario riportare la questione nell'alveo di un ragionamento pacato, che contribuisca a guardare ad essa con obiettività.

Le norme che permettono la rimozione dei funzionari di più alto rango costituiscono una novità rispetto alla tradizione ultrasecolare del pubblico impiego in Italia. Tale scelta è stata fatta – come è noto - quasi quattro anni orsono da un governo di centro sinistra. Con il fine dichiarato di aumentare la sintonia tra indirizzo politico e alta burocrazia. In nome della governabilità, quindi, si è accettato il rischio (inevitabile) di rendere i funzionari di vertice più “malleabili”. Il criterio dell'appartenenza si è affiancato a quello della competenza con nomine che hanno visto prevalere sovente il primo criterio rispetto al secondo.

Invece di sollevare il tono della polemica sarebbe preferibile giudicare dai risultati: il governo ha oltre quattro anni per attuare il suo programma. Altrettanto gli alti funzionari chiamati a guidare gli apparati pubblici. Tanto i primi quanto i secondi hanno sia il tempo di sbagliare sia di far bene. Operare molti ricambi mette, ovviamente, l'esecutivo di fronte ad elevate responsabilità. È esattamente il principio delle democrazie mature.

### *Modelli a confronto.*

Il principio della supremazia della politica sull'amministrazione è, nelle democrazie occidentali, la ovvia conseguenza del fatto che gli elettori scelgono, attraverso libere elezioni, da chi farsi governare. Ciò, però, non implica necessariamente che i vertici degli apparati burocratici debbano essere connotati da una diretta contiguità con il partito (o la coalizione di partiti) che in quel momento governa. Ciò che conta è che i responsabili politici riescano ad esercitare un effettivo controllo sull'operato delle burocrazie pubbliche. Nel contempo è indispensabile che l'attività dei funzionari non si traduca in una mera trasmissione degli indirizzi politici ma riesca a fornire un reale “valore aggiunto” nell'esercizio delle funzioni previste dalle leggi. In più, gli apparati amministrativi sono tenuti a garantire nella loro azione – a salvaguardia dell'interesse generale – una sostanziale imparzialità. Insomma, dirigenti in grado di interpretare l'indirizzo politico senza subire necessariamente la pressione politica.

Gli elementi che devono comporsi in qualunque sistema di tipo democratico sono il controllo politico, l'imparzialità ed l'efficienza dell'amministrazione, la caratura professionale delle burocrazie,. I due modelli antitetici sono quelli dello *spoils system* e della separazione tra politica e amministrazione. Il primo ha origine negli Stati Uniti d'America, il secondo ha trovato diverse soluzioni nei paesi del vecchio continente, con una particolare declinazione in Francia.

Negli Usa il “sistema delle spoglie” ebbe il suo propugnatore nel presidente Jackson, il quale – nel messaggio dell’8 dicembre 1829 al Congresso – sostenne che lo *spoils system* non era uno strumento di parte, ma rispondeva ad una teoria politica. “La limitazione della durata degli incarichi da noi proposta – affermava il presidente – distruggerebbe l’idea della proprietà che ora è generalmente connessa con la titolarità di cariche pubbliche”. Era, nella logica del sistema rappresentativo americano, l’estensione dell’executive power dalla politica all’amministrazione. Di fatto, l’uso di sostituire quasi integralmente i funzionari pubblici divenne una prassi crescente: allorché assunse l’incarico, il presidente Lincoln sostituì ben 1.457 dei 1.639 funzionari federali. Tali eccessi suscitarono vivaci polemiche che portarono ad una attenuazione del criterio originario. Con il *Pendleton Act* del 1883 si definì un meccanismo che, pur mantenendo fermo il principio della revoca automatica degli incarichi di vertice negli apparati federali, cercava di inserire al suo interno elementi per abbassare il livello di politicità dell’amministrazione. Questa versione “edulcorata” dello *spoils system* vige tuttora negli Stati Uniti e permette al presidente che si insedia di confermare o revocare senza vincoli sostanziali gli alti funzionari dell’amministrazione governativa. Alla base vi è il meccanismo chiamato “sistema dell’*In-and-Out*”. Esso parte dalla premessa che un numero consistente di funzioni di rilevante importanza politica rimarrà sempre al di fuori del servizio di carriera e tali compiti saranno affidati a persone legate al presidente da rapporti strettamente fiduciari.

All’opposto in Francia l’alta burocrazia pubblica è un corpo professionale, selezionato in modo rigoroso attraverso un meccanismo concorsuale, affidato all’*Ecole Nationale d’administration*.

Di fatto, è proprio alla formazione della *Haute fonction publique* che risponde il sistema delle *Grands ecoles*, che ha origine già nel periodo napoleonico. I meccanismi severi di selezione e la meritocrazia (che ne consegue) hanno permesso all’alta burocrazia transalpina di sviluppare uno elevato spirito di corpo, che ne garantisce l’autonomia rispetto al governo. Ciò non significa che gli alti funzionari siano un gruppo isolato dalle *élites* sociali. Al contrario, come è noto, una parte rilevante degli uomini politici proviene dall’Ena. Inoltre, molti degli alti burocrati formati in quella scuola finiscono per ricoprire posizioni di altissima responsabilità nel sistema d’impresa. Il fenomeno – detto del *pantouflage* – assicura una forte continuità tra mondo pubblico e privato e un costante ricambio nelle posizioni di vertice dell’amministrazione. La scelta di “entrare in azienda” non è, peraltro, irreversibile: l’alto funzionario può rientrare nell’amministrazione pubblica, forte dell’esperienza maturata nel settore privato.

### *Il difficile rapporto politica - amministrazione.*

Il rapporto tra ceto politico e alte burocrazie negli apparati pubblici è stato tradizionalmente connotato – oltre che da un’incessante polemica sull’ingerenza politica nell’attività amministrativa – dall’illusione dell’immunità politica dell’amministrazione (e delle burocrazie). Mentre in altri paesi è tranquillamente accettato il fenomeno dell’intersezione tra i due piani e (in ragione di ciò) vengono adottati sistemi coerenti con il presupposto della loro inscindibilità, in Italia si è normalmente cercato di negare, in linea di principio, che le burocrazie pubbliche potessero essere influenzate dalla politica. O meglio, si sono sempre cercate soluzioni che tendessero a isolare l’amministrazione dalla politica. Di fatto, si è ottenuto il risultato opposto: si sono avute, nella maggioranza dei casi, burocrazie permeabili alla pressione politica e, insieme, scarsamente capaci di interpretare l’indirizzo politico.

Il fenomeno non è, in toto, addebitabile agli alti funzionari. Molto ha pesato, nella vicenda, l’estrema instabilità dei governi. Dall’Unità ad oggi – con l’esclusione del ventennio fascista – i governi hanno avuto una durata media di poco superiore ad un anno. L’estrema mutevolezza dei governi ha prodotto un’amministrazione senza continuità nella “guida” politica e, nel contempo, troppo spesso soggiogata alla politica. Di conseguenza si è verificata una serie di guasti lucidamente indicati, trent’anni orsono, da Costantino Mortati, il quale osservava che “tale situazione” (alla quale avevano concorso “maggioranza e opposizione”) aveva finito per “incidere, quale fattore negativo, sul corretto funzionamento dell’amministrazione”

Di fronte al continuo ricambio dei responsabili politici, alle rapide mutevolezze dei governi, non vi sono stati - se non raramente - alti dirigenti in grado di interpretare l’indirizzo politico senza farsi condizionare dalle pressioni politiche. E’ successa quasi sempre una delle due cose seguenti: o il funzionario ha ceduto alla pressione politica, perdendo autonomia decisionale, o ha preferito decidere il meno possibile, per evitare di scontentare il ministro di oggi e quello di domani. Altre volte (meno spesso) gli alti funzionari hanno costruito il proprio spazio autonomo attraverso la gestione di un potere sordo al colloquio con la politica. Per paradossale che possa apparire, questa è stata la strada (pressoché obbligata) per difendere l’autonomia decisionale. La possibilità di decidere veniva costruita (e rivendicata) contro la politica.

E’ evidente come tale situazione abbia, alla lunga, prodotto lo stallo. Agli uomini di governo è stato più agevole (e anche più redditizio in termini elettorali e di potere) sovrapporre alla vecchia dirigenza, potenzialmente ostile, una schiera di collaboratori fidati. E’ questo un aspetto assai peculiare della realtà dell’amministrazione italiana, in particolare degli apparati centrali. Esso ha come punto focale il ruolo degli uffici di “gabinetto” dei responsabili politici. Struttura nata, nella legge Cavour del 1853, come piccola struttura servente il ministro, ma di fatto divenuta presto uno dei centri di potere dei ministeri. Alla capacità dei vertici amministrativi di depotenziare le scelte di governo (o di applicarle in modo parziale e distorto) i politici hanno, quindi, risposto rafforzando le strutture di staff: la crescita di importanza dei gabinetti ministeriali negli ultimi decenni ne è la riprova più evidente. Il ciclo è così completo: politici che intervengono nella gestione e dirigenti mortificati nella loro responsabilità.

Nonostante le norme non lo contemplino (anzi, a rigore, lo escludano) – gli uffici di gabinetto svolgono il coordinamento di tutta l’attività ministeriale. I gabinetti ministeriali e gli annessi uffici legislativi sovrintendono alle scelte fondamentali degli apparati e predispongono le normative di settore. Questo secondo compito evidentemente assume, in una fase contrassegnata dal moltiplicarsi della legislazione

delegata, un'importanza decisiva nell'azione di governo. Lo "sbilanciamento" tra strutture di linea, nelle quali la responsabilità è nelle mani dei dirigenti, e gli uffici di staff, nei quali "governano" esterni alle burocrazie, produce inevitabili contraccolpi nell'azione degli apparati ministeriali. Si accentua, di regola, la distanza tra responsabile politico e alta burocrazia. Non di rado la distanza finisce per generare diffidenza e contribuisce al "corto circuito" tra decisione politica e sua attuazione da parte delle strutture amministrative.

L'approvazione nel 1998 di una serie di norme sulla dirigenza pubblica ha fatto evocare da più parti lo spettro dello *spoils system*. Secondo una diffusa opinione un potere di nomina (e soprattutto di revoca) troppo esteso favorirebbe la politicizzazione dei dirigenti pubblici, legandoli al carro del politico di turno. Il ragionamento – in sé legittimo e non privo di validità – rischia, però, di non cogliere il vero centro del problema. Che vi debba essere un rapporto fiduciario tra chi è investito delle responsabilità politiche ed i suoi più stretti collaboratori negli apparati amministrativi è circostanza tanto ovvia da non meritare particolari sottolineature. Proprio in presenza di un sistema di regole che tende a distinguere con chiarezza (per quanto possibile) i territori dell'azione politica da quelli della gestione amministrativa, è indispensabile che i dirigenti pubblici siano in grado di interpretare l'indirizzo politico. Il che non vuol dire (necessariamente) essere prони ai voleri del politico. Tutt'altro. E' necessaria la presenza di dirigenti che, operando per far funzionare l'amministrazione, sappiano cogliere le "ragioni" della politica. In grado, cioè, di compiere scelte a vantaggio di tutta la collettività, pur potendo aderire ad un "progetto" politico. Nei processi di riforma (e, in generale, di trasformazione) l'adesione o meno dell'alta dirigenza agli obiettivi posti dal ceto di governo è una condizione essenziale per la riuscita delle ipotesi riformatrici.

Soltanto in questo quadro si può collocare sia il significato delle riforme del ruolo e dello status dei dirigenti pubblici sia le recenti scelte del governo. In esse vi è, infatti, un continuum che - dalla riforma del 1990 degli enti locali alla privatizzazione del pubblico impiego del 1993 - ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche il principio della separazione\distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti operativi. Le correzioni apportate con il decreto varato dal governo partono dal presupposto che sia indispensabile garantire, ad un tempo, l'autonomia dei dirigenti e la possibilità dei responsabili politici di far tradurre in attività operative gli indirizzi politici dei quali sono responsabili.

Come si può perseguire tale obiettivo? Rendendo più coerente lo status dell'alta dirigenza ai meccanismi di raccordo con le funzioni di governo. Ciò implica che un'ipotesi di "sistema delle spoglie" - evocata da più parti per facilitare l'interazione tra direzione politica e gestione amministrativa - possa essere praticata soltanto in presenza di governi stabili e con una durata prestabilita. Solo in quel caso ha senso un meccanismo "fiduciario" forte. Di contro occorre un sistema di garanzie non formali ma in grado di controbilanciare il potere di scelta da parte dei responsabili politici. Una soluzione (sulla quale si può discutere ma che è in linea con la tendenziale privatizzazione del rapporto d'impiego dei dirigenti generali) è quella di rendere obbligatorio il "contratto a tempo" per i dirigenti di vertice. La temporaneità degli incarichi - sulla quale si è concentrato il dibattito (ed il fuoco di fila delle critiche) - può essere, infatti, un elemento che garantisce maggiore funzionalità agli apparati, purché siano ben individuati i criteri delle scelte e stabilito un sistema di garanzie che scongiuri il pericolo di partigianerie. Può sembrare un aspetto, a prima vista, di poco conto. In realtà è uno dei punti essenziali per "rimettere in moto" la macchina burocratica. E soprattutto per migliorare la difficile (ma indispensabile) coesistenza tra politici e "burocrati".

*Dirigenti manager.*

Altro elemento che contribuisce a rendere meno facili i processi di cambiamento sono parole d'ordine del tipo: "che i dirigenti pubblici diventino come i manager privati". Si tratta di una logica palesemente errata. Non si deve chiedere ai dirigenti pubblici di diventare quello che non possono (e non devono) essere: la caricatura dei dirigenti d'azienda. Il problema non è nominalistico, ma ha corpose ragioni di fatto. Tra le due figure vi è una distinzione che non può essere soppressa e che va, anzi, tenuta ben presente. I dirigenti delle imprese sono chiamati unicamente al raggiungimento dei risultati fissati dalla proprietà o dal management aziendale. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono tenuti anche all'osservanza di procedure fissate dalle leggi. Nelle gestioni private il diritto (come insieme di norme) funge da "limite". In quelle pubbliche, invece, da "canone". Tale differenza non è praticamente mai assoluta: in molte attività di servizio pubblico (gestite in forma privatistica) tende, ovviamente, ad attenuarsi.

Ma resta un divario di fondo tra le finalità delle imprese e i "fini" delle organizzazioni pubbliche: la "socialità" come carattere peculiare (e non declinabile) dell'azione pubblica. Si tratta di un elemento che non può (e non deve) essere utilizzato per escludere dal settore pubblico gli obiettivi di funzionalità e di efficienza, ma che va tenuto presente per evitare di fare della retorica sulle modalità di esercizio della "funzione" pubblica e sulla sua valutazione. Questa assume, infatti, nelle amministrazioni pubbliche particolare rilievo rispetto ai cittadini ed, in particolare, agli utenti dei pubblici servizi. I controlli nel settore privato sono funzionali alla verifica della corrispondenza con le indicazioni degli azionisti (o della proprietà). Nelle pubbliche amministrazioni – nelle quali l'"azionista" sono i cittadini – i controlli devono anche essere indirizzati alla tutela dei cittadini e dell'ordinamento. Di qui l'esigenza di non perdere di vista l'importanza della "legalità" come valore. Da connettere, certamente, all'efficacia delle politiche ed all'efficienza degli apparati, ma non da demonizzare.

### *Responsabilizzare la dirigenza.*

La possibilità di incidere nei processi di modernizzazione è legata alla capacità della dirigenza pubblica (meglio, delle dirigenze pubbliche) di svolgere un ruolo attivo nei processi di trasformazione. Ciò, a sua volta, è legato alle nuove "frontiere" del rapporto con il ceto politico ed agli spazi effettivi che gli alti funzionari saranno in grado di coprire. Il quadro normativo è, nel suo insieme, favorevole. Non è, infatti, difficile riconoscere che il principio di separazione (o di distinzione, come affermano alcuni) tra le funzioni di indirizzo e controllo - spettanti al responsabile politico - e quelle di gestione - riservate in via esclusiva ai dirigenti - offra a questi ultimi ambiti di scelta consistentemente ampi e dia, soprattutto, ad essi la possibilità di incidere realmente sulle scelte fondamentali nei singoli settori di intervento

In primo luogo occorre un radicale cambio di mentalità. La burocrazia (non soltanto in Italia) ha costruito le proprie "fortune" sulla capacità di svolgere un ruolo ostruzionistico: per utilizzare una metafora calcistica, si può dire che per molti dirigenti lo "zero a zero" è un risultato ottimale. Tale modello di comportamento - se indica la capacità di sterilizzare le indicazioni dei responsabili politici - ha il risultato di abbassare fortemente il livello qualitativo delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni. Alla base di tale propensione vi è un processo di scambio tra sicurezza (di carriera) e potere (decisionale) che ha le sue radici negli anni della crisi del sistema liberale e che si è poi rafforzato nel cinquantennio post-fascista. Il risultato finale è stato la progressiva emarginazione delle dirigenze pubbliche dai circuiti decisionali.

Per operare una netta inversione di tendenza è indispensabile ripristinare pienamente il principio di responsabilità. Nel senso anglosassone di *accountability*: dare conto. Nel 1875 - a riprova di quanto sia sentito il problema - il senatore Alessandro Rossi affermava, in un'interpellanza al ministro delle Finanze: "datemi la responsabilità e verremo a capo di tutto"<sup>1</sup>. Nel primo dopoguerra un alto funzionario dei Lavori pubblici, Cesare Cagli, sosteneva che "la prima condizione necessaria per una buona amministrazione" era "l'unità del servizio sotto la direzione esclusiva di un capo competente e responsabile". Per dar corpo a tale indicazione egli proponeva che "a tutti gli affari di amministrazione attiva provvedesse definitivamente il Capo servizio"<sup>2</sup>. Le norme in vigore sanciscono il principio invocato nel lontano 1918 da Cagli. Metterlo in pratica è possibile. Occorre, certo, che si renda possibile un'effettiva autonomia decisionale. Il che comporta budget gestibili senza interferenze, nonché potere decisionale sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali. Ma, soprattutto, presuppone che i responsabili politici recedano dall'«abitudine» di intervenire nella gestione amministrativa.

Accanto all'aspetto immediatamente politico della vicenda – sul quale i giudizi non possono che essere largamente divergenti - vi è la questione del difficile rapporto tra (legittima) parzialità della politica e (necessaria) imparzialità dell'amministrazione. E, specificamente, il tema, a dir poco, scottante, "potere di nomina", da parte del ceto politico, di coloro che devono guidare gli apparati pubblici (tanto i ministeri, quanto un comune o un'autorità indipendente).

Si tratta di un fenomeno che non ammette semplificazioni e che è collegato al ruolo delle burocrazie nei processi decisionali. In essi gli alti burocrazia hanno un ruolo primario – e formalmente riconosciuto – nella concretizzazione delle leggi. Ma l'intervento delle burocrazie non si limita a quel momento. Esse intervengono nella predisposizione delle decisioni politiche attraverso strutture (uffici legislativi o apparati similari) appositamente attrezzate a confezionare prodotti normativi.

Il vero problema consiste, quindi, nel capire quali siano le condizioni che favoriscono la partecipazione e quali quelle che la rendono più ardua. In merito è indubbio che la contrattualizzazione dell'alta dirigenza – introdotta nel 1998 – ha provocato alcuni fenomeni indiscutibilmente preoccupanti. In primo luogo ha prodotto una più marcata politicizzazione delle nomine, determinando la crescente tendenza alla ricerca del patronage politico per arrivare ai vertici degli apparati. In tali condizioni i rischi di una politicizzazione esasperata della dirigenza (quella di vertice e quella che aspira ad arrivare ai vertici) sono, obiettivamente, elevati. È singolare che, nello scegliere un – sia pur moderato (perché quantitativamente limitato) - modello di *spoils system* non si sia pensato ad adottare i criteri in vigore proprio nei paesi che adottano tale meccanismo di nomina. Negli Stati Uniti, ad esempio, vige il criterio del controllo parlamentare. Pur senza giungere a questo basterebbe prevedere l'adozione di criteri di scelta precisi e sui quali il governo deve basarsi per ogni nomina

Come è possibile trovare rimedi adeguati? Preliminarmente serve un deciso "arretramento" della politica rispetto all'amministrazione. Maggiore trasparenza nelle nomine ed una più puntuale azione di controllo sulla qualità dell'operato dei dirigenti. Occorre una guida politica meno invasiva rispetto all'attività quotidiana e maggiormente in grado di fornire indirizzi e valutare le performance. Di converso a dirigenti – in particolare a quelli che hanno responsabilità di vertice – è indispensabile chiedere di assumere tre impegni: recuperare affidabilità, rivendicare autonomia, assicurare responsabilizzazione. Soltanto a queste condizioni

---

<sup>1</sup> Cfr. AP, *Senato*, XII legisl., *Discussioni*, tornata dell'11 maggio 1875, p. 1663.

<sup>2</sup> C. Cagli, *Il rinnovamento burocratico*, cit., p. 179.

l'alta burocrazia potrà superare la tradizionale permeabilità alla pressione politica per tradurla in capacità di interpretare l'indirizzo politico.

Ognuna delle questioni rimanda, evidentemente, ad altrettante capacità che devono essere proprie dell'alta burocrazia:

- esercitare i compiti di direzione degli apparati con forte propensione al raggiungimento dei risultati
- sviluppare autonomia responsabile nei confronti del ceto politico
- saper essere parte delle classi dirigenti del paese

Affinché i cambi al vertice degli apparati pubblici non si traducano in una secca diminuzione della loro capacità operativa è indispensabile dar forza alle “palestre” nelle quali si costruiscono le *élites* amministrative. È certamente un'operazione di medio/lungo periodo, che non dà subito frutti politicamente spendibili. È, però, una soluzione della quale non si può fare a meno. Non possiamo continuare a lamentare l'assenza di una tradizione di “grandi scuole” per l'alta burocrazia (università e istituti interni all'amministrazione). Le tradizioni si costruiscono. C'è in Italia un sistema di scuole di amministrazione delle quali pochi conoscono l'attività e molti ignorano addirittura l'esistenza. Anche se con limiti innegabili, esse svolgono un'azione importante. Spetta al governo – in particolare al ministro per la Funzione pubblica – compiere scelte che possano rendere più attrezzate professionalmente le burocrazie pubbliche. A vantaggio di ciascuna parte. E, in primo luogo, del paese.



## PRIME NOTE SUL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE

*di Francesco Astone  
professore associato di Diritto amministrativo presso  
la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi  
"Magna Graecia"*

Il carattere strutturale della riforma che ha interessato, a partire dal 1990, l'organizzazione e i procedimenti amministrativi ha ingenerato il convincimento, rivelatosi infondato, che la pubblica amministrazione fosse inevitabilmente destinata a fuoriuscire dallo stato di inefficienza da cui è tutt'ora afflitta; e ciò a prescindere dalle resistenze degli apparati burocratici. Si è ritenuto a lungo, in altri termini, che la improvvisa introduzione di logiche manageriali in un sistema ancora caratterizzato dal modello gerarchico della burocrazia, fosse di per sé sola in grado di ingenerare processi virtuosi di conformazione da parte della burocrazia a quanto previsto dalle leggi di riforma.

Ciò con tutta evidenza non è stato: ed anzi il legislatore si è trovato costretto ad intervenire più volte - sia pure in modo scoordinato - nel settore della dirigenza statale<sup>1</sup>. Tali interventi hanno come precedente le riforme del 1972 con le quali si era già tentato di superare un modo di intendere l'attività amministrativa eccessivamente proceduralizzato e legato ad un pedissequo rispetto dei vincoli normativi e di bilancio. Il D.P.R. 748/72, ha rappresentato, infatti, il primo tentativo di superare la rigidità del modello ministeriale cavouriano<sup>2</sup> - che concentra poteri e responsabilità in capo al Ministro relegando i dirigenti dell'amministrazione a meri esecutori della volontà dell'autorità politica - attraverso l'introduzione di correttivi al modello gerarchico-piramidale, tesi a definire competenze differenziate fra l'organo politico - cui sono riconosciuti poteri di indirizzo e di direttiva, poteri di verifica e di controllo, poteri di attivazione e di contestazione della responsabilità dirigenziale - ed i funzionari di livello più alto, cui sono attribuiti compiti di direzione, di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa - e la connessa configurazione di distinte responsabilità<sup>3</sup>. A

---

<sup>1</sup> In tale settore il sistema amministrativo italiano e la dirigenza pubblica sono stati interessati, come rileva un interessante analisi dottrinale, "da tre riorientamenti dei valori dominanti : A) l'orientamento prevalente almeno a partire dalla fine degli anni '60 e perlomeno fino a metà degli anni '80, mirava ad ampliare il più possibile lo spazio ed il primato della politica, che conduce una lotta, sorda ma inesorabile, alla tecnocrazia e ai corpi separati, attraverso la partecipazione popolare soprattutto l'ampliamento del ruolo delle assemblee elettive nell'attività più propriamente amministrativa; B) quello che enfatizza la necessità della separatezza o, perlomeno, della distinzione di competenze tra politici e dirigenti ed è posto a base del D.lgs. n. 29/1993 e dall'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142, conducendo a sua volta una lotta al clientelismo e alla lottizzazione, nonché al malaffare che da questi ultimi discendono -lotta non scevra da una forte diffidenza qualunquistica verso la politica e, in particolare, nei riguardi dei partiti politici organizzati-, anche mercé l'autonoma responsabilità della dirigenza burocratica e di una drastica riduzione dei controlli previ di legittimità; C) quello coevo, ma via via più forte dopo le novelle della L. 15 maggio 1997 n. 127 e del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, scaturente dalla duplice e contraddittoria tendenza, che afferma sia i vantaggi dell'investitura diretta da parte del corpo elettorale (l'elezione diretta del sindaco, il sistema elettorale uninominale, il ripudio invero un po' ondivago del proporzionalismo, ecc.) quale garanzia di migliore qualità tecnica e morale dei governanti, sia la necessità di tener distinte le funzioni tecnico-amministrative per evitare gli sconfinamenti della politica, per cui l'attività di gestione è sì autonoma, ma deve realizzare solo, o prioritariamente, gli indirizzi formulati e i dirigenti sono soggetti, in determinati casi, a cambiare se mutano questi ultimi" cfr RUSSO S., *Il management amministrativo*, Giuffrè, 2000 p. XIV/XV della Premessa.

<sup>2</sup> Legge 23 marzo 1853 n. 1483 la quale stabiliva che : "I Ministri provvederanno all'amministrazione centrale dello Stato per mezzo dei loro uffici posti sotto la immediata loro direzione" (art. 1, comma 1).

<sup>3</sup> Così RINALDI L., *Autonomia, poteri e responsabilità del dirigente pubblico: un confronto con il manager privato*, Giappichelli, 2002, pagg. 47 e ss.

naturale completamento del nuovo assetto, il D.P.R. 748/1972 ha provveduto a riformare il sistema di reclutamento, originariamente consistente nella nomina diretta da parte del Ministro, stabilendo, al contrario, che l'accesso alla dirigenza si fondasse su procedure di corso-concorso<sup>4</sup>. Tuttavia l'applicazione del nuovo modello ben presto ha provocato gravi disfunzioni, quali la precarietà delle strutture e delle procedure, la fitta rete di controlli formalistici, la mancanza di discrezionalità e disponibilità di spesa che finiscono per rivelarsi ostacoli insormontabili alla specifica definizione del rapporto tra politica e dirigenza, con la conseguenza di esporre il dirigente alle continue ingerenze dell'organo politico, tanto che, a partire dal 1990, anche sulla scorta dell'orientamento della Corte Costituzionale in tema di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, gli interventi di riforma, ed in particolare il decreto legislativo 29/93 (*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*), si sono diretti verso l'elaborazione di strumenti di gestione razionali e la speculare ridefinizione dei rapporti tra attività politica e attività di gestione in vista di una più immediata individuazione delle responsabilità, anche attraverso l'intima connessione tra la definizione degli obiettivi e la previsione delle risorse in bilancio relative alla realizzazione di quelli; l'introduzione di meccanismi di controllo sui risultati della gestione<sup>5</sup>, affidati ad uffici interni o nuclei di valutazione; la previsione di ipotesi di responsabilità dei dirigenti per i risultati complessivi della gestione attraverso l'adozione di scelte e comportamenti, in direzione di una effettiva managerializzazione delle attività da essa prestate e dei servizi da essa resi. La progressiva riduzione dei controlli esterni, sino alla loro abrogazione *tout-court* - che spezza il circolo vizioso dello spostamento della responsabilità dall'agente al controllore - l'assegnazione al medesimo soggetto cui sono attribuiti gli obiettivi da perseguire dei mezzi per realizzarli, in origine attribuiti a uffici diversi - che rende concreta la possibilità di un più razionale utilizzo delle risorse - la riduzione dei vincoli burocratici all'attività di gestione e il mutamento del rapporto tra Ministro e dirigenza da gerarchia a direzione, hanno rappresentato le tappe fondamentali del processo che, attraverso la definizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'organo di gestione, ha operato una distinzione *tendenziale* tra l'amministrazione e i compiti di indirizzo politico che l'ordinamento riserva all'autorità amministrativa, senza negare la contiguità tra la fissazione degli obiettivi strategici e la loro concreta realizzazione. Pertanto la distinzione tra il momento della scelta politica e l'attuazione di obiettivi e programmi è del resto coerente con le previsioni costituzionali, che attribuiscono ai funzionari sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie, art. 97 Cost.<sup>6</sup>. Il raccordo tra politica e amministrazione appare quanto mai evidente nell'attività di elaborazione delle politiche pubbliche, nella definizione degli obiettivi, nell'assegnazione e nella ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, attività di indubbio carattere tecnico, che l'ordinamento

---

<sup>4</sup> Peraltro mai attuate, cosicché l'accesso alla dirigenza divenne la progressiva evoluzione della carriera impiegatizia, così RINALDI L., *op. cit.*

<sup>5</sup> D'ORTA MEOLI, *La riforma della dirigenza*, Padova, 1994; D'ALESSIO G., *La riforma del lavoro pubblico nel quadro delle tendenze alla modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni*, in AA.VV., *Le trasformazioni del diritto amministrativo*, Milano, 1995, pagg. 87 e ss.

<sup>6</sup> Ma vedi RINALDI L., *op. cit.*, che non manca di sottolineare l'antinomia intercorrente tra la previsione citata e l'art. 95 Cost, che attribuisce ai Ministri la responsabilità individuale degli atti dei propri dicasteri, sembrando così implicare una capacità di influenza effettiva e continua su tutta l'azione amministrativa.

attribuisce alla competenza dell'autorità politica<sup>7</sup>. Conseguenza naturale di ciò è l'attribuzione ai soggetti posti al vertice dell'organizzazione, Ministri e dirigenti amministrativi, di posizioni marcatamente distinte sul piano funzionale ma complementari sul piano organizzativo<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> E che sono esercitate dal Ministro avvalendosi di personale tecnico ad elevato grado di professionalità, gli Uffici di diretta collaborazione – disciplinati dall'articolo 14, comma 2, del D.lgs 165/2001, nel quale è confluito l'eguale norma del d.lgs 29/1993 – a capo dei quali sono preposti soggetti nominati tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate, cui viene attribuito un trattamento economico equivalente a quello spettante ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale, così considerando gli incarichi di preposizione agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri equivalenti agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale.

<sup>8</sup> Le norme che definiscono i termini del rapporto funzionale tra vertice politico e dirigenza sono state trasfuse nel d.lgs 165/2001: art. 4: Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità. 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (Art 3 d.lgs 29/93 come modificato da ultimo dal d.lgs. 387/98); art. 14: Indirizzo politico-amministrativo: 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostituito dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità (art. 14 d.lgs. 29/93 come modificato dal d.lgs. 80/98); art. 16: Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunemente denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i

Il peso che la relazione intersoggettiva tra i soggetti posti al vertice dell'amministrazione è andata via via assumendo nell'ultimo decennio ha non solo posto in rilievo l'esigenza di connotare del carattere della temporaneità le funzioni dirigenziali – carattere che sancisce il passaggio da una concezione della dirigenza come *status* ad una concezione che, al contrario, pone in rilievo il primato della funzione esercitata<sup>9</sup> - ma ha determinato il progressivo mutamento del sistema di reclutamento ed assegnazione degli incarichi dirigenziali che è passato dalla procedura concorsuale alla nomina *intuitu personae* dei dirigenti generali – il c.d. *spoils system* - seppure temperata dall'obbligo di orientare la scelta verso un corpo selezionato sulla base di criteri meritocratici, criteri irrigiditi progressivamente e specularmente all'allontanamento dalle consuete procedure di assunzione. L'estensione del regime di diritto privato al rapporto di pubblico impiego – e, più specificamente, la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali - non ha tardato a sollevare dubbi di costituzionalità, con riguardo, in particolare agli art 95 e 97 della Cost., posto che l'incarico conferito *intuitu personae* sarebbe un rapporto privo di stabilità, disancorato da una progressione di carriera, condizionato al rispetto delle direttive politiche e al conseguimento degli obiettivi contrattuali, più che all'osservanza della legge, ponendosi in contrasto con le norme costituzionali che impongono un assetto normativo orientato a garantire, oltre al buon andamento, l'imparzialità delle attività amministrative, tramite funzionari posti a servizio esclusivo della Nazione. In effetti l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa sono garantite dalle procedure di accesso mediante concorso, che deve rappresentare, secondo la giurisprudenza costituzionale della seconda metà degli anni '80, che non poco peso ha avuto nel preparare il processo di riforma del pubblico impiego, il sistema "normale" di selezione dei dipendenti pubblici<sup>10</sup>;

---

provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri. (art. 16 d.lgs 29/93 come modificato dal d.lgs 387/98); art. 17: Funzioni dei dirigenti. 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. (art. 17 d.lgs 29/93 come modificato da ultimo con d.lgs 80/98);

<sup>9</sup> Art. 19 d.lgs 165/2001 comma 2, formulazione originaria: "Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo (*omissis*)".

<sup>10</sup> Corte Cost., sent. 409/88; Corte Cost., sent. 19/89; Corte Cost., sent. 187/90; Corte Cost., sent. 161/90; Corte Cost., sent. 369/90. Un orientamento più incisivo della Corte Costituzionale in tema di imparzialità dell'amministrazione si rinviene nella sent. 453/90, nella quale la Corte Cost. afferma che "l'art. 97, 1 comma Cost. individua nell'imparzialità dell'amministrazione

la Corte Costituzionale è tornata sul tema con le ordinanze 30 gennaio 2001 e 21 giugno 2000, e, con un inversione di tendenza, ha chiarito che il legislatore, nel distinguere tra una stabilità del rapporto di lavoro ed una diversa stabilità dell'incarico, ha in effetti ancorato quest'ultima alla verifica dell'azione svolta e dei risultati perseguiti, *con il preciso scopo di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione pubblica*<sup>11</sup>, talché le censure di incostituzionalità mosse alla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti generali appaiono del tutto infondate.

Questo il quadro in cui si innesta il provvedimento di iniziativa governativa attraverso cui le norme in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di accesso alla dirigenza statale disciplinate dal d.lgs. 165/2001, il c.d. testo unico del pubblico impiego - che avrebbe dovuto rappresentare l'atto conclusivo del processo di riforma dell'impiego alle dipendenze pubbliche sviluppatosi nell'arco dell'ultimo decennio - vengono integralmente riscritte al fine di rafforzare ulteriormente il rapporto tra Ministro e dirigenza: con l'intento di perseguire "l'equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica" e soddisfare "l'esigenza, derivante dai principi di legalità, neutralità ed imparzialità dell'azione amministrativa, di garantire l'autonomia dei dirigenti nell'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministro", attraverso una più diretta correlazione tra la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e l'attività gestionale, la riforma individua nella direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione emanata dal Ministro il riferimento puntuale per la verifica dei risultati di gestione e l'accertamento delle responsabilità: la nuova normativa stabilisce, per un verso, che il conferimento degli incarichi dirigenziali rappresenti il risultato di una puntuale valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione non solo alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi da conferire - così come già previsto dall'originaria formulazione dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 - ma anche in base alle risultanze del confronto tra i risultati in concreto conseguiti dal dirigente e *gli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro*<sup>12</sup>, per l'altro condiziona la revoca

---

uno dei principi essenziali su cui deve informarsi in tutte le sue diverse articolazioni l'organizzazione dei pubblici uffici", ed individua nella norma costituzionale che riconoscono nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici un corollario del principio di imparzialità.

<sup>11</sup> Corte Cost. ordinanza 21 giugno 2000, attraverso cui si dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa agli artt. 19, 21, 24 del d.lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, confluiti negli artt. 19, 21, 22, 24 del d.lgs 165/2001; Corte Cost. ordinanza 30 gennaio 2002 attraverso cui si dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa agli artt. 19, 21, 24 del d.lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, confluiti negli artt. 19, 21, 22, 24 del d.lgs 165/2001. Un cenno particolare meritano le peculiarità del reclutamento dei soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione, poiché l'articolo 13 del d.l. 217/2001 nello stabilire che "gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sembrerebbe aprire una nuova frontiera dello *spoils system*, consistente nella totale discrezionalità nella scelta dei soggetti, dipendenti da amministrazioni pubbliche, da incaricare delle funzioni dirigenziali a prescindere dal loro grado di professionalità, col risultato di un rafforzamento ulteriore del legame tra organo di governo e dirigente. In effetti la possibilità stessa di conferire gli incarichi in parola a persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, trova ragione nella natura stessa delle funzioni esercitate dagli uffici di diretta collaborazione, ma la possibilità di attribuire posizioni dirigenziali, secondo la previsione dell'art. 13 del d.l. 217/2001, a chi non abbia i titoli di professionalità richiesti dalla legge per posizioni equivalenti sembra compromettere la correttezza dell'agere amministrativo; in ogni caso il principio di separazione tra politica ed amministrazione e le esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione della p.a. risulterebbero fortemente compromessi se si dovessero profilare prospettive di riforma che non limitassero il criterio di reclutamento ai soli incarichi di supporto alle funzioni di governo ma lo estendessero alle funzioni dirigenziali gestionali.

<sup>12</sup> La legge di riforma, art. 3 (*Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella*

dell'incarico dirigenziale alla violazione non qualificata delle direttive Ministeriali, che nella formulazione originaria conseguiva, invece, alla grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente.

Va rilevato, peraltro, che con Direttiva 15 novembre 2001 (*Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002*) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha in parte anticipato la riforma della dirigenza statale, ampliando i contenuti della direttiva generale e riconoscendo in essa lo strumento per la realizzazione delle politiche governative e per la modernizzazione delle amministrazioni dello Stato. L'aumento della capacità di programmazione delle amministrazioni e della managerialità nella gestione, la responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attività amministrativa e della gestione, la elaborazione di criteri di misurazione quanto più possibile oggettivi e verificabili, la valorizzazione delle professionalità più capaci rappresentano gli obiettivi principali della Direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione, che costituisce la sede naturale per definire e comunicare le priorità e gli obiettivi di ogni singolo dicastero e del Governo nella sua interezza - identificando con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa, in piena applicazione della distinzione di responsabilità tra indirizzo politico e gestione amministrativa - sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di governo, alla cittadinanza e all'elettorato<sup>13</sup>.

---

*pubblica amministrazione*) così dispone: "All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile". Nella formulazione attuale, l'art. 19 d.lgs 165/2001 stabilisce, invece, che: "Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, *anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza*, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile".

<sup>13</sup> Presidente del Consiglio dei Ministri, Direttiva 15 novembre 2001: *Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002*: La direttiva generale annuale dei Ministri come strumento per la realizzazione delle politiche governative e per il cambiamento delle amministrazioni dello Stato: Il programma del Governo formatosi a seguito delle elezioni del 13 maggio 2001 attribuisce un ruolo essenziale alla modernizzazione della macchina amministrativa, per adeguarla finalmente alle esigenze dello sviluppo economico, sociale e civile e superare così il ritardo che caratterizza il nostro Paese nei confronti dei principali partner europei. La nuova legislatura pertanto deve assicurare la piena attivazione di tutti gli interventi necessari a garantire il funzionamento di un nuovo modello di amministrazione caratterizzato da: massima sintonia dell'attività amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma; aumento della capacità di programmazione delle amministrazioni e della managerialità nella gestione; responsabilizzazione della dirigenza per i risultati dell'attività amministrativa e della gestione, sulla base di criteri di misurazione quanto più possibile oggettivi e verificabili; valorizzazione delle professionalità più capaci. Per raggiungere questi obiettivi, vero cuore della politica amministrativa del Governo, e' strumento fondamentale la Direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione (di seguito denominata semplicemente "Direttiva") che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 286 del 1999, ciascun Ministro deve annualmente emanare entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio. Pertanto, alla elaborazione e tempestiva emanazione di tale Direttiva va attribuita la massima importanza. I presenti "Indirizzi" sono tesi ad orientare la "fase ascendente" di elaborazione delle direttive generali annuali dei Ministri, con particolare riguardo ai connessi profili generali di organizzazione e metodo amministrativi, nonché ad alcuni contenuti essenziali che dovranno caratterizzare la direttiva generale di ciascun Ministro. Le "Linee guida" - riportate di seguito come allegato tecnico e facenti parte integrante della presente Direttiva - recano, poi, ulteriori precisazioni di dettaglio e specificazioni. Successivamente, la "fase discendente" di monitoraggio e verifica sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi relativi ai singoli settori si svolgerà, sotto la responsabilità del Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, secondo gli indirizzi impartiti con la Direttiva del Presidente del Consiglio dell'11 ottobre 2001, citata in premessa. Innanzitutto, va sottolineato che la Direttiva generale annuale e' la sede naturale per definire e comunicare le priorità e gli obiettivi di ogni singolo dicastero, nonché del Governo nella sua interezza, sia alle pubbliche amministrazioni, sia, nella logica di trasparenza che caratterizza l'azione di governo, alla cittadinanza e all'elettorato. L'insieme delle direttive emanate da tutti i Ministri descrive, infatti, il complesso degli impegni prioritari che il Governo assume formalmente di fronte alla cittadinanza per l'anno successivo. Pertanto, è essenziale che la Direttiva, prima e accanto agli obiettivi generali di azione amministrativa e di

Va sottolineato, tuttavia, come non esista ancora in concreto alcun sistema di valutazione dei dirigenti statali, circostanza che rende del tutto arbitrari i conferimenti e le revocche degli incarichi dirigenziali, ed è evidente che la riforma appena approvata rende improrogabile la necessità di approntare sistemi di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti, come sottolineato pure nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citata<sup>14</sup>. Il puntuale riferimento della riforma, per il conferimento degli incarichi, agli atti di indirizzo dell'autorità politica in luogo del più generale riferimento ai risultati conseguiti in precedenza dal dirigente e l'ampliamento delle ipotesi di revocabilità degli incarichi previste dalla formulazione attuale della normativa finiscono inevitabilmente per compromettere l'autonomia dei dirigenti progressivamente ampliata attraverso il processo di riforma del pubblico impiego, anche

---

gestione che ne costituiscono il contenuto necessario per legge, contenga altresì, in posizione di grande evidenza, gli obiettivi delle politiche pubbliche che caratterizzano l'azione complessiva di governo. Per le stesse ragioni - e, in particolare, per far emergere le connessioni fra le diverse politiche governative perseguite - la struttura delle singole direttive ministeriali, in linea con quanto previsto nell'allegato tecnico, dovrà evidenziare la coerenza delle modalità di azione delle diverse amministrazioni. Per agevolare il conseguimento di tale coerenza complessiva, gli schemi delle direttive di ciascun Ministro saranno trasmessi, alla Presidenza del Consiglio, entro il 10 dicembre 2001. 2. Gli obiettivi delle politiche pubbliche: La Direttiva deve identificare con chiarezza le linee guida dell'azione amministrativa; di fatto, ciò significa evidenziare come le priorità dell'azione di Governo vadano declinate all'interno della singola amministrazione, in piena applicazione della distinzione di responsabilità tra indirizzo politico (Ministro) e gestione amministrativa (dirigenti). I riferimenti obbligati per tale operazione sono: le politiche settoriali evidenziate come prioritarie all'interno del DPEF, della legge finanziaria e degli altri documenti di programmazione, nonché della legislazione settoriale approvata ed in itinere; la politica di semplificazione amministrativa; l'impegno per il contenimento della spesa; la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di *e-government* e di *e-procurement* secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; il miglioramento della qualità dei servizi, anche attraverso forme di esternalizzazione. Per garantire il massimo di coerenza delle direttive e' molto importante che esse siano costruite in modo da selezionare e incentrare l'attenzione su un numero delimitato di obiettivi ritenuti qualificanti, così da evidenziare linee di azione immediatamente percepibili da tutti i livelli dell'amministrazione. La realizzazione di ciascuno di tali obiettivi ritenuti qualificanti richiederà, poi, interventi e attività riassumibili in programmi di azione. Tali programmi di azione saranno allegati alla Direttiva; in alternativa, la Direttiva dovrà indicare un termine breve e tassativo per la loro predisposizione. Il programma di azione dovrà indicare anche il sistema di monitoraggio in grado di misurare, secondo criteri quanto più possibile oggettivi e verificabili, se gli obiettivi previsti sono effettivamente raggiunti, di far emergere i motivi degli eventuali scostamenti, di stimolare gli interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti per i risultati. I risultati delle politiche pubbliche saranno misurati, nell'ambito della valutazione e del controllo strategico, anche avvalendosi di indicatori di impatto e di contesto, che consentano un monitoraggio sulla qualità dei servizi e l'adozione di metodologie di *benchmarking*.

<sup>14</sup> Presidente del Consiglio dei Ministri, Direttiva 15 novembre 2001: Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002. "Nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti. È necessario che, a partire dal 2002, tutte le amministrazioni dispongano di un sistema di valutazione delle prestazioni, dei comportamenti organizzativi e dei risultati conseguiti dai dirigenti utilizzabile per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Occorre, quindi, che ciascun Ministro dedichi a questo tema una attenzione specifica nel testo della Direttiva, indicando le responsabilità e i tempi per la predisposizione del relativo progetto, che dovrà comunque essere coordinato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, entro il primo semestre del 2002 dovrà essere operativo il sistema per la valutazione, da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti apicali (segretari generali, capi dipartimento e direttori delle agenzie e dirigenti preposti a strutture dirigenziali generali), al fine della attribuzione, in connessione anche con i risultati della valutazione e del controllo strategico, della retribuzione di risultato prevista dai contratti. I Servizi di controllo interno (SECIN), previsti presso ciascuna amministrazione dello Stato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999, hanno una funzione estremamente importante nell'assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nella amministrazione. Essi costituiscono, infatti, all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'unità organizzativa incaricata di monitorare l'attuazione degli indirizzi impartiti e di formulare indicazioni per migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa ed assicurare coerenza e coerenza al processo di programmazione e controllo. Per tradurre in pratica queste potenzialità è quindi necessario che i SECIN vengano messi nelle condizioni di operare in maniera efficace. A tal fine, è necessario: assicurare l'adeguatezza delle professionalità di cui il SECIN si avvale, presenti nell'ambito del collegio di direzione e/o all'interno degli uffici che lo supportano. In particolare alla necessaria presenza di dirigenti interni all'amministrazione dovrà accompagnarsi, in posizione di eguale o maggiore responsabilità, quella di persone in possesso di competenze ed esperienze, anche maturate nel settore privato, nei sistemi di programmazione e controllo, di audit e di valutazione del top management; stimolare una partecipazione attiva dei SECIN ad azioni di *benchmarking* fra le diverse amministrazioni dello Stato, che consenta un trasferimento delle esperienze eccellenti che già oggi sono state sviluppate e l'individuazione di opportunità di miglioramento. In particolare, per il 2002, gli sforzi dovranno essere concentrati su due aree di attività: a) i sistemi di valutazione dei dirigenti; b) le prestazioni delle attività strumentali (gestione del personale, acquisizione di beni e servizi, ecc.), in quanto attività più agevolmente comparabili sin dalla fase di avvio del sistema. Il Dipartimento della funzione pubblica, avvalendosi del comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999, attiverà immediatamente iniziative di sostegno e supporto al fine di agevolare i Ministri e le relative strutture nella predisposizione e attuazione delle direttive di competenza".

alla luce dell'ulteriore rafforzamento del legame tra dirigente e Ministro che consegue alla previsione che dispone la cessazione degli incarichi di finzione dirigenziale decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo<sup>15</sup>.

Attribuendo allo scambio di esperienze e all'acquisizione di competenze valore imprescindibile per l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, la riforma prevede la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali statali anche ai dirigenti pubblici dipendenti dalle amministrazioni non statali ed amplia sostanzialmente il novero delle ipotesi in cui gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato".

Tra le novità più significative della nuova disciplina merita, poi, di essere sottolineata l'introduzione di una nuova figura apicale, il vice dirigente, chiamato a sostituire il dirigente in via ordinaria, e ad esercitare, su delega, le funzioni del dirigente, con piena autonomia gestionale, piena responsabilità dei propri atti, e capacità di impegnare l'ente verso l'esterno. Pur se istituita da fonte legislativa, la disciplina della vice dirigenza è rimessa, attraverso un meccanismo di rinvio, alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri; il disegno di legge presenta, indubbiamente, diverse lacune e lascia aperto più di un problema, quali quelli relativi alla collocazione della vice-dirigenza nell'area delle posizioni organizzative ed alla individuazione delle modalità di conferimento degli incarichi, che, alla lettera della riforma, parrebbero determinare una totale coincidenza tra rapporto di servizio e rapporto organico e la conseguente inamovibilità delle figure vice dirigenziali.

Con l'obiettivo esplicito di "riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di chiarire in modo inequivocabile la separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico dirigenziale"<sup>16</sup> "e di fare chiarezza in merito ad una certa confusione connessa con l'emergere di una dicotomia nel rapporto di pubblica dirigenza tra accordo e conferimento dell'incarico - ed in merito, conseguentemente, al sorgere di una serie irrisolta di problemi attinenti alla attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi, la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro, e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio, la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica" - la riforma intende distinguere nettamente l'incarico dall'accordo che lo disciplina, prevedendo che esso

---

<sup>15</sup> Il problema viene posto in rilievo nella Relazione di minoranza al disegno di legge, nella quale si fa presente che il testo presentato "ha tutti i connotati di una vera controriforma rispetto all'impostazione riformatrice che, nel corso di tutti gli anni novanta, ha caratterizzato il nostro Paese..... di cui sono capisaldi l'avvio del processo di contrattualizzazione che ha modificato il lavoro pubblico e lo ha trasformato in una forma di lavoro privato, il processo di redistribuzione delle funzioni e dei compiti sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale del federalismo amministrativo, l'introduzione di parametri e meccanismi di valutazione delle prestazioni e l'introduzione di quote variabili nelle retribuzioni pubbliche legate ai risultati, *la rigorosa separazione tra politica e amministrazione e la responsabilizzazione dei dirigenti pubblici*"; "il processo riformatore di modernizzazione della funzione pubblica" si aggiunge "viene messo fortemente in discussione con il disegno di legge presentato dal Governo" poiché esso tende a riproporre "il modello centralistico burocratico amministrativo tipico delle esperienze dell'Europa continentale" da cui l'Italia, proprio attraverso il processo di riforma dell'*agere* amministrativo, si era allontanata.

<sup>16</sup> Così la Relazione di maggioranza al disegno di legge.

sia conferito attraverso un "provvedimento" amministrativo, adottato unilateralmente dall'organo competente, a mezzo del quale si indicano l'oggetto, gli obiettivi e la durata stessa dell'incarico, rimettendo all'accordo con il dirigente la sola definizione del trattamento economico: la previsione della nuova disciplina sembra modificare l'impianto del d.lgs. 165/2001 che - nell'attribuire "al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale" (art. 63 d.lgs. 165/2001)<sup>17</sup> e nel dare soluzione definitiva ai problemi interpretativi relativi ai poteri del giudice ordinario, il quale "adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati" e "disapplica gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi" - riconosce agli atti di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza prevalente<sup>18</sup>, natura privatistica, a prescindere dalla natura da attribuire alle posizioni soggettive, che la giurisprudenza prevalente qualifica come "interessi legittimi di diritto privato" da riportare, quanto alla tutela giurisdizionale, all'ampia categoria dei "diritti" cui fa riferimento il codice civile; in seguito alle modifiche intervenute sul d.lgs. 29/93 il rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed i dipendenti pubblici si è progressivamente tramutato in un rapporto a posizioni paritetiche, cui rimangono estranee connotazioni autoritative discrezionali: su questi presupposti a tutti gli atti dell'amministrazione direttamente o indirettamente connessi alla gestione del rapporto di lavoro la giurisprudenza riconosce natura privatistica mentre ritiene permanere in capo alla potestà amministrativa l'individuazione delle linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici.

La riforma sembra superare l'impostazione della giurisprudenza verso una adesione alla posizione di quanti, in relazione alla centralità dell'interesse pubblico - alla tutela del quale la P.A. si dirige anche quando si serve di strumenti mutuati dal diritto privato - ritengono indispensabile riconoscere agli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali natura amministrativa, con la

---

<sup>17</sup> L'art. 63 d.lgs. 165/2001 (*controversie relative ai rapporti di lavoro*) riproduce l'art. 68 d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che: 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387). 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro".

<sup>18</sup> Tra tutte Corte Costituzionale sent 23 luglio 2001, n. 275, Corte Cost. sent. 309/97; Corte di Cassazione, sent. 41/2000; Corte di Cassazione, sent. 11 giugno 2001, n. 7859. L'atteggiamento del giudice amministrativo, non sembra, invece, coerente, "con decisioni e prassi di segno diametralmente opposto, talora all'interno dello stesso organo giudiziario (si veda, ad esempio, il revirement che sembra aver compiuto, sul punto, il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, nella sentenza 18/12/99 n. 1282, rispetto alle posizioni assunte con la sent 10/05/1999 n. 601; di notevole interesse anche l'ordinanza 21/12/1999 n. 505, con cui il T.A.R. Sicilia, CT, Sez. III, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29/1993, nella parte in cui conserva al giudice amministrativo, anziché trasferire al giudice del lavoro, le controversie attinenti ai concorsi d'assunzione dei pubblici dipendenti). Non si tratta di un aspetto secondario, perché la tutela "di interesse legittimo" accordata dal giudice amministrativo porta con sé, almeno in linea di principio, una tutela reale delle aspettative del dirigente, che invece (sempre in linea di principio) sembra preclusa al giudice ordinario, i cui ordini di preposizione a (o di mantenimento ne) l'incarico del dirigente non parrebbero godere del requisito della coercibilità". Così Romano-Tassone, Sul contratto di lavoro del dirigente pubblico, in Atti dell'incontro di studio di Messina del 22 gennaio 1999 sul tema "Managerialità e dirigenza nella pubblica amministrazione".

conseguenza di criticare la scelta del legislatore di attribuire al giudice ordinario la competenza esclusiva in materia di pubblico impiego, considerata anche la circostanza che l'idea di prescindere dalla posizione soggettiva sottesa al rapporto tra dipendente e P.A. rende di fatto oltremodo complessa l'individuazione delle categorie cui ricorrere nell'accertamento dei vizi degli atti di conferimento o revoca, cui non sembra essere di ausilio l'individuazione esplicita, da parte del legislatore, dei poteri dell'autorità giudiziaria.

## DOCUMENTI



LEGGE 15 luglio 2002 N. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

*(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002 )*



Legge 15 luglio 2002, n. 145

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato  
(G.U.R.I. n. 172 del 24 luglio 2002)

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

ART. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".

ART. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della

relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

*"Art. 23 - (Ruolo dei dirigenti).*

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

*"Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente).*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
- b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

#### ART. 4.

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

#### ART. 5.

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

#### ART. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei

Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

*"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).*

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
"4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:  
"Art. 17-*bis*. - (*Vicedirigenza*).
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 8.

##### *(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:  
"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".

#### ART. 9.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali).*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

#### ART. 10.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia

affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

ART. 11.  
*(Norma finale).*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.



Norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche*

così come modificate dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante

*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo  
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*



**Il testo integrato del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la legge 15 luglio 2002, n. 145.**

Articolo 1  
*Finalità ed àmbito di applicazione*

*(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, **l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.**

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Articolo 15  
*Dirigenti*

*(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)*

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce **dei ruoli** di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

#### Articolo 17 *Funzioni dei dirigenti*

*(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs. n. 80 del 1998)*

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

**1.bis.** I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

#### Articolo 17-bis *Vicedirigenza*

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

Articolo 19  
*Incarichi di funzioni dirigenziali*

*(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998)*

**1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.**

**2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.**

**3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.**

**4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.**

**4.bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.**

**5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).**

**5.bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.**

**5.ter.** I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

**6.** Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

**7.** (abrogato)

**8.** Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

**9.** Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

**10.** I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

**11.** Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

**12.** Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

**12-bis.** Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

#### Articolo 21 *Responsabilità dirigenziale*

*(Art. 21, commi 1,2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)*

**1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.**

## **2. (abrogato)**

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

### Articolo 22 *Comitato dei garanti*

*(Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)*

1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, **comma 1**, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia **dei ruoli** di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti **dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze** e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

### Articolo 23 *Ruolo dei dirigenti*

*(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)*

**1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.**

**2. E' comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri –**

Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

**Articolo 23-bis**  
***Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato***

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori di Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici o altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

- a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

**8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.**

**9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.**

Articolo 28  
*Accesso alla qualifica di dirigente*

*(Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)*

**1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

**2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.**

**3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.**

**4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### **Articolo 40**

##### *Contratti collettivi nazionali e integrativi*

*(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998)*

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. **I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'Enea, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.** Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le

procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

### **Articolo 53**

#### *Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*

*(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del d.l. n. 538 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del d.l. n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs. n. 387 del 1998)*

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, **salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto**, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento

di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.



ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI CAMERA N. 978, 1435, 1696



XIV Legislatura

Atto Camera 978

*Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione*

Iter*	C. 978	Assorbito da C. 1696	23 Gennaio 2002
-------	--------	----------------------	-----------------

Iniziativa parlamentare:	on. Antonino Gazzara (Forza Italia).
Natura:	ordinaria.
Presentazione:	presentato in data 21 Giugno 2001; annunciato nella seduta n. 7 del 27 Giugno 2001.
Classificazione TESEO:	Ispettori generali, direttori di divisione e sezione (classificazione provvisoria).
Relatori:	alla Commissione nominato in data 28 Novembre 2001 on. Antonio Oricchio (Forza Italia);  all'Assemblea di minoranza nominato in data 17 Gennaio 2002 on. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo). In data 18 Gennaio 2002 presentata la relazione; all'Assemblea di maggioranza nominato in data 17 Gennaio 2002 on. Antonio Oricchio (Forza Italia). In data 18 Gennaio 2002 presentata la relazione.
Assegnazione:	assegnato alla 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 20 Novembre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 65 del 20 Novembre 2001. Pareri della 5 <sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione; 11 <sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato.

---

\* Per la trattazione in Commissione e in Assemblea vedi i lavori preparatori dell'atto Camera n. 1696.

DISEGNO DI LEGGE  
di iniziativa parlamentare  
(on. ANTONINO GAZZARA)

**Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione**

Presentato il 21 giugno 2001

## Relazione all'atto Camera n. 978

Onorevoli colleghi, la categoria degli ispettori generali e dei direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è stata disciplinata dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Tuttavia, la previsione contenuta nella predetta norma dell'istituzione di un apposito "ruolo ad esaurimento" e di una posizione di stato giuridico equiparabile a quella dirigenziale nonché di un trattamento economico-stipendiale agganciato in modo percentuale a quello dei dirigenti, non è servita a tutelare in modo adeguato la posizione del predetto personale.

I citati funzionari, infatti, già in possesso di qualifiche proprie della carriera direttiva, di notevole anzianità di servizio e, quindi, di una legittima aspettativa a proseguire nella carriera secondo determinati criteri di selezione, in occasione della disciplina delle funzioni dirigenziali, intervenuta per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono stati penalizzati con l'inquadramento in un ruolo diverso da quello dirigenziale.

Del resto, soluzioni normative successive non sono servite, comunque, a risolvere la questione, stante soprattutto la mancanza di norme transitorie che prevedessero, con assoluta chiarezza, l'accesso alla dirigenza.

Con l'entrata in vigore, poi, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i problemi di stato giuridico del predetto personale si sono ulteriormente aggravati, atteso che la disciplina del loro rapporto di lavoro non è stata assegnata all'autonoma area di contrattazione prevista per la dirigenza bensì alla contrattazione collettiva del personale non dirigente.

Pertanto occorre attribuire la giusta collocazione al predetto personale chiamato a svolgere funzioni sostanzialmente dirigenziali, mediante il formale inquadramento nell'area dirigenziale.

Con la presente proposta di legge si intende rimediare alla sopracitata situazione normativa nei confronti degli ispettori generali e dei direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, riconoscendo loro l'inquadramento nella qualifica di dirigente.

Il provvedimento proposto risulta a costo zero, nel senso che non comporta alcun aggravio di spesa, atteso che la posizione retributiva in godimento del citato personale, per l'anzianità di servizio accumulata, è sostanzialmente uguale a quella del dirigente.

## PROGETTO DI LEGGE N. 978

Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione

### Art. 1.

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle amministrazioni statali appartenenti al soppresso ruolo ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato un'anzianità nella ex carriera direttiva di almeno 25 anni, sono inseriti nell'ambito della seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando l'anzianità acquisita.

XIV Legislatura

Atto Camera 1435

*Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l' interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

Iter*	C. 1435	Assorbito da C. 1696	23 Gennaio 2002
-------	---------	----------------------	-----------------

Iniziativa parlamentare: on. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo); cofirmatari: on. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo), on. Marco Boato (Misto, Verdi-l'Ulivo).

Natura: ordinaria.

Presentazione: presentato in data 27 Luglio 2001; annunciato nella seduta n.26 del 30 Luglio 2001.

Classificazione TESEO: Dirigenti di azienda, dirigenza della pubblica amministrazione (classificazione provvisoria).

Relatori: alla Commissione nominato in data 8 Novembre 2001 on. Antonio Oricchio (Forza Italia); all'Assemblea di minoranza nominato in data 17 Gennaio 2002 on. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo). In data 18 Gennaio 2002 presentata la relazione; all'Assemblea di maggioranza nominato in data 17 Gennaio 2002 on. Antonio Oricchio (Forza Italia). In data 18 Gennaio 2002 presentata la relazione.

Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 7 Novembre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 57 del 7 Novembre 2001. Pareri della 3<sup>a</sup> Affari esteri e comunitari; 5<sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione; 7<sup>a</sup> Cultura, scienza e istruzione; 11<sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera).

---

\* Per la trattazione in Commissione e in Assemblea vedi i lavori preparatori dell'atto Camera n. 1696.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, SODA, BOATO

**Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni**

Presentata il 27 luglio 2001



## Relazione all'atto Camera n. 1435

Onorevoli colleghi, l'esigenza di ammodernamento della pubblica amministrazione rende sempre più necessario pensare ad iniziative intese a facilitare lo scambio di esperienze e di professionalità tra pubblico e privato, sia in sede nazionale sia in sede internazionale.

Una dirigenza pubblica moderna e capace di far fronte alle nuove missioni istituzionali della pubblica amministrazione rende improcrastinabile definire interventi normativi intesi a realizzare sinergie e sviluppare scambi di esperienze e di sapere fra pubblico e privato, facilitare la mobilità della dirigenza, dei magistrati e degli avvocati dello Stato all'esterno, il passaggio dalla funzione pubblica internazionale a quella italiana e viceversa, consentire una migliore utilizzazione dei dirigenti del ruolo unico e la mobilità dalle imprese private alle organizzazioni internazionali. A queste finalità risponde la presente proposta di legge, che completa la predisposizione degli strumenti normativi consentendo al nostro Paese di porsi su di un piano di parità con altri *partner*, tra cui la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che hanno da tempo fatto della mobilità interna ed internazionale un punto di forza.

La proposta di legge, composta da sei articoli, in particolare prevede:

### *Articolo 1.*

Il comma 1 prevede la possibilità, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e per quelli appartenenti alla carriera diplomatica, di essere collocati in aspettativa previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, soggetti privati, enti pubblici economici, organismi pubblici o privati anche in ambito internazionale.

Il comma 2 estende le stesse disposizioni ai segretari comunali e provinciali a disposizione dell'apposito albo.

Il comma 3 prevede la possibilità, per i dirigenti a disposizione del ruolo unico previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e per tutti gli altri dirigenti in disponibilità e privi di incarico, di essere collocati a richiesta in aspettativa senza assegni per i medesimi incarichi di cui al comma 1.

Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza (comma 4).

Il comma 5 detta i casi nei quali non può essere concessa l'aspettativa.

Il comma 6, al fine di garantire l'imparzialità nei doveri di ufficio, prevede, da un lato, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le categorie di personale con qualifica equiparata, al termine del periodo di aspettativa e per i due anni successivi, non possano ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate nella lettera a) del comma 5.

Il comma 7 prevede l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo per il personale militare e delle Forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### *Articolo 2.*

La norma intende facilitare l'utilizzazione dei dirigenti collocati a disposizione del ruolo unico, consentendo anche alle amministrazioni esterne al ruolo unico di poter utilizzare, per specifici incarichi ed in via temporanea, gli indicati dirigenti.

### *Articolo 3.*

La norma intende assolvere all'esigenza di una migliore definizione, nel nostro ordinamento, del trattamento giuridico da riconoscere a coloro che sono chiamati ad incarichi presso organismi internazionali.

Il comma 1 consente l'iscrizione al ruolo unico del personale che, a seguito di superamento di concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, abbia svolto per almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso organismi internazionali. L'iscrizione è subordinata alla prioritaria esigenza di capienza nel ruolo unico.

Il comma 2 consente la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso i citati organismi internazionali.

Il comma 3 equipara sostanzialmente le esperienze svolte in organismi internazionali per l'assolvimento di incarichi per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea al requisito del possesso di una specializzazione post-universitaria (dottorati, *master*) previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'accesso ai concorsi per la dirigenza.

### *Articolo 4.*

La norma è intesa a semplificare le procedure per il collocamento fuori ruolo presso le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale norma si affianca a quella prevista dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001 intesa a consentire lo scambio di esperienze amministrative tra l'Italia, gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali.

### *Articolo 5.*

La norma è diretta a consentire al cittadino italiano dipendente di società private di svolgere, ove possieda i requisiti necessari, incarichi presso enti o organismi internazionali riconosciuti di interesse per l'Italia.

A tale fine viene istituito un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società che ne fanno richiesta.

### *Articolo 6.*

L'articolo demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e degli organismi internazionali, delle funzioni svolte presso gli enti ed organismi internazionali, nonché di tutte le altre modalità e procedure attuative previste nella proposta di legge.

La proposta di legge non comporta oneri per la spesa pubblica, come già accertato dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nella XIII legislatura in relazione all'identico testo approvato all'unanimità, il 1° marzo 2000, dalla Commissione affari costituzionali in sede deliberante, su iniziativa del Governo (a firma Amato-Bassanini). Le disposizioni previste nei diversi articoli, invero, consentono di raggiungere un equilibrio tra norme che prevedono oneri seppur minimi e norme che, invece, consentono risparmi.

L'articolo 1, oltre a favorire una maggiore "mobilità" fra le amministrazioni pubbliche, ha un chiaro intento di contenimento della spesa. I commi 1 e 2, infatti, dispongono l'interruzione dello stipendio ogni qualvolta il dirigente accetti un incarico presso organismi privati nazionali ed internazionali, oltre che presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.

Al fine di fornire una valutazione di massima dell'impatto della norma si prendono a riferimento i dirigenti a disposizione che hanno, presumibilmente, un maggiore interesse ad altre forme di ricollocazione professionale. Attualmente, risultano a disposizione del ruolo unico 43 dirigenti di prima fascia e 51 dirigenti di seconda fascia, ai quali è riconosciuto il trattamento economico fondamentale e, in parte, anche il trattamento accessorio. Valutando, di media, un onere di 100 milioni per dirigente, la spesa oggi sopportata dallo Stato si aggira intorno ai 10 miliardi. Il ricorso a tale disposizione consentirebbe di ridurre tale onere, in proporzione al numero di dirigenti che faranno ad essa riferimento. Si stimano, in via prudenziale, effetti riduttivi del fabbisogno per circa 2 miliardi di lire in ragione d'anno. I risparmi così raggiunti possono essere utilizzati per coprire i maggiori oneri conseguenti ai nuovi ingressi presso l'amministrazione pubblica, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1.

Una valutazione condotta sulla base delle esperienze realizzate dalla entrata in vigore del ruolo unico, conduce a ritenere che i nuovi ingressi non siano destinati a superare le 2-3 unità l'anno. Poiché la spesa media per dirigente si colloca intorno a 100 milioni di lire annue, le somme introitate ai sensi dell'articolo 1 sono ampiamente in grado di coprire i maggiori oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 3, comma 1.

Le rimanenti disposizioni sono a costo zero ed hanno un comune carattere semplificatorio delle procedure previste.



## PROGETTO DI LEGGE N. 1435

### Art. 1.

(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e privato)

1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.

*2. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.*

3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.

4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui ai commi 1 e 2, non può comunque essere disposta se:

- a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera a) da meno di due anni;
- c) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.

6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 2.

(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo unico)

1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 3.

(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)

1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.

2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.

#### Art. 4.

(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

#### Art. 5.

(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).

1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve essere motivata dalla carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza.

#### Art. 6.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.

#### Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



XIV Legislatura

Atto Camera 1696

*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*

- Iniziativa governativa: presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi (governo Berlusconi II), ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) di concerto con i ministri degli Affari esteri, Renato Ruggiero, dell'Interno, Claudio Scajola, della Giustizia, Roberto Castelli, del Lavoro e politiche sociali, Roberto Maroni, dell'Economia e finanze, Giulio Tremonti.
- Natura: ordinaria.
- Presentazione: presentato in data 2 Ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 40 dell'8 ottobre 2001.
- Approvazione: approvato il 23 Gennaio 2002. Assorbe C. 978 e C. 1435. Trasmesso al Senato della Repubblica il 24 Gennaio 2002 (S. 1052).
- Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione, incarichi.
- Articoli: ministero degli Affari esteri (*art. 5*), personale diplomatico e consolare (*art. 5*), magistrati (*art. 3*), avvocati e procuratori dello stato (*art. 3*), imprese (*art. 5*), enti pubblici (*art. 1, 2*), enti pubblici economici (*art. 1*), organizzazioni internazionali (*art. 5*), prefetti e prefettura (*art. 3*), personale fuori ruolo (*art. 1, 4*), albi elenchi e registri (*art. 5*), regolamenti (*art. 3, 6*), limiti e valori di riferimento (*art. 1, 3*), accordi e convenzioni (*art. 1*), decreti ministeriali (*art. 1, 4*), presidente del Consiglio dei ministri (*art. 1*), indennità di funzione (*art. 1*), fiducia al governo (*art. 1, 2*), ispettori (*art. 1*), consulenti e attività consultiva (*art. 1*), studi e ricerche (*art. 1*), revisori dei conti (*art. 1*), abrogazione di norme (*art. 1, 7*), diplomi di laurea (*art. 1*), nomine (*art. 2, 5*), partecipazioni pubbliche in imprese (*art. 2*), ricongiunzione a fini assicurativi o previdenziali (*art. 3*), incompatibilità nel pubblico impiego (*art. 3*), segretari comunali (*art. 3*), segretari provinciali (*art. 3*), contratti collettivi nel pubblico impiego (*art. 3*), aspettativa dal servizio (*art. 1*).
- Relatori: alla Commissione nominato in data 17 Ottobre 2001 on. Antonio Oricchio (Forza Italia).
- Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 11 Ottobre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 43 del 11 Ottobre 2001. Pareri della 2<sup>a</sup> Giustizia; 3<sup>a</sup> Affari esteri e comunitari; 4<sup>a</sup> Difesa; 5<sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione; 10<sup>a</sup> Attività produttive, commercio e turismo; 11<sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera).
- Procedura regolamentare: richiesta procedura ex art. 69 comma 1 (Camera) in data 8 Novembre 2001. Procedura deliberata annunciato nella seduta n. 58 dell'8 Novembre 2001.



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica  
(FRATTINI)

di concerto con il ministro degli Affari esteri  
(RUGGIERO)

con il ministro dell'Interno  
(SCAJOLA)

con il ministro della Giustizia  
(CASTELLI)

con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali  
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze  
(TREMONTI)

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e  
l'interazione tra pubblico e privato**

Presentato il 2 ottobre 2001

Onorevoli deputati, il disegno di legge che si propone contiene disposizioni che tendono alla definizione di un regime degli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato caratterizzato da maggiori elementi di flessibilità rispetto a quello attualmente previsto, volte in particolare a favorire la mobilità dei dirigenti, a tale fine prevedendo una modifica alla disciplina legislativa in materia di conferimento degli incarichi stessi.

Con l'occasione si è inteso pervenire ad un maggiore punto di equilibrio tra la necessità di garantire un potere di scelta nell'affidamento degli incarichi dirigenziali all'organo di responsabilità politica e l'esigenza, derivante dai principi di legalità, neutralità ed imparzialità dell'azione amministrativa, di garantire l'autonomia dei dirigenti nell'esercizio delle attività gestionali volte all'espletamento di tali funzioni nel rispetto degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti nelle direttive generali del Ministro.

Le disposizioni che si propongono, nel riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabiliscono tra l'altro, in modo inequivocabile, la separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico. In tale modo, per un verso, si ovvia all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica. Per altro verso, si tende ad ancorare la discrezionalità relativa all'affidamento degli incarichi e alla definizione della loro durata ad un parametro di riferimento rappresentato dalla individuazione degli obiettivi e dei programmi per la cui attuazione si rende necessaria l'attribuzione di ciascuna funzione dirigenziale. Ciò renderà possibile l'effettiva realizzazione del collegamento, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fra definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, attività gestionale e verifica dei risultati. Resta ferma, peraltro, l'attuale disciplina sostanziale della responsabilità dirigenziale con i relativi meccanismi già approntati per fare fronte alle situazioni "patologiche" che possono verificarsi durante l'espletamento del mandato dirigenziale, quali l'inosservanza delle direttive, i risultati negativi della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi.

L'impianto del provvedimento proposto tende, pertanto, a rendere più diretto il rapporto tra direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione emanata dal Ministro e la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti.

Il disegno di legge proposto prevede, altresì, norme dirette a favorire una maggiore mobilità dei dirigenti tra settore pubblico e privato, anche al fine di realizzare un proficuo e reciproco scambio di esperienze. L'esigenza suddetta, volta a realizzare una maggiore osmosi tra *management* pubblico e *management* privato, nasce dalla necessità di inserire velocemente nelle pubbliche amministrazioni quei meccanismi privatistici di gestione delle risorse umane e finanziarie che consentano un miglioramento della qualità dei servizi per le imprese e per i cittadini. Inoltre, la possibilità di effettuare esperienze di lavoro sia nel settore pubblico che nel settore privato contribuisce alla promozione della crescita professionale della dirigenza pubblica, oltre che della cultura manageriale, nonché di realizzare un meccanismo di *pantouflage* trasparente per assicurare un continuo scambio di esperienze, di *best practices* e di culture organizzative.

Il disegno di legge è composto da 7 articoli, di seguito illustrati:

Articolo 1: con tale articolo si provvede alla riforma delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di incarichi dirigenziali. In particolare, il comma 1, lettera *b*), che sostituisce il comma 2 dell'attuale articolo 19, prevede, innanzitutto, il riordino del procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali, stabilendo in modo inequivocabile la separazione tra accordo e provvedimento di conferimento vero e proprio. Con il provvedimento di conferimento vengono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire e in relazione a questi ultimi la durata dell'incarico che, comunque, non può eccedere per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale il termine di tre anni, e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale i cinque anni. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede, poi, un accordo con cui è definito il corrispondente trattamento economico. Tale disciplina pone la determinazione dell'affidamento degli

incarichi e della loro durata, in stretta connessione con gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, piani e programmi definiti dall'organo di vertice.

Con il comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene ampliata la possibilità di ricoprire posti di funzione di livello dirigenziale generale da parte di dirigenti di seconda fascia e di persone in possesso di specifiche qualità professionali.

La lettera d) del comma 1, introducendo il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede la possibilità di conferire gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo articolo anche a dirigenti di amministrazioni pubbliche non appartenenti al ruolo unico, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Con la lettera e) del comma 1, che sostituisce l'attuale comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vengono riviste in aumento le percentuali dei posti attribuibili ad estranei in possesso delle specifiche professionalità previste.

La lettera f) del comma 1, contiene una modifica all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001 volta a prevedere che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 del medesimo articolo, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

Con la lettera g) del comma 1, viene sostituito l'attuale comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di chiarire che fra gli incarichi attribuibili ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, sono ricompresi anche gli incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza dei Ministeri.

Con la lettera j) del comma 1, si chiarisce che la disciplina del conferimento degli incarichi non è derogabile in sede di contrattazione collettiva.

Il comma 2 sostituisce il comma 1 e abroga il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente o l'inosservanza delle direttive da parte di quest'ultimo, valutati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, comporti l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Viene inoltre previsto che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione possa revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.

Il comma 4 sostituisce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo a tre anni il limite minimo per l'accesso dalla seconda alla prima fascia.

Con il comma 5 vengono apportate alcune modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, con la lettera a) di tale comma, viene prevista la possibilità di partecipazione al concorso di accesso per la qualifica dirigenziale statale ai cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali.

Il comma 6 prevede l'immediata applicazione delle disposizioni modificative del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotte dal disegno di legge relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, disciplinando altresì la fase transitoria. Esso prevede, inoltre, la copertura dei maggiori oneri con la conseguente indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

Articolo 2: l'articolo contiene una disposizione che concerne le nomine negli enti pubblici e nelle società controllate o partecipate dallo Stato conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, prevedendo, altresì, la disciplina della fase transitoria.

Articolo 3: con il comma 1, si introduce l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per svolgere incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella

di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in ambito internazionale. Tale facoltà viene estesa anche agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati, non può, comunque, superare i tre anni. In ogni caso, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, vengono previste le varie ipotesi in cui l'aspettativa non può essere disposta nei confronti di quei dirigenti che hanno svolto attività riguardanti i soggetti presso i quali essi intendono ricoprire i nuovi incarichi. Viene, infine, prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti e per singoli progetti di specifico interesse dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. Il servizio prestato dai dipendenti in assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

Con il comma 2 viene prevista una modifica all'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che estende la facoltà di richiedere l'aspettativa in questione anche ai segretari comunali e provinciali.

Il comma 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 17-*bis*, con il quale si prevede la possibilità di disciplinare, in sede di contrattazione collettiva, l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale inquadrare il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto Ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Ciò al fine di valorizzare le professionalità intermedie della pubblica amministrazione.

Articolo 4: tale articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevedendo una semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo presso enti od organismi internazionali e presso Stati esteri del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, nell'ottica di favorire lo scambio di esperienze amministrative.

Articolo 5: la norma è volta a consentire al cittadino italiano dipendente di imprese private di svolgere, previo accertamento dei requisiti, incarichi presso enti o organizzazioni internazionali. A tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società, che ne facciano richiesta, disposte a fornire il proprio personale.

Articolo 6: la norma demanda ad uno o più regolamenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione degli enti, delle organizzazioni e degli organismi internazionali, nonché la definizione delle modalità e delle procedure attuative delle norme introdotte dalla legge.

Articolo 7: tale articolo prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Non si ritiene necessario predisporre la relazione tecnico-finanziaria, in quanto i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge sono compensati, come previsto dal medesimo comma, attraverso il meccanismo di indisponibilità in esso contenuto.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3";

h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:

"comma 1".

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:

"Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";

b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti:

"Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:

", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate".

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

## Art. 2.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)*. - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 3.

5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.

6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

" 4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*. - (*Vicedirigenza*). - 1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".

#### Art. 4.

##### *(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti,

organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

#### Art. 5.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).*

1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

#### Art. 6.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

#### Art. 7.

*(Abrogazioni).*

E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



**SCHEDE DEI LAVORI  
IN COMMISSIONE E IN AULA**



Scheda lavori preparatori

Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	17.10.2001
	I Affari costituzionali	23.10.2001
	I Affari costituzionali	8.11.2001
	I Affari costituzionali	28.11.2001
	I Affari costituzionali	17.1.2002
Consultiva	I Affari costituzionali	6.11.2001
	I Affari costituzionali art. 16 bis	22.1.2002
	II Giustizia	13.12.2001
	II Giustizia	15.1.2002
	III Affari esteri	11.12.2001
	IV Difesa	14.1.2002
	V Bilancio	14.12.2001
	V Bilancio	15.1.2002
	V Bilancio	17.1.2002
	V Bilancio	22.1.2002
	X Attività produttive	11.12.2001
	XI Lavoro	17.1.2002

### Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimento
N. 58, 8 Novembre 2001	Deliberata richiesta di procedura ex art. 69 comma 1 (Camera).
N. 83, 21 gennaio 2002	Discussione: discussione sulle linee generali a. C. 1696; repliche dei relatori e del governo.
N. 84, 22 gennaio 2002	Discussione: esame degli articoli; esame dell'articolo 1.  Ripresa discussione: ripreso esame articolo 1.  Ripresa discussione: ripreso esame articolo 1; esame degli articoli 2 e 3.
N. 85, 23 gennaio 2002	Discussione: esame degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.  Ripresa discussione: esame di un articolo aggiuntivo; ripreso esame dell'articolo 5; esame degli ordini del giorno parere del governo; dichiarazione di voto finale.  Ripresa discussione: ripresa dichiarazioni di voto finale; ordinamento; votazione finale e approvazione.

Trattazione in Commissione

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
17 Ottobre 2001		<p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (interv. come relatore)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi II)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Giampiero D'Alia (CCD-CDU Biancofiore) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)</p>
23 Ottobre 2001		<p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)</p> <p>On. Graziella Mascia (Rif. Comunista)</p>
8 Novembre 2001	<p>Discusso congiuntamente: C. 1435, C. 1696.</p> <p>Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti: 13 Novembre 2001 per le ore 18:00</p>	<p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)</p>
28 Novembre 2001	<p>Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696.</p>	<p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (interv. come relatore)</p> <p>On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
28 Novembre 2001 (segue)	Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696.	On. Nuccio Carrara (AN) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Michele Saponara (Forza Italia) On. Valter Bielli (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II) On. Erminia Mazzoni (CCD-CDU Biancofiore) On. Marco Boato (Misto, Verdi-l'Ulivo) On. Luciano Dussin (Lega Nord Padania)
17 Gennaio 2002	Esito: concluso l'esame.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (illustra emendamenti) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)

#### Trattazione Consultiva

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 2 <sup>a</sup> Giustizia		
13 Dicembre 2001	Esito: esame e rinvio Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali	On. Gaetano Pecorella (Forza Italia) (come presidente)
15 Gennaio 2002	Esito: favorevole con osservazioni. Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696	On. Gaetano Pecorella (Forza Italia) (come presidente) On. Francesco Bonito (Dem. Sin.-Ulivo)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 2 <sup>a</sup> Giustizia		
15 Gennaio 2002 (segue)	Esito: favorevole con osservazioni.  Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696	Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)  On. Sergio Cola (AN)  On. Enrico Buemi (Misto, SDI)  On. Edmondo Cirielli (AN)  On. Niccolò Ghedini (Forza Italia)
Commissione 3 <sup>a</sup> Affari esteri e comunitari		
11 Dicembre 2001	Esito: favorevole  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali	On. Angela Napoli (AN)  On. Marco Zacchera (AN)
Commissione 4 <sup>a</sup> Difesa		
14 Gennaio 2002	Esito: favorevole con osservazioni.  Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696.  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali	On. Filippo Maria Drago (CCD-CDU Biancofiore)  On. Massimo Ostilio (Margherita, DL-Ulivo)  On. Roberto Lavagnini (Forza Italia) (sull'ordine dei lavori)  On. Luigi Ramponi (AN) (come presidente)  Sottosegretario di Stato per la Difesa Filippo Berselli (governo Berlusconi II)
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione		
14 Dicembre 2001	Esito: esame e rinvio  Parere su nuovo testo  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.  Richiesta relazione tecnica al Governo.	On. Gianfranco Morgando (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)  On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente)  On. Angelino Alfano (Forza Italia)  Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Giuseppe Vegas (governo Berlusconi II)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione		
15 Gennaio 2002	Esito: rinvio. Parere su nuovo testo.	On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente)  Sottosegretario di Stato per l' Economia e finanze Vito Tanzi (governo Berlusconi II)  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)  On. Angelino Alfano (Forza Italia)
17 Gennaio 2002	Esito: favorevole con condizioni. Parere su nuovo testo Costituz. art. 81.	On. Angelino Alfano (Forza Italia)  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)
22 Gennaio 2002	Esito: favorevole. Parere su nuovo testo. Parere destinato all'Aula.  Esito: parte favorevole parte contrario. Parere su emendamenti.	On. Angelino Alfano (Forza Italia)  Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze Vito Tanzi (governo Berlusconi II)  On. Nuccio Carrara (AN)  On. Gaspare Giudice (Forza Italia)
Commissione 10 <sup>a</sup> Attività produttive, commercio e turismo		
11 Dicembre 2001	Esito: favorevole.  Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1696.  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.	On. Enzo Raisi (AN)  On. Sergio Gambini (Dem. Sin.-Ulivo)  On. Bruno Tabacci (CCD-CDU Biancofiore) (come presidente)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 11 <sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato		
17 Gennaio 2002	<p>Esito: favorevole con osservazioni e condizioni.</p> <p>Parere su nuovo testo.</p> <p>Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696.</p> <p>Parere destinato alla commissione 1<sup>a</sup> Affari costituzionali.</p>	<p>On. Carmelo Briguglio (AN)</p> <p>On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Alfonso Gianni (Rif. Comunista)</p> <p>On. Domenico Benedetti Valentini (AN) (come presidente)</p> <p>On. Andrea Di Teodoro (Forza Italia)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p>

#### Trattazione in Assemblea

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
N. 58, 8 Novembre 2001	Deliberata richiesta di procedura ex art. 69 comma 1 (Camera).	
N. 83, 21 gennaio 2002	<p>Discusso congiuntamente: C. 978, C. 1435, C. 1696.</p> <p>Conclusa discussione generale.</p> <p>Adottato il DDL come testo base: DDL C. 1696.</p>	<p>On. Publio Fiori (AN) (come presidente)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (introduzione del relatore) (conclusione del relatore)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (introduzione del relatore)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II) (introduzione del rappr. del governo)</p> <p>On. Antonio Barbieri (Forza Italia)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
<p>N. 84, 22 gennaio 2002</p>	<p>Trattazione articoli.</p> <p>Esaminati gli articoli da 1 a 3 ddi C. 1696; emendamenti e articolo aggiuntivo.</p> <p>Discussione: esame degli articoli; esame dell'articolo 1.</p> <p>Ripresa discussione: ripreso esame articolo 1.</p> <p>Ripresa discussione: ripreso esame articolo 1; esame degli articoli 2 e 3.</p>	<p>On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Marco Boato (Misto, verdi-I'Ulivo)</p> <p>On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem.Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Piero Ruzzante (Dem.Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Elettra Deiana (Rif. Comunista)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia)</p> <p>On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>On. Renzo Lusetti (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Alfiero Grandi (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Nuccio Carrara (AN)</p> <p>On. Maurizio Leo (AN)</p> <p>On. Massimo Ostillio (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Gennaro Coronella (AN)</p> <p>On. Antonio Barbieri (Forza Italia) (OdG)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
<p>N. 85, 23 gennaio 2002</p>	<p>Trattazione articoli.</p> <p>Esaminati gli articoli da 4 a 9 ddl C 1696; emendamenti e articolo aggiuntivo.</p> <p>Discussione: esame degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>Ripresa discussione: esame di un articolo aggiuntivo; ripreso esame dell'articolo 5; esame degli ordini del giorno parere del governo; dichiarazione di voto finale.</p> <p>Ripresa discussione: ripresa dichiarazioni di voto finale; ordinamento; votazione finale e approvazione.</p> <p>Esito: approvato (assorbe C. 978, C. 1435).</p> <p>Dichiarazione di voto e votazione finale.</p> <p>Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 247, contrari 184, astenuti 1 (modificato rispetto al testo proposto).</p> <p>Effettuato coordinamento.</p>	<p>On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente) (OdG)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II) (OdG)</p> <p>On. Domenico Benedetti Valentini (AN)</p> <p>On. Graziella Mascia (Rif. Comunista)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Nuccio Carrara (AN)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Giampiero D'Alia (CCD-CDU Biancofiore) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Nuccio Carrara (AN) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (per richiamo al regolamento)</p>



## LAVORI IN COMMISSIONE \*

(\*) I lavori in Commissione (referente-consultiva) non sono pubblicati per ragioni di contenuto dell'opera: essi possono essere richiesti, anche via e-mail, alla Redazione della Rivista del Dipartimento della Funzione Pubblica (fax: 06.68997196; e-mail: [m.castrianni@funzione pubblica.it](mailto:m.castrianni@funzione pubblica.it)).



XIV LEGISLATURA

TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE I<sup>A</sup>

TESTO  
del disegno di legge n. 1696

Art. 1.

*Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazioni.*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente";

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un accordo individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei

TESTO  
della Commissione

Art. 1.

*Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione.*

1. *Identico:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.  
**Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";**

b) *identica;*

principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria,

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia **dei ruoli** di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti **ai medesimi ruoli** ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, **da ciascuna amministrazione**, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli **di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti**";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, **da ciascuna amministrazione**, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia **dei ruoli di cui all'articolo 23** e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato **ai soggetti indicati dal presente comma**. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale,

da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3";

h) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

i) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

f) *identica*;

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 4";

h) *identica*;

i) *identica*.

2. *Identico*:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione **dei ruoli** di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) *identica*.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **al primo periodo** le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1" **e al secondo periodo le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4"**.

4. **L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:**

**"Art. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti articolato in due fasce, denominate prima e seconda fascia, e distinto in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.**

**2. I dirigenti di cui al comma 1 possono transitare, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; il passaggio ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza è disposto con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, senza ulteriori adempimenti.**

**3. Alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione accedono i dirigenti della seconda fascia dello stesso ruolo che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, per un periodo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste**

nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

**dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso le procedure di accesso di cui all'articolo 28.**

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è aggiunto il seguente:

"Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";

b) l'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea ed avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: ", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate".

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di prima fascia, i quali cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima

**4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22.**

**5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo".**

5. *Identico:*

**a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a due anni"** e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali";

b) *identica;*

c) *identica.*

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di **funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia**, i quali cessano alla data di

applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

**7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";**

**b) all'articolo 19, comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";**

**c) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3, sono inserite le seguenti: ",salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis,".**

## **Art. 2.**

**(Concorsi per la qualifica dirigenziale).**

**1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.**

**Art. 3.**

**(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).**

**1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".**

**Art. 2.**

*Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie.*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti alla fine naturale della tredicesima legislatura possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

*Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie.*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti **la** scadenza naturale della legislatura, **computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere**, o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. **Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.**

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti **la** fine naturale della tredicesima legislatura, **nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo**, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dirigenti a disposizione del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione

2. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

3. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o

Art. 5.

*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

1. *Identico.*

"Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

**2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

4. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 3.

5. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.

6. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 5, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione **e con il consenso dell'interessato**, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle **imprese** destinatarie.

7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

**8. Identico.**

8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione collettiva può disciplinare l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni "C2" e "C3" del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale, è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, **ovvero i soggetti pubblici o privati**, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. *Identico.*

*Soppresso.*

**3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".**

Art. 4.

*Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo.*

"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle Amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Art. 6.

*Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo.*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "o di fuori ruolo", sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di**

**collaborazione autorizzata,".**

**Art. 5.**

*Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali.*

1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

**Art. 7.**

*Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali.*

*Identico.*

Art. 6.

*Disposizioni di attuazione.*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 4 e 5 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

Art. 8.

*Disposizioni di attuazione.*

1. **Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.**

2. **Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli delle singole amministrazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.**

Art. 7.

*Abrogazioni.*

1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9.

*Abrogazioni.*

*Identico.*



## LAVORI IN ASSEMBLEA



CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 58.

Giovedì 8 novembre 2001.

Presidenza del vicepresidente Fabio MUSSI.

La seduta comincia alle 9.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

**omissis**

Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

PRESIDENTE: comunica che è stata richiesta la dichiarazione di urgenza per i progetti di legge nn. 1534, 1696 e 1186, su cui l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE: avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 9:15, è ripresa alle 9:35.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE: passa ai voti.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge nn. 1534 e 1696.

**omissis**

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 83

Lunedì 21 gennaio 2002

Presidenza del vicepresidente Publio FIORI

La seduta comincia alle 15:35.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 14 gennaio 2002.

**omissis**

Discussione del disegno di legge:

**Riordino della dirigenza statale (C. 1696).**

**PRESIDENTE:** avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

**ANTONIO ORICCHIO**, relatore per la maggioranza, rileva che il disegno di legge in discussione è volto a garantire una maggiore flessibilità e mobilità dei dirigenti statali, assicurando altresì una migliore interazione tra amministrazioni pubbliche ed aziende private; osservato, inoltre, che il disegno di legge in esame distingue inequivocabilmente il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale dall'accordo individuale con il quale viene definito il trattamento economico, sottolinea l'importanza della norma che rafforza il potere del nuovo Esecutivo di intervenire sull'assetto della dirigenza statale al momento del suo insediamento.

Ricorda infine che la I Commissione non ha ritenuto di recepire le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni II, IV e XI, riservandosi, al riguardo, un'ulteriore valutazione anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Assemblea.

**GIANCLAUDIO BRESSA**, relatore di minoranza, osserva che il disegno di legge in discussione si configura come una sostanziale controriforma rispetto al processo di riordino della dirigenza pubblica realizzato nel corso degli anni novanta: viene infatti perseguito un modello centralistico e burocratico che appare, per taluni profili, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Osservato, inoltre, che la scelta, così come delineata dal testo, di ricondurre gli incarichi dirigenziali al regime pubblicistico non assicura adeguata tutela giurisdizionale alla dirigenza pubblica e ne lede l'autonomia, auspica un'attenta valutazione del testo alternativo da lui predisposto.

**FRANCO FRATTINI**, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, ricordato che il Governo, nella redazione del testo del disegno di legge, ha tenuto conto dei suggerimenti formulati dalle rappresentanze sindacali della dirigenza statale, preannunzia la presentazione di emendamenti migliorativi della normativa in esame, al fine di agevolare, fra l'altro, la mobilità dei dirigenti statali. Sottolineata altresì l'opportunità di chiarire la distinzione tra il momento contrattuale del rapporto di lavoro della dirigenza statale e l'individuazione delle funzioni da attribuire ai singoli dirigenti, che deve rientrare nell'ambito delle scelte organizzative delle pubbliche amministrazioni, assicura la disponibilità del Governo a recepire eventuali proposte costruttive che saranno formulate nel prosieguo dell'iter del disegno di legge.

**ANTONIO BARBIERI** esprime apprezzamento per gli elementi innovativi della disciplina della dirigenza statale contenuti nel disegno di legge, che assicura una migliore interazione tra amministrazioni pubbliche ed aziende private e predetermina precisi parametri, connessi agli obiettivi da conseguire, per la valutazione professionale dei dirigenti; manifesta tuttavia perplessità, in particolare, per la mancata attribuzione alla competenza del giudice amministrativo delle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Nel preannunziare, inoltre, la presentazione di emendamenti volti ad elevare a 70 anni l'età pensionabile dei dirigenti, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

**SESA AMICI** osserva che il disegno di legge, che mette in discussione il complessivo impianto privatistico e contrattuale conferito all'assetto della dirigenza statale, presenta rischi di burocratizzazione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Sottolineata altresì la necessità di assicurare alla dirigenza pubblica un'autonoma sfera di intervento, ritiene che svincolando il conferimento degli incarichi dalla valutazione dei risultati conseguiti si possa determinare l'assoggettamento della dirigenza al potere politico.

**PRESIDENTE:** dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIANCLAUDIO BRESSA**, relatore di minoranza, rinuncia alla replica.

**ANTONIO ORICCHIO**, relatore per la maggioranza, precisate le finalità della norma di cui all'articolo 4 del disegno di legge, nel testo della Commissione, in materia di incarichi presso enti, società ed

agenzie, sottolinea il carattere strumentale dei reiterati richiami dell'opposizione alla presunta illegittimità costituzionale delle norme varate per iniziative del Governo.

FRANCO FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, rinuncia alla replica.

PRESIDENTE: rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**omissis**

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 84.

Martedì 22 gennaio 2002.

Presidenza del vicepresidente: MARIO CLEMENTE MASTELLA.

La seduta comincia alle 9:35.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 19 dicembre 2001.

**omissis**

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordino dirigenza statale** (C. 1696).

PRESIDENTE: avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti, avvertendo che l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi ai sensi dell'articolo 85bis del regolamento, procedendo, in particolare, a votazioni per principi o riassuntive, fermo restando l'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare. Il gruppo di Rifondazione comunista è stato invitato a segnalare le proposte emendative da porre comunque in votazione.

Avverte altresì che la V Commissione ha espresso il prescritto parere e dà conto degli emendamenti dichiarati inammissibili.

Passa all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.32.2 della Commissione; accetta gli emendamenti 1.29 (identico agli emendamenti Lusetti 1.34 e D'Alia 1.59), 1.30, 1.62, 1.31 (nuova formulazione), 1.1 (nuova formulazione) e 1.32 del Governo; esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda, osservando che l'articolo aggiuntivo Bressa 01.04 (sul quale l'orientamento del Governo è favorevole limitatamente al primo periodo), dovrebbe essere più opportunamente esaminato nell'ambito delle norme sulla vicedirigenza; in riferimento all'emendamento Mascia 1.49, manifesta la disponibilità del Governo, ove tale emendamento fosse ritirato, ad inserire nel testo del decreto legislativo n. 165 del 2001 una formula di ordine generale che contempli il principio di pari opportunità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

PRESIDENTE: avverte che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha chiesto la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE: avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15:20, è ripresa alle 15:55.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE: avverte che gli emendamenti D'Alia 1.58, 1.57, 1.60, 1.61 e 5.36 e Collé 5.19 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 01.01, volto a favorire una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti nell'esercizio del potere di spesa.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Bressa 01.01.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Bressa 01.01.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 01.02, volto ad eliminare possibili elementi di confusione tra i poteri dell'autorità politica e la sfera di autonomia decisionale riconosciuta alla dirigenza amministrativa.

MARCO BOATO dichiara di condividere le finalità dell'articolo aggiuntivo Bressa 01.02, sul quale esprimerà voto favorevole.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Bressa 01.02.

GIANCLAUDIO BRESSA, relatore di minoranza, illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 01.03.

Presidenza del presidente: PIER FERDINANDO CASINI.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Bressa 01.03.

PRESIDENTE: acquisito l'assenso del presentatore, avverte che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo Bressa 01.04 deve intendersi accantonato.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE: passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Franceschini 1.25.

GIANCLAUDIO BRESSA, relatore di minoranza, illustra il testo alternativo da lui predisposto, che si basa sui principi ispiratori della riforma della dirigenza statale della scorsa legislatura.

MARCO BOATO, nel condividere pienamente il contenuto del testo alternativo predisposto dal relatore di minoranza, che modifica sostanzialmente gli articoli 19, 21, 23 e 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne raccomanda l'approvazione.

LORENZO ACQUARONE, nel ritenere che l'indipendenza della dirigenza statale sia un principio fondamentale di uno Stato di diritto, manifesta netta contrarietà alla previsione di intervenire legislativamente sui contratti in corso: auspica pertanto l'approvazione del testo alternativo del relatore di minoranza.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, espressa perplessità in ordine al presunto contenzioso che il disegno di legge in esame sarebbe suscettibile di determinare, auspica un confronto nel merito della normativa in esame. Nel contestare inoltre che il provvedimento attui una controriforma rispetto all'ordinamento vigente, precisa che, a seguito della presentazione di emendamenti da parte dello stesso Governo, il conferimento degli incarichi dirigenziali non è frutto di discrezionalità politica, ma è connesso al conseguimento di risultati in rapporto agli obiettivi prefissati e che nella fase transitoria il meccanismo di sostituzione non si applicherà all'intera dirigenza.

GIANCLAUDIO BRESSA, relatore di minoranza, osserva che la scarsa chiarezza delle norme del disegno di legge rischia di determinare un contenzioso particolarmente complesso.

Presidenza del vicepresidente: MARIO CLEMENTE MASTELLA

PIERLUIGI MANTINI ritiene che la soluzione normativa proposta dal Governo, che si ispira ad una logica organizzativa propria dello spoil system, leda i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e comprometta il ruolo unico della dirigenza.

SESA AMICI ritiene che l'introduzione dei criteri dell'attitudine e della capacità professionale previsti dal disegno di legge per la scelta dei soggetti a cui conferire incarichi dirigenziali accresca l'ambito di discrezionalità politica nella scelta medesima; dichiara pertanto voto favorevole sul testo alternativo predisposto dal relatore di minoranza.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal ministro Frattini, ribadisce la contrarietà al testo alternativo del relatore di minoranza; osserva inoltre che nell'interpretare l'attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione si deve tener conto delle profonde innovazioni intervenute nel sistema politico.

Peraltro, il procedimento legislativo non può essere condizionato da pronunce emesse in sede giurisdizionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il testo alternativo del relatore di minoranza Bressa.

GIANCLAUDIO BRESSA, illustra le finalità sottese al suo emendamento 1.7, soppressivo del comma 1 dell'articolo 1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 1.7.

PIERO RUZZANTE, parlando sull'ordine dei lavori, chiede il controllo delle tessere di votazione.

PRESIDENTE: dà disposizioni in tal senso (i deputati segretari ottemperano all'invito del presidente).

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 1.10 ed il subemendamento Amici 0.1.29.1.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo subemendamento 0.1.29.2.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche respinge il subemendamento Bressa 0.1.29.2; approva gli identici emendamenti 1.29 del Governo, Lusetti 1.34 e D'Alia 1.59; respinge infine l'emendamento Bressa 1.26.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 1.11.

MARCO BOATO chiede al rappresentante del Governo di fornire un'interpretazione autentica della normativa proposta, cui si riferisce l'emendamento Bressa 1.11.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dichiara che il Governo non condivide la proposta emendativa dell'opposizione, atteso che non possono essere considerati oggetto di contrattazione i contenuti propri della funzione dirigenziale pubblica.

MARCO BOATO ribadisce di aver chiesto un'interpretazione della norma contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 1.11, Grandi 1.8, Bressa 1.27 e Boato 1.12.

GIANCLAUDIO BRESSA chiede che il Governo chiarisca in maniera più precisa la dimensione privatistica del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, anche al fine di evitare possibili contenziosi.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 1.30 del Governo.

GRAZIELLA MASCIA chiarisce le finalità sottese al suo emendamento 1.49.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, ritiene che riferire il principio delle pari opportunità alla norma che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali condizionerebbe inopinatamente il Governo nella scelta dei dirigenti.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento Mascia 1.49, che reca un richiamo all'osservanza delle norme sulle pari opportunità.

ELETTRA DEIANA osserva che il problema è rappresentato dalle modalità attraverso cui individuare i soggetti tra i quali scegliere i dirigenti.

GRAZIELLA MASCIA, nel ritenere infondate le preoccupazioni del Governo, si dichiara disponibile ad eliminare, nella formulazione del suo emendamento 1.49, la previsione dell'emanazione di un apposito regolamento.

SESA AMICI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.49, di cui condivide le finalità, anche alla luce dell'evoluzione della presenza femminile nella società italiana.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, atteso che il Governo intende tenere conto della norma di cui all'articolo 7 del disegno di legge, prospetta la possibilità di riformulare l'emendamento Mascia 1.49.

PRESIDENTE: avverte che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento Mascia 1.49 deve intendersi accantonato, per consentire di valutare l'opportunità di un'eventuale sua riformulazione.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 1.44, volto a limitare la discrezionalità nell'assegnazione delle cariche dirigenziali.

MARCO BOATO chiede che sia posta in votazione soltanto la prima parte dell'emendamento Mascia 1.44, sulla quale esprime un orientamento favorevole, accantonando l'esame dell'ultimo capoverso della medesima proposta emendativa.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 1.44, ad eccezione dell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE: avverte che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'ultimo capoverso dell'emendamento Mascia 1.44 deve intendersi accantonato.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 1.43.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 1.46 e ne chiede l'accantonamento, limitatamente all'ultimo capoverso.

MARCO BOATO chiede la votazione per parti separate dell'emendamento Mascia 1.46, per consentire di accantonare l'esame dell'ultimo capoverso.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, propone una riformulazione dell'emendamento Mascia 1.49, precedentemente accantonato.

GRAZIELLA MASCIA accetta la riformulazione del suo emendamento 1.49.

MARCO BOATO precisa che la riformulazione proposta dal relatore per la maggioranza deve intendersi riferita anche all'ultimo capoverso dell'emendamento Mascia 1.46.

PRESIDENTE: ne prende atto.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Mascia 1.49, nel testo riformulato.

DONATO BRUNO, presidente della I Commissione, ritiene che l'ultimo capoverso dell'emendamento Mascia 1.44, precedentemente accantonato, debba intendersi assorbito.

PRESIDENTE: ne conviene.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge la prima parte ed approva l'ultimo capoverso dell'emendamento Mascia 1.46, nel testo riformulato; respinge quindi l'emendamento Mascia 1.45.

ANTONIO BOCCIA chiede al Governo ed al relatore per la maggioranza di fornire precisazioni in ordine al disposto normativo del terzo periodo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, concernente i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, rileva l'opportunità di apportare talune correzioni al testo dell'articolo 1, comma 1, lettera e), al fine di chiarirne la portata normativa.

PRESIDENTE: ritiene che delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo si possa tenere conto in sede di coordinamento formale.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, si esprime favorevolmente sulle proposte di correzione del testo della lettera e) del comma 1, da apportare in sede di coordinamento formale.

DONATO BRUNO, presidente della I Commissione, precisa che le prospettate correzioni del testo saranno recepite in un emendamento della Commissione, del quale preannunzia la presentazione.

RENZO LUSETTI illustra le finalità del suo emendamento 1.37.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Lusetti 1.37.

RENZO LUSETTI illustra le finalità del suo emendamento 1.35, identico all'emendamento Grandi 1.3, che prevede la soppressione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1.

ALFIERO GRANDI riterrebbe preferibile, rispetto al testo della Commissione, prevedere che il Governo possa revocare gli incarichi dirigenziali, assumendosi la relativa responsabilità, senza pervenire alla risoluzione automatica dei contratti.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che la previsione della cessazione *ipso iure* degli incarichi di funzione dirigenziale, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo, sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Grandi 1.3 e Lusetti 1.35.

ALFIERO GRANDI illustra le finalità del suo emendamento 1.4, volto a sopprimere la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, che sottrae la materia in esame alla contrattazione collettiva.

GIANCLAUDIO BRESSA esprime perplessità sulla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del disegno di legge, di cui il suo emendamento 1.13, identico all'emendamento Grandi 1.4, propone la soppressione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Grandi 1.4 e Bressa 1.13.

GIANCLAUDIO BRESSA ricorda che il suo emendamento 1.14 è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, che reca norme confuse e suscettibili a dare adito a contenzioso.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 1.14.

ALFIERO GRANDI si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento 1.2, ove il Governo ed il relatore per la maggioranza accettino una modifica del testo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge che assicuri il pieno rispetto delle garanzie in esso richiamate.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Grandi 1.2.

PRESIDENTE: prende atto che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 1.100, accettato dal Governo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'emendamento 1.100 della Commissione; respinge quindi gli emendamenti Boato 1.16 e Bressa 1.17; approva l'emendamento 1.62 del Governo e respinge gli emendamenti Bressa 1.18 e Fatuzzo 1.63.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del subemendamento Amici 0.1.31.1, di cui è cofirmatario, sottolineando che il disegno di legge in esame si configura come una sostanziale controriforma del vigente ordinamento della dirigenza pubblica.

MARCO BOATO, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Bressa, dichiara di voler sottoscrivere i subemendamenti Bressa 0.1.31.2 e Amici 0.1.31.1, 0.1.1.1 e 0.1.32.1, sui quali esprimerà voto favorevole.

NUCCIO CARRARA ritiene che la normativa proposta dal Governo garantirà una maggiore flessibilità e mobilità nell'impiego della dirigenza statale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il subemendamento Amici 0.1.31.1.

ANTONIO BOCCIA chiede chiarimenti in ordine alla portata normativa del comma 2 dell'emendamento 1.31 del Governo.

PRESIDENTE: avverte che il subemendamento Bressa 0.1.31.2 deve intendersi più opportunamente riferito all'emendamento 8.5 del Governo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'emendamento 1.31 (nuova formulazione) del Governo e respinge il subemendamento Amici 0.1.1.1; approva quindi l'emendamento 1.1 (nuova formulazione) del Governo.

ALFIERO GRANDI illustra le finalità del suo emendamento 1.5, identico agli emendamenti Bressa 1.20 e Mascia 1.55 soppressivi del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, di cui il suo emendamento 1.20, identico agli emendamenti Grandi 1.5 e Mascia 1.55, propone la soppressione.

GRAZIELLA MASCIA si associa alle considerazioni svolte dai deputati Grandi e Bressa ed auspica la soppressione del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge.

MAURIZIO LEO osserva che già nel corso della precedente legislatura, in particolare presso il Ministero delle finanze, sono stati conferiti incarichi di consulenza o ricerca a persone rimosse dal precedente incarico dirigenziale.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Grandi 1.5, Bressa 1.20 e Mascia 1.55, gli emendamenti Lusetti 1.36 e Bressa 1.21 e 1.23, nonché il subemendamento Amici 0.1.32.1.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che la previsione della cessazione di un rapporto di lavoro in assenza di congrua motivazione si ponga in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.1.32.2 della Commissione e l'emendamento 1.32 del Governo, come subemendato; respinge quindi gli emendamenti Nespoli 1.40, Bressa 1.24 e Mascia 1.41; approva infine l'articolo 1, nel testo emendato.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 1.03.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bressa 1.03 ed invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 1.01 e 1.02, ove non siano già stati ritirati.

PRESIDENTE: conferma che gli articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 1.01 e 1.02 sono stati ritirati dal presentatore.

MASSIMO OSTILLIO manifesta l'intendimento di far suoi gli articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 1.01 e 1.02.

PRESIDENTE: prende atto che il deputato Boccia, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, sostiene la richiesta.

ANTONIO BARBIERI precisa di aver ritirato i suoi articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 in quanto il Governo aveva manifestato la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che ne recepisce il contenuto.

MASSIMO OSTILLIO ritiene che quanto previsto dagli articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 1.01 e 1.02, fatti propri dal gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, non possa essere oggetto di un ordine del giorno.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'articolo aggiuntivo Bressa 1.03, nonché gli articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 1.01 e 1.02, fatti propri dal gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Grandi 2.1 e Franceschini 2.2, interamente soppressivi dell'articolo 2.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il mantenimento dell'articolo 2.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 3 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, esprime parere contrario sull'emendamento Franceschini 3.1, interamente soppressivo dell'articolo 3.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il mantenimento dell'articolo 3.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, accetta l'articolo aggiuntivo 3.03 del Governo ed invita i presentatori a ritirare gli identici articoli aggiuntivi Antonio Barbieri 3.01 e Nespoli 3.02.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

PRESIDENTE: prende atto che il deputato Antonio Barbieri non insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3.01.

GENNARO CORONELLA ritira l'articolo aggiuntivo Nespoli 3.02, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo 3.03 del Governo.

PRESIDENTE: rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

## CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 85

Mercoledì 23 gennaio 2002

Presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9:10.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

### **omissis**

La seduta, sospesa alle 10:55, è ripresa alle 11:05.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordino dirigenza statale** (C. 1696).

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, invita al ritiro dell'emendamento Nespoli 4.5, sul quale altrimenti il parere è contrario; esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda, preannunciando una riformulazione del punto 3 dell'emendamento 5.70 del Governo.

PRESIDENTE: premesso che la riformulazione dell'emendamento 5.70 del Governo non comporta ulteriori oneri finanziari, ritiene non sia necessaria una nuova pronuncia della V Commissione. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato in 45 minuti.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, presidente della XI Commissione, ricorda il parere espresso dalla XI Commissione sul disegno di legge in esame.

GRAZIELLA MASCIA auspica la soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge, ispirato ad una deleteria logica di spoil system.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Franceschini 4.3 e Mascia 4.6, nonché gli emendamenti Bressa 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE: avverte che l'emendamento Nespoli 4.5 è stato ritirato dai presentatori.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 4.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, accetta gli emendamenti 5.50 e 5.70 (nuova formulazione) del Governo; invita al ritiro dell'emendamento Gazzarra 5.2 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira l'emendamento Franceschini 5.14, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Mantini 5.17, Mascia 5.23 e Mantini 5.18; approva l'emendamento 5.50 del Governo.

NUCCIO CARRARA ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Nicolosi 5.40, gli identici Bressa 5.13 e Mascia 5.29, nonché gli emendamenti Grandi 5.1 e Lusetti 5.15.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

PRESIDENTE: prende atto che gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono stati ritirati dai presentatori.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 6.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

PRESIDENTE: avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono stati ritirati dai presentatori.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 7.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, accetta gli emendamenti 8.1 e 8.5 del Governo ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

DONATO BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che la I Commissione ha presentato un subemendamento all'emendamento 8.5 del Governo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Franceschini 8.2 ed approva l'emendamento 8.1 del Governo; respinge quindi il subemendamento Bressa 0.8.5.1 ed approva il subemendamento 0.8.5.2 della Commissione, nonché l'emendamento 8.5 del Governo, come subemendato; approva infine l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE: passa all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso riferite.

ANTONIO ORICCHIO, relatore per la maggioranza, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.9.3.2 della Commissione, accetta l'emendamento 9.3 del Governo ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA chiede chiarimenti al Governo sul tenore normativo dell'articolo 9 del disegno di legge, di cui il suo emendamento 9.4, identico all'emendamento Mascia 9.1, propone la soppressione.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, precisa che la cessazione dell'incarico dirigenziale non determina automaticamente la risoluzione del rapporto contrattuale.

GIANCLAUDIO BRESSA, preso atto dei chiarimenti forniti dal ministro Frattini, ritira il suo emendamento 9.4, preannunciando comunque voto contrario sull'articolo 9.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.9.3.2 della Commissione e l'emendamento 9.3 del Governo, come subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

PRESIDENTE: avverte che, poiché non è ancora decorso il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 5.70 del Governo, nel testo riformulato, non essendovi obiezioni, si passerà all'esame del punto 3 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE: non essendovi obiezioni, riprende l'esame dell'articolo aggiuntivo Bressa 01.04, accantonato nella seduta di ieri.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bressa 01.04, nel senso di limitarne il contenuto alla prima parte, fino alle parole: «uffici ad essi affidati», sulla quale il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE: prende atto del parere favorevole del relatore per la maggioranza.

GIANCLAUDIO BRESSA, pur rilevando che l'istituzione della vicedirigenza potrebbe ingenerare rigidità e confusione nel modello organizzativo della pubblica amministrazione, preso atto della proposta formulata dal ministro, chiede che il suo articolo aggiuntivo 01.04 sia posto in votazione per parti separate, nel senso di votare distintamente l'ultimo periodo.

NUCCIO CARRARA dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal deputato Bressa, ritenendo opportuna l'istituzione dell'area della vicedirigenza.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva la prima parte dell'articolo aggiuntivo Bressa 01.04 e ne respinge quindi l'ultimo periodo; approva altresì l'emendamento 5.70 (nuova formulazione) del Governo e l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE: passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta l'ordine del giorno Oricchio n. 1 ed accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cozzi n. 2. Rilevato, inoltre, che l'impegno contenuto nell'ordine del giorno Stucchi n. 3 si pone in contrasto con l'autonomia garantita agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, non accetta l'ordine del giorno Antonio Barbieri n. 4.

PRESIDENTE: prende atto che l'ordine del giorno Stucchi n. 3 è stato ritirato dal presentatore.

Passa quindi alle dichiarazioni di voto finale.

SESA AMICI, sottolineata la necessità di garantire la professionalità e l'autonomia della dirigenza pubblica, esprime perplessità sulla disciplina relativa agli incarichi di studio e ricerca; nel ritenere, inoltre, che il disegno di legge risenta di un'impostazione burocratica, dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo.

GRAZIELLA MASCIA dichiara voto contrario su un disegno di legge che ritiene non garantisca in misura sufficiente la professionalità e l'indipendenza della dirigenza statale, introducendo nel modello organizzativo della pubblica amministrazione la logica dello spoil system.

PIETRO FONTANINI, giudicata necessaria ed urgente l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dello spoil system, dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania.

GIANCLAUDIO BRESSA, ricordato che la riforma della pubblica amministrazione varata nella scorsa legislatura è stata oggetto di un costruttivo confronto tra maggioranza ed opposizione, ritiene che il disegno di legge in esame si traduca in una vera e propria controriforma che, tra l'altro, lede il principio di autonomia e di responsabilità della dirigenza pubblica.

GIAMPIERO D'ALIA, osservato che il disegno di legge definisce in maniera corretta e trasparente i rapporti tra l'autorità politica, titolare di poteri di indirizzo, e quella amministrativa, alla quale sono demandati compiti di gestione, dichiara il voto favorevole del gruppo del CCDCDU Biancofiore.

Si riprende la discussione.

Presidenza del vicepresidente ALFREDO BIONDI

NUCCIO CARRARA, espresso apprezzamento per la nuova disciplina della dirigenza pubblica, sottolinea positivamente l'introduzione della vicedirigenza, nonché l'eliminazione del ruolo unico; dichiara quindi il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

MARCO BOATO, nel dichiarare voto contrario, stigmatizza l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, che non hanno mostrato disponibilità ad un costruttivo confronto con l'opposizione.

ANTONIO ORICCHIO, sottolineata la rilevanza del disegno di legge, che riordina la dirigenza statale garantendo una più consona e dinamica utilizzazione del personale, anche attraverso il superamento del ruolo unico, l'introduzione della vicedirigenza ed una migliore interazione tra pubblico e privato, dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

DONATO BRUNO, presidente della I Commissione, rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito contributi alla discussione e propone talune correzioni di forma al testo del provvedimento.

MARCO BOATO chiede che le correzioni di forma proposte dal presidente della I Commissione siano sottoposte al voto dell'Assemblea.

La Camera approva le correzioni di forma proposte.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 1696.

Sospende la seduta fino alle 15.

**omissis**

XIV LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1696 - 978 - 1435-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e Interni)

presentata alla Presidenza il 18 gennaio 2002

(relatore: ORICCHIO, per la maggioranza)

sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 1696

presentato dal presidente del consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica  
(FRATTINI)

di concerto con il ministro degli affari esteri  
(RUGGIERO)

con il ministro dell'interno  
(SCAJOLA)

con il ministro della giustizia  
(CASTELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali  
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze  
(TREMONTI)

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e  
l'interazione tra pubblico e privato**

presentato il 2 ottobre 2001

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 978

d'iniziativa del deputato GAZZARA

**Disposizioni in materia di personale del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori  
generali e dei direttori di divisione**

presentata il 21 giugno 2001

e

n. 1435

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, SODA, BOATO

**Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni**

presentata il 27 luglio 2001

## XIV LEGISLATURA

### RELAZIONE - N. 1696 - 978 - 1435-A

Onorevoli colleghi, un settore di importanza certamente fondamentale, in relazione alla concreta attuazione dei fini costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della funzione pubblica, è quello della dirigenza statale.

Il valore strategico del medesimo settore appare evidente tanto quanto la numerosa reiterazione degli interventi normativi succedutisi, specie negli ultimi anni, in ordine alla dirigenza pubblica.

Ripensare agli insegnamenti istituzionali ed alle tradizionali distinzioni di ruoli e funzioni delle carriere direttive e dirigenziali ed alle classificazioni pure in essere fino a non molto tempo fa consente di riflettere sull'estrema mutevolezza e sul continuo aggiornamento che ha interessato il settore dell'ordinamento in argomento.

Basti pensare, in proposito, ai vari interventi legislativi (dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, per finire al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 ed 8 settembre 2000, n. 324 ed, in ultimo, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che hanno tutti interessato, sotto più profili e solo nell'ultimo quadriennio il settore della dirigenza.

L'incalzare, per effetto di molteplici elementi e fattori, delle innovazioni in materia ha poi comportato una problematica ed anche una certa confusione connessa con l'emergere di una dicotomia nel rapporto di pubblica dirigenza tra accordo e conferimento dell'incarico E, conseguentemente, il sorgere di una serie irrisolta di problemi attinenti "all'attuale situazione di confusione fra l'aspetto organizzativo-funzionale degli incarichi - la cui disciplina, afferendo ai modi di conferimento della titolarità degli organi e degli uffici pubblici, si vuole ora ricondurre ad un atto unilaterale del datore di lavoro - e quello concernente la disciplina del rapporto obbligatorio la cui regolazione resta, invece, affidata all'atto di natura privatistica".

In tale innegabile ed articolato contesto, dal quale non si può prescindere, interviene ora il disegno di legge C. 1696, dettando nuove "disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e interazione tra pubblico e privato".

Il disegno di legge in esame è rivolto al fine di riordinare il procedimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e di chiarire in modo inequivocabile il cennato aspetto della separazione tra accordo e conferimento vero e proprio dell'incarico dirigenziale. Il tutto in uno all'intento di perseguire e concretizzare maggiori elementi di flessibilità e mobilità dei dirigenti, nonché una migliore interazione, nel settore, tra pubblico e privato.

L'esame dell'articolato permette, nel particolare di ogni singola norma, la verifica del modo in cui il disegno di legge in esame persegue gli scopi prefissati.

L'articolo 1 (*Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione*) reca novelle a vari articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui (capo II del titolo II) disciplina la dirigenza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 1 modifica in più parti l'articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le principali innovazioni introdotte dalle singole lettere (da a) ad i)) nelle quali si articola il comma possono così riassumersi:

al comma 1 dell'articolo 19, interamente sostituito, viene meno il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi di funzione dirigenziale;

il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 19 citato, disciplina il conferimento di tutti gli incarichi di funzione dirigenziale; l'esplicita individuazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'incarico è ricondotta

alla definizione delle priorità e dei programmi definiti dall'organo di vertice nell'ambito della sua attività di indirizzo (ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché alla durata dell'incarico, che non può comunque superare i cinque anni (tre anni per gli incarichi di grado più elevato, di cui ai successivi comma 3 e 4), pur se rinnovabile. Va, in proposito, rammentato che i comma 3 e 4 dello stesso articolo 19, trattano degli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali ed equivalenti, nonché degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e che secondo la disciplina vigente, gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette, e sono rinnovabili;

un altro aspetto innovativo è costituito dalla formale distinzione tra il provvedimento di conferimento dell'incarico e l'accordo individuale tra dirigente ed amministrazione con il quale è definito il trattamento economico. Lo scopo è quello di ovviare all'attuale confusione tra aspetto organizzativo-funzionale dell'incarico (affidente alla responsabilità del datore di lavoro pubblico) e disciplina del rapporto individuale, rimessa ad un atto bilaterale di natura privatistica;

la nuova stesura del comma 4 amplia (da un terzo alla metà delle dotazioni) la quota dei posti di funzione di livello dirigenziale generale attribuibili a dirigenti di seconda fascia o a persone in possesso delle specifiche qualità professionali individuate al successivo comma 6 dell'articolo 19 citato;

un comma di nuova introduzione (il 5-*bis*) consente il conferimento degli incarichi anche a dirigenti non appartenenti al ruolo di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 165/2001, purché facenti parte di amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 5 per cento di quella degli appartenenti alla seconda fascia;

il comma 6, interamente riscritto, innalza i limiti quantitativi posti alla facoltà di conferire incarichi di funzione dirigenziale ad estranei alla pubblica amministrazione in possesso di idonei requisiti professionali. Tali limiti sono portati al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico ed all'8 per cento di quella degli appartenenti alla seconda fascia (attualmente la percentuale è del 5 per cento per entrambi i casi);

viene proposta la modifica del testo vigente del comma 8, secondo cui i più elevati incarichi dirigenziali (si tratta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, degli incarichi di Segretario generale di ministeri, della direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e degli incarichi di livello equivalente) possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dalla data del voto parlamentare di fiducia al nuovo Governo. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza. Il testo proposto dal d.d.l. in esame dispone invece, e semplicemente, la cessazione dei medesimi incarichi decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia. Il nuovo testo, oltre - com'è ovvio - a rafforzare di molto il potere di ogni nuovo Governo di intervenire sull'assetto della dirigenza di vertice esistente all'atto del suo insediamento, rende tale intervento non solo possibile ma necessario;

la sola modifica apportata al comma 10 è la precisazione che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, oltre che a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e ad altri specifici incarichi, possono essere destinati a operare presso collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Un periodo aggiunto in fine al comma 12 precisa che le norme in esame continuano a non estendersi ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come già prevede l'articolo 2 della L. 10 agosto 2000, n. 246, "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", il quale reca una disciplina speciale per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, anche di livello generale, degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo comma 12-*bis*, aggiunto in fine all'articolo 19, sancisce l'inderogabilità delle norme di cui al medesimo articolo da parte della contrattazione collettiva.

Il comma 2, dell'articolo 1, sostituendo il comma 1 e sopprimendo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca una nuova disciplina della responsabilità dirigenziale, secondo la quale il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive da parte del dirigente, valutati ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, comporta l'impossibilità di rinnovo del medesimo incarico; inoltre in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo unico, ovvero recedere dal rapporto di lavoro.

La valutazione è operata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", che definisce per l'appunto specificamente le modalità e i criteri di valutazione del personale con incarico dirigenziale; resta ferma la possibilità di far valere l'eventuale responsabilità disciplinare nei casi e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

In conseguenza della nuova disciplina recata dal comma 2, l'articolo 9 del disegno di legge in esame sopprime il comma 7 del più volte citato articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le ipotesi di revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali.

Il comma 3 dell'articolo 1, reca una mera disposizione di coordinamento, conseguente alla soppressione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 4 dell'articolo 1, sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; istituisce e regola il ruolo unico, articolato in due fasce, dei dirigenti di ciascuna amministrazione dello Stato; prevede la possibilità di transito dei dirigenti, a domanda, ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Sancisce, inoltre, i requisiti per il passaggio dalla seconda alla prima fascia, riconfermando il requisito (per accedere alla prima fascia del ruolo di ciascuna amministrazione) dello svolgimento per almeno cinque anni di funzioni dirigenziali di livello generale.

Riserva a successivi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 Legge n. 400/1988, le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viene, infine, disposta esplicitamente l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con l'articolo.

Il comma 5 dell'articolo 1, modifica in più punti l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quest'ultimo definisce i requisiti e le modalità di accesso alla qualifica di dirigente, prevedendo due distinte procedure concorsuali, la prima (comma 2, lett. a)) destinata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni muniti di laurea e a categorie equiparate, in presenza di determinati requisiti relativi al servizio svolto; la seconda (comma 2, lett. b)), aperta a tutti i laureati muniti di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, nonché ai dirigenti in strutture private, laureati e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale.

Le lettere a), b) e c) del comma 5 in esame recano le seguenti innovazioni:

è consentita la partecipazione al concorso ai cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti od organismi internazionali;

sono ammessi al concorso i dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle che, nelle pubbliche amministrazioni, richiederebbero il possesso del diploma di laurea: tale requisito appare più ampio rispetto a quanto previsto dal testo oggi in vigore (articolo 28, comma 2, lett. b)), il quale ammette al concorso i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private. Le modalità di ammissione saranno definite in un regolamento da approvare con D.P.C.M.: in ogni caso occorre il possesso del diploma di laurea e di un'esperienza lavorativa quinquennale.

il regolamento che ai sensi del comma 3 dell'articolo 28, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 definisce le modalità di svolgimento dei concorsi dovrà prevedere la valutazione delle esperienze di servizio maturate. Tale previsione è peraltro riferita alle sole procedure contrattuali di cui alla lett. a) del comma 2 (dipendenti pubblici ed equiparati).

Il comma 6 dell'articolo 1, dispone che le norme modificative del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 introdotte dal disegno di legge, e sin qui illustrate, relativamente agli "incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di seconda fascia", trovino immediata applicazione, e che tali incarichi cessino all'entrata in vigore della legge.

Lo stesso comma prevede che, in esito alla revisione degli incarichi conseguente alla prima applicazione della legge, ai dirigenti cui non sia riattribuito l'incarico già svolto sia garantito il trattamento economico goduto, anche qualora sia loro attribuito un incarico di studio (ma in tal caso per non più di un anno). La copertura dei maggiori oneri è effettuata attraverso un meccanismo compensativo che rende indisponibile un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

Il comma 7 prevede alcune disposizioni di coordinamento che incidono sul testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, necessarie a seguito delle intervenute modifiche rispetto al ruolo unico e in materia di mobilità tra pubblico e privato.

L'articolo 2 (*Concorsi per la qualifica dirigenziale*) prevede l'applicazione dei medesimi requisiti di accesso di cui al decreto legislativo n. 387 del 1998 per coloro che (anteriormente all'entrata in vigore di tale ultimo decreto) siano stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 29/1993.

L'articolo 3 integra l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con il riferimento alle "agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

L'articolo 4 (*Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie*) introduce un meccanismo di revisione delle nomine di competenza governativa agli organi amministrativi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato e delle Agenzie, collegato al succedersi delle legislature e al conseguente avvicinarsi delle maggioranze di Governo. Giova, a tal proposito, evidenziare preliminarmente taluni illuminanti dati sul fenomeno delle nomine avvenute, con modalità da ultimo alquanto incalzanti, nelle more del succedersi delle ultime due legislature e del conseguente avvicinarsi dei Governi. Risulta accertato, come in atti, che - nel periodo 8 marzo/16 giugno 2001 - sono avvenute oltre 100 nomine. Più specificamente sono state accertate, stante le risultanti comunicazioni di nomine trasmesse alla Presidenza della Camere ed annunziate, 86 nomine per incarichi dirigenziali presso amministrazioni statali e 15 nomine per incarichi presso enti, società ed agenzie. Tuttavia tali dati che si sono potuti raccogliere rappresentano, al momento, dati parziali e verosimilmente non corrispondenti, per difetto, al reale, risultando peraltro più che possibile l'esistenza di ulteriori nomine intervenute nel medesimo periodo.

Il comma 1 dell'articolo 4, prevede che le nomine in esame, qualora intervenute nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura (computata espressamente con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere) o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, nel mese antecedente a questo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo Governo entro sei mesi dalla data del voto parlamentare che conferisce ad esso la fiducia. Decorso il termine in assenza di interventi, gli incarichi si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.

Il comma procede sulla falsariga di quanto previsto per la dirigenza di vertice dal vigente articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che il disegno di legge in esame peraltro modifica profondamente - fatta salva la diversa definizione temporale dell'ambito di intervento. Altra differenza consiste nell'applicabilità della disposizione non da parte di ogni nuovo Governo, ma solo del primo esecutivo che ottiene la fiducia delle Camere all'inizio di ogni legislatura.

Le stesse previsioni sono rese espressamente applicabili alle nomine di rappresentanti del Governo e dei ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali nominati dal Governo o dai ministri.

Quest'ultima esplicita previsione, introdotta a seguito di apposito emendamento approvato dalla Commissione, è tesa a rafforzare ulteriormente la generale rinnovabilità di tutte le nomine, nessuna esclusa, degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie già indicati nel primo capoverso del primo comma dell'articolo in esame.

Il comma 2 dell'articolo 4, reca una disposizione *ad hoc* per le nomine effettuate o "rese operative" nell'ultima parte della scorsa legislatura, o nel corso della XIV legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo; viene data facoltà di intervenire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, non sulle sole nomine "conferite" ma anche su quelle "comunque rese operative" nel periodo indicato.

Il periodo viene fissato, in generale, con riferimento agli ultimi sei mesi antecedenti l'effettiva "fine naturale" della legislatura; salva espressa successiva disposizione inerente, in particolare, la XIII legislatura, che, sul piano meramente formale, si è conclusa anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale (lo scioglimento delle Camere è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2001, n. 42).

Con l'espressione "rese operative", si intende estendere il raggio di efficacia della disposizione anche a prescindere dalla data del mero decreto di nomina, incidendo quindi in ogni caso in cui una nomina si sia perfezionata successivamente e quindi nel periodo considerato dalla norma.

L'articolo 5 (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*) si compone di 3 commi recanti novelle rispettivamente al decreto legislativo n. 165 del 2000 (commi 1, 3) e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUOEL (comma 2).

Il comma 1 dell'articolo 5, introduce l'articolo 23-*bis*, rubricato "Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato", nel decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale articolo, al comma 1, stabilisce in favore dei dipendenti pubblici di seguito indicati la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per svolgere incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in ambito internazionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma comprende: dirigenti pubblici; appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia; magistrati ordinari, amministrativi e contabili, limitatamente allo svolgimento di altri incarichi pubblici; avvocati e procuratori dello Stato.

Dall'ambito soggettivo di applicazione sono, invece, esclusi gli appartenenti al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8).

La disposizione in esame prevede una deroga per le categorie in questione al divieto posto in via generale dall'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), che disciplina i casi di incompatibilità. L'articolo 60 prevede infatti che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

Per quanto concerne, invece, l'individuazione degli enti presso i quali è possibile richiedere di svolgere la propria attività la disposizione in commento li indica in via generale elencandoli. In altra parte dell'articolo, al comma 9, si specifica che l'individuazione degli "enti ovvero dei soggetti pubblici o privati e degli organismi internazionali di cui al comma 1" è rimessa ad un successivo

regolamento di attuazione, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Il comma 2 dell'articolo 23-*bis* come introdotto fa salva la facoltà - quanto al personale di magistratura ed equiparato ivi indicato - della valutazione degli organi competenti delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale.

Il comma 3 dell'articolo 23-*bis*, fissa il limite temporale per il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati. Ai sensi di quanto previsto, infatti, mentre non vi sono limiti per il collocamento fuori ruolo per svolgere attività presso amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento di attività presso privati il limite è fissato in tre anni. Tale periodo non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (su questo punto si veda *oltre*). Non è, invece, specificato se esso valga ai fini dell'ottenimento di "scatti salariali" in funzione dell'anzianità di servizio.

Dalla formulazione del testo non si evince con chiarezza se il termine massimo di tre anni, per lo svolgimento di attività presso privati, sia riferito all'intera carriera del soggetto interessato o a ciascuna richiesta di collocamento in aspettativa.

Per quanto concerne invece le disposizioni specifiche in materia previdenziale per i soggetti che ottengono l'aspettativa, disposizioni contenute nell'ultimo periodo del comma 1 e nel comma 2 del medesimo articolo 3 in esame, non può che rinviarsi alla generale normativa di riferimento in argomento (L. 7 febbraio 1979, n. 29).

La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 23-*bis* prevede dei limiti per la concessione dell'aspettativa ai fini dello svolgimento delle attività in questione. Essa è concessa solo ove non ricorrano le due categorie di ipotesi individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 23-*bis*, comma 3, così come introdotto dal disegno di legge.

In particolare, dunque, l'aspettativa non può essere concessa al personale che, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo o, che nello stesso periodo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Nel caso in cui l'aspettativa sia richiesta al fine di svolgere la propria attività presso una impresa, il divieto per il personale si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali di vigilanza, di controllo, abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (comma 3, lettera a) dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).

La norma prevede, inoltre, che i medesimi incarichi non possano essere svolti nei due anni successivi dal soggetto che ottenuta l'aspettativa torna allo svolgimento delle proprie funzioni presso la pubblica amministrazione di appartenenza (comma 4 dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame)

Parimenti non è concessa l'aspettativa ove la natura o l'attività che il soggetto intende svolgere, in relazione all'attività precedentemente svolta presso le pubbliche amministrazioni, possa cagionare "nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità" (comma 4, lett. B dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).

Come anticipato, l'individuazione degli enti e degli organismi per svolgere attività presso i quali è possibile richiedere il collocamento in aspettativa è rimessa ad un successivo regolamento di attuazione. Allo stesso regolamento è demandata anche la definizione delle modalità e delle procedure di attuazione di quanto disposto dall'articolo.

L'articolo in esame prevede anche un'altra possibilità di mobilità tra pubblico e privato. Il comma 6 dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche (quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) "possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso le imprese private". La norma non limita la possibilità di applicazione della suddetta assegnazione temporanea a specifiche figure professionali, stante l'adozione del generico termine "personale".

Ai dipendenti che abbiano prestato servizio durante il periodo di assegnazione temporanea il comma 7 dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame in esame dell'articolo del disegno di legge in esame riconosce la valutabilità del servizio ai fini della progressione in carriera.

Anche in questo caso sono esclusi dall'applicabilità delle disposizioni gli appartenenti al personale militare, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8 dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame).

Dalla lettura della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 23-*bis* come introdotto dall'articolo 5 del DDL in esame emerge come la definizione di "modalità e procedure attuative del presente articolo" sia integralmente rimessa al successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 5, comma 2, *f4 novella come anticipato* l'articolo 101 del TUOEL, introducendo in esso il comma 4-*bis*. Tale nuovo comma è volto ad estendere la facoltà di richiedere l'aspettativa di cui al nuovo articolo 23-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche ai segretari comunali e provinciali, i quali ultimi sono tutti, per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità.

Affinché i segretari in questione possano ottenere l'aspettativa è, tuttavia, necessaria l'autorizzazione da parte dell'Agenzia autonoma. Alla cessazione dell'incarico i segretari vengono ricollocati in posizione di disponibilità nell'albo di appartenenza.

Il comma 3 dell'articolo 5 provvede ad aggiungere, al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un'apposita previsione concernente la costituzione, in specifica separata sezione, dell'area contrattuale autonoma dei professionisti degli Enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale.

L'articolo 6 (*Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo*) detta la disciplina del collocamento temporaneo di impiegati civili dello Stato presso enti od organismi internazionali, ovvero Stati esteri, è dettata dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Va ricordato che tale ultimo provvedimento prevede che l'assunzione di detti impieghi avvenga tramite collocamento fuori ruolo e per tempo determinato, con possibilità di revoca anticipata, ma anche di rinnovo. Il collocamento fuori ruolo è disposto, a seconda della qualifica del dipendente, con decreto del Ministro competente o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano, mentre l'impiegato rimane tenuto a versare i contributi o le ritenute previste dalla legge. Deve altresì rammentarsi che la normativa suesposta è stata integrata dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove si prevede che i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dalle rispettive Amministrazioni, possano essere collocati temporaneamente a prestare servizio presso analoghe Amministrazioni pubbliche di Paesi membri dell'Unione Europea o di altri Stati, ovvero presso organismi comunitari o internazionali cui l'Italia partecipa (con la possibilità che il trattamento economico potrà essere indifferentemente a carico

dell'Amministrazione di appartenenza o di quella di destinazione, o essere suddiviso tra di esse, salvo in ogni caso la possibilità di rimborso totale o parziale allo Stato italiano).

Ora l'articolo 6 del disegno di legge in esame innova la disciplina esistente prevedendo al comma 1 la sostituzione dell'articolo 1 della citata legge n. 1114 del 1962. Le novità di maggior rilievo del nuovo testo attengono anzitutto al venir meno della distinzione di procedura a seconda della qualifica del dipendente pubblico: infatti viene ora previsto che il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possa essere collocato fuori ruolo per un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi, presso enti o organismi internazionali, ovvero Stati esteri. Il collocamento avviene in tutti i casi con decreto dell'Amministrazione interessata, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il decreto è emanato d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il contingente dei collocamenti fuori ruolo, sempre soggetti a revoca anticipata o a rinnovo alla scadenza, non può superare complessivamente il limite di 500 unità.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1114/1962 nell'attuale proposta di modifica, stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente, l'Amministrazione di pertinenza può autorizzare l'immediato impiego del dipendente presso l'ente internazionale che ne abbia fatto richiesta.

Il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, salvaguardando eventuali disposizioni più favorevoli previste dalle Amministrazioni di appartenenza, stabilisce che, nell'ambito della nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 1114 del 1962, il servizio presso organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato interamente ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli.

Il comma 3 dell'articolo 6 integra appositamente il comma 124 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

L'articolo 7 (*Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali*) del disegno di legge introduce nell'ordinamento la possibilità che personale di cittadinanza italiana operante in imprese private vada a ricoprire incarichi in seno ad organizzazioni internazionali. Tale innovazione è resa possibile mediante la predisposizione (comma 1), presso il Ministero degli affari esteri, di un elenco delle imprese che si candidano a fornire proprio personale per gli impieghi internazionali. L'elenco viene stilato sulla scorta di richieste (comma 2) che le imprese interessate indirizzano al MAE, con l'indicazione del settore di attività dell'impresa, degli organismi internazionali di interesse, delle qualifiche e del numero massimo di dipendenti da includere, dell'impegno a conservare il posto di lavoro - senza il trattamento economico - al proprio personale interessato per il periodo dell'utilizzazione esterna all'impresa (indicando anche eventualmente la durata massima dell'aspettativa).

Il comma 3 dell'articolo 7, stabilisce che, in base all'elenco di cui in precedenza, l'effettiva nomina dei candidati avviene nei limiti dei posti vacanti, e sulla base dei requisiti di professionalità e delle effettive conoscenze tecnico-scientifiche del dipendente. La nomina va inoltre motivata con la carenza di analoghe figure professionali nei ranghi della pubblica amministrazione. Il periodo della nomina - sempre a tempo determinato - non può eccedere i tre anni, e non prevede rinnovi.

L'articolo 8 (*Disposizioni di attuazione*), al comma 1, rimette ad uno o più regolamenti governativi da adottare con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione degli enti, organizzazioni ed organismi internazionali cui si fa riferimento all'articolo 1, comma 5 (in ordine ai requisiti per l'accesso alla dirigenza), ed agli articoli 6 e 7 del provvedimento, testé illustrati. La norma non detta criteri o parametri generali per tale individuazione. Il comma 2 riserva ad un successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 le modalità inerenti il passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli dei singoli ministeri.

L'articolo 9 (*Abrogazioni*) è composto da un solo comma, che abroga il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le ipotesi di revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali. Come si è accennato in precedenza, la soppressione consegue all'introduzione di una nuova disciplina della revoca operata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

La Commissione, durante l'esame in sede referente, dal 17 ottobre 2001 fino alla richiesta dei pareri alle altre Commissioni intervenuta il 28 novembre 2001, ha svolto un intenso lavoro istruttorio, procedendo altresì ad alcune audizioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali.

La Commissione nella seduta del 17 gennaio 2002 ha inoltre esaminato i pareri espressi dalle Commissioni II, III, IV, V, X e XI.

In particolare nel corso della stessa riunione la Commissione recependo le condizioni espresse dalla V Commissione ha soppresso il comma 3 dell'originario articolo 3, che era stato tra l'altro modificato nel corso dell'esame in sede referente, che prevedeva l'istituzione di un'apposita area contrattuale riservata alla vicedirigenza. Sempre al fine di recepire le condizioni espresse dalla V Commissione è stato soppresso anche un comma introdotto nel corso dell'esame in Commissione che disciplinava l'inquadramento in soprannumero nella dirigenza degli ispettori e dei direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione.

La Commissione ha inoltre esaminato le osservazioni formulate dalle Commissioni II, IV e XI e ha valutato di non modificare il testo così come invece richiesto dalle suddette Commissioni riservandosi ogni altra eventuale decisione anche all'esito delle ulteriori osservazioni che emergeranno nel corso dell'esame in Assemblea.

Antonio ORICCHIO  
Relatore per la maggioranza



## XIV LEGISLATURA

### RELAZIONE - N. 1696-A-bis

Onorevoli colleghi, con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, emanati in attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stata definita - correggendo, completando e rafforzando le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare di dirigenza statale, nell'ambito del più generale processo di riforma organica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni realizzato nell'ultimo decennio: una disciplina esplicitamente ispirata ai principi della chiara distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione e di svolgimento delle attività amministrative, della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti (a livello individuale e collettivo), della creazione di un corpo dirigenziale dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, omogeneo, preparato, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Queste indicazioni normative sono state successivamente trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha dato un assetto compiuto alla materia.

Si evidenzia, peraltro, l'esigenza di introdurre alcuni elementi correttivi ed integrativi, di carattere non secondario, rispetto a questo quadro normativo, in quanto sono emersi numerosi problemi di ordine interpretativo e non poche difficoltà ed incertezze attuative, che richiedono una migliore formulazione delle disposizioni legislative e, in qualche caso, rendono indispensabili - senza, peraltro, inficiare la ratio e l'impianto complessivo di una riforma che va, invece, confermata nella sua validità - interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire negli articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001 indicazioni dirette ad evitare che si dia luogo a letture ed applicazioni di esse distorte, incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di garanzia della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti.

In primo luogo, va rafforzata e resa più limpida l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, tramite l'assegnazione a ciascuno di essi di uno specifico budget.

Occorre, poi, ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali.

In particolare, inoltre, si tratta di definire in termini di maggiore linearità e chiarezza le linee normative sulle quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di una attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti; e, soprattutto, si manifesta l'opportunità di ridefinire la regolazione delle modalità di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza dei criteri di conferimento e delle relative procedure, alla individuazione dello spazio per la contrattazione individuale (e per quella collettiva) in ordine alla disciplina della relativa prestazione lavorativa, alla determinazione delle caratteristiche e della durata dei diversi tipo di incarico (diversificandone il carattere di temporaneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità ed alla differente natura dei compiti affidati), all'ampliamento della possibilità di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.

Naturalmente, per salvaguardare - in relazione a fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro - i rapporti contrattuali in corso, le nuove disposizioni non solo non dovranno mettere in discussione gli ambiti di intervento della fonte contrattuale, ma potranno trovare applicazione solo alla scadenza di detti rapporti; sono, nello stesso senso, da escludere ipotesi di allargamento (ad una parte consistente, o addirittura alla totalità degli incarichi) o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, finora correttamente limitato soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, ovvero (seppure una tantum) del sopravvenire di nuove disposizioni normative.

Un altro aspetto di notevole rilevanza attiene alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, in ordine alla quale, pur confermando nella sostanza le indicazioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (specie per ciò che attiene ad una adeguata articolazione delle misure sanzionatorie), si ritiene di doverne prospettare una diversa e più chiara formulazione.

Si ritiene, inoltre di proporre nuove disposizioni intese a favorire - ai fini della crescita e della incentivazione della qualità professionale e della motivazione del personale in questione - la mobilità "orizzontale" e "verticale", in entrata ed in uscita, dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni statali e rispetto ad altre amministrazioni ed organizzazioni pubbliche: in proposito, non solo meritano di essere confermate le previsioni relative alla rotazione negli incarichi ed al ruolo unico della dirigenza statale, ma va agevolata l'opportunità per i dirigenti più giovani di accedere ad incarichi di elevato livello e responsabilità (pur evitando situazioni di "intasamento" della prima fascia del ruolo unico), e vanno estese le possibilità di accesso per via concorsuale alla dirigenza di soggetti provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, o che abbiano maturato significative esperienze in organizzazioni internazionali.

Nella medesima direzione va anche l'introduzione di nuove norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni: norme che costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 1435, presentata alla Camera dei Deputati in data 27 luglio 2001, da intendersi come strettamente collegata alla presente proposta, la quale, pertanto, si pone rispetto ad essa in termini di complementarietà.

Il testo alternativo si compone di otto articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.

Con l'articolo 1, si propone un nuovo testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'assegnazione a ciascun dirigente di una quota parte del bilancio dell'amministrazione da gestire autonomamente, ai fini di una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di spesa.

Con l'articolo 2, viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di eliminare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale riconosciuta ai dirigenti: in particolare, al di là di alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato complessivo dell'attività amministrativa.

L'articolo 3, nel prevedere la sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce nell'ambito del ruolo unico.

Con l'articolo 4, che va ad integrare il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si consente ai dirigenti di delegare per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri (fra quelli riguardanti l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, la direzione ed il coordinamento dell'attività degli uffici, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprano posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi. In questo modo, si intende affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una "decongestione" delle attività dirigenziali (specie nelle strutture che presentano particolare complessità ed hanno una attività particolarmente gravosa), valorizzando al tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uffici; ciò, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, attraverso l'introduzione di figure di "vicedirigenza" o "pre-dirigenza" dai connotati poco chiari e, comunque, di scarsa utilità.

L'articolo 5 introduce una nuova versione, degli articoli 19, 21, 23 e 28, sostitutiva di quella attualmente in vigore, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto per l'articolo 19, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali tengono

ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva, ed attengono ai seguenti profili:

a) vengono meglio specificati ed articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza negarlo, il carattere fiduciario delle scelte (che dovranno, comunque, effettuarsi previa determinazione, da parte delle amministrazioni, dei parametri che si intendono di volta in volta adottare);

b) si procede ad una più chiara distinzione dello spazio e del ruolo che, in sede di attribuzione degli incarichi, va rispettivamente attribuito al contratto individuale (che individua oggetto, durata e finalità dell'incarico, e ne disciplina i profili di ordine lavoristico) ed al successivo atto di conferimento (al quale compete la definizione dell'aspetto organizzativo);

c) si prevede una diversificazione della durata temporale degli incarichi, articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (ed al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi);

d) si amplia la percentuale di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale attribuibili ai dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo unico, che viene portata da un terzo al 40 per cento della relativa dotazione;

e) al fine di favorire la mobilità della dirigenza non solo all'interno dell'amministrazione statale, ma anche fra amministrazioni e strutture pubbliche diverse, si introduce la possibilità di conferire una significativa quota di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni o da organi costituzionali; viene anche percentualmente aumentato, anche se in misura tale da evitare stravolgimenti del sistema, il numero degli incarichi attribuibili a soggetti esterni particolarmente qualificati mediante contratti a tempo determinato (la cui durata si prevede non possa superare, per motivi di evidente opportunità, il termine naturale della legislatura);

f) vengono meglio specificate le ipotesi di revoca degli incarichi e di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

g) si chiarisce che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo debbono essere motivate;

h) si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle commissioni parlamentari - nell'ambito dei loro poteri di sindacato - nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò, al fine di accrescere (riferendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;

i) si propone una valorizzazione degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza, eccetera), che dovrebbero uscire da una posizione di "minorità" rispetto agli altri, soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate assumere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento ed alla sussidiarietà;

j) si prevede, infine, che le nuove disposizioni in tema di incarichi trovino applicazione alla scadenza degli incarichi in essere, posto che una soluzione diversa, la quale andasse immediatamente ad incidere su tali rapporti, solleverebbe gravi problemi di ordine giuridico e costituzionale.

Con il comma 3 dell'articolo 5 viene proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.

I commi 4 e 5 intervengono sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avente ad oggetto l'istituzione e la disciplina del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, del quale si conferma la piena validità, ai fini della creazione di un proficuo "mercato" interno alla dirigenza statale, grazie al superamento degli inutili steccati costituiti dagli asfittici ruoli dirigenziali

dei singoli ministeri (suscettibili, tra l'altro, di una gestione di tipo personalistico, se non clientelare): viene, in primo luogo, chiarito che la distinzione in due fasce della dirigenza statale rileva unicamente ai fini del conferimento degli incarichi di vertice o di livello generale, e degli aspetti del trattamento economico legati agli incarichi stessi; inoltre, al fine di favorire la mobilità "verticale" all'interno della dirigenza, si riduce da cinque a tre anni il periodo di svolgimento di incarichi di livello dirigenziale generale richiesto ai dirigenti di seconda fascia come condizione per l'accesso alla prima fascia.

Il comma 6 interviene sulle norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per allargare la platea dei soggetti ammessi alle relative procedure concorsuali a diverse categorie di soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso amministrazioni pubbliche, strutture private ed enti o organismi internazionali; il testo viene, inoltre, adeguato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

Con l'articolo 6 viene modificato il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di trattamento economico dei dirigenti, allo scopo di chiarire che la retribuzione (onnicomprensiva) dei dirigenti attributari di incarichi di vertice o di livello generale va definita, per quanto attiene sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio, in sede di contratto individuale, mentre al contratto collettivo dell'area dirigenziale spetta unicamente la determinazione dei trattamenti minimi.

Gianclaudio BRESSA  
Relatore di minoranza

## XIV LEGISLATURA

### RELAZIONE - N. 1696-A-bis

#### TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA

*Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del testo della Commissione.*

*Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento*

#### Articolo. 1.

##### *Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti*

L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati".

#### Articolo. 2.

##### *Norme in materia di indirizzo politico amministrativo*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

#### Articolo. 3.

##### *Norme in materia di qualifica dirigenziale*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate".

2. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### Articolo. 4.

##### *Delega di funzioni dei dirigenti*

1.All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio".

#### Articolo. 5.

##### *Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, responsabilità dirigenziale, ruolo unico dei dirigenti e accesso alla qualifica*

1.L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto: *a*) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati; *b*) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione; *c*) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare; *d*) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso a collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

3. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

4. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico".

5. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

6. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali";

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea";

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati".

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

Articolo. 6.

*Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti*

1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguita nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".



ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

ATTI SENATO N. 179, 185, 273, 728, 1011, 1052



XIV Legislatura

Atto Senato 179

*Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

Iter*	S. 179	Assorbito da S. 1052	17 Aprile 2002
-------	--------	----------------------	----------------

Iniziativa parlamentare: sen. Maurizio Eufemi (CCD-CDU:BF).

Natura: ordinaria.

Presentazione: presentato in data 8 Giugno 2001; annunciato nella seduta n.3 del 18 Giugno 2001.

Classificazione TESEO: Contratti collettivi nel pubblico impiego, carriera direttiva, dirigenza della pubblica amministrazione.

Articoli: albi professionali (*art. 1*), ruoli e piante organiche (*art. 1*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art. 2*).

Relatori: alla Commissione nominato in data 6 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).

Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 24 Luglio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.18 del 24 Luglio 2001. Pareri della 5<sup>a</sup> Bilancio.

---

\* Per la trattazione in Commissione vedi i lavori preparatori dell'atto Senato n. 1052.

## Relazione all'atto Senato n. 179

Onorevoli senatori, la funzionalità della pubblica amministrazione non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane interne più qualificate e capaci.

I funzionari direttivi pubblici (che svolgono funzioni di direzione di importanti uffici – anche a livello dirigenziale – e di diretta, qualificata collaborazione con la dirigenza) sono risultati estremamente penalizzati dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro; contratti che hanno provocato la dequalificazione professionale dei funzionari.

Il presente disegno di legge restituisce dignità professionale e motivazioni ad una categoria di personale strategicamente importante per una corretta organizzazione e gestione degli uffici pubblici e di conseguenza per la qualità dei servizi resi ai cittadini.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato in quanto per la sua attuazione è sufficiente una diversa destinazione (per la quota parte necessaria e proporzionale) degli stanziamenti complessivi previsti per i contratti nazionali di lavoro relativi al personale d'area non dirigenziale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

##### Art. 1.

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonché l'autonoma e separata area contrattuale.

2. Nella predetta area è immesso il personale appartenente alle posizioni C/3 e C/3S, nonché il personale appartenente alla posizione C/2 in possesso di almeno 4 anni d'anzianità di servizio nella qualifica del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale, le modalità di accesso all'area delle vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area «C» od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 2.

1. Il trattamento economico del suddetto personale viene stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

XIV Legislatura

Atto Senato 185

*Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

Iter*	S. 185	Assorbito da S. 1052	17 Aprile 2002
-------	--------	----------------------	----------------

- Iniziativa parlamentare: sen. Franco Bassanini (DS-U); cofirmatario Giuliano Amato (Misto).
- Natura: ordinaria.
- Presentazione: presentato in data 11 Giugno 2001; annunciato nella seduta n.3 del 18 Giugno 2001.
- Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione, aspettativa dal servizio, incarichi.
- Articoli: corpo nazionale dei vigili del fuoco (*art. 1*), ministero degli Affari esteri (*art. 5*), autorizzazioni (*art. 1, 4*), personale diplomatico e consolare (*art. 1*), magistrati (*art. 1*), avvocati e procuratori dello stato (*art. 1*), divieti (*art. 1*), imprese (*art. 1, 5*), enti pubblici (*art. 1*), enti pubblici economici (*art. 1*), organizzazioni internazionali (*art. 1, 3, 5*), personale militare (*art. 1*), personale di polizia (*art. 1*), prefetti e prefettura (*art. 1*), ruoli unici (*art. 1 - 3*), concorsi pubblici (*art. 3*), accesso al pubblico impiego (*art. 3*), personale fuori ruolo (*art. 4*), riconoscimento di servizi o periodi lavorativi (*art. 4*), conservazione del posto di lavoro (*art. 5*), albi elenchi e registri (*art. 5*), regolamenti (*art. 6*).
- Relatori: alla Commissione nominato in data 6 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).
- Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 11 Luglio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 13 dell'11 Luglio 2001. Pareri della 2<sup>a</sup> Giustizia; 3<sup>a</sup> Affari esteri, emigrazione; 4<sup>a</sup> Difesa; 5<sup>a</sup> Bilancio; 11<sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale.
- Procedura regolamentare: richiesta procedura ex art. 81 comma 1 in data 11 Luglio 2001. Procedura respinta annunciato nella seduta n. 13 del 11 Luglio 2001.

---

\* Per la trattazione in Commissione e in Assemblea vedi anche i lavori preparatori dell'atto Senato n. 1052.

## Relazione all'atto Senato n. 185

Onorevoli senatori, l'esigenza di ammodernamento della pubblica amministrazione rende sempre più necessario pensare ad iniziative intese a facilitare lo scambio di esperienze e di professionalità tra pubblico e privato, sia in sede nazionale sia in sede internazionale.

Una dirigenza pubblica moderna e capace di far fronte alle nuove missioni istituzionali della pubblica amministrazione rende improcrastinabile definire interventi normativi intesi a realizzare sinergie e sviluppare scambi di esperienze e di sapere fra pubblico e privato, facilitare la mobilità della dirigenza, dei magistrati e degli avvocati dello Stato all'esterno, il passaggio dalla funzione pubblica internazionale a quella italiana e viceversa, consentire una migliore utilizzazione dei dirigenti del ruolo unico e la mobilità dalle imprese private alle organizzazioni internazionali. A queste finalità risponde il presente disegno di legge, che completa la predisposizione degli strumenti normativi consentendo al nostro paese di porsi su di un piano di parità con altri partner, tra cui la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che hanno da tempo fatto della mobilità interna ed internazionale un punto di forza.

Il disegno di legge, composto da sei articoli, in particolare prevede:

### Articolo 1.

Il comma 1 prevede la possibilità, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e per quelli appartenenti alla carriera diplomatica, di essere collocati in aspettativa previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, soggetti privati, enti pubblici economici, organismi pubblici o privati anche in ambito internazionale.

Il comma 2 estende le stesse disposizioni ai segretari comunali e provinciali a disposizione dell'opposito albo.

Il comma 3 prevede la possibilità, per i dirigenti a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e per tutti gli altri dirigenti in disponibilità e privi di incarico, di essere collocati a richiesta in aspettativa senza assegni per medesimi incarichi di cui al comma 1.

Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza (comma 4).

Il comma 5 detta i casi nei quali non può essere concessa l'aspettativa.

Il comma 6, al fine di garantire l'imparzialità nei doveri di ufficio, prevede, da un lato, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le categorie di personale con qualifica equiparata, al termine del periodo di aspettativa e per i due anni successivi, non possano ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate nella lettera a) del comma 5.

Il comma 7 prevede l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo per il personale militare e delle forze di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

### Articolo 2.

La norma intende facilitare l'utilizzazione dei dirigenti collocati a disposizione del ruolo unico, consentendo anche alle amministrazioni esterne al ruolo unico di poter utilizzare, per specifici incarichi ed in via temporanea, gli indicati dirigenti.

### Articolo 3.

La norma intende assolvere all'esigenza di una migliore definizione, nel nostro ordinamento, del trattamento giuridico da riconoscere a coloro che sono chiamati ad incarichi presso organismi internazionali.

Il comma 1 consente l'iscrizione al ruolo unico del personale che, a seguito di superamento di concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, abbia svolto per almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso organismi internazionali. L'iscrizione è subordinata alla prioritaria esigenza di capienza nel ruolo unico.

Il comma 2 consente la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso i citati organismi internazionali.

Il comma 3 equipara sostanzialmente le esperienze svolte in organismi internazionali per l'assolvimento di incarichi per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea al requisito del possesso di una specializzazione post-universitaria (dottorati, master) previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per l'accesso ai concorsi per la dirigenza.

#### Articolo 4.

La norma è intesa a semplificare le procedure per il collocamento fuori ruolo presso le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale norma si affianca a quella prevista dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993 intesa a consentire lo scambio di esperienze amministrative tra l'Italia, gli altri paesi e le organizzazioni internazionali.

#### Articolo 5.

La norma è diretta a consentire al cittadino italiano dipendente di società private di svolgere, ove possieda i requisiti necessari, incarichi presso enti o organismi internazionali riconosciuti di interesse per l'Italia.

A tal fine viene istituito un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società che ne fanno richiesta.

#### Articolo 6.

L'articolo demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli enti, organizzazioni ed organismi internazionali, le funzioni svolte presso gli enti ed organismi internazionali, nonché tutte le altre modalità e procedure attuative previste nel disegno di legge.

Il disegno di legge non comporta oneri per la spesa pubblica, come già accertato dalla Commissione Bilancio del Senato in relazione all'identico testo approvato all'unanimità, il 1° marzo 2000, dalla Commissione affari costituzionali in sede deliberante, su iniziativa del Governo (a firma Amato-Bassanini). Le disposizioni previste nei diversi articoli, invero, consentono di raggiungere un equilibrio tra norme che prevedono oneri seppur minimi e norme che, invece, consentono risparmi.

L'articolo 1, oltre a favorire una maggiore «mobilità» fra le amministrazioni pubbliche, ha un chiaro intento di contenimento della spesa. I commi 1 e 2, infatti, dispongono l'interruzione dello stipendio ogni qualvolta il dirigente accetti un incarico presso organismi privati nazionali ed internazionali, oltre che presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.

Al fine di fornire una valutazione di massima dell'impatto della norma si prendono a riferimento i dirigenti a disposizione che hanno, presumibilmente, un maggiore interesse ad altre forme di ricollocazione professionale. Attualmente, risultano a disposizione del ruolo unico n. 43 dirigenti di prima fascia e n. 51 dirigenti di seconda fascia, ai quali è riconosciuto il trattamento economico fondamentale e, in parte, anche il trattamento accessorio. Valutando, di media, un onere di 100 milioni per dirigente, la spesa oggi sopportata dallo Stato si aggira intorno ai 10 miliardi. Il ricorso a tale disposizione consentirebbe di ridurre tale onere, in proporzione al numero di dirigenti che faranno ad essa riferimento. Si stimano, in via prudenziale, effetti riduttivi del fabbisogno per circa 2 miliardi di lire in ragione d'anno. I risparmi così raggiunti possono essere utilizzati per coprire i

maggiori oneri conseguenti ai nuovi ingressi presso l'amministrazione pubblica, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1.

Una valutazione condotta sulla base delle esperienze realizzate ad un anno dalla entrata in vigore del ruolo unico, conduce a ritenere che i nuovi ingressi non siano destinati a superare le 2-3 unità l'anno. Poiché la spesa media per dirigente si colloca intorno a cento milioni di lire annue, le somme introitate ai sensi dell'articolo 1 sono ampiamente in grado di coprire i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, comma 1.

Le rimanenti disposizioni sono a costo zero ed hanno un comune carattere semplificatorio delle procedure previste.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e privato)*

1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.

2. I segretari comunali e provinciali che sono equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro, e sono collocati nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarico o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri enti o organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale. Il collocamento in aspettativa può avere durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'Albo di appartenenza.

3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.

4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui ai commi 1 e 2, non può comunque essere disposta se:

a) il personale è addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera a) da meno di due anni;

c) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento

all'immagine dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico.

6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 2.

##### *(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo unico)*

1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 3.

##### *(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.

2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.

#### Art. 4.

##### *(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 – 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima

di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 33-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

#### Art. 5.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali)*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. Il dipendente di società iscritta nell'elenco di cui al comma 1 mantiene il posto di lavoro presso la società privata di provenienza, con collocamento in aspettativa senza assegni, qualora venga chiamato dallo Stato italiano, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia o per l'Unione europea; la nomina deve essere motivata dalla carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile qualora il posto o l'incarico assuma il carattere della permanenza.

#### Art. 6.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.

#### Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### Trattazione in Assemblea

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Seduta ant. n. 13 11 Luglio 2001	Respinta richiesta di procedura ex art. 81 comma 1	Sen. Walter Vitali (DS-U)

### SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

13<sup>a</sup> seduta pubblica.  
(resoconto sommario)

Mercoledì 11 luglio 2001.  
(antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA.

La seduta inizia alle ore 9:30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 5 luglio.

#### **omissis**

Deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge:

#### **omissis**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni**

#### **omissis**

Ripresa della deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge nn. 9, 38, 188, 185 e 398

#### **omissis**

PRESIDENTE. Passa all'esame della richiesta di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento in ordine al disegno di legge n. 185.

VITALI (DS-U). Il testo del disegno di legge, che riproduce quello approvato in Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura, introduce il principio della mobilità dei dirigenti tra il settore pubblico e quello privato, consentendo una migliore utilizzazione delle esperienze e delle professionalità. Si augura dunque che la richiesta venga accolta smentendo quello che sembra essere l'orientamento della maggioranza.

**omissis**

Ripresa della deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento in ordine ai disegni di legge nn. 9, 38, 188, 185 e 398

PRESIDENTE. Riprende la votazione.

Il Senato respinge la richiesta di adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge n. 185

**omissis**

La seduta termina alle ore 12:37.

XIV Legislatura

Atto Senato 273

*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

Iter*	S. 273	Assorbito da S. 1052	17 Aprile 2002
-------	--------	----------------------	----------------

Iniziativa parlamentare: sen. Maurizio Eufemi (CCD-CDU:BF); cofirmatari: Mauro Cutrufo (CCD-CDU:BF), Amedeo Ciccanti (CCD-CDU:BF), Leonzio Borea (CCD-CDU:BF), Giuseppe Gaburro (CCD-CDU:BF); sen. Melchiorre Cirami (CCD-CDU:BF) aggiunge firma in data 6 Luglio 2001.

Natura: ordinaria.

Presentazione: presentato in data 21 Giugno 2001; annunciato nella seduta n.7 del 22 Giugno 2001.

Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione, qualifica funzionale.

Articoli: funzionari (*art. 1*), inquadramento di personale (*art. 1*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art. 1*), decreti legislativi delegati (*art. 1*), mansioni (*art. 1*), quadri intermedi (*art. 1*).

Relatori: alla Commissione nominato in data 6 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).

Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari Costituzionali in sede referente in data 16 Ottobre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.51 del 16 Ottobre 2001. Pareri della 5<sup>a</sup> Bilancio.

---

\* Per la trattazione in Commissione vedi i lavori preparatori dell'atto Senato 1052.

## Relazione all'atto Senato n. 273

Onorevoli senatori, da più parti del mondo dell'imprenditoria e del commercio nonché da parte dei cittadini è stato invocato l'allineamento, in tempi brevi, del delicato settore pubblico a *standard* di efficienza ed economicità riscontrati nel settore privato.

In tale ottica si è mosso il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che nel privatizzare l'area della pubblica amministrazione ha individuato nella figura del dirigente la chiave di volta per il richiesto allineamento, prevedendo per tale personale autonoma contrattazione. Recentemente, il citato decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato abrogato e la relativa disciplina è confluita nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Se da una parte, quindi, si è cercato di andare verso il nuovo, dall'altra non si è tenuto conto di un'altra realtà amministrativa e tecnica in quanto non è stata prevista per l'area predirigenziale dei funzionari analoga separata contrattazione. Né è stato previsto per l'area impiegatizia apposito ruolo dei quadri amministrativi e tecnici.

Alla categoria dei funzionari sono, allo stato, demandati compiti di reggenza di uffici dirigenziali, di vicariato delle qualifiche dirigenziali, nonché funzioni di coordinamento, ispettive e di autonoma gestione di uffici amministrativi e tecnici, cui non ha fatto riscontro nell'ambito dei contratti il riconoscimento di stato giuridico ed economico.

Non è stato, altresì, previsto, come effettuato per l'area dirigenziale, l'accorpamento in un'unica qualifica funzionale degli attuali ruoli ad esaurimento e delle qualifiche funzionali IX e VIII.

Tutto ciò in applicazione di concezioni del mondo del lavoro ancorate a pregiudizi massificanti caldeggiati da una miope politica sindacale, non più rispondenti all'attuale organizzazione del lavoro nel settore privato dei servizi.

E' noto che da tempo in tali settori sono state riconosciute le aree dei funzionari e dei quadri nell'ottica di una efficiente ripartizione delle competenze, restringendo l'area dirigenziale alle funzioni tipicamente progettuative e di più alta responsabilità operativa.

Giova evidenziare che nell'ambito della pubblica amministrazione la predisposizione dei provvedimenti amministrativi e tecnici è demandata all'area dei funzionari, in ragione della loro professionalità e dei titoli culturali posseduti.

Per contro, la prevista riduzione degli organici dirigenziali e la soppressione della qualifica di dirigente superiore hanno di fatto ristretto notevolmente le aspettative di carriera dei funzionari amministrativi e tecnici i quali vedono quindi frustrate le proprie aspirazioni di avanzamento nelle carriere e le proprie aspirazioni economiche.

Né va sottaciuto che il mancato riconoscimento di stato ed economico potrebbe indurre i funzionari a cedere a spinte esterne che, come noto, hanno dato luogo agli attuali fenomeni di «Tangentopoli».

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

«Art. 28-bis. - (*Qualifiche predirigenziali*). – 1. Nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, la funzione predirigenziale è articolata nella qualifica unica di funzionario vice dirigente.

2. Sono soppresse le qualifiche *ad personam* ad esaurimento di cui all'articolo 69, comma 3, nonché le qualifiche amministrative e tecniche IX e VIII.

3. Il personale delle qualifiche di cui al comma 2 è iscritto, secondo l'ordine dei ruoli e delle qualifiche di provenienza, nella qualifica unica di cui al comma 1.

4. Nella qualifica di funzionario vice dirigente è altresì inquadrato, previo superamento del corso di specializzazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il personale della VII qualifica funzionale con un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno nove anni, in possesso del diploma di laurea attinente alle funzioni svolte. Ai fini dell'ammissione al corso si tiene conto dell'anzianità effettiva di servizio senza demerito.

5. La dotazione organica della qualifica predirigenziale è stabilita nella misura pari a quella prevista per la dotazione organica del personale dirigente aumentata del 50 per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso. Il personale appartenente a tale area mantiene il trattamento economico già in godimento. Non può far parte della qualifica predirigenziale il personale che è stato riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel massimo a due anni oppure chi, per gli stessi reati, abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, così come previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. Il vice dirigente che viene a trovarsi nelle condizioni previste nel presente comma decade automaticamente dalla qualifica e deve essere reintegrato in quella di provenienza, fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge.

*Art. 28-ter. - (Trattamento economico).* – 1. La retribuzione del personale della qualifica di cui all'articolo 28-bis, comma 1, è determinata con separata contrattazione collettiva per l'area predirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con le modalità previste dall'articolo 24.

*Art. 28-quater. - (Funzioni predirigenziali ed incarichi).* – 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per definire le funzioni dell'area predirigenziale con contestuale previsione della riduzione degli organici e delle modalità di accesso alle qualifiche dirigenziali, con la previsione di agganciamento economico della retribuzione complessiva dell'area predirigenziale a quella dei dirigenti, tenuto conto della contrazione dei posti dirigenziali disponibili.

2. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di prima applicazione, per l'accesso alla dirigenza del personale vice dirigente con almeno nove anni di servizio nella ex IX qualifica funzionale devono essere formate graduatorie in base all'anzianità di servizio, e coloro che sono collocati ai primi posti della graduatoria sono inquadrati nella dirigenza a decorrere dal momento in cui si verifica la relativa vacanza organica, previo colloquio e comparazione di titoli di servizio;

b) le singole Amministrazioni devono provvedere alla determinazione dei titoli di servizio validi per la comparazione di cui alla lettera a);

c) a regime, il personale inquadrato nell'area predirigenziale deve essere immesso nella dirigenza al compimento di cinque anni nella qualifica di vice dirigente, previo corso di specializzazione di sei mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nel momento in cui si verifica la vacanza organica;

d) devono essere individuati criteri omogenei e trasparenti per l'assegnazione degli incarichi di reggenza ai funzionari vice dirigenti, tenendo conto in linea prioritaria dell'anzianità di servizio maturata nell'area predirigenziale.

*Art. 28-quinquies - (Istituzione del ruolo dei quadri).* – 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per la definizione, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al presente decreto, del ruolo dei quadri in cui inserire il personale amministrativo e tecnico che, pur non inquadrato nella qualifica di funzionario, partecipa con attività di concetto amministrative e tecniche al raggiungimento delle finalità di efficienza, speditezza ed economicità dei progetti dirigenziali secondo i principi ed i criteri direttivi desumibili dal presente decreto».

2. I decreti legislativi di cui agli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono emanati, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



XIV Legislatura

Atto Senato 728

*Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

Iter*	S. 728	Assorbito da S. 1052	17 Aprile 2002
-------	--------	----------------------	----------------

Iniziativa parlamentare: sen. Luigi Caruso (Misto, MSI - Fiamma).

Natura: ordinaria.

Presentazione: presentato in data 10 Ottobre 2001; annunciato nella seduta n. 51 del 16 Ottobre 2001.

Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione.

Articoli: ruoli (*art.1*), albi professionali (*art.1*), contratti collettivi nel pubblico impiego (*art.1*), ruoli ad esaurimento (*art.1*), regolamenti (*art.1*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art.2*).

Relatori: alla Commissione nominato in data 6 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).

Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 14 Novembre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 70 del 14 Novembre 2001. Pareri della 5<sup>a</sup> Bilancio.

---

\* Per la trattazione in Commissione vedi i lavori preparatori dell'atto Senato n. 1052.

## Relazione all'atto Senato n. 728

Onorevoli senatori, la funzionalità della pubblica amministrazione non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane interne più qualificate e capaci.

I funzionari direttivi pubblici (che svolgono funzioni di direzione di importanti uffici – anche a livello dirigenziale – e di diretta collaborazione con la dirigenza) sono risultati estremamente penalizzati dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro.

Il presente disegno di legge restituisce dignità professionale e motivazione ad una categoria di personale strategicamente importante per una corretta organizzazione e gestione degli uffici pubblici e, di conseguenza, per la qualità dei servizi ai cittadini.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, in quanto per la sua attuazione è sufficiente una diversa destinazione (per la quota necessaria e proporzionale) degli stanziamenti complessivi previsti per i contratti nazionali di lavoro relativi al personale d'area non dirigenziale.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonché l'autonoma e separata area contrattuale.

2. Nell'area di cui al comma 1 è immesso il personale che alla data del 1° gennaio 2001 appartiene alle posizioni C/3 o C/3S e ruolo ad esaurimento del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale di accesso all'area della vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area C od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. Il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

XIV Legislatura

Atto Senato 1011

*Norme in materia di riordino della dirigenza statale*

Iter*	S. 1011	Assorbito da S. 1052	17 Aprile 2002
-------	---------	----------------------	----------------

Iniziativa parlamentare: sen. Franco Bassanini (DS-U); cofirmatari sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) aggiunge firma in data 14 Gennaio 2002, sen. Gavino Angius (DS-U) aggiunge firma in data 24 Gennaio 2002, sen. Giuliano Amato (Misto) aggiunge firma in data 24 Gennaio 2002, sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) aggiunge firma in data 24 Gennaio 2002 , sen. Cesare Salvi (DS-U) aggiunge firma in data 24 Gennaio 2002.

Natura: ordinaria.

Presentazione: presentato in data 14 Gennaio 2002; annunciato nella seduta n.102 del 22 Gennaio 2002.

Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione.

Articoli: dirigenti e primi dirigenti (*art. 1*), competenza (*art. 1*), responsabilità nel pubblico impiego (*art. 1, 6*), ministri (*art. 2*), ruoli unici (*art. 3, 7*), forze di polizia (*art. 3*), forze armate (*art. 3*), personale diplomatico e consolare (*art. 3*), abrogazione di norme (*art. 3*), delega di competenza (*art. 4*), contratti collettivi nel pubblico impiego (*art. 4*), competenze accessorie (*art. 4*), incarichi (*art. 5*), decreti del presidente della repubblica (*art. 5*), revoca (*art. 6*), personale a disposizione (*art. 6*), presidente del consiglio dei ministri (*art. 7*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art. 8*), accesso al pubblico impiego (*art. 9*), diplomi di laurea (*art. 9*).

Relatori: alla Commissione nominato in data 12 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).

Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 7 Febbraio 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n. 117 del 7 Febbraio 2002. Pareri della 2<sup>a</sup> Giustizia; 3<sup>a</sup> Affari esteri, emigrazione; 4<sup>a</sup> Difesa; 5<sup>a</sup> Bilancio; 7<sup>a</sup> Istruzione pubblica, beni culturali; 11<sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale.

---

\* Per la trattazione in Commissione vedi i lavori preparatori dell'atto Senato n. 1052.

## Relazione all'atto Senato n. 1011

Onorevoli senatori, con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, emanati in attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stata definita – correggendo, completando e rafforzando le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 – una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare di dirigenza statale, nell'ambito del più generale processo di riforma organica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni realizzato nell'ultimo decennio: una disciplina esplicitamente ispirata ai principi della chiara distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione e di svolgimento delle attività amministrative, della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti (a livello individuale e collettivo), della creazione di un corpo dirigenziale dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, omogeneo, preparato, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Queste indicazioni normative sono state successivamente trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha dato un assetto compiuto alla materia.

Si evidenzia, peraltro, l'esigenza di introdurre alcuni elementi correttivi ed integrativi, di carattere non secondario, rispetto a questo quadro normativo, in quanto sono emersi numerosi problemi di ordine interpretativo e non poche difficoltà ed incertezze attuative, che richiedono una migliore formulazione delle disposizioni legislative e, in qualche caso, rendono indispensabili – senza, peraltro, inficiare la ratio e l'impianto complessivo di una riforma che va, invece, confermata nella sua validità – interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire negli articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001 dedicati alla dirigenza, indicazioni dirette ad evitare che si dia luogo a letture ed applicazioni di esse distorte, incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di garanzia della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti.

In primo luogo, va rafforzata e resa più limpida l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, tramite l'assegnazione a ciascuno di essi di uno specifico budget.

Occorre, poi, ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali.

In particolare, inoltre, si tratta di definire in termini di maggiore linearità e chiarezza le linee normative sulle quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di una attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti; e, soprattutto, si manifesta l'opportunità di ridefinire la regolazione delle modalità di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza dei criteri di conferimento e delle relative procedure, alla individuazione dello spazio per la contrattazione individuale (e per quella collettiva) in ordine alla disciplina della relativa prestazione lavorativa, alla determinazione delle caratteristiche e della durata dei diversi tipi di incarico (diversificandone il carattere di temporaneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità ed alla differente natura dei compiti affidati), all'ampliamento della possibilità di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.

Naturalmente, per salvaguardare – in relazione a fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro – i rapporti contrattuali in corso, le nuove disposizioni non solo non dovranno mettere in discussione gli ambiti di intervento della fonte contrattuale, ma potranno trovare applicazione solo alla scadenza di detti rapporti; sono, nello stesso senso, da escludere ipotesi di allargamento (ad una parte consistente, o addirittura alla totalità degli incarichi) o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, finora correttamente limitato soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, ovvero (seppure una tantum) del sopravvenire di nuove disposizioni normative.

Un altro aspetto di notevole rilevanza attiene alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, in ordine alla quale, pur confermando nella sostanza le indicazioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (specie per ciò che attiene ad una adeguata articolazione delle misure sanzionatorie), si ritiene di doverne prospettare una diversa e più chiara formulazione.

Si ritiene, inoltre, di proporre nuove disposizioni intese a favorire – ai fini della crescita e della incentivazione della qualità professionale e della motivazione del personale in questione – la mobilità «orizzontale» e «verticale», in entrata ed in uscita, dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni statali e rispetto ad altre amministrazioni ed organizzazioni pubbliche: in proposito, non solo meritano di essere confermate le previsioni relative alla rotazione negli incarichi ed al ruolo unico della dirigenza statale, ma va agevolata l'opportunità per i dirigenti più giovani di accedere ad incarichi di elevato livello e responsabilità (pur evitando situazioni di «intasamento» della prima fascia del ruolo unico), e vanno estese le possibilità di accesso per via concorsuale alla dirigenza di soggetti provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, o che abbiano maturato significative esperienze in organizzazioni internazionali.

Nella medesima direzione va anche l'introduzione di nuove norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni: norme che costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 1435, presentata alla Camera dei deputati in data 27 luglio 2001, da intendersi come strettamente collegata alla presente proposta, la quale, pertanto, si pone rispetto ad essa in termini di complementarietà.

Il disegno di legge si compone di nove articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.

#### Articolo 1.

Si propone un nuovo testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'assegnazione a ciascun dirigente di una quota parte del bilancio dell'amministrazione da gestire autonomamente, ai fini di una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di spesa.

#### Articolo 2.

Viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di eliminare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale riconosciuta ai dirigenti: in particolare, al di là di alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato complessivo dell'attività amministrativa.

#### Articolo 3.

L'articolo, nel prevedere la sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce nell'ambito del ruolo unico.

#### Articolo 4.

Con questo articolo, che va ad integrare il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si consente ai dirigenti di delegare per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri (fra quelli riguardanti l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, l'esercizio dei poteri di spesa e di

acquisizione delle entrate, la direzione ed il coordinamento dell'attività degli uffici, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprono posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi. In questo modo, si intende affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una «decongestione» delle attività dirigenziali (specie nelle strutture che presentano particolare complessità ed hanno una attività particolarmente gravosa), valorizzando al tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uffici; ciò, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, attraverso l'introduzione di figure di «vicedirigenza» o «predirigenza» dai connotati poco chiari e, comunque, di scarsa utilità.

#### Articolo 5.

L'articolo introduce una nuova versione, integralmente sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto – che tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva – attengono ai seguenti profili:

a) vengono meglio specificati ed articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza negarlo, il carattere fiduciario delle scelte (che dovranno, comunque effettuarsi previa determinazione, da parte delle amministrazioni, dei parametri che si intendono di volta in volta adottare);

b) si procede ad una più chiara distinzione dello spazio e del ruolo che, in sede di attribuzione degli incarichi, va rispettivamente attribuito al contratto individuale (che individua oggetto, durata e finalità dell'incarico, e ne disciplina i profili di ordine lavoristico) ed al successivo atto di conferimento (al quale compete la definizione dell'aspetto organizzativo);

c) si prevede una diversificazione della durata temporale degli incarichi, articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (ed al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi);

d) si amplia la percentuale di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale attribuibili ai dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo unico, che viene portata da un terzo al 40 per cento della relativa dotazione;

e) al fine di favorire la mobilità della dirigenza non solo all'interno dell'amministrazione statale, ma anche fra amministrazioni e strutture pubbliche diverse, si introduce la possibilità di conferire una significativa quota di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni o da organi costituzionali; viene anche percentualmente aumentato, anche se in misura tale da evitare stravolgimenti del sistema, il numero degli incarichi attribuibili a soggetti esterni particolarmente qualificati mediante contratti a tempo determinato (la cui durata si prevede non possa superare, per motivi di evidente opportunità, il termine naturale della legislatura);

f) vengono meglio specificate le ipotesi di revoca degli incarichi e di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

g) si chiarisce che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo debbono essere motivate;

h) si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle Commissioni parlamentari – nell'ambito dei loro poteri di sindacato nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò, al fine di accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;

i) si propone una valorizzazione degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza), che dovrebbero uscire da una posizione di «minorità» rispetto agli altri, soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate ad assumere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento ed alla sussidiarietà;

l) si prevede, infine, che le nuove disposizioni in tema di incarichi trovino applicazione alla scadenza degli incarichi in essere, posto che una soluzione diversa, la quale andasse immediatamente ad incidere su tali rapporti, solleverebbe gravi problemi di ordine giuridico e costituzionale.

#### Articolo 6.

Viene qui proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione – in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) – delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.

#### Articolo 7.

L'articolo interviene sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avente ad oggetto l'istituzione e la disciplina del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, del quale si conferma la piena validità, ai fini della creazione di un proficuo «mercato» interno alla dirigenza statale, grazie al superamento degli inutili steccati costituiti dagli asfittici ruoli dirigenziali dei singoli ministeri (susceptibili, tra l'altro, di una gestione di tipo personalistico, se non clientelare): viene, in primo luogo, chiarito che la distinzione in due fasce della dirigenza statale rileva unicamente ai fini del conferimento degli incarichi di vertice o di livello generale, e degli aspetti del trattamento economico legati agli incarichi stessi; inoltre, al fine di favorire la mobilità «verticale» all'interno della dirigenza, si riduce da cinque a tre anni il periodo di svolgimento di incarichi di livello dirigenziale generale richiesto ai dirigenti di seconda fascia come condizione per l'accesso alla prima fascia.

#### Articolo 8.

Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tema di trattamento economico dei dirigenti, allo scopo di chiarire che la retribuzione (onnicomprensiva) dei dirigenti attributari di incarichi di vertice o di livello generale va definita, per quanto attiene sia al trattamento fondamentale sia a quello accessorio, in sede di contratto individuale, mentre al contratto collettivo dell'area dirigenziale spetta unicamente la determinazione dei trattamenti minimi.

#### Articolo 9.

L'articolo interviene sulle norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per allargare la platea dei soggetti ammessi alle relative procedure concorsuali a diverse categorie di soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso amministrazioni pubbliche, strutture private ed enti o organismi internazionali; il testo viene, inoltre, adeguato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti)*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:  
«2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati».

### Art. 2.

*(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo)*

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:  
«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

### Art. 3.

*(Norme in materia di qualifica dirigenziale)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

b) il comma 4 è abrogato.

### Art. 4.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio».

## Art. 5.

### *(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:  
«Art. 19. – ( Incarichi di funzioni dirigenziali) – 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:
  - a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;
  - b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;
  - c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;
  - d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.
6. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata

qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi dal 2 al 5 sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le Commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidati, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

#### Art. 6.

##### *(Norme in materia di responsabilità dirigenziale)*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Responsabilità dirigenziale) – 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del

diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

#### Art. 7.

##### *(Norme in materia di ruolo unico dei dirigenti)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

#### Art. 8.

##### *(Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti)*

1. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi».

#### Art. 9.

##### *(Norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di master di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che

abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.»;

b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a), anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui al comma 2, lettera b), anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati».

XIV Legislatura

Atto Senato 1052

*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*

- Iniziativa governativa: presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi (governo Berlusconi II), ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II), di concerto con i ministri degli Affari esteri, Renato Ruggiero, dell'Interno, Claudio Scajola, della Giustizia, Roberto Castelli, del Lavoro e politiche sociali, Roberto Maroni, dell'Economia e finanze, Giulio Tremonti.
- Natura: ordinaria.
- Presentazione: trasmesso dalla Camera dei deputati in data 24 Gennaio 2002. Annunciato nella seduta n. 106 del 25 Gennaio 2002.
- Approvazione: approvato con modificazioni il 17 Aprile 2002. Assorbe S. 179, S. 185, S. 273, S. 728 e S. 1011. Trasmesso alla Camera dei deputati il 19 Aprile 2002.
- Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione, incarichi, imprese private.
- Articoli: agenzia delle entrate (*art. 8*), agenzia di protezione civile (*art. 1*), agenzia industrie difesa (*art. 1*), agenzia per la protezione dell' ambiente e per i servizi tecnici (*art. 1*), agenzia del demanio (*art. 1*), agenzia del territorio (*art. 1*), agenzia delle dogane (*art. 1*), ministro per la funzione pubblica (*art. 3, 7, 10*), agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (*art. 7*), ministero degli affari esteri (*art. 8, 9*), delega di competenza (*art. 2*), dirigenti e primi dirigenti (*art. 1 - 11*), incarichi (*art. 3, 7*), organizzazioni internazionali (*art. 3, 9*), presidente del consiglio dei ministri (*art. 3, 8*), contratti di lavoro (*art. 3*), decreti ministeriali (*art. 3, 10*), limiti e valori di riferimento (*art. 3*), abrogazione di norme (*art. 3, 10*), ispettori (*art. 3*), consulenti e attività consultiva (*art. 3*), studi e ricerche (*art. 3*), revoca (*art. 3, 8*), ruoli (*art. 3*), regolamenti (*art. 3, 7, 10*), mobilità dei lavoratori (*art. 3*), basi di dati (*art. 3*), diplomi di laurea (*art. 3*), riconoscimento di servizi o periodi lavorativi (*art. 3, 7, 8*), titoli professionali (*art. 3, 7*), concorsi riservati (*art. 4*), concorsi pubblici (*art. 4*), ruoli ad esaurimento (*art. 5*), inquadramento di personale (*art. 5, 10*), nomine in enti (*art. 6*), consigli di amministrazione (*art. 6*), enti pubblici (*art. 6*), partecipazioni pubbliche in imprese (*art. 6*), personale diplomatico e consolare (*art. 7*), magistrati (*art. 7*), avvocati e procuratori dello stato (*art. 7*), aspettativa dal servizio (*art. 7*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art. 7*), ricongiunzione a fini assicurativi o previdenziali (*art. 7*), incompatibilità nel pubblico impiego (*art. 7*), segretari provinciali (*art. 7*), segretari comunali (*art. 7*), contratti collettivi nel pubblico impiego (*art. 7*), personale fuori ruolo (*art. 8*), autorizzazioni (*art. 8*), albi elenchi e registri (*art. 9*).
- Relatori: alla Commissione nominato in data 6 Febbraio 2002 sen. Lucio Malan (FI).
- Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari Costituzionali in sede referente in data 29 Gennaio 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n. 107 del 29 Gennaio. 2002. Pareri della 2<sup>a</sup> Giustizia; 3<sup>a</sup> Affari esteri, emigrazione; 4<sup>a</sup> Difesa; 5<sup>a</sup> Bilancio; 7<sup>a</sup> Istruzione pubblica, beni culturali; 10<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo; 11<sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale.



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica  
(FRATTINI)

di concerto col ministro degli Affari esteri  
(RUGGIERO)

col ministro dell'Interno  
(SCAJOLA)

col ministro della Giustizia  
(CASTELLI)

col ministro del Lavoro e delle politiche sociali  
(MARONI)

e col ministro dell'Economia e delle finanze  
(TREMONTI)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2002

Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 gennaio 2002

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e  
l'interazione tra pubblico e privato**



## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

### Art. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati».

### Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto»;

c) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7»;

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali»;

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246»;

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; al secondo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e le parole: «del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (*Ruolo dei dirigenti*) – 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato».

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

b) al comma 2, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse»;

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate».

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente

trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli»;
- b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: «10 gennaio 1957, n. 3,» sono inserite le seguenti: «salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto.».

#### Art. 4.

##### *(Concorsi per la qualifica dirigenziale)*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

#### Art. 5.

##### *(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei fondi per i trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.

#### Art. 6.

##### *(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:  
«Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). – 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.
  2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
  3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
  4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
    - a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
    - b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
  5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.
  6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
  7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
  8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo».
2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza».
  3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:  
«Art. 17-bis. (Vicedirigenza) – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato

appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».

#### Art. 8.

##### *(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 – 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «o di fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «o svolge altra forma di collaborazione autorizzata».

#### Art. 9.

##### *(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali)*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 3, comma 5, lettera a), 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

#### Art. 11.

##### *(Norma finale)*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.



**SCHEDA DEI LAVORI  
IN COMMISSIONE E IN AULA**



Schede dei lavori preparatori

Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	6 febbraio 2002
	I Affari costituzionali	12 febbraio 2002
	I Affari costituzionali	20 febbraio 2002
	I Affari costituzionali	26 febbraio 2002
	I Affari costituzionali	28 febbraio 2002
	I Affari costituzionali	13 marzo 2002
	I Affari costituzionali	14 marzo 2002
Consultiva	I Affari costituzionali	19 marzo 2002
	V Bilancio	12 marzo 2002
	V Bilancio	13 marzo 2002
	V Bilancio	21 marzo 2002
	V Bilancio	27 marzo 2002
	V Bilancio	9 aprile 2002
	VII Istruzione pubblica, beni culturali	12 febbraio 2002
	VII Istruzione pubblica, beni culturali	13 febbraio 2002
	X Industria, commercio e turismo	26 febbraio 2002

### Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimento
N. 152, 9 Aprile 2002	Eventi procedurali: respinta questione pregiudiziale. Discussione generale: Il relatore svolge relazione orale. Adottato il DDL come testo base: ddl S1052.
N. 154, 10 Aprile 2002	Discussione generale: conclusa.
N. 155, 10 Aprile 2002	Esaminati gli articoli da 1 a 3. Approvati emendamenti. Accolto o.d.g.
N. 156, 11 Aprile 2002	Esaminati gli articoli 3 e relativi emendamenti.
N. 160, 17 Aprile 2002	Esaminati gli articoli 3 e relativi emendamenti.
N. 161, 17 Aprile 2002	Esaminati gli articoli da 3 a 11. Esito: approvato con modificazioni (assorbe S. 179, S. 185, S. 273, S. 728, S. 1011). Dichiarazione di voto e votazione finale. Votazione nominale a scrutinio simultaneo. Effettuato coordinamento.

Trattazione in Commissione

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
N. 94, 6 Febbraio 2002	<p>Discusso congiuntamente: S. 179, S. 185, S. 273, S. 728, S. 1052.</p> <p>Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 Febbraio 2002 per le ore 19:00.</p>	<p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U)</p>
N. 97, 12 Febbraio 2002	Discusso congiuntamente: congiunzione di S.1011.	<p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U)</p> <p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p>
N. 102, 20 Febbraio 2002		<p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE) (illustra emendamenti)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sen. Graziano Maffioli (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Alois Kofler (Aut)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
N. 106, 26 Febbraio 2002		<p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (sull'ordine dei lavori) (interv. di merito)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U)</p>
N. 108, 28 Febbraio 2002		<p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U) (illustra emendamenti)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
N. 109, 28 Febbraio 2002		<p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U)</p> <p>Sen. Alois Kofler (Aut)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Luciano Falcier (FI)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p>
N. 112, 13 Marzo 2002		<p>Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (OdG)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II) (OdG)</p> <p>Sen. Walter Vitali (DS-U) (OdG)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sen. Graziano Maffioli (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Luciano Falcier (FI)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Filadelfio Guido Basile (FI)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
N. 113, 14 Marzo 2002		<p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Calogero Sodano (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p>
N. 114, 14 Marzo 2002	Esito: concluso l'esame.	<p>Sen. Gabriele Boschetto (FI)</p> <p>Sen. Walter Vitali (DS-U)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Graziano Maffioli (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Luciano Falcier (FI)</p> <p>Sen. Cesarino Monti (LP)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (interv. come relatore)</p>

Trattazione Consultiva

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> affari costituzionali		
N. 50, 19 Marzo 2002 sottocommissione	Esito: parte favorevole parte contrario.  Parere su emendamenti.  Parere destinato all'Aula.	Sen. Lucio Malan (FI)  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Affari regionali, Alberto Gagliardi (governo Berlusconi II)
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio		
N. 92, 12 Marzo 2002	Esito: esame e rinvio.  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.  Parere su emendamenti.	Sen. Giuseppe Onorato Benito Nocco (FI)  Sen. Giancarlo Pasquini (DS-U)  Sen. Antonio Pizzinato (DS-U)  Sen. Maurizio Eufemi (UDC: CCD-CDU-DE)  Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)  Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II)
N. 93, 13 Marzo 2002	Esito: esame e rinvio.  Parere su emendamenti.	Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)
N. 94, 13 Marzo 2002	Esito: favorevole con osservazioni e condizioni.  Costituz. art. 81.  Esito: non ostativo.  Costituz. art. 81.	Sen. Giuseppe Onorato Benito Nocco (FI)  Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II)  Sen. Antonio Enrico Morando (DS-U)  Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)  Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio		
N. 99, 21 Marzo 2002	<p>Esito: parte favorevole parte contrario.</p> <p>Costituz. art. 81.</p> <p>Parere destinato all'Aula.</p> <p>Esito: favorevole con osservazioni e condizioni.</p> <p>Costituz. art. 81.</p> <p>Esito: favorevole subordinato a emendamenti.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p> <p>Esito: parte favorevole parte contrario.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p>	<p>Sen. Giuseppe Onorato Benito Nocco (FI)</p> <p>Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)</p> <p>Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)</p>
N. 100, 27 Marzo 2002	<p>Esito: favorevole.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p> <p>Esito: favorevole subordinato a emendamenti.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p>	<p>Sen. Giuseppe Onorato Benito Nocco (FI)</p> <p>Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Antonio Pizzinato (DS-U)</p> <p>Sen. Mario Francesco Ferrara (FI)</p> <p>Sen. Giancarlo Pasquini (DS-U)</p> <p>Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)</p> <p>Sen. Renzo Michelini (Aut)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio		
N. 101, 27 Marzo 101	<p>Esito: non ostativo.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p> <p>Esito: favorevole subordinato a emendamenti.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p>	<p>Sen. Lamberto Grillotti (AN)</p> <p>Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze Maria Teresa Armosino (Governo Berlusconi-II)</p>
N. 105, 9 Aprile 2002	<p>Esito: parte favorevole con osservazioni, parte contrario.</p> <p>Parere su emendamenti.</p> <p>Costituz. art. 81.</p>	<p>Sen. Giuseppe Onorato Benito Nocco (FI)</p> <p>Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Antonio Enrico Morando (DS-U)</p> <p>Sen. Antonio Pizzinato (DS-U)</p> <p>Sen. Alberto Pietro Maria Zorzoli (FI)</p>
Commissione 7 <sup>a</sup> Istruzione pubblica, beni culturali		
N. 16, 12 Febbraio 2002 sottocommissione	<p>Esito: rinvio.</p> <p>Parere destinato alla commissione 1<sup>a</sup> Affari costituzionali.</p>	
N. 17, 13 Febbraio 2002 sottocommissione	<p>Esito: favorevole con osservazioni.</p>	

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo		
N. 10, 26 Febbraio 2002 sottocommissione.	Esito: favorevole  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	

Trattazione in Assemblea

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
N. 152, 9 Aprile 2002	<p>Discusso congiuntamente: S. 179, S. 185, S. 273, S. 728, S. 1011, S. 1052</p> <p>Eventi procedurali: respinta questione pregiudiziale</p> <p>Discussione generale: Il relatore svolge relazione orale.</p> <p>Adottato il DDL come testo base: ddl S. 1052</p>	<p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (propone questione pregiudiziale)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U) (propone questione pregiudiziale)</p>
N. 154, 10 Aprile 2002	<p>Discussione generale: conclusa.</p>	<p>Sen. Cesare Salvi (DS-U) (come presidente)</p> <p>Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U)</p> <p>Sen. Walter Vitali (DS-U)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Massimo Villone (DS-U)</p> <p>Sen. Rosario Giorgio Costa (FI)</p> <p>Sen. Luciano Falcier (FI)</p> <p>Sen. Giulio Andreotti (Aut)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (conclusione del relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II) (conclusione del rappr. del governo)</p>
N. 155, 10 Aprile 2002	<p>Esaminati gli articoli da 1 a 3.</p> <p>Approvati emendamenti.</p> <p>Accolto o.d.g.</p>	<p>Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (OdG)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II) (OdG)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
N. 155, 10 Aprile 2002 (segue)		<p>Sen. Franco Bassanini (DS-U)</p> <p>Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U)</p> <p>Sen. Liborio Ognibene (FI) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE) (illustra emendamenti)</p>
N. 156, 11 Aprile 2002	<p>Esaminati gli articoli 3 (ripreso esame) e relativi emendamenti.</p> <p>Trattazione articoli</p>	<p>Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI) (OdG)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Loredana De Petris (Verdi-U)</p>
N. 160, 17 Aprile 2002	Esaminati gli articoli 3 e relativi emendamenti	<p>Sen. Domenico Fisichella (AN) (come presidente)</p> <p>Sen. Roberto Calderoli (LP)</p> <p>Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (richiede numero legale) (intervento di merito)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Tino Bedin (Mar-DL-U)</p> <p>Sen. Renzo Gubert (UDC:CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II) (OdG) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
N. 160, 17 Aprile 2002 (segue)		<p>Sen. Ivo Tarolli (UDC:CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Luciano Falcier (FI)</p> <p>Sen. Filadelfio Guido Basile (FI)</p> <p>Sen. Antonio Azzollini (FI)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Salvatore Lauro (FI)</p> <p>Sen. Mario Cavallaro (Mar-DL-U) (OdG)</p>
N. 161, 17 Aprile 2002	<p>Esaminati gli articoli da 3 a 11.</p> <p>Esito: approvato con modificazioni (assorbe S. 179, S. 185, S. 273, S. 728, S. 1011).</p> <p>Dichiarazione di voto e votazione finale.</p> <p>Votazione nominale a scrutinio simultaneo.</p> <p>Effettuato coordinamento.</p>	<p>Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)</p> <p>Sen. Lucio Malan (FI)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica Learco Saporito (governo Berlusconi II)</p> <p>Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Antonio Azzollini (FI)</p> <p>Sen. Francesco Chirilli (FI)</p> <p>Sen. Renzo Gubert (UDC:CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Gaetano Fasolino (FI)</p> <p>Sen. Andrea Pastore (FI)</p> <p>Sen. Giuseppe Mulas (AN)</p> <p>Sen. Luciano Magnalbò (AN)</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE)</p> <p>Sen. Alfredo D'Ambrosio (FI)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
N. 161, 17 Aprile 2002 (segue)		<p>Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U)</p> <p>Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente)</p> <p>Sen. Valerio Carrara (Misto, MTL) favorevole a nome del gruppo</p> <p>Sen. Maurizio Eufemi (UDC:CCD-CDU-DE) favorevole a nome del gruppo</p> <p>Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U) contrario a nome del gruppo</p> <p>Sen. Lamberto Grillotti (AN) favorevole a nome del gruppo</p> <p>Sen. Franco Bassanini (DS-U) contrario a nome del gruppo</p> <p>Sen. Francesco Tirelli (LP) favorevole a nome del gruppo</p>

## LAVORI IN COMMISSIONE \*

(\*) I documenti relativi possono essere richiesti, anche via e-mail, alla Redazione della Rivista "Funzione Pubblica" (fax: 06.68997196; e-mail: [m.castrianni@funzionepubblica.it](mailto:m.castrianni@funzionepubblica.it))



## LAVORI IN ASSEMBLEA



Martedì 9 aprile 2002

152ª seduta pubblica antimeridiana.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente DINI.

La seduta inizia alle ore 10:02.

**omissis**

Discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (approvato dalla Camera dei deputati).

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (relazione orale).

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Malan a svolgere la relazione orale.

MALAN, relatore. Il testo proposto dalla Commissione modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001, contenente il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, allo scopo, per quanto riguarda la dirigenza, di meglio definire il rapporto tra il conferimento dell'incarico e l'accordo di natura privatistica con l'amministrazione e di migliorare i meccanismi di flessibilità e di mobilità attraverso una più efficace interazione tra pubblico e privato e con forme di agevolazione per coloro che intendano svolgere attività o incarichi presso organismi operanti in sede internazionale. Di particolare rilievo è l'articolo 3, che apre le funzioni dirigenziali, con contratti a tempo determinato, anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in possesso di idonei requisiti professionali; è prevista la cessazione degli incarichi dirigenziali di vertice decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo e si stabiliscono particolari meccanismi di valutazione del rendimento, con possibilità di revoca dell'incarico o anche di recesso dal rapporto di lavoro; vengono istituiti i ruoli dei dirigenti per i singoli Ministeri e si indica, tra i meccanismi di accesso, anche il corso concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'articolo 6 prevede che all'inizio della legislatura il Governo possa confermare, revocare, modificare o rinnovare, entro sei mesi dal voto sulla fiducia, le nomine conferite dal Governo uscente nei sei mesi precedenti la scadenza naturale della legislatura o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato delle Camere: a tale riguardo, occorre

ricordare che il precedente Governo ha operato ben 101 nomine dopo lo scioglimento delle Camere. L'articolo 7 prevede le procedure di mobilità, istituisce l'area della vicedirigenza, stabilendone le funzioni, e crea un'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici della X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità, con riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione, nella considerazione che il provvedimento in esame incide in maniera rilevante proprio sulle norme oggetto della recente ordinanza n. 11 della Corte costituzionale, che ha valutato positivamente la legittimità della vigente disciplina della dirigenza la quale, garantendo l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti, soggetti certamente alle direttive ed agli indirizzi dell'autorità politica ma non dipendenti da essa, rispetta il principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Il testo in esame, al contrario, anziché accentuare i meccanismi di verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni fornite dai pubblici dirigenti, dà corso ad uno *spoils system* indiscriminato che precarizza gli incarichi, ora legati ad una valutazione discrezionale dell'autorità politica, ed azzerà le nomine e gli incarichi in essere, intervenendo su contratti di natura privatistica già definiti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

VILLONE (DS-U). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità in quanto le norme in esame alterano autoritativamente il contenuto degli atti di natura privatistica posti alla base del rapporto tra i dirigenti e le amministrazioni, introducendo la clausola del recesso unilaterale. A tale proposito, occorre ricordare che l'ordinamento nazionale ha recepito la normativa comunitaria che vieta l'introduzione di clausole vessatorie nei rapporti contrattuali. Per queste ragioni le norme in esame potrebbero essere impugnate non solo di fronte alla Corte costituzionale, ma anche avanti la Corte europea.

PASTORE (FI). La 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha esaminato gli argomenti posti a base delle pregiudiziali sollevate dai senatori Bassanini e Villone, ritenendo che il provvedimento non rivesta i profili di incostituzionalità prospettati, in quanto rispetta i profili sostanziali del rapporto tra la dirigenza e la pubblica amministrazione individuati nella legislazione vigente, giudicati legittimi dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 11 del 2002. Peraltro, tale rapporto contrattuale è ibrido, avendo natura privatistica pur essendo avviato tramite un atto pubblico di conferimento. Le modifiche proposte dal disegno di legge in esame non alterano i rapporti contrattuali né ledono lo status dei dirigenti, puntando semmai ad un recupero della loro missione pubblica, anche alla luce dell'esperienza della precedente legislatura, alla fine della quale il Governo è intervenuto per modificare in modo molto consistente gli assetti della dirigenza pubblica statale. Voterà pertanto contro le pregiudiziali di costituzionalità proposte.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il senatore Pastore, rilevando che la citata ordinanza della Corte costituzionale ha avuto per oggetto la legittimità della parziale privatizzazione del rapporto tra dirigenti e pubblica amministrazione, in un quadro che non viene alterato dalla norma in esame, che si limita ad intervenire sull'ambito pubblicistico del rapporto, quello relativo al conferimento dell'incarico. Rilevando come l'estensione del principio di valutazione sia positiva, anche come regola di moralizzazione generale, ritiene impossibile che venga negato al Governo in carica quanto fu consentito al precedente, sviluppando gli aspetti positivi della nuova disciplina della dirigenza e correggendo quelli negativi emersi nell'ultima fase della legislatura.

BASSANINI (DS-U). Chiede la verifica del numero legale prima di procedere alla votazione delle questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11:06, è ripresa alle ore 11:30.

BASSANINI (DS-U). Chiede ancora che sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11:34, è ripresa alle ore 12.

BASSANINI (DS-U). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi ancora una volta la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12:02, è ripresa alle ore 12:22.

PRESIDENTE. Riprende i lavori, avvertendo che la nuova richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Bassanini non risulta appoggiata.

Il Senato respinge la questione pregiudiziale proposta, con diverse motivazioni, dai senatori Bassanini e Villone.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (Verdi-U). Il contingentamento dei tempi per l'esame del disegno di legge rielaborato dalla Commissione affari costituzionali impedisce il confronto politico su una materia molto delicata, concernente il rapporto tra la pubblica amministrazione nel suo complesso e i cittadini; tale rapporto, che secondo l'articolo 97 della Costituzione dovrebbe essere improntato ad imparzialità, viene ora esplicitamente connotato dall'assoggettamento al potere politico, con una previsione che si pone in contrasto anche con il principio sancito dall'articolo 98 della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati operano esclusivamente al servizio della Nazione, e quindi con il precetto costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini. Il provvedimento viola altresì il principio di continuità dell'azione amministrativa e consente che le funzioni dirigenziali pubbliche possano essere svolte da personale proveniente da strutture privatistiche, a prescindere dai titoli di studio e secondo una visione clientelare della selezione che il suo Gruppo cercherà di contrastare in sede di esame degli emendamenti; è evidente, infatti, la volontà della maggioranza, dopo avere espropriato il Parlamento della funzione legislativa attraverso il conferimento di ampie deleghe all'Esecutivo e dopo i ripetuti tentativi di comprimere il potere delle Regioni e delle autonomie locali, di appropriarsi anche della pubblica amministrazione e degli enti o organismi svolgenti funzioni di carattere pubblico, compromettendone da subito l'operatività.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Il provvedimento prevede un complessivo riordino della dirigenza, recependo le proposte del Gruppo, in linea con la normativa europea, per l'istituzione della vicedirigenza, già prevista dai Governi di centrosinistra ma non attuata. La valorizzazione delle professionalità appartenenti all'ex carriera direttiva contribuirà alla riqualificazione della futura dirigenza pubblica. Illustra quindi gli emendamenti presentati, di cui sollecita l'accoglimento ed in particolare l'inclusione dell'ARAN tra le agenzie previste all'articolo 1 e una migliore procedura valutativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, che tenga conto anche delle risorse umane assegnate. Il disegno di legge riveste un valore strategico e pertanto i tempi della sua realizzazione dovrebbero essere abbreviati, in quanto è elemento essenziale al recupero della fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e rappresenta un notevole risultato politico e legislativo. Il provvedimento contribuisce inoltre alla moralizzazione della vita pubblica consentendo all'Esecutivo di distinguere tra i dirigenti che hanno il senso delle istituzioni e che non hanno nulla da temere e quelli nominati nello scorcio finale della precedente legislatura solo per motivi clientelari. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

BASSANINI (DS-U). Il provvedimento è disorganico, di corto respiro, interpreta interessi settoriali dimostrando una chiara intenzione restauratrice rispetto alla complessiva riforma del sistema amministrativo avviata nell'ultimo decennio, una riforma imperniata sulla tendenziale uniformità tra il regime di lavoro pubblico e quello privato, la netta distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle amministrative, la selezione dei dirigenti sulla base della valutazione dell'efficacia dei servizi resi ai cittadini. Si prevede, invece, una valutazione legata a requisiti soggettivi, la ripubblicizzazione del conferimento degli incarichi dirigenziali, l'eliminazione dei contratti individuali e l'allargamento della possibilità di reclutamento all'esterno della pubblica amministrazione, misura quest'ultima di per sé positiva, ma che rischia se male attuata di destrutturare il sistema. Le nuove norme sulla possibilità di sostituire i dirigenti alla nascita di un nuovo Governo dimostrano chiaramente l'intento di asservire i dirigenti pubblici ai partiti, facendo venir meno la distinzione tra i compiti spettanti alla politica e

quelli spettanti all'amministrazione, mentre l'annullamento delle nomine alla fine della precedente legislatura viola il principio della continuità dell'azione amministrativa; in altri termini introduce una rozza versione dello *spoils system*, senza quelle indispensabili garanzie previste dagli ordinamenti anglosassoni. Esprime inoltre dubbi sulla soppressione del Ruolo unico della dirigenza, che si è invece rivelato uno strumento positivo e sull'ampia possibilità concessa alle diverse amministrazioni di procedere direttamente alla selezione dei dirigenti, prescindendo in larga misura dal corso-concorso generale. Gli emendamenti presentati non propongono soltanto una correzione dei più evidenti limiti del provvedimento, ma anche l'implementazione della riforma realizzata nella precedente legislatura, in particolare tramite l'autonomia di budget, indispensabile per la valutazione dei dirigenti, una più chiara distinzione tra responsabilità politiche e di direzione amministrativa e il rafforzamento dell'oggettività della valutazione dei risultati conseguiti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

## SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Mercoledì 10 aprile 2002

154<sup>a</sup> seduta pubblica.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente SALVI, indi del vice presidente FISICHELLA.

La seduta inizia alle ore 9:32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

### **omissis**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (relazione orale).

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale iniziata nella seduta antimeridiana di ieri.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il riordino della dirigenza statale proposto dal centrodestra si configura come una controriforma che mina alle fondamenta quel processo di modernizzazione della dirigenza avviato nella scorsa legislatura. La volontà di sottomettere la dirigenza al potere politico è ravvisabile nella sostanziale ripubblicizzazione della sfera contrattuale degli incarichi dirigenziali ed è confermata dall'introduzione dell'automatica cessazione degli incarichi di vertice decorsi 90 giorni dal voto di fiducia ad un nuovo Governo. I principi cui si ispira il provvedimento appaiono pertanto inficiati da palese incostituzionalità, in quanto contrastano con il disposto dell'articolo 97 non soltanto in ordine all'imparzialità ma anche relativamente al buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la prevista frammentazione dei ruoli della dirigenza tra i diversi rami della pubblica amministrazione produrrà effetti devastanti in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi resi. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

VITALI (DS-U). La maggioranza dovrebbe rivedere le proprie posizioni in ordine al provvedimento sul riordino della dirigenza pubblica, considerato che anche autorevoli esponenti del centrodestra, fuori dall'Aula del Senato, esprimono forti perplessità ed avanzano le stesse critiche sollevate ieri dal senatore Bassanini, in particolare per quanto riguarda l'incertezza e la precarizzazione della dirigenza e il suo assoggettamento al potere politico. Il richiamo all'intesa intervenuta con i sindacati non è esatto in quanto quell'accordo prevedeva un impegno a introdurre modifiche in sede parlamentare, in particolare per restituire alla contrattazione collettiva quegli spazi sottratti dalla proposta governativa. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MAGNALBO' (AN). Pur condividendo i principi generali che ispirano il provvedimento sul riordino della dirigenza pubblica, il cui testo peraltro è stato ulteriormente migliorato dalla Commissione, è necessario procedere in sede di esame degli emendamenti ad alcune modifiche ispirate ad equità nei confronti di alcune categorie della dirigenza pubblica e volte a salvaguardare alcuni diritti già maturati. Appare inoltre opportuno esplicitare che il decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica direttamente anche all'Aran nonché dare una preferenza al reclutamento per concorso dei dirigenti, che offre una maggiore tutela in ordine al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Inoltre, riconosce validità all'istituto della vicedirigenza, anche se l'accesso alla stessa limitato ad alcune qualifiche potrebbe creare disparità nei confronti di un alto numero di laureati presenti da anni nelle pubbliche amministrazioni.

VILLONE (DS-U). Il provvedimento rappresenta un passo indietro rispetto alla modernizzazione della pubblica amministrazione realizzata nel corso degli anni '90 con l'introduzione equilibrata di modelli privatistici nel rapporto tra l'amministrazione e il dipendente pubblico, in quanto tende a rendere subalterna al potere politico la fascia dirigenziale, che svolge un ruolo cruciale per l'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema-Paese nel suo complesso. La disciplina transitoria introduce clausole vessatorie rispetto ai contratti in atto, con l'intento di omologare la dirigenza al potere politico, in contrasto con il principio costituzionale di autonomia della pubblica amministrazione. Anche una previsione in astratto positiva, come la norma che consente lo scambio di esperienze tra il pubblico e il privato, viene estesa ai magistrati senza tener conto della loro specifica autonomia. Ribadisce pertanto la contrarietà di fondo sia all'impianto del disegno di legge che alle sue singole disposizioni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA.

COSTA (FI). Il disegno di legge in esame, contribuendo allo snellimento del procedimento amministrativo, consentirà la crescita del Paese anche sotto il profilo economico e, grazie all'introduzione del principio meritocratico, valorizzerà la burocrazia italiana nel suo complesso, accogliendo le legittime aspirazioni dei migliori a sviluppare la propria carriera. (Applausi dal Gruppo FI).

FALCIER (FI). Esprime consenso ad un provvedimento coerente con il dettato costituzionale e rispettoso della contrattazione collettiva, che restituisce fiducia alla pubblica amministrazione e ai più

meritevoli. La normativa si connette ad altri disegni di legge, quali quelli di riforma dell'organizzazione del Governo e di semplificazione legislativa, realizzando gli impegni assunti con l'elettorato, cioè il miglioramento dei servizi e l'efficienza della pubblica amministrazione, in quanto la stessa non viene ancora percepita, specialmente dagli operatori economici, come uno strumento al proprio servizio. Il disegno di legge prevede a tal fine strumenti di verifica degli obiettivi, pena la mancata proroga dell'incarico, che sostanziano la distinzione tra l'indirizzo politico e l'amministrazione, altrimenti priva di contenuto. Ricorda alcune specifiche disposizioni del disegno di legge che rafforzano il rapporto fiduciario tra l'Esecutivo e la dirigenza, consentendo all'inizio di ogni legislatura una revisione delle nomine effettuate anche presso le agenzie e gli enti pubblici, una norma che consente di riparare alle scelte opportunistiche e politicizzate compiute negli ultimi mesi della precedente legislatura. (Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).

ANDREOTTI (Aut). Non voterà il disegno di legge, che rappresenta un'ulteriore modifica dell'impianto della riforma cosiddetta Bassanini, rispetto alla quale già nutrivamo alcuni dubbi. Pur non negando l'esigenza di un rinnovamento della pubblica amministrazione, rileva che la stessa, nella sua precedente organizzazione, ha consentito di superare la fase drammatica del dopoguerra, sopperendo con competenza e leale collaborazione anche alle carenze di esperienza amministrativa del personale politico. La normativa risulta molto confusa ed in particolare destano perplessità l'accesso alla qualifica dirigenziale senza la previsione di una sufficiente esperienza, il reclutamento dalle aziende private che rischia di risultare negativo a causa della eccessiva eterogeneità delle esperienze e il collocamento in aspettativa dei magistrati, per eventuali distacchi anche presso aziende private (un'ipotesi addirittura fantasiosa), prescindendo dal parere del Consiglio superiore della magistratura. (Applausi del senatore Vitali).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, relatore. Premesso che il collocamento in aspettativa dei magistrati è deliberato, secondo il comma 2 dell'articolo 7, dagli organi competenti e quindi dal CSM, sono da respingere le critiche al testo in ordine al preteso tentativo di ridimensionare la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dirigenti, decisa con la riforma Bassanini nella scorsa legislatura; a parte lo stupore per la provenienza di tale rilievo dal centrosinistra e fermo restando il regime privatistico del contratto, trattandosi di dirigenti statali o comunque pubblici sono specificate le finalità pubblicistiche del contratto stesso, quanto agli obiettivi da perseguire, alla durata e ad altri requisiti, ma soprattutto alla verifica dei risultati conseguiti, che costituisce forse la carenza principale della richiamata riforma. Pertanto, sono ugualmente prive di fondamento le accuse di una volontà di asservimento dei dirigenti pubblici per finalità politiche, tanto più che una forma di *spoils system* era già stata applicata dalla precedente maggioranza e che, se in Italia non è recepito l'istituto *dell'advising consent* del Senato americano con cui viene vagliata la nomina dei dirigenti pubblici, vigono però altre forme di controllo parlamentare, come il voto di fiducia al Governo e la sfiducia individuale nei confronti di singoli Ministri. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'obiettivo del Governo è quello di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, analogamente a quanto si è tentato con la riforma Bassanini, in linea con l'ordine del giorno approvato dal Senato a seguito della presentazione del rapporto Giannini sullo stato della burocrazia; dispiacciono quindi le critiche del senatore Andreotti, in quanto il sistema piramidale della pubblica amministrazione disciplinato dalla riforma del 1972 già conteneva talune aperture al settore privato e forme di flessibilità che oggi vengono ulteriormente attuate. Peraltro, taluni profondi cambiamenti nel rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici erano già stati introdotti dal centrosinistra con la richiamata riforma Bassanini, la cui applicazione viene ora in parte corretta e meglio specificata, oppure con comportamenti concreti, come la nomina di numerosi dirigenti in diversi Ministeri o nelle Agenzie, che sono state effettuate soprattutto nell'ultimo anno di governo e che oggi vengono contrastate con un sistema basato sulla meritocrazia. In particolare, si è reso necessario mantenere la possibilità di conferire incarichi amministrativi ai magistrati, sempre con il consenso del CSM, in quanto questa importante categoria di pubblici dipendenti riveste posizioni apicali in molte organizzazioni pubbliche, anche ai più alti livelli; inoltre, l'istituzione della vicedirigenza rappresenta una valorizzazione degli attuali quadri amministrativi, naturalmente in vista della loro formazione per la futura dirigenza. Per quanto riguarda poi la previsione di corsi-concorsi con frequenza presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, si ritiene che in Italia sia ormai giunto il momento di avviare un processo di

riqualificazione professionale e nel contempo di ringiovanimento anagrafico dei manager pubblici, secondo quanto accade negli altri Paesi. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**omissis**

La seduta termina alle ore 12:57.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Mercoledì 10 aprile 2002

155<sup>a</sup> seduta pubblica antimeridiana.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente CALDEROLI.

La seduta inizia alle ore 16:30.

**omissis**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (approvato dalla Camera dei deputati).

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (relazione orale).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 1052, approvato dalla Camera dei deputati, e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.2.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Illustra l'emendamento 1.1, tendente ad inserire nell'ambito di applicazione della decreto legislativo n. 165 del 2001 anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Coglie l'occasione per sottolineare che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato prima che si concludesse l'esame del provvedimento in Commissione e quindi negli stampati risultano proposte che hanno già trovato soluzione legislativa prima dell'esame in Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G1 si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e sull'emendamento 1.100, sostanzialmente identico all'1.1. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.3, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno G1 ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non viene posto ai voti.

Il Senato approva gli identici emendamenti 1.100 e 1.1 (testo 2) e l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti aggiuntivi decadono.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.67, 3.46, 3.102, 3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143, 3.37, 3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, nonché parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 3.600 e 3.3000.

BASSANINI (DS-U). Per illustrare gli emendamenti è sufficiente rinviare all'articolo scritto da due autorevoli esponenti della maggioranza sul quotidiano "Il Foglio" di ieri.

BATTISTI (Mar-DL-U). Si associa alle considerazioni del senatore Bassanini.

OGNIBENE (FI). Illustra l'emendamento 3.137, con il quale si prevede che l'opportunità di accesso al corso-concorso per dirigenti venga riconosciuta anche ai presidi incaricati, i cosiddetti non triennialisti, in virtù della funzione dirigenziale da essi svolta nel quadro dell'autonomia scolastica.

PRESIDENTE. I senatori Nocco, Minardo e Dentamaro hanno sottoscritto l'emendamento 3.137.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.3000, in quanto strettamente connesso ad altre proposte di modifica riferite all'articolo 7.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 aprile.

La seduta termina alle ore 19:54.

Giovedì 11 aprile 2002

156ª seduta.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente CALDEROLI.

La seduta inizia alle ore 10.

**omissis**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.67, 3.46, 3.102, 3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143, 3.37, 3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, nonché parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 3.600 e 3.3000.

MALAN, relatore. Gli emendamenti a sua firma contenuti nel fascicolo annesso recepiscono le indicazioni della Commissione bilancio.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Conferma la richiesta di accantonamento dell'emendamento 3.3000 (testo 2) e propone al relatore di modificare l'emendamento 3.1001, facendo riferimento ai direttori generali degli enti pubblici vigilati dallo Stato e non delle pubbliche amministrazioni.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2001 e 3.600 (testo 2) del Governo, condividendo la necessità di un approfondimento della proposta contenuta nel 3.3000 (testo 2). Invitando l'Assemblea ad approvare gli emendamenti a firma del relatore, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.129 e sul 3.144, a condizione che venga riformulato (v.

Allegato A). Invita i presentatori degli emendamenti 3.134, 3.135, 3.137 e 3.1500a a trasformarli in ordini del giorno. Invita altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.94, 3.100, 3.67, 3.101, 3.31, 3.102, 3.47, 3.32, 3.60, 3.105, 3.106 (testo 2), 3.107, 3.27, 3.40, 3.45, 3.109, 3.33, 3.112, 3.113, 3.114, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.122, 3.126, 3.90, 3.1000, 3.127, 3.128, 3.130, 3.136, 3.29, 3.140, 3.141, 3.43, 3.2 e 3.142. E' contrario ai restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e conforme sugli altri.

Il Senato respinge l'emendamento 3.94.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.100 e 3.67 sono stati ritirati.

DE PETRIS (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione dell'emendamento 3.46, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti. La seduta, sospesa alle ore 10,29, è ripresa alle ore 10,50.

DE PETRIS (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, reitera la richiesta di votazione dell'emendamento 3.46, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti. La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,17.

DE PETRIS (Verdi-U). Reitera la richiesta di votazione per l'emendamento 3.46.

PRESIDENTE. Indice la votazione ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11:19, è ripresa alle ore 11:41.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Essendo ancora in corso i lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, propone all'Assemblea di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1052 e di passare alla discussione generale sul disegno di legge n. 1298.

DE PETRIS (Verdi-U). Dissente sulla proposta del Presidente, non ritenendola peraltro proponibile nella fase in corso di votazione di un emendamento su cui è mancato il numero legale.

MALAN (FI). Ritiene invece opportuno procedere con l'esame del disegno di legge n.1298, su cui peraltro si è già registrata un'ampia convergenza politica.

Il Senato approva la proposta del Presidente di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1052.

**omissis**

La seduta termina alle ore 11:52.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti

della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Accesso alla qualifica di dirigente*). – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco".

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
- b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

## EMENDAMENTI

### 3.94

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

- a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;
- b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;
- c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile".

### **3.100**

Gubert, Gaburro, Iervolino, Eufemi

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:* "nonché al rispetto del principio di imparzialità nelle decisioni. A tale fine osta al conferimento di funzione dirigenziale il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni precedenti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o l'averli ricoperti nei due anni precedenti".

### **3.67**

Ognibene

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* "In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge".

### **3.46**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **3.101**

Tarolli, Tunis

*Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole:* "codice civile" *aggiungere le seguenti:* ", ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica".

### **3.31**

Magnalbò

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica".

### **3.102**

Ognibene

*Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Il personale laureato del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, in servizio di ruolo in enti del Servizio sanitario nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, in possesso del diploma di laurea ordinaria quale requisito essenziale di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

### **3.93**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata

dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa".

### **3.73**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'oggetto e, quando l'incarico riguarda la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Con contratto individuale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinata la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24"; al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "relativo all'incarico".*

### **3.47**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da "nonchè" fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: "Gli incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessità delle singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza".*

### **3.103**

Cutrufo

*Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere le parole da: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale" fino a: "altri incarichi di funzione dirigenziale".*

### **3.104**

Battisti, Dentamaro, Petrini

*Al comma 1, lettera b), comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere le parole da: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale" fino a: "altri incarichi di funzione dirigenziale,".*

### **3.39**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,".*

### **3.59**

Dentamaro, Battisti, Petrini

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "cinque anni".*

### **3.70**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole: "trattamento economico," inserire le seguenti: "nonché l'oggetto ed i contenuti della prestazione professionale del dirigente,".*

### **3.32**

Magnalbò

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente legge nei relativi ruoli".*

### **3.74**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

"c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo".

### **3.75**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

"d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo".

### **3.60**

Dentamaro, Petrini, Battisti

*Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: "agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli", inserire le seguenti: "vincitori di corso-concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione".*

### **3.105**

Gubert, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

*Al comma 1, lettera d), comma 4 ivi richiamato, al primo periodo, dopo le parole: "ai medesimi ruoli ovvero," inserire le parole seguenti: "in misura non superiore al 10 per cento".*

### **3.1000a**

Il relatore

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il comma 4-ter.*

**3.106** (testo 2)

Magnalbò

*Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter ivi richiamato con i seguenti:*

"4-ter. Nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, gli incarichi di Capo di Gabinetto, Vice Capo di Gabinetto e di Consigliere giuridico, conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al comma 4 del presente articolo".

4-quater. I dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che hanno ricoperto gli incarichi di cui al comma 4-ter per un periodo di tempo di almeno tre anni, anche non consecutivi, transitano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione presso cui hanno svolto l'ultimo incarico".

**3.76**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato".

**3.48**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.*

**3.77**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole "dei ruoli di cui all'articolo 23" con le seguenti: "del ruolo unico di cui all'articolo 23" e le parole "ai ruoli di cui al medesimo articolo 23" con le seguenti: "al ruolo di cui al medesimo articolo 23".*

**3.49**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera f), sopprimere la lettera g).*

**3.78**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: "10 per cento" e "8 per cento" rispettivamente con "8 per cento" e "5 per cento".*

**3.107**

Cutrufo

*Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

"La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".

**3.27**

Falcier

*Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".*

**3.40**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".*

### **3.108**

Battisti

*Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato secondo periodo, sostituire le parole: "per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" con le parole: "la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti. La relativa maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".*  
*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

### **3.45**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: "specializzazione professionale", inserire le seguenti: "anche in uffici presso organi costituzionali".*

### **3.79**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: "anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza" con le seguenti: "al di fuori delle amministrazioni statali".*

### **3.109**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

*Al comma 1, lettera g), comma 6 ivi richiamato, alla fine del terzo periodo inserire le parole seguenti: "Ostano al conferimento degli incarichi il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni precedenti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o un ruolo di responsabilità politica in organi di amministrazione o di governo di enti locali, regionali, statali, europei o l'averlo ricoperto nei due anni precedenti".*

### **3.21**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

*Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

### **3.80**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*"h) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi".*

### **3.28**

Falcier

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

### **3.41**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.110**

Cutrufo

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.111**

Battisti

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.81**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

"i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza."

**3.82**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

"i-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9".

**3.51**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**3.83**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

"l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3".

**3.33**

Magnalbò

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

"l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, né dell'amministrazione di appartenenza, né previo passaggio di ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente previo incarico di mansioni compatibili con la qualifica".

**3.112**

Tarolli, Tunis

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "ai quali" inserire le seguenti: "successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico".*

### **3.113**

Tarolli, Tunis

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "uffici dirigenziali" inserire le seguenti: "né dall'Amministrazione di appartenenza né, previo passaggio di ruolo, da altre amministrazioni".*

### **3.114**

Tarolli, Tunis

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "amministrazioni ministeriali" inserire le seguenti: "In mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente privo di incarico in mansioni compatibili con la qualifica".*

### **3.2001**

Il Governo

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla stipula dei contratti individuali con i predetti dirigenti provvedono in ogni caso le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto".*

### **3.115**

Cutrufo

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.116**

Battisti

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.42**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.84**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.85**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

"o) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali".

### **3.86**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 – 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per

un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla verifica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

### **3.117**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

*Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: "Il mancato raggiungimento degli obiettivi" inserire le seguenti: "qualora dovuto, a seguito di procedura valutativa, a sua incapacità o a sua responsabilità".*

### **3.53**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

### **3.118**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

*Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia dovuto, a seguito di procedura valutativa a irrealistica definizione degli stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impartite, il dirigente può richiedere all'amministrazione statale risarcimento del danno morale subito e della valutazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio.*

*A tale fine il Presidente del Consiglio provvede a definire con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, la procedura valutativa, garantendo l'indipendenza del giudizio".*

### **3.119**

Dentamaro, Battisti, Petrini

*Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 richiamato, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. È fatta salva la possibilità per il dirigente di dimostrare i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi. Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili il dirigente è esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito sarà imputato a quei vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente".*

### **3.87**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

### **3.120**

Cutrufo

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:*

*"Art. 23 (Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.*

*2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.*

*3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".*

### **3.30**

Falcier

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.44**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.121**

Battisti

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.88**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

### **3.122**

Falcier

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 11" inserire le seguenti: "o che abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".*

### **3.123**

Tarolli, Tunis

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: "per un periodo pari ad almeno a cinque anni", con le seguenti: "per un periodo pari ad almeno due anni".*

### **3.124**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "cinque anni", con le seguenti: "due anni".*

### **3.34**

Magnalbò

*Al comma 4, capoverso "Art. 23", nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "cinque anni", con le parole: "due anni".*

### **3.125**

Tarolli, Tunis

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", inserire le seguenti: "Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti".*

### **3.35**

Magnalbò

*Al comma 4, capoverso "Art. 23", nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti".*

### **3.96**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 4, nell'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbliche. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la funzione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curriculum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle valutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'albo è realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciascuna amministrazione può accedere alle informazioni dell'albo curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica".

### **3.126**

Basile

*Al comma 4 all'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che abbiano ricoperto

incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

### **3.2000**

Il relatore

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: *"È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili"*.

### **3.54**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificità dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministrazione".

### **3.89**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".

### **3.15**

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

*Sopprimere il comma 5.*

### **3.90**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e

professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati".

### **3.1000**

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – (*Accesso alla qualifica di dirigente*) – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i candidati dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

### **3.127**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: "per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero".*

**3.128**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

**3.129**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 2, al quarto periodo aggiungere in fine, le seguenti parole: ", purché muniti di diploma di laurea".*

**3.130**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 3 dopo le parole: "seguenti titoli" aggiungere le parole: "5 anni di servizio nei ruoli delle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; cittadini italiani che hanno maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali apicali presso enti o organismi internazionali,".*

**3.3000 (testo 2)**

Il Governo

**Accantonato**

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) nel capoverso 3, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: "Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.";

b) nel capoverso 3, secondo periodo, sostituire la parola: "Sono" con le seguenti: "Possono essere";

c) nel capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: "Esperienza lavorativa", inserire le seguenti: "In tali posizioni professionali";

d) nel capoverso 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", per il concorso di cui al comma 2,".

**3.131**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 4 sostituire la parola: "trimestre" con la parola: "semestre".*

**3.1500**

Bassanini, Villone, Dentamaro

*Al comma 5, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attività formative e di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le modalità definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19".

**3.132**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera a) sostituire le parole: "trenta per cento" con le parole: "cinquanta per cento".*

**3.133**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 sopprimere la lettera b).*

**3.134**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera b) dopo le parole: "posti" aggiungere le parole: "comunque non superiore al 20 per cento".*

**3.135**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera c) aggiungere in fine le parole: "comunque formate da esperti estranei all'amministrazione interessata, nel caso di concorsi di cui al comma 2".*

### **3.2500**

Il relatore

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

### **3.136**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"5-bis. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammessi alla fase concorsuale per titoli professionali i Direttori di divisioni e gli Ispettori generali del soppresso ruolo ad esaurimento di cui alla legge 165".

### **3.137**

Ognibene, Nocco, Minardo, Dentamaro

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che abbiano ricoperto o in atto ricoprono la funzione dirigenziale scolastica ferma restando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordinario".

### **3.138**

Iovene

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo le parole: "che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio" sono sostituite dalle parole: "che abbiano ricoperto o in atto ricoprono".

### **3.144 (testo 2)**

Bassanini, Villone, Vitali

*Al comma 6, sostituire le parole da: "approvate" fino alla fine con le seguenti: "nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti".*

### **3.1500a (già 4.101)**

Cavallaro

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29 comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "per almeno un triennio la funzione di preside incaricato", sono inserite le seguenti: "ed a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio la funzione di preside incaricato, se almeno uno dei due è stato prestato in regime di autonomia". La relativa maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

### **3.1512 (già 5.112)**

Giaretta, Battisti

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In sede di prima applicazione, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale, senza l'obbligo di superare altri concorsi, i funzionari statali appartenenti all'area C3 Super in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano muniti di laurea;  
b) che siano stati assunti, come vincitori di concorsi per la carriera direttiva, prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 728;  
c) che siano risultati idonei all'ultimo concorso per titoli di servizio e professionali, integrato da colloquio;  
d) che abbiano retto uffici dirigenziali in forza di formale provvedimento di assegnazione ed abbiano conseguito per 2 anni consecutivi una valutazione SIVAD di almeno "più che adeguato".  
Alla relativa maggior spesa, ove non compensabile mediante gli stanziamenti di cui al comma 3, si provvede rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

**3.1520** (già 7.223)

Battisti

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. La contrattazione del personale avente le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione avviene nell'ambito della contrattazione della dirigenza come disciplinata dalla legge n. 29 del 1993. L'eventuale maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

**3.139**

Giaretta, Battisti

*Sopprimere il comma 7.*

**3.91**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Sopprimere il comma 7.*

**3.29**

Falcier

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

**3.140**

Battisti

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

**3.141**

Cutrufo

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

**3.43**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

### **3.300**

Bassanini, Villone, Dentamaro

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. In caso di valutazione dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, al dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, si applica il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo".

### **3.301**

Bassanini, Villone, Dentamaro

*Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* "Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le garanzie previste dai contratti in vigore".

### **3.1001**

Il relatore

#### **V. testo 2**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* "dirigenziale di livello generale", *inserire le seguenti:* "e nei confronti dei Direttori Generali delle Pubbliche Amministrazioni ove è prevista tale figura".

### **3.1001 (testo 2)**

Il relatore

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* "dirigenziale di livello generale", *inserire le seguenti:* "e nei confronti dei Direttori Generali degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura".

### **3.2**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

*Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti:* "Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico."

### **3.600 (testo 2)**

Il Governo

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1".

### **3.142**

Tarolli, Tunis

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* "entro novanta giorni" *con le parole:* "entro centottanta giorni".

### **3.143**

Tarolli, Tunis

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: "Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge".*

### **3.37**

Magnalbò

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: "Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge".*

### **3.55**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole "di durata non superiore ad un anno".*

### **3.144**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **V. testo 2 riferito al comma 6 dell'articolo**

*Al comma 7, aggiungere in fine le parole: "nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti".*

### **3.92**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

### **3.145**

Battisti

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

*"b-bis) all'articolo 42, comma 3, dopo la parola "personale" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione dell'area dirigenziale";*

*"b-ter) il comma 9 dell'articolo 42 è soppresso;*

*"b-quater) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, le parole "o nell'area" sono soppresse;*

*"b-quinquies) all'articolo 43, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola il solo dato associativo".*



SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Mercoledì 17 aprile 2002

160ª seduta.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente DINI, indi del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9:30.

**omissis**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (approvato dalla Camera dei deputati).

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'11 aprile ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.46, 3.102, 3.47, 3.32, 3.106 (testo 2), 3.21, 3.96, 3.118, 3.120, 3.30, 3.44, 3.121, 3.88, 3.123, 3.124, 3.34, 3.125, 3.35, 3.126, 3.54, 3.300, 3.2, 3.143, 3.37, 3.141, 3.1000, 3.127, 3.131 e 3.132, nonché parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 3.600, 3.3000 e 3.1001 (testo 2). Dichiaro improcedibile l'emendamento 3.46.

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova chiesta dal senatore CALDEROLI (LP), respinge gli identici emendamenti 3.101 e 3.31.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.102 e 3.47 sono improcedibili. E' quindi respinto l'emendamento 3.93. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge il 3.73, il 3.70 e gli identici 3.103, 3.104 e 3.39. Risulta respinto anche il 3.59.

MAGNALBO' (AN). Ritira il 3.32.  
Il Senato respinge gli emendamenti 3.74 e 3.75.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive il 3.60.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto il 3.60.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Mantiene l'emendamento 3.105 che stempera la rigidità della norma di cui alla lettera d).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge il 3.105. E' quindi approvato il 3.1000a, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.106 (testo 2). Con distinte votazioni sono altresì respinti i successivi emendamenti fino al 3.79.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Mantiene l'emendamento 3.109 che risponde al principio di civiltà giuridica secondo cui non deve esservi possibilità di sovrapposizione tra incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione e cariche di partito o politiche, in linea peraltro con le posizioni del centrodestra nella scorsa legislatura.

TURRONI (Verdi-U). Concorda con le motivazioni del senatore Gubert in ordine all'emendamento 3.109, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, sottolineando che anche il dettato costituzionale sancisce l'autonomia delle amministrazioni pubbliche.

MALAN, relatore. Invita nuovamente al ritiro dell'emendamento 3.109 in quanto si tratta di materia estranea al provvedimento e riservata alle leggi elettorali.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. E' in discussione alla Camera un disegno di legge in materia di ineleggibilità e incompatibilità e pertanto invita il senatore Gubert a ritirare l'emendamento.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Il disegno di legge in esame è la sede giusta per dirimere la questione in discussione poiché le leggi in materia elettorale intervengono soltanto con riguardo alle candidature ad elezioni.

Con votazione nominale elettronica, è respinto il 3.109.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.21 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono respinti gli identici 3.28, 3.41, 3.110 e 3.111. Risultano respinti anche gli emendamenti 3.80 e 3.81.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.82 propone una misura di contrappeso al rigido sistema di *spoils system* introdotto dal provvedimento prevedendo un vaglio da parte delle Commissioni parlamentari degli incarichi conferiti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono respinti il 3.82 e il 3.51. E' poi respinto l'emendamento 3.83.

MAGNALBO' (AN). Pur non condividendo pienamente la linea del Governo, ritira l'emendamento 3.33.

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira gli emendamenti 3.112, 3.113 e 3.114.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritira l'emendamento 3.2001.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.115, 3.116, 3.42 e 3.84, identici tra loro.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.85 è fondamentale in quanto garantisce il rispetto del protocollo di intesa per il pubblico impiego e soprattutto l'ambito che la Costituzione riserva all'autonomia contrattuale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 3.85. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.86.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contenuto dell'emendamento 3.117 è implicito nelle procedure, che prevedono l'accertamento dell'eventuale responsabilità del dirigente.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 3.117.

Il Senato respinge l'emendamento 3.53.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.118 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.119 e 3.87.

BASSANINI (DS-U). Si dichiara favorevole agli emendamenti 3.120, 3.30, 3.44 e 3.121, tra loro identici.

PRESIDENTE. Tali emendamenti sono improcedibili, così come il 3.88.

FALCIER (FI). Ritira l'emendamento 3.122.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.123, 3.124 e 3.34, tra loro identici, nonché l'emendamento 3.96.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 3.125 e 3.35.

BASILE (FI). Ritira l'emendamento 3.126.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'emendamento 3.2000.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.54 è improcedibile.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.89 e 3.15. E' inoltre respinto l'emendamento 3.90. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.1000. Il Senato respinge inoltre emendamento 3.128 e approva l'emendamento 3.129.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.127.

TURRONI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.130.

Il Senato respinge l'emendamento 3.130.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Illustra l'emendamento 3.3000 (testo 3) (v. Allegato A), che disciplina l'accesso alla dirigenza consentendo ai funzionari che ricoprono posizioni apicali di partecipare, godendo di una riserva di posti, al corso-concorso. Il testo in votazione ricomprende alcuni emendamenti presentati all'articolo 7, che invita i presentatori a ritirare.

AZZOLLINI (FI). A nome della 5a Commissione permanente esprime parere di nulla osta sull'emendamento, in quanto non presenta profili di copertura finanziaria.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 3.3000 (testo 3).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 3.131 e 3.132.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.1500. Il Senato approva l'emendamento 3.900. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.133 e 3.135 e, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore TURRONI, l'emendamento 3.134. Il Senato approva quindi l'emendamento 3.2500.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 3.136.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Chiede il ritiro dell'emendamento 3.137, che potrebbe interferire con procedure già in atto per la sistemazione di presidi e direttori scolastici.

LAURO (FI). Aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.137.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.138. E' quindi approvato l'emendamento 3.144 (testo 2).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Vista l'indisponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno nel quale ha trasformato l'emendamento 3.1500a, intende ripresentare tale emendamento allo scopo di poter incidere sulla procedura concorsuale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'emendamento, come il precedente, rischierebbe di bloccare procedure già in atto, per cui chiede al presentatore di ritirare anche l'ordine del giorno.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Pur confermando le ragioni a sostegno delle sue proposte, ritira l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 3.1512 e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

## ALLEGATO A

### ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici

dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Accesso alla qualifica di dirigente*). – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della

pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco".

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

EMENDAMENTI DA 3.46 A 3.1512

**3.46**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.101**

Tarolli, Tunis

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: "codice civile" aggiungere le seguenti: ", ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica".*

**3.31**

Magnalbò

**Id. em. 3.101**

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica".*

**3.102**

Ognibene

**Improcedibile**

*Al comma 1, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Il personale laureato del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, in servizio di ruolo in enti del Servizio sanitario nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, in possesso del diploma di laurea ordinaria quale requisito essenziale di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per l'area dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

**3.93**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengono nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa".*

### **3.73**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'oggetto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Con contratto individuale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinata la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24"; al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "relativo all'incarico".*

### **3.47**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Improcedibile**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da "nonché" fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: "Gli incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessità delle singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza".*

### **3.103**

Cutrufo

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere le parole da: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale" fino a: "altri incarichi di funzione dirigenziale".*

### **3.104**

Battisti, Dentamaro, Petrini

#### **Id. em. 3.103**

*Al comma 1, lettera b), comma 2 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere le parole da: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale" fino a: "altri incarichi di funzione dirigenziale,".*

### **3.39**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Id. em. 3.103**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,".*

### **3.59**

Dentamaro, Battisti, Petrini

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "tre anni" con le parole: "cinque anni".*

### **3.70**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole: "trattamento economico," inserire le seguenti: "nonché l'oggetto ed i contenuti della prestazione professionale del dirigente,".*

### **3.32**

Magnalbò

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente legge nei relativi ruoli".*

### **3.74**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

"c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo".

### **3.75**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

"d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo".

### **3.60**

Dentamaro, Petrini, Battisti

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: "agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli", inserire le seguenti: "vincitori di corso-concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione".*

### **3.105**

Gubert, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera d), comma 4 ivi richiamato, al primo periodo, dopo le parole: "ai medesimi ruoli ovvero," inserire le parole seguenti: "in misura non superiore al 10 per cento".*

### **3.1000a**

Il relatore

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il comma 4-ter.*

### **3.106 (testo 2)**

Magnalbò

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera e), sostituire il comma 4-ter ivi richiamato con i seguenti:*

"4-ter. Nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, gli incarichi di Capo di Gabinetto, Vice Capo di Gabinetto e di Consigliere giuridico, conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione a dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui al comma 4 del presente articolo".

4-*quater*. I dirigenti di ruolo di seconda fascia delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che hanno ricoperto gli incarichi di cui al comma 4-*ter* per un periodo di tempo di almeno tre anni, anche non consecutivi, transitano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione presso cui hanno svolto l'ultimo incarico".

### **3.76**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

"e-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato".

### **3.48**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.*

### **3.77**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole "dei ruoli di cui all'articolo 23" con le seguenti: "del ruolo unico di cui all'articolo 23" e le parole "ai ruoli di cui al medesimo articolo 23" con le seguenti: "al ruolo di cui al medesimo articolo 23".*

### **3.49**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

### **3.78**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: "10 per cento" e "8 per cento" rispettivamente con "8 per cento" e "5 per cento".*

### **3.107**

Cutrufo

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

"La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".

### **3.27**

Falcier

#### **Id. em. 3.107**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".*

### **3.40**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Id. em. 3.107**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti".*

### **3.108**

Battisti

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), al comma 6 ivi richiamato secondo periodo, sostituire le parole: "per gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" con le parole: "la durata del Governo i cui organi li hanno conferiti. La relativa maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

### **3.45**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: "specializzazione professionale", inserire le seguenti: "anche in uffici presso organi costituzionali".*

### **3.79**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: "anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza" con le seguenti: "al di fuori delle amministrazioni statali".*

### **3.109**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), comma 6 ivi richiamato, alla fine del terzo periodo inserire le parole seguenti: "Ostano al conferimento degli incarichi il ricoprire cariche di partito o l'averle ricoperte nei due anni precedenti, l'essere candidato in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o l'esserlo stato nei due anni precedenti, il ricoprire il ruolo di consigliere o un ruolo di responsabilità politica in organi di amministrazione o di governo di enti locali, regionali, statali, europei o l'averlo ricoperto nei due anni precedenti".*

### **3.21**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

#### **Improcedibile**

*Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

### **3.80**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*"h) il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi".*

### **3.28**

Falcier

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.41**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Id. em. 3.28**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.110**

Cutrufo

**Id. em. 3.28**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.111**

Battisti

**Id. em. 3.28**

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.81**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

"i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza."

**3.82**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

"i-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9".

**3.51**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**3.83**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

"l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3".

### **3.33**

Magnalbò

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

"l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, né dell'amministrazione di appartenenza, né previo passaggio di ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente previo incarico di mansioni compatibili con la qualifica".

### **3.112**

Tarolli, Tunis

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "ai quali" inserire le seguenti:*

"successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico".

### **3.113**

Tarolli, Tunis

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "uffici dirigenziali" inserire le seguenti:*

"né dall'Amministrazione di appartenenza né, previo passaggio di ruolo, da altre amministrazioni".

### **3.114**

Tarolli, Tunis

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera l) comma 10 ivi richiamato dopo le parole: "amministrazioni ministeriali" inserire*

*le seguenti: "In mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente privo di incarico in mansioni compatibili con la qualifica".*

### **3.2001**

Il Governo

#### **Ritirato**

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla stipula dei contratti individuali con i predetti dirigenti provvedono in ogni caso le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto".*

### **3.115**

Cutrufo

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.116**

Battisti

#### **Id. em. 3.115**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.42**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Id. em. 3.115**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.84**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Id. em. 3.115**

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

### **3.85**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

"o) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali".

### **3.86**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 – 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla verifica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

### **3.117**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

#### **Ritirato**

*Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, dopo le parole: "Il mancato raggiungimento degli obiettivi" inserire le seguenti: "qualora dovuto, a seguito di procedura valutativa, a sua incapacità o a sua responsabilità".*

### **3.53**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

### **3.118**

Gubert, Gaburro, Ciccanti, Iervolino, Eufemi

#### **Improcedibile**

*Al comma 2, lettera a), comma 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi sia dovuto, a seguito di procedura valutativa a irrealistica definizione degli stessi ovvero a gravi errori o a gravi inadeguatezze delle direttive impartite, il dirigente può richiedere all'amministrazione statale risarcimento del danno morale subito e della valutazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio.*

A tale fine il Presidente del Consiglio provvede a definire con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti, la procedura valutativa, garantendo l'indipendenza del giudizio".

### **3.119**

Dentamaro, Battisti, Petrini

#### **Respinto**

*Al comma 2, lettera a), dopo il comma 1 richiamato, aggiungere il seguente:*

"1-bis. È fatta salva la possibilità per il dirigente di dimostrare i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi. Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili il dirigente è esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito sarà imputato a quei vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente".

### **3.87**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

### **3.120**

Cutrufo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.30**

Falcier

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.44**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.121**

Battisti

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione "Ruolo unico della dirigenza" viene sostituita dalla dizione "Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo".

### **3.88**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

### **3.122**

Falcier

#### **Ritirato**

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "comma 11" inserire le seguenti: "o che abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".*

### **3.123**

Tarolli, Tunis

#### **Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: "per un periodo pari ad almeno a cinque anni", con le seguenti: "per un periodo pari ad almeno due anni".*

### **3.124**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **Improcedibile**

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "cinque anni", con le seguenti: "due anni".*

### **3.34**

Magnalbò

#### **Improcedibile**

*Al comma 4, capoverso "Art. 23", nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "cinque anni", con le parole: "due anni".*

### **3.125**

Tarolli, Tunis

#### **Respinto**

*Al comma 4, all'articolo 23 ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", inserire le seguenti: "Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti".*

### **3.35**

Magnalbò

#### **Id. em. 3.125**

*Al comma 4, capoverso "Art. 23", nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti".*

### **3.96**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Improcedibile**

*Al comma 4, nell'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbliche. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la funzione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curriculum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle valutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. L'albo è realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciascuna amministrazione può accedere alle informazioni dell'albo curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica".

### **3.126**

Basile

#### **Ritirato**

*Al comma 4 all'articolo 23 ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, o che abbiano ricoperto incarichi di direzione generale presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28".

### **3.2000**

Il relatore

#### **Approvato**

*Al comma 4, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili".*

### **3.54**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificità dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministrazione".

### **3.89**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi".

### **3.15**

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

### **3.90**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: "prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati".

### **3.1000**

Dentamaro, Petrini, Battisti, Mancino

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

"5. L'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – (*Accesso alla qualifica di dirigente*) – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i candidati dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

**3.127**

Bassanini, Villone, Vitali

**Improcedibile**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: "per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero".*

**3.128**

Bassanini, Villone, Vitali

**Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

**3.129**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

**Approvato**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 2, al quarto periodo aggiungere in fine, le seguenti parole: ", purché muniti di diploma di laurea".*

**3.130**

Bassanini, Villone, Vitali

**Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 3 dopo le parole: "seguenti titoli" aggiungere le parole: "5 anni di servizio nei ruoli delle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; cittadini italiani che hanno maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali apicali presso enti o organismi internazionali,".*

**3.3000 (testo 3)**

Il Governo

**Approvato**

*Al comma 5, capoverso "Art. 28", apportare le seguenti modifiche:*

a) nel comma 3, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: "Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.";

b) nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola iniziale: "Sono" con le seguenti: "Possono essere";

c) nel comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "esperienza lavorativa", inserire le seguenti: "in tali posizioni professionali";

d) nel comma 5, alinea, dopo la parola: "sentita" inserire le seguenti: ", per la parte relativa al corso-concorso,";

e) nel comma 5, lettera d), eliminare le seguenti parole: ", per il concorso di cui al comma 2,"; inoltre aggiungere, in fine, le seguenti parole: "la previsione, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, di una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno 15 anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva"

**3.131**

Bassanini, Villone, Vitali

**Improcedibile**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, al comma 4 sostituire la parola: "trimestre" con la parola: "semestre".*

**3.1500**

Bassanini, Villone, Dentamaro

**Respinto**

*Al comma 5, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attività formative e di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le modalità definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19".

### **3.900**

Il relatore

#### **Approvato**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, all'alinea del comma 5, dopo le parole: "Con regolamento" inserire la seguente: "emanato" e dopo le parole: "e successive modificazioni," inserire le seguenti: "su proposta del Ministro per la funzione pubblica".*

### **3.132**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **Improcedibile**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera a) sostituire le parole: "trenta per cento" con le parole: "cinquanta per cento".*

### **3.133**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 sopprimere la lettera b).*

### **3.134**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera b) dopo le parole: "posti" aggiungere le parole: "comunque non superiore al 20 per cento".*

### **3.135**

Bassanini, Villone, Vitali

#### **Respinto**

*Al comma 5, all'articolo 28 ivi richiamato, comma 5 lettera c) aggiungere in fine le parole: "comunque formate da esperti estranei all'amministrazione interessata, nel caso di concorsi di cui al comma 2".*

### **3.2500**

Il relatore

#### **Approvato**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*"8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.*

*8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".*

### **3.136**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*"5-bis. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammessi alla fase concorsuale per titoli professionali i Direttori di divisioni e gli Ispettori generali del soppresso ruolo ad esaurimento di cui alla legge 165".*

### **3.137**

Ognibene, Nocco, Minardo, Dentamaro

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che abbiano ricoperto o in atto ricoprono la funzione dirigenziale scolastica ferma restando l'aliquota del 50 per cento destinata al concorso ordinario".*

### **3.138**

Iovene

### **Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo le parole: "che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio" sono sostituite dalle parole: "che abbiano ricoperto o in atto ricoprano".

**3.144** (testo 2)

Bassanini, Villone, Vitali

### **Approvato**

*Al comma 6, sostituire le parole da: "approvate" fino alla fine con le seguenti: "nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti".*

**3.1500a** (già 4.101)

Cavallaro

### **Ritirato e trasformato nell'odg G3.1**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 29 comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "per almeno un triennio la funzione di preside incaricato", sono inserite le seguenti: "ed a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio la funzione di preside incaricato, se almeno uno dei due è stato prestato in regime di autonomia". La relativa maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

**3.1512** (già 5.112)

Giaretta, Battisti

### **Improcedibile**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In sede di prima applicazione, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale, senza l'obbligo di superare altri concorsi, i funzionari statali appartenenti all'area C3 Super in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano muniti di laurea;
- b) che siano stati assunti, come vincitori di concorsi per la carriera direttiva, prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 728;
- c) che siano risultati idonei all'ultimo concorso per titoli di servizio e professionali, integrato da colloquio;
- d) che abbiano retto uffici dirigenziali in forza di formale provvedimento di assegnazione ed abbiano conseguito per 2 anni consecutivi una valutazione SIVAD di almeno "più che adeguato".

Alla relativa maggior spesa, ove non compensabile mediante gli stanziamenti di cui al comma 3, si provvede rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

## ORDINE DEL GIORNO

**G3.1** (già 3.1500a) (già 4.101)

Cavallaro, Forlani

### **Ritirato**

Il Senato,

impegna il Governo a tenere conto, in sede di riforma degli ordinamenti scolastici, della necessità di non disperdere l'esperienza acquisita da quei presidi incaricati che, pur non avendo maturato il triennio previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, abbiano operato, spesso in condizioni di grave disagio, in regime di attuazione dell'autonomia scolastica, consentendo agli stessi di accedere al corso concorso riservato previsto dall'articolo 29 del predetto decreto legislativo, qualora abbiano rivestito, per almeno un biennio, la funzione di preside incaricato, se per almeno uno dei due anni tale funzione sia stata svolta in regime di autonomia.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Mercoledì 17 aprile 2002

161ª seduta.

Resoconto sommario

Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente SALVI.

La seduta inizia alle ore 16:30.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**omissis**

Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (approvato dalla Camera dei deputati).

**(179) EUFEMI – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(185) BASSANINI e AMATO – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.**

**(273) EUFEMI ed altri – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato.**

**(728) CARUSO Luigi – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione.**

**(1011) BASSANINI ed altri – Norme in materia di riordino della dirigenza statale.**

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1052.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono proseguite le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1052, nel testo proposto dalla Commissione. Gli emendamenti 3.1520, 3.300 e gli identici 3.29, 3.140, 3.141 e 3.43 sono improcedibili avendo ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al pari degli emendamenti 3.2, 3.143 e 3.37.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 3.139 e 3.91, nonché il 3.301.

MALAN, relatore. L'emendamento 3.1001 (testo 3) deve essere modificato sostituendo alle parole "nei confronti" le seguenti "a quelli".

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Poiché la norma ha per oggetto la decadenza automatica dall'incarico, appare inutile l'inciso "fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuiti".

PRESIDENTE. Il testo recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio per l'espressione di un parere di nulla osta.

MALAN, relatore. E' costretto a mantenere il testo nell'ultima versione proposta, per adempiere alla richiesta della Commissione bilancio.

BATTISTI (Mar-DL-U). Chiede che la votazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4) sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 17,02.

MALAN, relatore. Propone una nuova formulazione dell'emendamento 3.1001 (testo 4) (v. Allegato A).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Condivide la formulazione dell'emendamento testé proposta dal relatore che sembra rispondere alle obiezioni sollevate dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5a Commissione permanente, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.1001 (testo 5). L'emendamento 3.2 è improcedibile.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato approva il 3.600 (testo 2), risultando conseguentemente precluso il 3.142.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.143 e 3.37, fra loro identici, sono improcedibili.

Risultano quindi respinti gli emendamenti fino al 3.145.

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.1001 (testo 5). (Applausi dai senatori Pastore e Salzano).

Il Senato approva l'emendamento 3.1001 (testo 5), nonché l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.100 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 4.1 e 4.4. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CHIRILLI (FI). Ritira il 4.1

PRESIDENTE. L'emendamento 4.4 è stato ritirato. Gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.100 sono improcedibili.

Il Senato approva l'articolo 4.

MALAN, relatore. E' contrario all'emendamento 4.0.100.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anch'egli è contrario.

Il Senato respinge il 4.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 5.1000, 5.8, 5.17, 5.101, 5.100, 5.7, 5.106, 5.34, 5.109, 5.36, 5.5 (testo 2), 5.21, 5.111, 5.32, 5.33, 5.35, 5.3, 5.114, 5.104, 5.107, 5.108, 5.18 (testo 2), 5.19, 5.112, 5.27 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 5.104 prevede la sistemazione di un numero limitato di persone, in gran parte impiegate nelle università, con elevata anzianità di ruolo e pertanto comporta un onere finanziario veramente modesto.

FASOLINO (FI). L'emendamento 5.34 tiene conto di una particolare tipologia di laureati che potrebbe essere penalizzata dalle norme. Qualora il relatore lo ritenga, è disponibile ad eventuali modifiche.

PASTORE (FI). Modifica l'emendamento 5.11 (v. Allegato A) e ritira il 5.12.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 5.110, 5.22 e 5.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.11 (testo 2) e contrario sui restanti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

MULAS (AN). Ritira il 5.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 5.8 al 5.36 sono improcedibili.

MAGNALBO' (AN). Ritira il 5.110.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto il 5.22.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira il 5.4.

Il Senato approva l'emendamento 5.11 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 5.21 al 5.3 sono improcedibili.

Risulta quindi respinto il 5.6. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), sono respinti gli identici 5.29 e 5.113.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.114 e 5.27 sono improcedibili.

E' quindi respinto il 5.23. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), sono respinti gli identici 5.28 e 5.116.

MALAN, relatore. Invita al ritiro dell'ordine del giorno G5.100.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MALAN, relatore. E' contrario a tutti gli emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anch'egli è contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), è respinto il 6.6. Sono quindi respinti il 6.2, il 6.7 e gli identici 6.3 e 6.8. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), è respinto il 6.5. Il Senato approva quindi l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti ricordando che sugli emendamenti 7.74, 7.203, 7.14, 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.500, 7.67, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801, 7.800, 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.219, 7.9, 7.59, 7.221, 7.66, 7.64, 7.109, 7.222, 7.223, 7.6, 7.90, 7.65, 7.224, 7.91, 7.225, 7.84, 7.35, 7.226, 7.228, 7.227, 7.85, 7.36, 7.89, 7.229, 7.2001 e 7.226 (testo 2) la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre ha espresso parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti 7.1000, 7.2000 (testo 2) e 7.2500.

MALAN, relatore. Invita al ritiro degli emendamenti 7.200 e 7.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.201, 7.202, 7.2500 (testo 2), 7.3000, 7.2600, 7.2000 (testo 4), 7.84, 7.35 e 7.2700 e contrario sui restanti. Ritira il 7.2001 e il 7.91.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Invita il relatore a ritirare il 7.2600 ritenendo preferibile la soppressione del comma 3 prevista dall'emendamento 7.3000. Precisa che gli emendamenti 7.2500 e 7.2000 (testo 2) sono stati riformulati tenendo conto delle osservazioni della 5a commissione. Il parere è conforme a quello del relatore sui restanti.

MALAN, relatore. Ritira il 7.2600.

Il Senato approva gli emendamenti 7.2500 (testo 2) (con conseguente preclusione del 7.68, del 7.33, del 7.200 e del 7.13) e 7.201 e respinge gli emendamenti 7.34 e 7.69, tra loro identici, nonché il 7.98 e il 7.96.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.74 è improcedibile.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.63, 7.11, 7.93, 7.207, 7.62 e 7.70 e approva il 7.202 e il 7.3000.

PRESIDENTE. Dichiaro improcedibili gli emendamenti 7.29/1, 7.29, 7.71, 7.204, 7.205, 7.206, 7.30, 7.40 (testo 2), 7.1000, 7.500, 7.67, 7.208, 7.44, 7.209, 7.8, 7.210, 7.7, 7.211, 7.212, 7.214, 7.88, 7.87, 7.215, 7.801, 7.800, 7.216, 7.2, 7.217, 7.48, 7.4, 7.218, 7.219 e 7.9.

Il Senato approva l'emendamento 7.2000 (testo 4), con conseguente preclusione dei successivi 7.59, 7.221 e 7.66. E' quindi respinto il 7.94 ed è approvato il 7.2700.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.64, 7.109, 7.222, 7.6, 7.90, 7.65, 7.224, 7.225, 7.84, 7.35, 7.203, 7.14, 7.226 (testo 2), 7.85, 7.228, 7.227, 7.36, 7.89 e 7.229 sono improcedibili.

D'AMBROSIO (FI). La formulazione dell'articolo 7 rischia di penalizzare il personale inquadrato nei livelli C3 e B3, non essendo munito di laurea: invita il Governo a prevedere una corsia preferenziale ad esaurimento per tale personale.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ribadisce che l'entrata in vigore del provvedimento non comporterà decadenza dagli uffici per l'attuale personale.

Il Senato approva l'articolo 7, nel testo emendato, e l'articolo 8.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 8.0.100 propone una norma di interpretazione autentica del comma 39 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 1994, relativa alla maturazione della buonuscita con contribuzione volontaria dei dipendenti pubblici investiti di cariche elettive, anche al fine di evitare l'eventuale contenzioso.

MALAN, relatore. Pur trattandosi di un problema meritevole di attenzione, in ragione della sua valenza sul piano generale, ritiene che la sede più propria per esaminarlo sia quella del collegato ordinamentale amministrativo alla finanziaria; invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Condivide le osservazioni del relatore, riconoscendo però che la norma farebbe superare i molteplici ricorsi presentati dai professori universitari.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l'emendamento 8.0.100.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 10.100 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che il 10.101, il 10.102 e il 10.103 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).

MALAN, relatore. Esprime parere contrario.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.100 è improcedibile.

Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.2000 (testo 4).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale, avvertendo che la seduta proseguirà fino alle ore 19,15 in relazione alla convocazione del Parlamento in seduta comune.

PETRINI (Mar-DL-U). Non condivide la decisione della Presidenza, non ritenendo proponibile il proseguimento della seduta del Senato poiché il Parlamento in seduta comune è convocato per le ore 18.

PRESIDENTE. Secondo un chiarimento fornito nel 1997 dall'allora presidente Mancino, quando il Parlamento in seduta comune è convocato per un'elezione, va considerato seggio elettorale; pertanto, votando oggi per primi i deputati, il Senato può proseguire i lavori fino all'ora indicata.

CARRARA (Misto-MTL). Annuncia il voto favorevole al provvedimento che, estendendo alla pubblica amministrazione i principi del settore privato in materia di rapporto di lavoro e di qualificazione professionale, consente di rendere alla collettività servizi più efficienti, secondo i principi meritocratico e di responsabilità, favorendo così una rinnovata fiducia da parte dei cittadini.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Nel consegnare alla Presidenza l'intervento scritto della dichiarazione di voto finale per la sua pubblicazione nei Resoconti, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento.

BATTISTI (Mar-DL-U). Richiamando le considerazioni critiche già svolte in ordine ai profili di costituzionalità e di merito del provvedimento, dichiara il voto contrario dei senatori della Margherita al disegno di legge che, contrariamente alla rigorosa separazione stabilita dalla Carta costituzionale e perseguita con la riforma Bassanini nel nome dell'autonomia e della certezza di cui necessita la pubblica amministrazione, rischia di far compiere notevoli passi indietro sotto il profilo della civiltà giuridica a causa di un eccessivo asservimento dell'apparato pubblico al potere politico. Peraltro, oltre a ridurre lo spazio contrattuale e in sostanza a pubblicizzare nuovamente il rapporto di lavoro dei dirigenti, il provvedimento suscita forti perplessità per la ridotta tutela giurisdizionale di tale personale, anche a seguito della reiezione dell'emendamento che proponeva una soluzione per la fascia dirigenziale con incarichi di supplenza.

GRILLOTTI (AN). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, che tende a modernizzare la pubblica amministrazione ed in particolare la fascia dirigenziale, in contrasto sia con la visione gerarchica richiamata dal senatore Andreotti in discussione generale, sia con quella fondata sulla netta distinzione rispetto al potere politico su cui si basava la riforma Bassanini, secondo il modello francese che tuttavia non trova rispondenza nell'attuale formazione del personale pubblico. Viceversa, è naturale che il potere politico incentivi le competenze e le professionalità che meglio siano in grado di attuare il programma su cui la maggioranza dei cittadini ha dato il consenso, sempre riservandosi di valutare con precisione i risultati conseguiti.

BASSANINI (DS-U). Dal 1990 in poi la dirigenza pubblica è stata investita da una serie di provvedimenti di riforma che, secondo le aspettative, la nuova maggioranza avrebbe dovuto proseguire, all'insegna dei principi liberisti cui afferma di ispirarsi; invece, si torna ad imprimere una pubblicizzazione al rapporto di lavoro, lasciando al contratto un ruolo marginale e regolando per legge tutta una serie di requisiti. La distinzione tra pubblica amministrazione e sfera politica, che semmai doveva essere ulteriormente raffinata, viene poi stravolta assegnando alla seconda tutte le scelte in materia di obiettivi e in sostanza assoggettando ad una logica di spartizione e di lottizzazione politica la scelta e la carriera degli alti funzionari pubblici. Non si comprende poi la ragione della soppressione del ruolo unico, che avrebbe consentito di operare una selezione senza eccessive rigidità; invece si ritorna ad indire i concorsi interni alle singole amministrazioni e con riserva di posti. Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

TIRELLI (LP). La Lega voterà a favore del provvedimento, nella speranza che siano eliminati alcuni freni all'attività amministrativa del Governo e che si riesca a recepire nell'ordinamento italiano il moderno sistema dello spoils system già adottato da altri Paesi. Esprime inoltre il compiacimento per la resistenza che il Governo ha opposto alle pressioni provenienti dall'interno della stessa maggioranza, con la presentazione di emendamenti che erano chiaramente l'espressione dell'autoreferenzialità dell'attuale classe burocratica.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 1052, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza al coordinamento eventualmente necessario. I disegni di legge n. 179, 185, 273, 728 e 1011 sono pertanto assorbiti.

**omissis**

La seduta termina alle ore 19:11.

## ALLEGATO A

### ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi del comma 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio";

h) il comma 7 è abrogato;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";

m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";

n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Ruolo dei dirigenti*). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici

dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (*Accesso alla qualifica di dirigente*). – 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

- a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della

pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco".

6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari dei predetti incarichi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

## EMENDAMENTI 3.1520 E SEGUENTI

### **3.1520** (già 7.223)

Battisti

#### **Improcedibile**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. La contrattazione del personale avente le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione avviene nell'ambito della contrattazione della dirigenza come disciplinata dalla legge n. 29 del 1993. L'eventuale maggior spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario".

### **3.139**

Giaretta, Battisti

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

### **3.91**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Id. em. 3.139**

*Sopprimere il comma 7.*

### **3.29**

Falcier

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

### **3.140**

Battisti

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

### **3.141**

Cutrufo

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50 per cento dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

### **3.43**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27".

### **3.300**

Bassanini, Villone, Dentamaro

#### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. In caso di valutazione dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, al dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, si applica il comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo".

### **3.301**

Bassanini, Villone, Dentamaro

#### **Respinto**

*Al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* "Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le garanzie previste dai contratti in vigore".

### **3.1001 (testo 3)**

Il relatore

#### **V. testo 5**

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* "dirigenziale di livello generale", *inserire le seguenti:* "e, fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, nei confronti dei Direttori Generali degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura".

### **3.1001 (testo 5)**

Il relatore

#### **Approvato**

*Al comma 7 premettere le seguenti parole:* "Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili" e *dopo le parole:* "di livello generale", *inserire le seguenti:* "e a quelli di Direttore Generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura".

### **3.2**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

#### **Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti:* "Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico."

### **3.600 (testo 2)**

Il Governo

#### **Approvato**

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:* "Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1".

**3.142**

Tarolli, Tunis

**Precluso**

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: "entro novanta giorni" con le parole: "entro centottanta giorni".*

**3.143**

Tarolli, Tunis

**Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: "Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge".*

**3.37**

Magnalbò

**Improcedibile**

*Al comma 7, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: "Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge".*

**3.55**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Respinto**

*Al comma 7, quinto periodo, sopprimere le parole "di durata non superiore ad un anno".*

**3.92**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**3.145**

Battisti

**Respinto**

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

*"b-bis) all'articolo 42, comma 3, dopo la parola "personale" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione dell'area dirigenziale";*

*"b-ter) il comma 9 dell'articolo 42 è soppresso;*

*"b-quater) all'articolo 43, comma 1, primo periodo, le parole "o nell'area" sono soppresse;*

*"b-quinquies) all'articolo 43, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola il solo dato associativo".*

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE IDENTICO ALL'ARTICOLO 4  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale)*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

EMENDAMENTI

**4.1**

Chirilli

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", inserire le seguenti: "ancorché appartenenti a comparti diversi da quello per il quale il concorso è stato bandito".*

**4.2**

Dentamaro

**Improcedibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"1-bis. Tutti coloro i quali sono in possesso di laurea, che per più di cinque anni hanno svolto funzioni dirigenziali per qualsiasi Amministrazione dello Stato sono posti, anche in soprannumero, nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia nei Dicasteri di appartenenza".

**4.3**

Magnalbò

**Improcedibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posizioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità".

**4.100**

Tarolli, Tunis

**Improcedibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posizioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità".

**4.4**

Ognibene

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 sono fatti salvi i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

#### **4.0.100**

Castellani

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

"Art. 4-bis. 1. Al personale dirigente è consentita la permanenza in servizio fino al 70° anno di età. Il personale dirigente, che ha raggiunto il limite massimo di età secondo la vigente normativa, in servizio al 31 marzo 2002, permane in servizio, a domanda, con rinnovo del contratto individuale".

### ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 5.

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI

#### **5.1000**

Mulas, Magnalbò

#### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

"Art. 5. – *(Personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).* –

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale della IX qualifica funzionale – funzionario capo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Al personale della IX qualifica funzionale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico e economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dei destinatari dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti".

#### **5.8**

Basile

#### **Improcedibile**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma

2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli".

#### **5.17**

Magnalbò

##### **Improcedibile**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli".

#### **5.101**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

##### **Improcedibile**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli".

#### **5.100**

Battisti, Petrini, Dentamaro, D'Andrea

##### **Improcedibile**

*I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Nei limiti e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, ai soli fini giuridici, in area separata della dirigenza. Tale personale mantiene le retribuzioni in essere e il relativo trattamento accessorio.

2. L'inquadramento definitivo nella seconda fascia dirigenziale, anche ai fini economici, avviene in caso di affidamento di incarichi specifici e relativi contratti individuali da parte delle amministrazioni interessate, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia".

#### **5.7**

Basile

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile".

#### **5.106**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione".

#### **5.104**

Gubert, Gaburro, Iervolino, Eufemi

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:  
"Il personale delle amministrazioni pubbliche che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti all'ex carica direttiva transita nella qualifica di dirigente".

#### **5.18 (testo 2)**

Valditara, Magnalbò

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di uno o più concorsi riservati per titoli di servizio e professionali, da indire all'inizio di ciascun anno nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di ciascuna Amministrazione. Resta salva, qualora, in rapporto a talune Amministrazioni non sia raggiunto, al fine dei relativi inquadramenti, il limite sopra indicato, la necessità di utilizzare adeguate misure di compensazione e/o di mobilità secondo la normativa vigente, in modo da realizzare una generale coerenza con il dato ponderale in questione".

#### **5.107**

Basile

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale dell'ex ruolo ad esaurimento e che abbia prestato non meno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione".

#### **5.108**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

##### **Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale dell'ex ruolo ad esaurimento e che abbia prestato non meno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione".

#### **5.34**

Fasolino, D'Ippolito

##### **Improcedibile**

*Al comma 1, sopprimere le parole: "Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili"; dopo le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", inserire le seguenti: "nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna"; dopo le parole: "è inquadrato", inserire le seguenti: "anche in soprannumero".*

#### **5.109**

Battisti, Petrini, Dentamaro

##### **Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da: "Nei limiti" fino a: "amministrazione," con le seguenti parole: "Nei limiti e con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo,".*

#### **5.5 (testo 2)**

Montino

### **Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole da: "Nei limiti" a: "amministrazione" con le seguenti: "Nei limiti dei posti che si renderanno vacanti e comunque con un minimo del 90 per cento nell'ambito dei ruoli di ciascuna amministrazione".*

### **5.36**

D'Ippolito

### **Improcedibile**

*Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", inserire le seguenti: "nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna"; dopo le parole: "è inquadrato", inserire le seguenti: "anche in soprannumero".*

### **5.110**

Magnalbò

### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", aggiungere le parole: "ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266, con venticinque anni di servizio nella carriera direttiva, di cui dieci con l'incarico della reggenza degli Uffici".*

### **5.22**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", inserire le seguenti: "nonché quello di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 482, che abbia svolto, per cinque anni, analoghe funzioni".*

### **5.4**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

### **Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" inserire le parole "nonché il personale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, in possesso di laurea ed immesso nelle relative funzioni da almeno 5 anni.*

### **5.11**

Pastore

### **V. testo 2**

*Al comma 1, dopo la parola: "professionali" inserire le seguenti: "da espletarsi entro novanta giorni".*

### **5.11 (testo 2)**

Pastore

### **Approvato**

*Al comma 1, dopo la parola: "professionali" inserire le seguenti: "da espletarsi entro centottanta giorni".*

### **5.21**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

### **Improcedibile**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque inquadrato in soprannumero nei ruoli della seconda fascia dirigenziale di ciascuna amministrazione il predetto personale in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per carenza di personale dirigenziale, funzioni di direzione di uffici dirigenziali, con incarico formale e per almeno due anni o almeno tre anni nell'ultimo quinquennio".*

### **5.111**

Magnalbò

### **Improcedibile**

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, il suddetto personale che riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione ad esaurimento e di Ispettore generale e che abbia prestato per non meno di 23 anni effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva, transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna Amministrazione".*

#### **5.19**

Magnalbò, Valditara

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Il personale laureato ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio da dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, se incluso in graduatoria di concorso a dirigente pubblicata negli ultimi cinque anni, o previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei ruoli di ciascuna amministrazione".*

#### **5.32**

Fasolino, D'Ippolito

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero".*

#### **5.33**

Izzo

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonché il personale della ex nona qualifica funzionale con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile".*

#### **5.35**

Izzo

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile".*

#### **5.3**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Al personale di cui al comma 1 appartenente agli Enti del parastato viene esteso il beneficio del riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia all'atto del pensionamento, analogamente a quanto previsto per i dipendenti dello Stato".*

#### **5.6**

Montino

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. I criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1 saranno contenuti in apposita direttiva ministeriale".*

**5.29**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**5.113**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

**Id. em. 5.29**

*Sopprimere il comma 2.*

**5.114**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultati disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli.

**5.23**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: "si applica", inserire le seguenti: "altresì al personale ivi comandato o distaccato e".*

**5.12**

Pastore

**Ritirato**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti pubblici e le agenzie, si può prescindere dal suddetto limite temporale".*

**5.27**

Battisti, Petrini, Dentamaro

**Improcedibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2.bis – L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale delle Amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo che riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di Divisione e di Ispettore generale nonché le qualifiche equiparate e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva transita nella qualifica di dirigenza".

**5.28**

Battisti, Petrini, Dentamaro

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-bis. Le norme procedurali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

**5.116**

D'Andrea

**Id. em. 5.28**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Le norme procedurali di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

#### **Ritirato**

Il Senato,  
esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;  
considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa normativa;  
valutata la opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti ruoli ad esaurimento dello Stato e del Parastato (ex articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza senza oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza,  
impegna il Governo:  
a provvedere, con i mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate.

## ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie)*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### **6.6**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### **6.2**

Bassanini, Villone, Dentamaro, Vitali

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 6. – 1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o successivamente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, entro 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

2. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura

computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Assemblee o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse previsioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri".

#### **6.7**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle nomine per le quali è prevista dalla normativa vigente l'intesa tra lo Stato e uno degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione".*

#### **6.3**

Villone

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

#### **6.8**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Id. em. 6.3**

*Sopprimere il comma 2.*

#### **6.5**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo la parola: "Governo" inserire le seguenti: "ad eccezione degli organi di vertice per la cui nomina è richiesta l'intesa delle regioni o delle province autonome".*

### ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)*. – 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. All'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".

4. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). – 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi, è definita in sede di contrattazione collettiva sulla

base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)".

5. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'Enea, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".

## EMENDAMENTI

### **7.2500** (testo 2)

Il Governo

#### **Approvato**

*Nel comma 1, nell'articolo 23-bis, capoverso 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: "In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti".*

### **7.68**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la parola: "diplomatica" e le parole: "i magistrati ordinari, amministrativi e contabili".*

### **7.33**

Villone, Bassanini

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato".*

### **7.200**

Gubert, Gaburro, Iervolino

#### **Precluso**

*Al comma 1, all'articolo 23-bis ivi richiamato, comma 1, dopo le parole: "gli avvocati e procuratori dello Stato" inserire le parole seguenti: "i professori e i ricercatori universitari di ruolo" di conseguenza al comma 3, dopo le parole: "procuratori dello Stato" inserire le parole seguenti: "i professori e i ricercatori universitari di ruolo".*

### **7.13**

Giuliano, Izzo

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: "gli avvocati e procuratori dello Stato", inserire le seguenti: "nonché gli avvocati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993".*

### **7.34**

Villone

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.*

**7.69**

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

**Id. em. 7.34**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.*

**7.98**

Bassanini, Villone, Dentamaro

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, nel comma 4, sostituire la parola: "cinque" con la parola: "sette".*

**7.96**

Bassanini, Dentamaro, Villone

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 10.*

**7.201**

Bassanini, Dentamaro, Villone

**Approvato**

*Al comma 1, all'articolo 23-bis ivi richiamato, comma 10, sopprimere le parole: "gli enti, ovvero", e le parole: "pubblici o".*

**7.74**

Battisti, Petrini, Dentamaro

**Improcedibile**

*Al comma 1, dopo il capoverso "art. 23-bis", aggiungere i seguenti:*

"Art. 23-ter. 1. È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento a domanda per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze.

Art. 23-quater. 1. È soppressa la commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 23-quinquies. 1. I funzionari della carriera prefettizia che prima della riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati, dal primo gennaio 2002, nella vice dirigenza. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio presso ciascun ufficio territoriale del Governo. Dei posti che si renderanno vacanti il 40 per cento è riservato ai funzionari di polizia entrati per concorso per laureati che, su domanda intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 20 per cento per il transito dei funzionari, su domanda, assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di Governo ed il rimanente 40 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati".

**7.63**

Eufemi, Borea, Iervolino, Sodano Calogero

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: "si applicano", inserire le seguenti: ", in deroga a ogni disposizione normativa".*

**7.11**

Monti

**Respinto**

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "equiparati ai dirigenti statali".*

**7.202**

Eufemi, Borea, Sodano Calogero, Iervolino

**Approvato**

*Al comma 2, al comma 4-bis ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: "ricollocato", con la parola: "collocato".*



ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTO CAMERA N. 1696 B



XIV LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1696 B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati  
il 23 gennaio 2002

modificato dal Senato della Repubblica  
il 17 aprile 2002

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica  
(FRATTINI)

di concerto con i ministri

degli Affari esteri  
(RUGGIERO)

dell'Interno  
(SCAJOLA)

della Giustizia  
(CASTELLI)

del Lavoro e delle politiche sociali  
(MARONI)

dell'Economia e delle finanze  
(TREMONTI)

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e  
l'interazione tra pubblico e privato**

trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica  
il 19 aprile 2002



Testo approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti).*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati".

Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

Testo modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le parole: "**I'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)** e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 2.

*(Delega di funzioni dei dirigenti).*

1. Identico:

"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. **Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile**".

Art. 3.

*(Norme in materia di incarichi dirigenziali e di ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).*

1. Identico.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";

c) al comma 3, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6";

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui

all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

*5-ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con

riconoscimento dell'anzianità di servizio";  
h) il comma 7 è abrogato;  
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
"8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";  
l) il comma 10 è sostituito dal seguente:  
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali";  
m) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246";  
n) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:  
"12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";  
b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle

2. *Identico.*

3. *Identico.*

seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 - *(Ruolo dei dirigenti)* - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. E' **comunque** assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. *Identico.*

"Art. 23 - *(Ruolo dei dirigenti)* - 1. *Identico.*

2. E' assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, **anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili.** I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".

5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è **sostituito dal seguente:**

a) al comma 2, lettera a), ultimo periodo, le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a due anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea";

b) al comma 2, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse";

c) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", prevedendo, per il concorso al quale possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate".

**"Art. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

**2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.**

**3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono**

essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

**4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.**

**5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:**

- a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;**
- b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;**
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;**
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;**

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale le

6. E' fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.

disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione previa verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

7. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";

b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,".

**7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili**, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a **quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili**, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, **può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1.** Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove

nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico.

#### **8. Identico.**

##### **Art. 4.**

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387 del 1998.

##### **Art. 5.**

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

##### **Art. 4.**

*(Concorsi per la qualifica dirigenziale).*

Identico.

##### **Art. 5.**

*(Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. Nei limiti **del 50 per cento** dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, **da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima**

2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei fondi per i trattamenti economici accessori delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**data**, nella seconda fascia dirigenziale.

2. *Identico.*

**3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.**

Art. 6.

*(Norme in materia di incarichi presso enti, società e agenzie).*

1. Le nomine degli organi di vertice e dei **componenti** dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie **o di altri organismi comunque denominati**, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. *Identico.*

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso **amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici e altri** organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. *Identico.*

"Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).- 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico **delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. **Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.** E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. **Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.**

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati **gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali** di cui al comma 1 e

**5. Identico.**

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.

**7. Identico.**

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

**9. Identico.**

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma e sono definite le modalità

sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, **previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102**. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*. (*Vicedirigenza*) - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento **e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti**. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

**3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la**

e le procedure attuative del presente articolo".

2. *Identico*:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale **o** provinciale viene **collocato** nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza".

3. *Identico*:

"Art. 17-*bis*. (*Vicedirigenza*) - 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di **procedure concorsuali** per l'accesso alla ex carriera direttiva **anche speciale**. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. *Identico*".

*Soppresso.*

**rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".**

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".

4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, **i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,** costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".

**5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 8.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza

Art. 8.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

Identico.

l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di collaborazione autorizzata".

Art. 9.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali).*

1. E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese

Art. 9.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 10.  
(Disposizioni di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 3, comma 5, **lettera a)**, 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato

**4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.**

Art. 10.  
(Disposizioni di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative **dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché** degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. *Identico.*

dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

**3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.**

Art. 11.  
*(Norma finale).*

1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

Art. 11.  
*(Norma finale).*

Identico.

**SCHEDA DEI LAVORI  
IN COMMISSIONE E IN AULA**



CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Atto Camera 1696 B

*Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato*

- Iniziativa governativa: presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi (governo Berlusconi II), ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II), di concerto con il ministro degli Affari esteri, Renato Ruggiero, ministro dell' Interno, Claudio Scajola, ministro della Giustizia, Roberto Castelli, ministro del Lavoro e politiche sociali, Roberto Maroni, ministro dell'Economia e finanze, Giulio Tremonti.
- Natura: ordinaria.
- Presentazione: trasmesso dal Senato della Repubblica in data 19 Aprile 2002 (S. 1052); annunciato nella seduta n. 135 del 22 Aprile 2002.
- Classificazione TESEO: Dirigenza della pubblica amministrazione, incarichi, imprese private.
- Articoli: Agenzia delle entrate (*art. 8*), Agenzia di protezione civile (*art. 1*), Agenzia industrie difesa (*art. 1*), Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (*art. 1*), Agenzia del demanio (*art. 1*), Agenzia del territorio (*art. 1*), Agenzia delle dogane (*art. 1*), ministro per la funzione pubblica (*art. 3, 7, 10*), Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (*art. 7, 1, 10*), Ministero degli affari esteri (*art. 8, 9*), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (*art. 7*), delega di competenza (*art. 2*), dirigenti e primi dirigenti (*art. 1 - 11*), incarichi (*art. 3, 7, 9*), organizzazioni internazionali (*art. 3, 9, 7*), presidente del Consiglio dei ministri (*art. 3, 8*), contratti di lavoro (*art. 3*), decreti ministeriali (*art. 3, 10*), limiti e valori di riferimento (*art. 3*), abrogazione di norme (*art. 3, 10*), ispettori (*art. 3*), consulenti e attività consultiva (*art. 3*), studi e ricerche (*art. 3*), revoca (*art. 3, 8*), ruoli (*art. 3*), regolamenti (*art. 3, 7, 10*), mobilità dei lavoratori (*art. 3*), basi di dati (*art. 3*), diplomi di laurea (*art. 3*), riconoscimento di servizi o periodi lavorativi (*art. 3, 7, 8*), titoli professionali (*art. 3, 7*), concorsi riservati (*art. 4, 3*), concorsi pubblici (*art. 4*), ruoli ad esaurimento (*art. 5*), inquadramento di personale (*art. 5, 10*), nomine in enti (*art. 6*), consigli di amministrazione (*art. 6*), enti pubblici (*art. 6, 3*), partecipazioni pubbliche in imprese (*art. 6*), personale diplomatico e consolare (*art. 7*), magistrati (*art. 7*), avvocati e procuratori dello stato (*art. 7*), aspettativa dal servizio (*art. 7*), trattamento economico nel pubblico impiego (*art. 7*), ricongiunzione a fini assicurativi o previdenziali (*art. 7*), incompatibilità nel pubblico impiego (*art. 7*), segretari provinciali (*art. 7*), segretari comunali (*art. 7*), contratti collettivi nel pubblico impiego (*art. 7, 10*), personale fuori ruolo (*art. 8*), autorizzazioni (*art. 8*), albi elenchi e registri (*art. 9*), Scuola superiore della pubblica amministrazione (*art. 3*), anzianità di servizio (*art. 3*), commissioni di esame (*art. 3*), borse di studio (*art. 3*), contributi pubblici (*art. 3*), graduatoria (*art. 3*), direzioni generali (*art. 3*), contratti collettivi di lavoro (*art. 7, 10*), ricercatori (*art. 7*), centri e istituti di ricerca e sperimentazione (*art. 7*)
- Assegnazione: assegnato alla 1<sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente in data 23 Aprile 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n. 136 del 23 Aprile 2002. Pareri della 3<sup>a</sup> Affari esteri e comunitari; 4<sup>a</sup> Difesa; 5<sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione; 7<sup>a</sup> Cultura, scienza e istruzione; 11<sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera).

Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	14.5.2002
“	I Affari costituzionali	15.5.2002
“	I Affari costituzionali	16.5.2002
“	I Affari costituzionali	29.5.2002
“	I Affari costituzionali	30.5.2002
“	I Affari costituzionali	11.6.2002
“	I Affari costituzionali	12.6.2002
	Comitato dei nove I Affari costituzionali	19.6.2002
Consultiva	IV Difesa	3.6.2002
“	V Bilancio	11.6.2002
“	V Bilancio	12.6.2002
“	V Bilancio	19.6.2002
“	VII Cultura	4.6.2002
“	VII Cultura	11.6.2002
“	XI Lavoro	11.6.2002
“	XI Lavoro	12.6.2002

Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimentale
17 giugno 2002 n. 159	Annunzio di una questione pregiudiziale; discussione sulle linee generali; repliche del relatore e del governo.
19 giugno 2002 n.161	Discussione. Ripresa discussione: esame dell'articolo 5; esame dell'articolo 6; esame dell'articolo 7; esame dell'articolo 9; esame dell'articolo 10; esame degli ordini del giorno; dichiarazioni di voto finale; votazione finale e approvazione. Discussione.

Trattazione in Commissione

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
14 maggio 2002		On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (interv. come relatore) On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
15 maggio 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
16 maggio 2002	Fissato al 29 Maggio 2002 per le ore 12:00 il termine per la presentazione degli emendamenti. 29 Maggio 2002 per le ore 12:00.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
29 maggio 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
30 maggio 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (interv. come relatore) On. Michele Saponara (Forza Italia)
11 Giugno 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
12 Giugno 2002	Esito: concluso l'esame.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (interv. come relatore)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali in sede referente		
12 Giugno 2002 (segue)		On. Marco Boato (Misto, verdi- l'Ulivo)  On. Sesa Amici (Dem. Sin.- Ulivo)  On. Graziella Mascia (Rif. Comunista)

#### Trattazione Consultiva

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 4 <sup>a</sup> Difesa		
3 giugno 2002	Esito favorevole.  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.	On. Luigi Ramponi (AN) (come presidente)  On. Filippo Maria Drago (UDC (CCD-CDU))
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione		
11 giugno 2002	Esito: esame e rinvio.  Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.	On. Giocchino Alfano (Forza Italia)  On. Gaspare Giudice (Forza Italia) (come presidente)  On. Gianfranco Morgando (Margherita, DL-Ulivo)
12 giugno 2002	Esito favorevole.	On. Gaspare Giudice (Forza Italia) (come presidente)  On. Giocchino Alfano (Forza Italia)  Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze, Vito Tanzi (governo Berlusconi II)

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
Commissione 5 <sup>a</sup> Bilancio, tesoro e programmazione		
19 giugno 2002	Esito favorevole. Parere su nuovo testo. Parere destinato all'Aula Esito parte favorevole parte contrario. Parere su emendamenti	On. Giocchino Alfano (Forza Italia)  Sottosegretario di Stato per l'Economia e finanze, Vito Tanzi (governo Berlusconi II)  On. Alessandro De Franciscis (Margherita, DL-Ulivo)
Commissione 7 <sup>a</sup> Cultura, scienza e istruzione		
4 giugno 2002	Esito: esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.	On. Ernesto Maggi (AN) sottosegretario di Stato per l'Istruzione, università e ricerca  Stefano Caldoro (governo Berlusconi II)  On. Ferdinando Adornato (Forza Italia) (come presidente)
11 Giugno 2002	Esito: favorevole.	On. Ernesto Maggi (AN)
Commissione 11 <sup>a</sup> Lavoro pubblico e privato		
11 Giugno 2002	Esito: esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali.	On. Domenico Benedetti Valentini (AN) (come presidente)  On. Ugo Lisi (AN)  On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo)
12 Giugno 2002	Esito: favorevole con osservazioni	On. Ugo Lisi (AN)  On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo)

Trattazione in Assemblea

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
<p>n. 159 17 giugno 2002</p>	<p>Eventi procedurali: proposta questione pregiudiziale.</p> <p>Conclusa la discussione generale.</p>	<p>On. Alfredo Biondi (Forza Italia) (come presidente)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (introduzione e conclusione del relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) (introduzione e conclusione del rappresentante del governo)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Nicolò Cristaldi (AN)</p>
<p>n. 161 19 Giugno 2002</p>	<p>Eventi procedurali: respinta questione pregiudiziale.</p> <p>Esaminati gli articoli 1-3; 5-7 ;9-10; emendamenti, odg.</p> <p>Esito: approvato definitivamente.</p> <p>Dichiarazione di voto e votazione finale.</p> <p>Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 235, contrari 186, astenuti 2.</p>	<p>On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (propone questione pregiudiziale)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia)</p> <p>On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo)</p> <p>On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) (OdG)</p> <p>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) (OdG)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
<p>n. 161 19 Giugno 2002 (segue)</p>		<p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (OdG) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti)</p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Maurizio Leo (AN) (OdG)</p> <p>On. Marco Boato (Misto, verdi-Ulivo)</p> <p>On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Piera Capitelli (Dem. Sin.-Ulivo) (OdG)</p> <p>On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Renzo Innocenti (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Alfredo Biondi (Forza Italia) (come presidente)</p> <p>On. Fabio Mussi (Dem. Sin.-Ulivo) (come presidente) (OdG)</p> <p>On. Giampiero D'Alia (UDC (CCD-CDU))</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II)</p> <p>On. Sergio Cola (AN) (OdG)</p> <p>On. Ciro Falanga (Forza Italia) (OdG)</p> <p>On. Fabio Mussi (Dem. Sin.-Ulivo) (come presidente)</p>

Seduta	Attività (esito)	Intervenuti
<p>n. 161 19 Giugno 2002 (segue)</p>		<p>On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Nuccio Carrara (AN) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) contrario a nome del gruppo</p> <p>On. Giampiero D'Alia (UDC (CCD-CDU)) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia) favorevole a nome del gruppo</p>

## LAVORI IN ASSEMBLEA



CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Lunedì 17 giugno 2002.

Seduta n. 159.

Resoconto sommario.

Presidenza del vicepresidente ALFREDO BIONDI indi del vicepresidente PUBLIO FIORI.

La seduta comincia alle ore 14:30.

**omissis**

Discussione del disegno di legge: **Riordino dirigenza statale** (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1696-B).

PRESIDENTE avverte che è stata presentata la questione pregiudiziale Bressa n. 1 che, non essendo stata preannunciata in Conferenza dei presidenti di gruppo, sarà esaminata dopo la conclusione della discussione sulle linee generali. Avverte altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiarata aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, illustra le modifiche introdotte dal Senato al testo del disegno di legge, sulle quali tutte le Commissioni interessate hanno espresso parere favorevole; sottolinea, in particolare, la rilevanza delle norme contenute nell'articolo 3, comma 5, concernenti l'accesso alla qualifica di dirigente, le quali, tra l'altro, ripristinano la previsione del corso-concorso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, rileva che le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera - il cui impianto non ritiene sia stato stravolto - si sono rese necessarie anche a seguito dell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali relativamente alla vicedirigenza: ne sottolinea quindi la ragionevolezza, con particolare riferimento all'introduzione di un sistema secondario di accesso alla dirigenza pubblica.

GIANCLAUDIO BRESSA sottolinea il carattere contraddittorio del disegno di legge in discussione che denota l'intendimento del Governo di ridefinire gli assetti di potere all'interno della pubblica amministrazione in base ad un criterio esclusivamente politico, con la conseguenza di generare confusione organizzativa. Nel ritenere altresì che l'Esecutivo abbia disatteso gli impegni recentemente assunti con le organizzazioni sindacali, lamenta l'abolizione del ruolo unico e la precarizzazione della funzione dirigenziale, atteso che il disegno di legge non prevede adeguate garanzie relativamente alla revoca degli incarichi; ritiene infine che il provvedimento in esame sia ispirato ad una logica corporativa.

SESA AMICI ricorda che tra gli aspetti qualificanti della recente evoluzione della Pubblica amministrazione si possono individuare la privatizzazione della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, nonché « la netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle gestionali. Osserva, altresì, che il disegno di legge in discussione, ispirato ad una visione corporativa dello Stato, reca norme disorganiche, presumibilmente dirette a conseguire l'obiettivo politico di affermare una logica settoriale che favorisca, tra l'altro, un ampio margine di discrezionalità nella designazione delle persone preposte ai diversi incarichi. Esprime quindi un giudizio critico, in particolare, sulla soppressione del ruolo unico dei dirigenti, che consentiva alle amministrazioni un utilizzo flessibile del personale appartenente a tale qualifica funzionale.

NICOLO` CRISTALDI, premesso di non comprendere l'atteggiamento pregiudizialmente contrario dell'opposizione a qualsiasi tentativo dell'Esecutivo di modernizzare l'assetto delle strutture burocratiche statali, sottolinea che il disegno di legge in discussione si pone, tra gli altri, gli obiettivi di riconoscere la professionalità e di eliminare gli ostacoli che impediscono all'Italia di essere all'avanguardia in Europa. Rileva, altresì, che le disposizioni recate dal provvedimento in discussione contribuiscono opportunamente a collocare i contenuti della contrattazione bilaterale nell'ambito che le è proprio.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, osserva che, riguardo alla dirigenza, opportunamente il disegno di legge in esame riafferma la scissione tra il conferimento di funzioni dirigenziali, che è atto di natura tipicamente pubblicistica, e gli aspetti relativi al trattamento economico, che possono essere demandati alla disciplina dell'accordo privatistico.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dichiara di non condividere le osservazioni critiche formulate dall'opposizione per il presunto intendimento dell'Esecutivo di smantellare quanto attuato dai precedenti Governi; ribadisce infatti che è obiettivo primario del Governo quello di elaborare norme oggettive per la dirigenza pubblica, al fine di procedere successivamente ad una ridefinizione delle strutture organizzative. Ritiene inoltre che la terzietà della funzione pubblica non possa essere adeguatamente garantita in sede di contrattazione, come del resto è confermato dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale; peraltro, non sembra opportuno un passo indietro nel percorso di privatizzazione delineato per il rapporto di pubblico impiego.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**omissis**

La seduta termina alle ore 20:30

ALLEGATO

**Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** (approvato dalla camera e modificato dal senato)

(A.C. 1696B Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5 del progetto di legge in esame, così come risulta modificato dal Senato, contempla un concorso riservato per il personale già in servizio nella pubblica amministrazione e la previsione di una percentuale di riserva nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione;

la norma in esame non sarebbe censurabile se contemplasse un concorso pubblico con riserva di posti; nel caso in esame viene invece previsto un concorso «riservato» ai dipendenti della pubblica amministrazione con una percentuale di posti particolarmente elevata che si pone in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (articolo 51 della Costituzione) di parità di trattamento (articolo 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione volta a garantire la scelta dei più meritevoli (articolo 97 della Costituzione);

la deroga alla regola del concorso pubblico è ammessa esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione o in presenza di altri principi di rango costituzionale e che tali presupposti non ricorrano nella previsione in esame;

tali principi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 194/2002, con la quale vengono censurate le modifiche legislative volte a introdurre procedure selettive interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore che derogano ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso e in aperta violazione dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 1696 B.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Mercoledì 19 giugno 2002.

Seduta n. 161.

Resoconto sommario.

La seduta comincia alle 9:35.

**omissis**

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI

**omissis**

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordino dirigenza statale** (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1696 B).

PRESIDENTE ricorda che è stata presentata la questione pregiudiziale Bressa n. 1.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra la sua questione pregiudiziale n. 1, osservando che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, che prevede l'indizione di un concorso riservato al personale in servizio presso la pubblica amministrazione, viola i principi posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

SESA AMICI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sulla questione pregiudiziale Bressa n. 1, sottolineando che la previsione di un concorso interno, contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge in esame, oltre a porsi in contrasto con precisi principi costituzionali, non è ispirata al buon senso.

ANTONIO ORICCHIO rileva l'infondatezza delle obiezioni di carattere costituzionale contenute nella questione pregiudiziale Bressa n. 1.

MARCO BOATO, giudicate infondate le considerazioni svolte dal deputato Oricchio, sottolinea che la recente sentenza n. 194 del 2002 della Corte costituzionale ha censurato norme volte ad

introdurre procedure concorsuali interne per il conferimento di una qualifica funzionale superiore: auspica, pertanto, l'approvazione della questione pregiudiziale Bressa n. 1 o, in subordine, lo stralcio dell'articolo 5 del disegno di legge in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge la questione pregiudiziale Bressa n. 1.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge modificati dal Senato e dei relativi emendamenti. Avverte altresì che la V Commissione ha espresso il prescritto parere. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Leoni 1.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Leoni 1.1, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Leoni 1.1; approva, quindi, l'articolo 1.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Leoni 2.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Leoni 2.1, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Leoni 2.1 ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti non ritirati.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

PIERLUIGI MANTINI, nel lamentare che le uniche iniziative promosse dal Governo relativamente al funzionamento della pubblica amministrazione riguardano l'introduzione del principio dello *spoil system*, illustra le finalità dell'emendamento Bressa 3.1, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 3.1.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Boato 3.2, di cui è cofirmatario, paventando i rischi connessi all'introduzione dello *spoil system* nell'ambito della dirigenza statale.

SESA AMICI dichiara di non condividere la modifica apportata dal Senato al comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge, che rischia di pregiudicare l'autonomia gestionale della pubblica amministrazione.

MAURIZIO LEO ritiene infondate le critiche mosse da esponenti dell'opposizione alle disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge, come modificato dal Senato; esprime pertanto la propria contrarietà all'emendamento Boato 3.2.

MARCO BOATO osserva che le considerazioni testè svolte dal deputato Leo - di diverso tenore normativo - sono le medesime che egli svolse sul testo del comma 7 dell'articolo 3 approvato in

prima lettura dalla Camera, traendo presumibilmente spunto dalla sua pregressa esperienza professionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 3.2.

ROBERTO GUERZONI, richiamata l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'Esecutivo non ha tenuto fede agli impegni assunti dopo l'approvazione, in prima lettura, del provvedimento in esame, dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Bressa 3.3.

MAURIZIO LEO osserva che la norma in esame consente la ricollocazione all'interno delle singole amministrazioni dei dirigenti statali inopinatamente rimossi dall'incarico.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 3.3.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 3.3 e 3.4.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità sottese all'emendamento Amici 3.5, di cui è cofirmatario.

PIERA CAPITELLI auspica che la normativa in esame non sia arbitrariamente applicata anche al personale dirigente della scuola.

Presidenza del vicepresidente ALFREDO BIONDI

PIERA CAPITELLI fa presente che tale finalità è perseguita dall'ordine del giorno Carra n. 8, di cui è cofirmataria.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Amici 3.5.

LORENZO ACQUARONE sottolinea la difficoltà di definire il concetto di ordinaria amministrazione.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, fornisce chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'espressione «ordinaria amministrazione» contenuta nell'articolo 3, comma 7, del disegno di legge.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 3.6.

ROBERTO GUERZONI, richiamate le finalità dell'emendamento Leoni 3.7, paventa le deleterie conseguenze che potrebbero derivare dalla sua eventuale reiezione.

ANTONIO BOCCIA, parlando sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che siano esplicitamente indicati gli orari di inizio, sospensione e conclusione delle sedute.

RENZO INNOCENTI, parlando anch'egli sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Boccia; riterrebbe peraltro opportuno sospendere a questo punto la seduta.

PRESIDENTE, nel condividere l'opportunità di conciliare le esigenze connesse ai lavori dell'Assemblea con le altre attività svolte dai deputati, assicura che riferirà al Presidente della Camera, rilevando peraltro che la questione potrà essere opportunamente valutata anche dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Leoni 3.7 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta, che sospende fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 13:55, è ripresa alle 15.

Presidenza del vicepresidente FABIO MUSSI

**omissis**

La seduta, sospesa alle 15:55, è ripresa alle 16.

**omissis**

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1696 B.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 5.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 5.1, ritenendo comunque opportuno lo stralcio dell'articolo 5.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, invita a dare un'obiettiva interpretazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002.

GIAMPIERO D'ALIA precisa che la norma in esame fotografa una situazione di fatto; dichiara peraltro di non condividere le preoccupazioni espresse circa la sua presunta illegittimità costituzionale.

ROBERTO GUERZONI ritiene fondate le ragioni addotte per sostenere l'illegittimità costituzionale della norma in esame.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 5.1 ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 6 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 6.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Amici 6.1, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Amici 6.1 ed approva l'articolo 6.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, invita al ritiro degli emendamenti Leoni 7.1 e Bressa 7.2, esprimendo altrimenti parere contrario; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta la disponibilità a ritirare l'emendamento Leoni 7.1, di cui è cofirmatario, ed il suo emendamento 7.2, purché il Governo preannunzi l'intendimento di accettare un ordine del giorno di analogo contenuto.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, dichiara la disponibilità del Governo ad accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE prende atto che gli emendamenti Leoni 7.1 e Bressa 7.2 sono stati ritirati dai presentatori.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Boato 7.3, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 7.3.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Leoni 7.4, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Leoni 7.4.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, sottolinea l'importanza dell'articolo 7 del disegno di legge, che consentirà di attuare un'opportuna mobilità tra pubblico e privato per gli incarichi dirigenziali, nonché una maggiore flessibilità funzionale da e verso gli organismi internazionali.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta condivisione per il contenuto dell'articolo 7 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato, con l'eccezione della disposizione che reintroduce la vicedirigenza: dichiara pertanto voto contrario.

ROBERTO GUERZONI dichiara voto contrario sull'articolo 7, non condividendo, in particolare, il contenuto del comma 3.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'articolo 7 e l'articolo 9, al quale non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 10 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO ORICCHIO, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Boato 10.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Boato 10.1, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Boato 10.1 ed approva l'articolo 10.

PRESIDENTE passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta gli ordini del giorno Cola n. 3, Carra n. 8 (nuova formulazione), limitatamente alla prima parte, Amici n. 9 e Leoni n. 10; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ruzzante n. 2, gli identici Gazzara n. 6 e D'Alia n. 13, gli identici Taborelli n. 7 e Anna Maria Leone n. 14, nonché gli ordini del giorno Marinello, nel testo modificato, Volontè n.17 (nuova formulazione) e Degennaro n. 18; accoglie altresì come raccomandazione gli ordini del giorno Oricchio n. 1 e Leo n. 19, purché riformulati; invita al ritiro dell'ordine del giorno Falanga n. 16 e non accetta i restanti ordini del giorno, nonché la seconda parte dell'ordine del giorno Carra n. 8 (nuova formulazione).

ANTONIO ORICCHIO accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 1.

SERGIO COLA non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 3, del quale richiama le finalità.

GIANCLAUDIO BRESSA non insiste per la votazione della seconda parte dell'ordine del giorno Carra n. 8 (nuova formulazione). Precisa inoltre le finalità del suo ordine del giorno n. 11.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta l'ordine del giorno Bressa n. 11, alla luce delle precisazioni fornite dal presentatore.

CIRO FALANGA insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 16.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'ordine del giorno Falanga n. 16.

MAURIZIO LEO riformula il suo ordine del giorno n. 19.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, lo accetta.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

ROBERTO GUERZONI dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo su un disegno di legge che denota l'intendimento del Governo di attuare una vera e propria controriforma volta a ridefinire gli assetti di potere all'interno della pubblica amministrazione in base ad un criterio esclusivamente politico e corporativo; osserva inoltre che il provvedimento in esame non contribuirà a migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

GIANCLAUDIO BRESSA, nell'esprimere soddisfazione per l'accoglimento, da parte del Governo, del suo ordine del giorno n. 11, ritiene che le finalità perseguite con il disegno di legge in esame - di cui sottolinea il carattere contraddittorio - siano culturalmente e politicamente arretrate, in quanto gli assetti interni alla pubblica amministrazione vengono ridefiniti sulla base di criteri esclusivamente politici: lamenta, in particolare, l'introduzione del principio dello *spoil system*, rilevando altresì che l'Esecutivo ha disatteso gli impegni recentemente assunti con le organizzazioni sindacali dei dirigenti pubblici.

NUCCIO CARRARA dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

MARCO BOATO, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Bressa, dichiara il voto contrario dei deputati Verdi-L'Ulivo.

GIAMPIERO D'ALIA dichiara il voto favorevole del gruppo dell'UDC (CCD CDU).

PIETRO FONTANINI dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania.

ANTONIO ORICCHIO, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ringrazia, in qualità di relatore, i deputati intervenuti per il contributo offerto al dibattito.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 1696 B.

**omissis**

La seduta termina alle 20:40.

## ESPERIENZE AMMINISTRATIVE



LA SCUOLA NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE IN FRANCIA  
Un profilo organizzativo e funzionale

di Salvatore Vasta \*

Un Etat... pour avoir réellement des fonctionnaires dignes de lui... se doit d'abord de les former  
(De Gaulle, Refaire la France, 1945).

### **1. Le caratteristiche fondamentali dell'ENA.**

La Scuola Nazionale di Amministrazione di Francia, che pur si è chiaramente ispirata alle Grandes Écoles scientifiche ed alla Normale Supérieure, se ne distingue nettamente.

Risultato di una precisa architettura dello Stato, con essa ci si è proposti, infatti, a differenza delle Grandes Écoles, di formare dei generalisti; a differenza della Normale, è una scuola di applicazione; a differenza di entrambe, essa risulta concepita per selezionare e formare in un'ottica interministeriale i futuri alti funzionari dello Stato.

Interministeriale, applicativa, generalista.

L'ENA è interministeriale: la formazione impartita abilita, infatti, ad occupare posti di responsabilità in tutte le strutture in cui si articola l'Amministrazione.

Conseguentemente i concorsi di reclutamento particolari, cioè di competenza di ciascuna Amministrazione, sono stati soppressi.

In ogni caso, la preparazione si propone di formare dei generalisti che possiedano strumenti concettuali e gestionali, tali da consentire di padroneggiare rapidamente qualsiasi problematica, fino a diventarne, ove ve ne sia necessità, specialisti.

L'ENA è, infine, scuola di applicazione, giacché privilegia l'acquisizione di esperienze concrete e di conoscenze pratiche, rispetto all'apprendimento di nozioni astratte che sono date per scontate.

Il concorso di ingresso ha del resto già verificato l'adeguato possesso delle conoscenze teoriche: l'ENA si preoccupa di insegnare a metterle in pratica.

### **2. Il sistema di accesso.**

Le tre vie di accesso alla Scuola (concorso esterno, concorso interno e terzo concorso) si propongono di contemperare democraticità ed elitismo, meritocrazia ed interministerialità,

---

(\*) Esperto nei problemi della formazione dedicata al personale delle organizzazioni complesse, è dirigente dell'Amministrazione finanziaria.

solidità della formazione e polivalenza professionale.

La competizione è molto selettiva: il rapporto tra aspiranti ed ammessi è mediamente di 1 a 14.

Il concorso interno è riservato a funzionari che già lavorano nel pubblico impiego da almeno cinque anni. L'età media oscilla tra i 30 ed i 45 anni. La provenienza è assai varia: quadri decisi ad accedere a responsabilità superiori, professori, ex militari, semplici impiegati.

E' meno selettivo del precedente: vi partecipa, infatti, un numero di candidati sei volte superiore ai posti disponibili.

Il concorso esterno recluta poco meno della metà dell'organico disponibile, cioè circa 50 elementi. Vi sono ammessi i laureati di tutte le facoltà. Si tratta in genere di giovani dal percorso scolastico folgorante; raramente hanno superato i 27 anni e spesso hanno effettuato i loro studi in scuole prestigiose come Sciences Politiques, la Normale Supérieure, o la Haute École du Commerce.

Il terzo concorso mira ad attirare allievi dal mondo del lavoro esterno all'Amministrazione. Il tasso di partecipazione (12 a 1) è comparabile a quello del concorso esterno.

Le modalità di svolgimento dei tre concorsi sono sostanzialmente identiche: i candidati devono superare delle prove scritte, prevalentemente in materie giuridiche ed economiche e devono conoscere una lingua straniera. Una volta superati gli scritti, i candidati vengono passati al vaglio di una commissione composta da accademici, alti funzionari, personaggi della cultura, che valuta non solo la preparazione specifica, ma anche la cultura generale e le doti psico-attitudinali.

Il programma d'esame è assai vasto: anche per coloro che hanno concepito i propri studi in funzione dell'accesso all'ENA (Sciences Politiques con indirizzo amministrativo) è necessario in media un periodo di preparazione supplementare che si può concretizzare solo in uno o due anni.

Ai corsi partecipano altresì allievi stranieri, la cui presenza, col passare degli anni, si è costantemente accresciuta, sino a raggiungere il 25% degli effettivi. Questi vengono selezionati attraverso un test di conoscenza del francese ed una serie di colloqui con la Direzione della Scuola.

La nazionalità più rappresentata è la tedesca; seguono ad una certa distanza Canada, Marocco, Giappone, Algeria.

L'Italia, che conta una cinquantina di ex-allievi, si colloca in una fascia intermedia che comprende Stati Uniti, Grecia, Tunisia e Spagna.

Gli allievi stranieri sono completamente equiparati ai francesi (tranne che per gli stages, come sotto specificato), con la differenza che essi sono già funzionari nei rispettivi Paesi d'origine, o si accingono a diventarlo e che pertanto non partecipano alla snervante lotta per la graduatoria finale, ma mirano unicamente a conseguire il Diploma della Scuola.

### **3. Le tipologie della formazione.**

#### *A. Gli stages.*

La Scuola propone all'allievo, appena ammesso, un periodo di pratica lavorativa di un anno, diviso in due fasi di sei mesi. In una l'allievo sarà assegnato ad una Prefettura; nell'altra avrà l'alternativa fra un'Ambasciata ed un'impresa francese, spesso all'estero.

Il Prefetto, l'Ambasciatore, o il Direttore dell'impresa saranno responsabili dello stage. Alla fine esprimeranno, con la Direzione della Scuola, una valutazione dell'operato dell'allievo, che prenderà tra l'altro in considerazione la capacità di inserimento nell'organizzazione di lavoro.

L'allievo ha dei compiti ben definiti e deve rendere quotidianamente conto dei risultati al direttore di stage. In prefettura ricopre il ruolo di Vice Capo di Gabinetto del Prefetto; in Ambasciata svolge le funzioni di un Secondo Segretario di Legazione; in un'impresa, gli sono affidate precise responsabilità gestionali.

Lo stage è l'unica fase in cui la formazione degli stranieri differisce da quella dei francesi. Gli stranieri fanno un solo stage, in Prefettura, dalla durata leggermente inferiore, ma anche a loro vengono affidate responsabilità rilevanti. Solitamente vengono inseriti nel Gabinetto del Prefetto, da dove possono avere contatti quotidiani con gli eletti locali, con il mondo associativo, con i cittadini.

La responsabilità di dossiers tutt'altro che banali ricade interamente su di loro e per la relativa trattazione dispongono della collaborazione di tutti i Servizi della Prefettura.

Poiché l'ENA si pone come Scuola di applicazione, gli stages assumono una rilevanza fondamentale nel percorso formativo; essi si propongono di mettere in pratica, sul campo, le conoscenze teoriche acquisite nei lunghi anni di studio.

Essi consentono, altresì, di mettere alla prova gli allievi in situazioni concrete, spesso difficili, per poterne apprezzare le attitudini pratiche e l'idoneità a ricoprire incarichi di responsabilità.

#### *B. L'attività di studio.*

Terminati gli stages, inizia la fase degli studi, articolata in due periodi di sette mesi ciascuno; essi risultano dedicati a seminari, a lavori di gruppo e alla formazione c.d. "personalizzata".

## B.1. I seminari.

Il primo seminario in ordine cronologico tratta dell'Amministrazione territoriale; si propone di far familiarizzare gli allievi con i modi di gestione e di intervento sia delle articolazioni locali delle Amministrazioni centrali (Prefetture, Direzioni dipartimentali, ecc.), sia delle Amministrazioni locali (Comuni, Dipartimenti, Regioni).

L'insegnamento mira a completare ed inquadrare l'esperienza dello stage maturata in Prefettura.

Il secondo seminario affronta i temi delle procedure e degli affari comunitari. Fornisce conoscenze pratiche sui diversi aspetti dell'attività delle Istituzioni e degli Organi dell'Unione: elaborazione ed attuazione delle politiche, meccanismi decisionali, relazioni fra Istituzioni e Stati Membri, cooperazione intergovernativa, concertazione interministeriale e rapporti tra l'Amministrazione francese e gli Organi dell'Unione Europea.

I Seminari successivi gettano le basi delle conoscenze di gestione pubblica (GP), elaborazione dei testi amministrativi e giuridici (ETAJ), nonché di pratica dell'analisi e della gestione economica (PAGE).

Un corso di tecniche quantitative, propedeutico alla GP ed al PAGE fornisce, a chi ne avverte la necessità, nozioni di statistica e di matematica generale e finanziaria che si dimostrino utili al proseguimento degli studi.

Il corso di GP è il più lungo ed articolato di tutto il piano degli studi.

E' un insieme di seminari che comprendono contabilità generale, analisi finanziaria, controllo di gestione, strategia aziendale, gestione delle risorse umane e mirano a sensibilizzare i futuri alti funzionari ad una gestione efficiente delle risorse dello Stato.

Nella misura in cui questo fornisce servizi (ospedali, trasporti, poste, ecc.) ed esercita attività anche indirettamente economiche (musei e fondazioni culturali, enti pubblici, istituti di case popolari), è opportuno che i funzionari dispongano di strumenti e di tecniche di gestione adatti allo scopo.

L'insegnamento dell'analisi e della decisione economica, sempre a carattere pratico, comincia dove solitamente finisce un manuale di macroeconomia: il manuale e le conoscenze di base sono dati, infatti, per acquisiti.

L'obiettivo è di porre gli allievi a contatto con l'economia applicata e sviluppare le loro capacità di utilizzare al meglio i lavori degli specialisti nella preparazione di decisioni di politica economica, o comunque con conseguenze di carattere economico. I concetti della teoria economica non vengono più spiegati, ma soltanto impiegati per analizzare e risolvere problemi concreti.

Il seminario di elaborazione di testi giuridici ed amministrativi (ETAJ) insegna a mettere in pratica le solide conoscenze giuridiche di base che hanno consentito l'ingresso nella Scuola, per redigere testi normativi corretti sul piano formale e coerenti su quello sostanziale.

Gli allievi vengono dotati degli strumenti per orientarsi tra le procedure amministrative ed i principi della tecnica normativa, in modo da poter redigere con facilità il testo di un decreto, di un'ordinanza, o di un progetto di legge.

Nei successivi sette mesi si concludono GP, ETAJ e PAGE e si seguono i seminari di questioni internazionali e di azione diplomatica, nonché quelli relativi ai problemi di bilancio e fiscali.

Il seminario riguardante le questioni internazionali e l'azione diplomatica tratta alcune delle problematiche internazionali di più stringente attualità ed i principali aspetti della politica estera della Francia.

Il seminario riguardante i problemi di bilancio e fiscali è incentrato sulla dimensione finanziaria dell'azione amministrativa: oltre agli elementi teorici sulle finanze pubbliche ed il bilancio dello Stato, vengono impartite le conoscenze pratiche per gestire, una volta inseriti nella Pubblica Amministrazione, i flussi di risorse necessari allo svolgimento della propria missione, con riferimento sia alle conseguenze finanziarie di ogni decisione, sia al reperimento delle relative risorse.

## B.2. Il sostegno dei lavori di gruppo.

Gli insegnamenti sopra descritti sono affiancati da seminari di gruppo le cui tematiche variano di anno in anno. Cerchiamo di fornire un esempio che si dimostri utile per comprendere il sistema formativo.

Al corso 1996/98, la Scuola propose tre temi: problemi sociali e del lavoro connessi al progresso tecnologico, politica del territorio, riforma dello Stato.

Per ciascuno di tali seminari la classe viene divisa in 12 o 13 gruppi, a ciascuno dei quali viene assegnato un sotto-tema nell'ambito della traccia comune.

Così il seminario sui problemi connessi allo sviluppo tecnologico ebbe per sotto-temi i trasporti aerei, l'industria automobilistica, le nuove tecnologie nel campo dell'informazione, ecc.; quello sulla politica del territorio fu articolato nei sotto-temi della riforma dei fondi strutturali, delle problematiche delle grandi aree urbane, litorali e montagne, insularità e della perifericità, ecc.; quello sulla riforma dello Stato, in riforma degli strumenti di politica estera della Francia, riforma dell'amministrazione della Difesa, riforma del bilancio dello Stato, metodi di comunicazione col cittadino, ecc..

Ogni gruppo è chiamato ad approfondire la tematica assegnatagli, sotto la guida di un Direttore di conferenza, facendo ricorso a ricerche bibliografiche, a incontri e ad interviste con esperti e con personaggi di primo piano del settore che costituisce oggetto dello studio.

La Scuola copre gran parte delle spese e fornisce i contatti necessari.

Nel corso della settimana, che è dedicata alle inchieste sul campo, il gruppo organizza, in Francia e all'estero, gli incontri e le visite che ritiene utili alla redazione del rapporto. Questo deve articolarsi in una parte descrittiva della problematica affrontata e in una parte propositiva.

Il rapporto viene valutato da una commissione che tiene conto, oltre che della coerenza dell'insieme, soprattutto della pertinenza della parte propositiva. I voti più alti vengono assegnati ai rapporti che propongono soluzioni organiche, intelligenti ed innovative.

I seminari di gruppo mirano ad insegnare agli allievi non solo ad analizzare le problematiche, ma anche ad unire le proprie forze con altri colleghi per creare la necessaria sinergia: un'Amministrazione moderna deve saper realizzare, in effetti, un lavoro di squadra, compito tutt'altro che facile.

Attriti e scontri di personalità sono inevitabili, ma gli allievi imparano immediatamente a loro spese che essi non sono alla distanza paganti.

### B.3. La formazione c.d. "personalizzata".

Prevede seminari di negoziazione, di discorsi pubblici, di gestione delle risorse umane, di filosofia, ecc., generalmente articolati in 6/8 conferenze. Gli allievi sono liberi di iscriversi a quelli che più loro aggradano.

I conferenzieri sono in genere degli esperti della materia più che dei teorici. Così, nei seminari sui discorsi pubblici, dei giornalisti insegnano a stare davanti alle telecamere ed a gestire un'intervista od un discorso mentre, nel seminario di negoziazione, esperti illustrano le tecniche negoziali a mezzo di esercizi di simulazione.

E' previsto un nutrito programma di visite ad Istituzioni francesi e dell'Unione Europea, alcune obbligatorie, altre facoltative.

E' previsto, altresì, l'insegnamento delle lingue straniere.

I francesi sono tenuti a sceglierne due, gli stranieri possono limitarsi ad una. I docenti sono tutti di madrelingua.

Dell'insegnamento delle lingue fa anche parte la "Debating Society", dibattiti settimanali in inglese condotti da un "Chairman" secondo le regole della Camera dei Comuni.

Oltre a costituire un esercizio di lingua inglese, permettono di familiarizzare con le tecniche dei dibattiti parlamentari, esercitando al tempo stesso, in lingua, le proprie capacità oratorie.

E' infine obbligatoria un'educazione fisica e sportiva.

#### **4. Il metodo d'insegnamento adottato.**

La Scuola intende assicurare conoscenze pratiche che siano prontamente utilizzabili. La struttura portante di ogni seminario è perciò costituita dallo studio di casi pratici.

Viene distribuito, a tal riguardo, ogni settimana, un dossier che presenta un determinato problema amministrativo o gestionale.

Si tratta generalmente di un fascicolo di 60/70 pagine, contenente la presentazione del problema, la normativa rilevante, note amministrative, rapporti, tabulati, rendiconti di stampa.

L'allievo viene immerso nella situazione, come in un gioco di ruolo: di volta in volta impersonerà il Segretario Generale della Prefettura che deve proporre al Prefetto la soluzione di un problema locale, o il Capo dell'Ufficio Legislativo che deve proporre al suo Ministro un progetto di legge, o infine l'Amministratore Delegato di un'impresa di Stato che, analizzata la situazione, deve proporre le misure per rivitalizzare l'azienda.

I dossiers sono poi studiati settimanalmente in classe, nell'ambito di piccoli gruppi di lavoro.

Il docente, che quasi sempre è un alto funzionario o un attore economico, propone una soluzione e corregge quelle avanzate dagli allievi del gruppo.

La Scuola non ha docenti stabili. Ogni seminario è gestito da un gruppo di Direttori di Conferenza coordinati da un responsabile dell'insegnamento, ad ognuno dei quali è affidato un certo numero di allievi.

In effetti il taglio degli studi richiede che i conferenzieri siano persone che operano sul campo, in grado di trasmettere conoscenze non teoriche, ma applicative, lasciando al tempo stesso all'ENA la capacità di organizzare di volta in volta i corsi con la massima flessibilità, secondo le esigenze del momento.

A fianco delle lezioni sui dossiers, ogni seminario prevede dei corsi di inquadramento, volti a fornire agli allievi che ne avessero bisogno gli strumenti teorici per analizzare i dossiers stessi, sempre tuttavia nell'ottica dell'applicazione.

Alcuni seminari ricorrono, come si è detto, a simulazioni guidate.

Ad esempio, il corso di questioni internazionali prevede simulazioni di conferenze internazionali e di riunioni comunitarie, in cui ogni allievo impersona il capo delegazione di un Paese.

Particolare attenzione viene riposta nella tecnica espositiva (la cosiddetta dissertazione). Viene chiesta sistematicamente un'estrema strutturazione del pensiero.

Ogni scritto, ogni risposta orale devono essere articolati secondo canoni ben precisi.

Nell'affrontare i casi pratici, i conferenzieri si soffermano particolarmente sui vari tipi di schema che possono essere utilizzati nella proposta di soluzione ed insistono sulla necessità, scelto uno schema, di averlo bene in mente prima di cominciare a scrivere un rapporto: quando si mette nero su bianco, occorre attenersi ad una struttura ben precisa, logica, visibile.

#### *4.1 La valutazione finale dell'apprendimento conseguito.*

Alla fine di ogni insegnamento si affronta una prova, formulandosi una specifica graduatoria.

A tal proposito viene distribuito un dossier del tipo studiato nel corso: nell'arco di sei ore bisogna leggerlo e redigere una proposta di soluzione amministrativa.

La commissione non ha mai una soluzione prestabilita: l'allievo è giudicato in base alla coerenza della sua proposta, alla qualità della redazione ed alla sua innovatività.

Il quid in più che permette di ottenere un voto eccellente è dato dalla pertinenza e dall'innovatività delle soluzioni proposte.

### **5. Il futuro professionale degli allievi dell'ENA.**

Sulla base dei voti ottenuti negli stages e nelle prove viene redatta una graduatoria, dalla quale dipende la possibilità di scegliere l'Amministrazione cui essere assegnati alla fine del corso.

Alla fine del corso, quindi, in un contesto particolarmente solenne gli allievi vengono chiamati uno ad uno in ordine di graduatoria, per esprimere la loro preferenza.

Ogni anno il Governo mette a disposizione degli allievi dell'ENA un certo numero di posti, leggermente superiore al numero degli allievi.

Esiste un'ampia gamma di scelta, che si articola fra:

- Consiglio di Stato, Corte dei conti, Ispettorato Generale delle Finanze;
- Corpi ispettivi del Ministero degli Interni e di quello degli Affari Sociali;
- Carriera Diplomatica;
- Carriera degli Addetti commerciali;
- Carriera prefettizia;
- Consiglieri di seconda classe dei Tribunali Amministrativi e delle Camere regionali dei conti;
- Corpo interministeriale degli Amministratori Civili;
- Amministratori Civili della Città di Parigi.

## Premessa

Il *Civil Service College (CSC)* è una divisione strategica del *Centre for Management and Policy Studies (CMPS)* - Centro per gli Studi di Gestione e di Politica - collocata all'interno del *Cabinet Office* (Ufficio di Governo) del Regno Unito.

Il *Cabinet Office* è la struttura organizzativa che si occupa, a livello centrale, del *Civil Service* britannico.

Esso ha, tra l'altro, la responsabilità di assicurare una gestione uniforme del lavoro e delle risorse umane nell'ambito del *Civil Service (CS)*.

Il CSC opera in più di 50 paesi fornendo assistenza tecnica alle democrazie emergenti e studiando le migliori pratiche utilizzate in vista di una loro (eventuale) applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche del Regno Unito.

### I valori fondamentali del Civil Service nel Regno Unito

- competizione leale ed aperta basata sul merito;
- non politicizzazione (carriera dei funzionari collegata alla capacità di fornire un servizio di consulenza ai Ministri fondato su consigli leali, imparziali ed apolitici);
- alto standard di onestà in tutte le attività professionali.

L'attuale *British Civil Service* ha una lunga tradizione. E' stato fondato 150 anni fa a seguito del rapporto del Comitato *Northcote-Trevelyan* che, nel lontano 1854, pubblicò una severa critica nei confronti del CS.

In quel rapporto si sosteneva che "... l'ammissione al CS è una ricerca ansiosa ...da parte di indolenti incapaci... al fine di ottenere un'onorevole esistenza con poco lavoro e nessun rischio...".

Da allora sono stati creati dei principi guida per l'accesso al C.S. e per lo sviluppo di carriera dei *Civil Servant*. Tali principi prevedono una competizione leale ed aperta fondata sul merito ed una progressione di carriera basata sulla capacità di fornire consigli onesti, imparziali e apolitici indipendentemente dal partito che governa.

Con il tempo questi principi sono stati affinati e spesso interpretati in modo nuovo. Ad esempio, i *Civil Servant* sono stati capaci di assolvere la loro funzione, in modo leale ed onesto, nei confronti dei

---

(1) Relazione elaborata in base all'intervento di Mr. Robert Behrens, membro del Senior Management Team del Centre for Management and Policy Studies (Cabinet Office), nel corso di uno scambio di esperienze italo-inglese. La visita di studio si è realizzata presso il Civil Service College di Londra (24.11.2000). Fabio Gioia è funzionario della Corte dei conti.

quattro Governi Conservatori succedutisi dal 1979 al 1997. In particolare, la Sig.ra Thatcher, Primo Ministro durante gli anni 80, ha introdotto una Convenzione che, nell'ambito di un disegno di

forte ristrutturazione dello Stato, prevedeva una chiara distinzione di compiti tra Ministri e *Civil Servant*.

I Ministri dovevano decidere sulle proposte avanzate dai *Civil Servant*, mentre questi ultimi dovevano dare attuazione alla decisione adottata.

Il principio base che informa l'attività del CS è quello di essere al servizio del *Government of the day*. Infatti, dopo quasi 20 anni di governo conservatore, il CS non ha avuto difficoltà a porsi immediatamente al servizio, in modo onesto e leale, del nuovo governo laburista di Tony Blair.

La transizione è stata molto veloce. Entro 24 ore dai risultati delle elezioni generali del 1997, il nuovo Governo era già pienamente operativo grazie all'immediata riconferma di coloro che erano stati i più stretti consiglieri del Governo conservatore.

Tale fatto non deve essere considerato come un evento singolare ma come un fenomeno coerente con la tradizione britannica. In effetti, in Inghilterra il cambiamento dei Ministri in carica non comporta necessariamente la sostituzione dei loro staff.

Il Primo Ministro, Tony Blair, ha commentato positivamente tale esperienza.

“Grazie per il modo veramente straordinario con cui il CS ha svolto il suo ruolo durante il passaggio dal Governo Conservatore al Governo Laburista.

Dopo 18 anni, durante i quali al potere c'è stato un solo partito, in 24 ore, siete riusciti a passare, senza scossoni, ad un nuovo Governo.

Questo fatto è all'insegna della miglior tradizione della nostra democrazia”.

Primo Ministro Tony Blair - Islington 1998

Una delle prime riforme dell'attuale Primo Ministro è stata l'istituzione di un nuovo organismo all'interno del Governo britannico - il *Centre for Management and Policy Studies (CMPS)*.

Il Centro per gli Studi di Gestione e di Politica ha responsabilità strategiche fondamentali che sono state definite nel “Libro Bianco della Pubblica Amministrazione”.

Esso si occupa di sviluppo gestionale ai massimi livelli, di sviluppo delle politiche pubbliche e di valutazione della riforma del servizio pubblico nel Regno Unito.

Il CMPS organizza seminari per i Ministri ed i *Top Civil Servant*, cura lo sviluppo professionale e la formazione dei *Top* e dei *Senior*, segue il programma di modernizzazione dei *Department*, definisce il nuovo tipo di Agenda finalizzata al nuovo modo di fare politica (fondata sull'*evidence*) e favorisce la diffusione all'interno del *Whitehall* (Governo Britannico) delle migliori procedure adottate anche in altri Paesi.

Gli elementi che hanno caratterizzato l'esperienza del CS del Regno Unito sono: un forte senso dello Stato, una tendenza alla conservazione del CS nella sua concezione originaria e il mantenimento della tradizione del servizio pubblico britannico.

La responsabilità per la gestione ed il coordinamento del CS è ripartita centralmente tra il Ministero del Tesoro ed il *Cabinet Office* (Ufficio di Governo).

Il Tesoro è responsabile della politica delle assunzioni e delle retribuzioni del personale del CS mentre l'Ufficio del Ministro per il CS presso il *Cabinet Office* (posto sotto la direzione del Primo Ministro in veste di Ministro del CS) è responsabile dell'organizzazione del CS, degli aspetti non finanziari della gestione del personale e dell'efficacia dei servizi pubblici.

La riforma iniziata nel 1979, non può ancora considerarsi conclusa.

Tuttavia, si può ritenere che il programma di riforma sia entrato in una nuova fase. Al *leadership team* è richiesta una capacità professionale completamente diversa.

In particolare, la leadership deve qualificarsi in modo nuovo mediante un continuo sviluppo professionale ed una formazione permanente.

In passato, il modello britannico si fondava sul presupposto che i cambiamenti gestionali avvenissero raramente e fossero collocati, in ogni caso, nell'ambito di un contesto caratterizzato da stabilità e continuità politica.

Invece, l'esperienza recente ha dimostrato come sia possibile portare avanti le riforme anche in un clima di sostanziale cambiamento politico.

Nel modo di pensare britannico, entrambe le eventualità hanno in comune l'idea che il trasferimento della gestione della cosa pubblica da uno schieramento politico all'altro debba essere concepito come fattore di legittimazione politica dell'autorità piuttosto che come elemento di destabilizzazione.

## **1. Il processo di modernizzazione nel Regno Unito**

Alcune caratteristiche fondamentali dello Stato e della società britannica influenzano l'attuazione del programma di modernizzazione.

Anzitutto, il Regno Unito è un paese piccolo (58 milioni di abitanti) e molto ricco.

In secondo luogo, esiste un'omogeneità sociale relativamente forte nonostante sia presente una rilevante diversità nazionale.

Inoltre, lo Stato britannico ha avuto una lunga continuità storica che non ha subito cambiamenti di regime. Di conseguenza, diversamente da quanto accaduto negli altri paesi sviluppati, non si è avvertita la necessità di adottare una Costituzione scritta e codificata, ma è stato sufficiente assicurare un minimo supporto normativo per la disciplina delle relazioni istituzionali.

Infatti, il prestigio e l'autorevolezza del CS non sono previsti in una norma di legge ma derivano dall'imparzialità e dalla professionalità da esso dimostrate. Pertanto, la riforma del CS degli anni 80 non è stata ottenuta con una legge ma utilizzando i poteri che avevano sia i Ministri che i *Civil Servant*.

Per molto tempo, il Regno Unito è stato un forte Stato unitario avente il fulcro del suo potere nel Parlamento di *Westminster*.

Inoltre, la Gran Bretagna è stata sempre caratterizzata da una società civile abbastanza coesa e da un mondo del lavoro molto attivo sia nel settore privato che nel volontariato. Tali caratteristiche hanno agevolato il processo di privatizzazione delle risorse statali.

In effetti, i Paesi che hanno incontrato maggiori difficoltà in materia di privatizzazione sono stati quelli aventi i settori non pubblici meno sviluppati rispetto alla situazione inglese.

## **2. L'eredità ricevuta dal governo Blair - Il periodo dal 1945 al 1997.**

Nel Regno Unito, dopo il 1945, la questione fondamentale della conservazione della legalità era collegata alla necessità di una ricostruzione sociale e politica. Questo problema fu affrontato dallo Stato con provvedimenti specifici.

Al termine della II Guerra Mondiale, la situazione era caratterizzata da uno Stato imprenditore che ripartiva la *partnership* tra il Governo, le Organizzazioni Sindacali ed il mondo degli affari per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità dell'amministrazione e della gestione.

Inoltre, lo Stato era considerato responsabile di tutte le funzioni politiche sociali in base alla convinzione secondo cui il cittadino doveva essere assistito "dalla culla alla tomba".

Tale concezione determinava, in termini di organizzazione dello Stato, una semplificazione concettuale per la quale quest'ultimo poteva anche essere strutturato in modo monolitico e qualsiasi sua funzione doveva essere esercitata in modo puntuale e sempre nella stessa maniera. In sostanza, i *Civil Servant* facevano solo quello che era chiesto loro di fare poiché, alla base di tutto, esisteva un forte rapporto di gerarchia e di comando. Da un lato, ciò agevolava una certa stabilità e permetteva una migliore comprensione ed accettazione delle regole mentre, dall'altro, confortava la convinzione che l'operato dei *Civil Servant* perseguisse solo il pubblico interesse e non fosse condizionato da fini privati e personali.

Quest'impostazione garantiva allo Stato una capacità strategica a livello centrale e, quindi, il potere di cambiamento della politica pubblica e sociale.

I Ministri, in quanto leader di Stato, erano assistiti da un ristretto nucleo di *Civil Servant* scelti tra i più anziani ed esperti. Questi ultimi, erano consapevoli dell'importanza del loro ruolo. In effetti, essi gestivano, in modo esclusivo, il potere di dare consigli al Ministro.

Tuttavia, questo modello burocratico aveva dei punti deboli.

Anzitutto, non permetteva che, in sede di elaborazione delle politiche pubbliche e dei programmi di sviluppo, si potesse tenere conto delle aspettative del cittadino e dei segnali provenienti dalla società civile. Ciò comportava un atteggiamento arrogante da parte dei *Civil Servant* i quali erano convinti di essere gli unici in grado di conoscere quali fossero i provvedimenti migliori da adottare.

Il secondo punto debole era dato dal fatto che i *Civil Servant* erano indotti a considerare più importante sopravvivere "day by day" piuttosto che concentrare le loro energie sui risultati da conseguire. Per cui, l'operato dei *Civil Servant* non era più improntato al "make good", ma solo ad assicurare un'apparente credibilità dei loro rapporti istituzionali.

Con la vittoria del Partito Conservatore nel 1979, prevalse l'idea che lo Stato, utilizzando ormai quasi metà del PIL, avesse ampliato eccessivamente la sua area d'intervento.

Pertanto, si ritenne necessario cominciare ridurre la presenza pubblica nel mercato. Del resto, tali scelte erano coerenti con le convinzioni dei conservatori fondate sulle tesi della teoria neo-liberista del mercato ed, in particolare, sul presupposto della maggiore efficienza del settore privato rispetto a quello pubblico.

Tale approccio ideologico avrebbe comportato inevitabilmente dei grandi cambiamenti organizzativi e strutturali anche all'interno del CS.

### **I cambiamenti fondamentali nel Civil Service durante il periodo 1979-1997**

- Riduzione del 37 % del personale del CS (472.000 unità)
- creazione di 138 Executive Agencies all'interno dei Dipartimenti competenti all'erogazione di servizi
- decentramento della gestione delle funzioni di pagamento, selezione, autogoverno (HR) e finanziaria ai Dipartimenti ed alle Agenzie
- verifica di mercato sulle funzioni del CS con un risparmio annuale di 720 milioni
- creazione di un *Senior Civil Service* unificato (massimo 3000 unità)

In sostanza, si affermava la concezione di un CS (Amministrazione Civile) costituito da risorse umane organizzate in modo più snello, più flessibile e più eterogeneo.

#### **2.1 Un Civil Service più snello**

- Nel 2000 i *Civil Servant* operanti erano 460.000 unità (dal 1976 gli addetti, composti da 750.000 unità, si sono ridotti quasi del 40%);
- Il saldo differenziale negativo tra cessati (200.000) e nuovi ingressi (133.000), nel periodo 1994-99, è pari a 67.000 unità in meno;
- Le cessazioni anticipate dal servizio, nel periodo 1991-99 hanno toccato le 58.000 unità;
- Le dimissioni, i pensionamenti ed i licenziamenti nel periodo 1991-99 ammontano a 38.000 unità;
- I trasferimenti al di fuori del *Civil Service* nel periodo 1991-99 sono stati di 38.000 unità;
- Negli anni 1998-1999, avuto riguardo a un totale di 31.440 cessati, le cause di tale abbandono sono state le seguenti:
  1. Dimissioni (45%);
  2. Privatizzazioni (21%);
  3. Pensionamenti a 60 anni e oltre (15%);
  4. Cause diverse (15%);

## 5. Pre-pensionamenti (5%).

Nello stesso periodo (1998-1999), il tasso di dimissione nei Dipartimenti è stato, invece, appena il 3,2% del totale. Il 49% di questi operatori aveva un'età inferiore ai 30 anni ed il 43% lavorava nel *Civil Service* da meno di due anni.

### 2.2 Un Civil Service più flessibile

- ❖ Nel 1999, i *Civil Servant*, che lavoravano nelle *Executive Agencies*, erano 356.000 unità pari a circa il 77 % del totale.
- ❖ Nel mese di aprile 1999, vi erano 107 *Executive Agencies* all'interno del *Civil Service*. Nel 1991, il 40% dei *Civil Servant* lavoravano in queste Agenzie, nel 1993 essi erano il 60% del totale.
- ❖ Nel mese di aprile 1999 il personale che lavorava a part-time era di 60.000 unità, pari a circa il 12% del totale dei *Civil Servant*. Nel 1984 i *Civil Servant* in part-time erano appena 14.000, pari a circa il 3,1% del totale.

### 2.3 Un Civil Service più eterogeneo

- ❖ Nel 1999 le donne costituivano il 51% del *Civil Service* del Regno Unito ed il 17,2% del *Senior Civil Service*. Nel 1984 la loro presenza si attestava al 5,9%.
- ❖ Le minoranze etniche costituiscono, attualmente, il 5,6% dei *Civil Servant*. Nel 1989 essi costituivano il 4,2%.
- ❖ Nel 1999 i portatori di *handicap* presenti erano pari al 3,6%. Nel 1985 essi erano l'1,3%.
- ❖ Il 31% dei *Civil Servant* lavorano a Londra; tale dato, rapportato al 1989, era pari al 35%.
- ❖ Nel 1999, solo il 6% dei *Civil Servant* erano d'età inferiore ai 25 anni. Nel 1989, tale dato era pari al 17%. Nel 1999, solo il 9% aveva più di 55 anni. Nel 1989, questo dato era pari al 12%.
- ❖ Oggi, la maggior parte dei *Civil Servant* ha un'età compresa tra i 30 ed i 39 anni, mentre nel 1989 la maggior parte del personale aveva tra i 20 ed i 29 anni.

Dal 1979 in poi, i governi conservatori si sono preoccupati principalmente di eliminare ogni corporativismo riducendo il potere politico delle organizzazioni sindacali.

Questa azione è stata condotta in modo decisivo dal governo Thatcher.

Il governo conservatore partiva dalla considerazione che lo Stato centrale fosse gravato da un'eccessiva responsabilità gestionale per poter esprimere l'indirizzo politico e per risolvere i problemi fondamentali relativi alle modalità di organizzazione dello Stato.

Così il Regno Unito ha conosciuto un intenso periodo di privatizzazione della maggior parte delle principali aziende di servizi e di decentramento delle responsabilità politico-gestionali che, pertanto, vennero sottratte alle competenze del CS.

Questi provvedimenti erano finalizzati a trasferire l'esperienza del settore privato ai servizi gestiti dal settore pubblico. Inoltre, si voleva anche realizzare una specializzazione (coerenza verticale) tale da consentire ai Dipartimenti la comprensibilità degli obiettivi strategici da perseguire.

Questo periodo è stato pieno di sviluppi importanti. Ad esempio, si è assistito ad una continua e rigorosa ricerca in materia di miglioramento dell'efficienza, ad una verifica completa delle basi istituzionali del CS ed ad una complessa preparazione degli accordi interni nel CS. Per la prima volta, è stato affermato il principio che l'attività dei *Civil Servant* non è autoreferente ma è diretta a servire il pubblico. Inoltre, si è ritenuto necessario prevedere una prospettiva che tenga conto delle aspettative del cittadino in sede di elaborazione e di approvazione delle politiche pubbliche.

Tuttavia, si sono anche verificati dei momenti critici.

Durante i diciotto anni di Governo Conservatore, si è sviluppata una continua attenzione nei confronti del CS anche se prevalentemente orientata verso le competenze di natura gestionale di quest'ultimo trascurando, di conseguenza, il ruolo tradizionale del CS connesso alle funzioni di consigliere politico. Ciò anche perché la capacità di elaborazione politica del Governo è stata in parte supportata da una forte sicurezza ideologica nelle proprie convinzioni.

Nello stesso tempo, il Regno Unito ha avuto una serie di crisi politiche che hanno causato delle difficoltà al Governo. Per esempio, la questione relativa al finanziamento del settore delle amministrazioni locali, i problemi in materia di difesa, il governo delle città (politica c.d. "*trickle-down*") ed, inoltre, l'attivazione di un'economia capace di realizzare un reale miglioramento delle condizioni economiche di tutti i cittadini.

Tra l'altro, si è verificata la combinazione di altri due fattori: la realizzazione di un'organizzazione per compartimenti all'interno dei Dipartimenti (secondo un principio di *coerenza verticale*) ed il decentramento ai Dipartimenti ed alle Agenzie di funzioni precedentemente svolte dallo Stato centrale.

Tale situazione congiunturale ha condotto all'assenza di un coordinamento orizzontale nell'amministrazione pubblica.

Le conseguenze sono state un insufficiente dialogo ed una scarsa collaborazione tra i Dipartimenti centrali (Ministeri) per ogni problema non rientrante nelle responsabilità funzionali di un determinato Dipartimento e per questioni di particolare rilevanza sociale (c.d. "*wicked*") come, ad esempio, l'abuso di droghe, la questione dei senza tetto, l'abbandono dell'obbligo scolastico.

Anche il tema del fondamento etico del CS (la c.d. “questione morale” del C.S.) è stato un problema di particolare rilevanza.

### **3. L'agenda relativa alla modernizzazione di Blair**

Il termine “modernizzazione” è divenuto una delle parole “chiave” nel lessico dell'Amministrazione Blair. Il Governo ha deciso, in verità, la “modernizzazione” di ogni aspetto della vita economica e sociale britannica.

La modernizzazione del CS è fissata nei particolari del Libro Bianco intitolato: “Modernizzare il governo” (1999).

Questo concetto che, da un punto di vista politico, potrebbe essere ricondotto a un approccio di tipo democratico, sociale e revisionista, è stato definito dal Primo Ministro come “La Terza Via”.

In effetti, il ritorno al potere del *Labour Party* non ha favorito alcun tentativo di restaurazione dello “Stato Imprenditore” o del potere politico dei Sindacati né ha posto in discussione l'idea che il capitale privato o le risorse umane debbano essere considerati come fattori della produzione necessari al buon funzionamento dei servizi pubblici.

In altri termini, il Governo Blair non ha abbandonato il rispetto dei principi del libero mercato, ma ha ritenuto che ad essi debba farsi ricorso in modo diverso.

Il decentramento è stato affrontato non con meccanismi amministrativi ma mediante riforme costituzionali importanti che hanno conferito maggiore potere politico alle Assemblee delegate.

Queste riforme costituiscono il più ampio programma di cambiamento costituzionale nel Regno Unito del XX secolo. Tale programma include una delega politica per i paesi del Regno Unito, il recepimento della Convenzione Europea sui Diritti Umani nella legge nazionale del Regno Unito e l'abolizione della componente ereditaria (di epoca feudale) nella seconda Camera di Parlamento.

È stato anche presentato un progetto di legge davanti al Parlamento per ampliare la sfera d'accesso pubblico all'informazione ufficiale.

Probabilmente, queste riforme hanno avuto un impatto importante sul CS ed hanno avvicinato maggiormente il Regno Unito alle altre democrazie dell'Europa occidentale.

Inoltre, l'istituzione della delega politica alla Scozia, al Galles e all'Irlanda del Nord ha posto le premesse perché ognuno dei membri del CS unificato nel Regno Unito potesse trovarsi nella condizione di relazionare contemporaneamente con Ministri di differenti partiti politici.

Ciò non ha precedenti nella storia costituzionale inglese.

La questione della “modernizzazione” del CS è stata trattata dal Primo Ministro in modo molto cauto ed equilibrato.

Tuttavia, Blair ha precisato che tale prudenza non significa ignorare che l'attuale situazione possa essere migliorata e che il CS sia escluso dal programma governativo di riforme.

In particolare, egli ha sostenuto che: “le cose potrebbero e dovrebbero andare meglio” e che i *Civil Servant* dovrebbero essere stimolati ad avere un approccio culturale più internazionale, più innovativo e meno ostile all'assunzione di rischi.

Ai *Civil Servant* è stato anche richiesto di migliorare il lavoro di collaborazione al di fuori dell'organizzazione e di acquisire un modo di pensare più strategico.

#### **Obiettivi del “Libro bianco” 1999 sulla modernizzazione del governo**

- I. Realizzare un modo di fare politica più strategico e maggiormente coordinato;
- II. collocare gli utenti “al centro dell'attenzione” mediante servizi pubblici gestiti in modo competitivo, più vicino ai modelli di vita della gente e maggiormente adeguati alle esigenze dei cittadini;
- III. offrire servizi pubblici più efficienti e di maggiore qualità.

### **3.1 Il primo obiettivo del “Libro bianco” del 1999**

Gli obiettivi del Libro Bianco sulla Modernizzazione del Governo ripropongono le sfide già indicate dal Primo Ministro in vista del rilancio del CS.

Tra queste ultime, il cambiamento del modo di fare politica secondo una visione più coordinata e maggiormente strategica. A tale proposito, il Governo sta cercando di risolvere il problema del modo frammentario di operare del CS nell'ambito di un disegno complessivo di ricostituzione delle istituzioni governative.

In questa prospettiva, il *Cabinet Office*, in qualità di Ministero avente compiti di coordinamento, ha assunto una notevole capacità strategica di rilievo istituzionale.

In effetti, al *Cabinet Office* viene affidata la funzione di analizzare ed evidenziare le iniziative politiche intersettoriali, con particolare riguardo, ai settori relativi all'emarginazione sociale, alla parità dei sessi e all'abuso di droga.

Inoltre, sono state create altre due nuove istituzioni all'interno del *Cabinet Office* per assistere e consigliare i Ministri che abbiano avuto esperienze professionali maturate nel settore privato o provenienti da aree di pensiero diverse da quelle della maggioranza governativa.

Alle dirette dipendenze del Primo Ministro opera un'Unità di Politica e di Supervisione (PIU).

Si tratta di un'unità di gestione che si occupa di materie extra-dipartimentali. In sostanza, la c.d. *Policy and Innovation Unit* può essere definita come una “consultancy” interna di alto livello che,

senza sovrapporre il proprio lavoro a quello svolto dal Dipartimento, fornisce al Primo Ministro un quadro complessivo necessario per disporre di una visione maggiormente strategica.

Di recente, il *PIU* ha prodotto un'autorevole analisi sulle risorse necessarie allo sviluppo di un'effettiva collaborazione interdipartimentale. Quest'ultimo è un sentito problema nel Regno Unito nel quale, in base alla Convenzione Costitutiva, i *Civil Servant* agiscono in nome del Ministro responsabile del Dipartimento.

La creazione del nuovo *Centre for Management and Policy Studies (CMPS)* nell'ambito del *Cabinet Office* ha ridimensionato il principio del ricorso necessario alla ricerca di mercato per la formazione dei pubblici funzionari di grado più elevato (*Very Senior Civil Servants*).

Inoltre, il Centro per gli Studi di Gestione e di Politica ha creato i presupposti operativi per dare attuazione a ciò che viene definito "il fare politica basato sull'*evidence*".

Il *CMPS* ha il compito di garantire che i *policy makers* abbiano a disposizione dei professionisti dotati di cultura, capacità ed esperienza di livello internazionale.

Tale accorgimento è stato adottato per risolvere il deficit culturale che ha condizionato le precedenti riforme sulla gestione.

Il *CMPS* ha attivato un gran numero di seminari sullo "sviluppo della politica" di cui sono stati destinatari anche i Ministri. Tale iniziativa rappresenta un'innovazione molto importante per il Regno Unito.

In effetti, l'organizzazione di seminari di livello strategico sarebbe stata impensabile in base alle precedenti regole secondo le quali il *CSC* agiva solo come *Executive Agency del Cabinet Office*, senza possedere competenze specialistiche e utilizzare alcun finanziamento.

Al *CMPS*, nel quale è attualmente incorporato il *CS College*, è stata affidata la responsabilità per la formazione e lo sviluppo culturale e giuridico del *CS*.

Il *CMPS* ha il compito di assicurare che gli attuali ed i futuri leader del *CS* siano informati delle ultime idee e teorie sulla gestione e sulla *leadership*. A tal fine, il *CMPS* diviene depositario delle migliori modalità operative che siano state utilizzate nel Regno Unito o anche a livello internazionale.

Il *CMPS* ha un ruolo strategico. Al vertice di esso è posto un Direttore Generale con la qualifica di *Permanent Secretary*, il livello più alto del *CS* nel Regno Unito.

Il Governo retribuisce in modo adeguato la preparazione giuridica del *Permanent Secretary* riconoscendo, in tal modo, la centralità del suo ruolo in materia di formazione e di sviluppo professionale.

Tutto ciò testimonia l'impegno del Governo per favorire il rilancio dell'identità e dell'eticità del *CS* che erano venute meno a causa delle precedenti riforme basate esclusivamente sulla necessità di ricorrere al mercato.

Infine, secondo quanto espone il Libro Bianco in questione, il *CMPS* ha un ruolo di più ampio respiro rispetto a quello che potrebbe derivare dall'esercizio di competenze limitate alla sola formazione.

Infatti, al *CMPS* è affidata la responsabilità di valutare ogni Dipartimento centrale in ordine al grado d'assolvimento dei suoi compiti, secondo i contenuti del Libro Bianco. In tal senso, il *CMPS* contribuisce in modo sostanziale all'elaborazione dell'Agenda di Modernizzazione piuttosto che esserne un semplice diffusore.

### **3.2 Il secondo obiettivo del “Libro bianco” del 1999**

Il secondo obiettivo dichiarato nel Libro Bianco è quello di avvicinare, quanto più possibile, i servizi pubblici alle esigenze di vita dei cittadini.

Alcuni ministri credono che le riforme basate su Mercato abbiano creato dei silos chiusi caratterizzati dalla mancanza di sinergia interdipartimentale.

Se si considera che i cittadini non vivono in compartimenti stagni, nettamente separati tra loro, l'azione parcellizzata dell'Amministrazione Pubblica diviene, pertanto, una realtà che genera, alla distanza, frustrazione e affaticamento nei cittadini.

I Dipartimenti, con i rispettivi obiettivi di politica sociale (*l'Home Office* che si occupa di politica, il *Crown Prosecution Service* che tratta di processi criminali e il Dipartimento del *Lord Chancellor* che tratta dell'ordinamento giudiziario), stanno lavorando duramente per stabilire degli obiettivi strategici che possano essere reciprocamente compatibili e, allo stesso tempo, sostenibili.

Inoltre, il Libro Bianco ha istituito dei piani per assicurare che i progressi relativi alla tecnologia informatica siano usati per integrare la *Service Delivery* (fornitura del Servizio).

Ulteriori provvedimenti sono stati, da un lato, l'elaborazione di facilitazioni per la restituzione delle tasse e, dall'altro, l'impegno dell'amministrazione centrale e locale per la realizzazione di partnership in materia di tecnologia per l'informazione.

Inoltre, sono stati creati *one-stop shops*, cioè degli sportelli specifici per accogliere le istanze dei cittadini (dalle domande d'indennizzo in materia di Sicurezza Sociale alle domande di assunzione). Tali proposte sono finalizzate all'eliminazione delle duplicazioni esistenti oltre che delle situazioni di confusione.

### **3.3 Il terzo obiettivo del “Libro bianco” del 1999**

Il terzo punto del programma contenuto nel Libro Bianco è di dotare i servizi pubblici di un alto livello di qualità e d'efficienza. Il Governo precedente aveva introdotto un'iniziativa importante e molto conosciuta chiamata *Citizens Charter* (La Carta del Cittadino) per garantire che le aspettative del cittadino fossero incluse nella *Service Delivery* (Fornitura del Servizio). L'idea aveva incoraggiato

i *Civil Servant* a rendere la Fornitura del Servizio più trasparente e maggiormente compatibile con le esigenze dell'utente.

Il nuovo Governo Laburista ha rinominato tale iniziativa "Primo Servizio" nel senso di strumento di comprensione di ciò che i cittadini pensano realmente dei servizi pubblici. Su tali aspetti, il "*People's Panel*" tende a fornire informazioni affidabili ed imparziali, di tipo quantitativo e qualitativo. Viene considerato un campione di cinquemila persone, prese a caso tra la popolazione, come rappresentazione della popolazione per età, sesso e regione, nei confronti del quale esercitare un continuo *feedback* sui temi di scelte strategiche del Servizio Sanitario, di politiche del trasporto e degli alloggi, di norme relative alla Sicurezza Sociale, ecc.

L'attuale governo laburista non ha abbandonato le riforme sulla gestione avviate dal precedente governo. In particolare, l'efficienza dell'Amministrazione Pubblica rimane una priorità, espressione del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Il Governo ha introdotto un modo nuovo e radicale per imporre ai singoli Dipartimenti di pensare e agire in maniera strategica.

In attuazione del *Comprehensive Spending Review*, i dipartimenti sono competenti a firmare l'Accordo sul Servizio Pubblico per ridistribuire le priorità per la spesa pubblica in linea con il *New Labor Project*.

Si tratta di accordi di tre anni, negoziati tra ciascun Dipartimento ed il Tesoro (Il Ministero delle Finanze del RU), che stabiliscono gli scopi ed i *target* specifici all'interno degli obiettivi generali di governo. Le risorse economiche sono distribuite su tre anni e sono divise per programma, per obiettivi di prestazione raggiunti ed obiettivi di miglioramento della produttività, incluso, ad esempio, la riduzione delle frodi e delle assenze per malattia ed il miglioramento della capacità d'approvvigionamento e di gestione della strumentazione elettronico-informatica. Sotto ogni punto di vista, gli Accordi sul Servizio Pubblico sono radicali e contengono soluzioni estreme in quanto espressione di una politica ad ogni costo riformista. Essi suddividono la programmazione Dipartimentale in un ciclo di tre anni e definiscono gli espliciti obiettivi di prestazione per ogni Dipartimento. In passato, gli obiettivi di prestazione erano individuati solo per ogni *Executive Agencies* collocata all'interno dei Dipartimenti. Tali accordi sono coerenti con il principio secondo il quale non ci può essere nessun aumento nella spesa pubblica per i programmi politici del governo senza un corrispondente guadagno in termini di efficienza.

#### **4. La leadership della modernizzazione: il ruolo assegnato al Senior Civil Service (SCS)**

Il SCS nel Regno Unito, è stato creato come una struttura organizzativa solo recentemente, cioè nel 1996.

In ogni caso, come molte istituzioni britanniche, la sua formazione è avvenuta gradualmente in attuazione di un processo evolutivo che ha richiesto alcuni anni.

### Motivi validi per la creazione del Senior civil service

- razionalizzare la struttura responsabile dell'alta gestione;
- trasformare i funzionari pubblici in *leader*;
- riequilibrare l'attenzione data alle iniziative di ciascun Dipartimento;
- ridare importanza ai valori fondamentali del *Civil Service*.

La spinta alla creazione del SCS era derivata da una crescente consapevolezza della debolezza nella gestione della cosa pubblica nel Regno Unito, divenuta sempre più visibile nel 1997, dopo la sconfitta elettorale del Governo Conservatore.

Innanzitutto, si era diffusa la consapevolezza che le strategie di efficienza predisposte dal CS fossero solo teoria e non avessero avuto, nella maggior parte dei casi, un impatto effettivo sulle strutture e sulle funzioni (attività).

In quel periodo, i *Civil Servant* al vertice del CS erano articolati su sette livelli, nell'ambito dei quali era possibile una certa carriera.

Tuttavia, la riduzione di circa un terzo dell'entità dell'organico del CS verificatasi tra il 1979 ed il 1997 rendeva paradossale la precedente struttura molto complessa e gerarchizzata.

Inoltre, fino al 1996 non esisteva una definizione precisa di *Senior Civil Service*. Esisteva un corpo d'élite chiamato *Senior Open Structure* composto da funzionari pubblici collocato nei tre livelli più alti del CS.

La selezione di questi funzionari pubblici era gestita in modo meticoloso dai vertici di Governo. Comunque, oltre questo gruppo di élite, vi erano altri funzionari pubblici che avevano incarichi nei Dipartimenti politici e in importanti attività operative, uno status professionale incerto ed uno sviluppo di carriera non strutturato.

In seguito, il dover perseguire una maggiore coerenza strutturale è stato affiancato da una crescente consapevolezza da parte dei *Senior Civil Servant* della opportunità di dover diventare qualcosa di più che semplici consiglieri politici dei Ministri.

Senza dubbio, le riforme della Thatcher avevano aggiunto competenze gestionali di livello strategico al tradizionale ruolo di consigliere politico che i *Senior Civil Servant* avevano svolto fino a quel momento.

Questa nuova impostazione avrebbe dovuto avere come conseguenza logica il cambiamento di status del *Senior Civil Servant* che sarebbe dovuto divenire un vero e proprio *leader* oltre che manager. Invece, questo punto non è stato recepito politicamente dal Partito Conservatore.

L'esperienza degli anni '70 e '80 ha dimostrato che il problema del cambiamento organizzativo non era solamente una questione di studio del tipo di processo da adottare ma

richiedeva impegno, leadership e funzione di guida da parte di coloro che erano responsabili della sua pianificazione ed attuazione.

Da questa interpretazione concettuale discendeva che ogni passaggio, dalla gestione alla leadership, doveva avvenire nell'ambito di un quadro complessivo di riferimento.

L'enfasi dei governi conservatori in ordine alla necessità di un aumento dell'efficienza ha comportato una concentrazione di attenzione sulla "coerenza funzionale".

Ad esempio, si è verificato un accrescimento della pianificazione strategica dei Dipartimenti e delle Agenzie secondo cui le diverse parti di un dipartimento o di un'agenzia avrebbero dovuto armonizzare le loro attività per realizzare obiettivi predefiniti.

Ciò poteva essere considerato come un fatto positivo anche perché favoriva la comprensione del ruolo del CS e consentiva la percezione dei provvedimenti da assumere durante ogni anno finanziario. Quest'approccio, d'altro canto, con l'attribuzione ai dipartimenti di responsabilità strategiche di gestione delle risorse umane (assunzione, retribuzione e carriera), contribuiva ad una frammentazione delle competenze del CS.

Dopo il 1979, in modo analogo a quanto è accaduto in passato, quando i *Civil Servant* si identificavano in un'organizzazione corporativa centralizzata, si è assistito ad una crescente tendenza da parte di ogni *Civil Servant* ad identificarsi nella figura di membro del dipartimento.

In sostanza, si può dire che la coerenza funzionale è stata conseguita a spese delle tradizionali caratteristiche fondamentali dell'Amministrazione Pubblica del Regno Unito: la coerenza orizzontale e la simmetria interdipartimentale. Lo stesso *Senior Civil Service* era stato istituito in attuazione di questi principi.

**Caratteristiche fondamentali della riforma del Senior Civil Service:**

- unificazione dei precedenti cinque livelli superiori;
- contratto formale e separato con il Dipartimento;
- assunzione e carriera disciplinata centralmente nell'ambito di un contesto unificato di regole;
- retribuzione corrispondente al tipo di lavoro e alla capacità di raggiungimento degli obiettivi;
- funzione di *leadership* e di mantenimento dei valori fondamentali del *Civil Service*.

Infine, le riforme dei Governi conservatori hanno importato dal settore privato una migliore modalità esecutiva in termini di pianificazione e di riorganizzazione degli affari.

Un aspetto negativo di questo tipo di impostazione è stata la sensazione di una sempre maggiore riduzione dei valori fondamentali del CS del Regno Unito e, in particolare, del grado di correttezza e di responsabilità dei titolari degli uffici politici.

In parte, il nuovo SCS è stato concepito come un gruppo di professionisti a sostegno dei valori fondamentali e al servizio dei colleghi e dei cittadini.

In conclusione, l'istituzione del SCS nel 1996 è il prodotto dell'impegno del Governo a sviluppare "un'efficiente *leadership* mediante un gruppo altamente professionale di consiglieri e senior manager, conservando i valori principali del CS ed assicurando un miglioramento della performance".

Il SCS è formato da 3.000 membri più anziani del CS che occupano i posti precedentemente collocati ai primi 5 livelli.

A ciascun membro del SCS è affidato un determinato tipo di lavoro e in rapporto ai risultati conseguiti viene riconosciuta un'indennità che determina il suo stipendio.

L'attuale progressione di carriera del *Civil Service* avviene secondo lo schema seguente:

- **Senior Civil Service:**

- funzioni di gestione e di alto coordinamento (*Permanent Secretaries* e *Agency Chief Executive*)
- valutazione di performance di gruppi e di singoli
- pieno coinvolgimento nelle promozioni e negli incarichi

- **Qualifiche 6 e 7:**

- Grado 6: *senior specialist*
- Grado 7: *senior management* (primo livello di coordinamento - da questo livello in poi è richiesta la mobilità)

**Executive levels:**

funzioni direttive principali

- **Livelli amministrativi:** (impiegati con funzioni di supporto)

#### **4.1 La valutazione dei senior civil servants**

I criteri individuati costituiscono dei punti di riferimento individuali in base ai quali viene annualmente valutato il livello di performance di ogni membro del SCS mentre, dall'altro, rappresentano per il complesso dell'organizzazione un'opportunità di cambiamento strategico.

Una delle principali preoccupazioni contenute nell'Agenda di Modernizzazione del Primo Ministro Blair risiede nel fatto che il CS non possieda una professionalità sufficiente per gestire correttamente il c.d. *policy making*.

In altri termini, si ritiene che il CS sia ancora troppo gerarchizzato e abbia una mentalità troppo poco incline al rischio e non sufficientemente recettiva nei confronti delle influenze culturali dei partner internazionali e delle organizzazioni comunitarie.

Il complesso dei criteri di valutazione rappresenta anche un mezzo per stimolare il superamento di questi limiti e per favorire la formazione di una leadership pubblica in grado di

adeguarsi alle nuove idee lasciando contemporaneamente inalterati i valori tradizionali di cui ciascuno di essi deve essere portatore.

#### **I principali criteri di valutazione del Senior Civil Servant**

- *Leadership*
- Pensiero e programmazione strategica
- Diffusione della cultura del risultato
- Gestione del personale
- Comunicazione
- Gestione delle risorse finanziarie e non
- Efficacia personale
- Intelligenza, creatività e giudizio
- Esperienza e competenza professionale

Alcuni scettici hanno sottolineato che, probabilmente, il progresso verso questi obiettivi sarà molto lento in quanto il *Senior Civil Service* rappresenta il culmine di 30 anni di evoluzione avulsa da ogni concorrenza esterna.

Tuttavia, la mancanza d'abitudine alla competizione professionale è un limite che dovrà essere considerato attentamente da ogni organizzazione pubblica moderna che aspiri ad ottenere i vantaggi di un servizio pubblico basato sulle possibilità di carriera.

D'altro canto, sussiste la preoccupazione di conservare il *know-how* amministrativo derivante da lunghi anni di servizio nel CS che, in ogni caso, consiglierebbe l'affidamento degli incarichi di livello senior a candidati interni all'organizzazione.

In ogni modo, l'obiettivo strategico rimane quello di creare un CS in grado di rappresentare la complessità della comunità servita. Per cui, saranno necessari dei provvedimenti che consentano l'accesso a candidati che abbiano dimostrato le loro capacità nell'area del privato e dell'associazionismo.

Dieci anni fa, non vi era alcuna possibilità di accesso esterno alle posizioni *Senior* del CS. Attualmente, invece, il 25 % circa dei posti vacanti al SCS sono pubblicizzati e per ogni concorso pubblico il 70 % circa dei vincitori non sono componenti del CS.

Si presume che, nel prossimo futuro, aumenterà in modo considerevole il numero di persone esterne al CS che vincerà i concorsi di accesso alla carriera *Senior*.

La media annuale del turnover nel SCS è circa il 7,6 %. In particolare, va notato che più del 60 % degli attuali Senior ha un'età compresa tra i 46 ed i 55 anni ed un'età di pensionamento obbligatorio a 60 anni.

#### **5. Considerazioni finali**

Vi sono alcuni punti che caratterizzano il Progetto di Modernizzazione messo a punto dal Governo del Primo Ministro Blair per il CS del Regno Unito.

Si è affermata la consapevolezza che una vincente trasformazione organizzativa si possa ottenere solo dove c'è concorrenza in ognuno dei settori disciplinati da accordi formali.

Inoltre, si è cercato di non disperdere i cambiamenti istituzionali del CS compiuti dalla precedente Amministrazione come, ad esempio, la creazione delle *Executive Agencies* all'interno dei Dipartimenti Governativi (i nostri Ministeri).

Il Governo Blair si è basato su questi cambiamenti potenziandoli con l'attribuzione al Governo centrale della capacità strategica al fine di sviluppare l'integrazione orizzontale e coinvolgere nel cambiamento anche la Pubblica Amministrazione. In effetti, un vero e proprio processo di integrazione nella Pubblica Amministrazione è possibile solo dove i compiti da realizzare riflettano gli obiettivi strategici più vasti.

Gli "Accordi sul Servizio Pubblico" costituiscono lo scenario di riferimento per la definizione rigorosa dei compiti strategici. Il compito che risulta affidato alla *Performance and Innovation Unit* di ciascun Dipartimento è quello di esaminare gli incentivi necessari per favorire un'ulteriore cooperazione interdipartimentale. Ciò presuppone la soluzione del problema del cambiamento culturale dei *Civil Servant*.

Un cambiamento importante della cultura gestionale è stato introdotto nel sistema organizzativo pubblico con l'istituzione delle *Executive Agencies*.

Le Agenzie rientrano nel CS, ma hanno una delega ed una autonomia maggiore per assolvere a funzioni specifiche dell'Esecutivo.

Il 75 % dei *Civil Servants* lavorano in queste Agenzie e a mezzo dei documenti quadro e degli accordi stipulati con i Ministri, attraverso la pianificazione annuale, perseguono obiettivi strategici. Ciò consente una chiara percezione della loro funzione da parte del grande pubblico.

Uno dei presupposti delle precedenti riforme si fondava sull'ipotesi che la modifica delle regole organizzative avrebbe comportato anche un cambiamento culturale.

In realtà, in tutti gli aspetti della valutazione della performance, deve essere previsto un momento riservato alla considerazione dei bisogni del cittadino.

Tale aspetto si dimostra connesso al problema della questione etica e morale nel CS.

In effetti, non si può ignorare che la soluzione di tale problema è legata non solo ai problemi di identità e di status ma anche a questioni chiave come quelle relative all'adeguatezza dello stipendio e delle condizioni di lavoro.

Pertanto, l'Amministrazione Blair sta cercando di fare in modo che ad un'adesione convinta ai valori che sono propri del Servizio Pubblico corrisponda un adeguato corrispettivo economico.

A livello individuale, i valori fondamentali del SCS rappresentano dei parametri importanti che incidono sull'esercizio della leadership.

Ogni membro del SCS svolge un determinato lavoro in un contesto annuale di valutazione della performance. Ognuno deve dimostrare, nel corso di un severo processo di valutazione, di aver dato attuazione a questi criteri durante l'anno.

Questi meccanismi non corrispondono solamente al modello di un'esercitazione teorica, poiché il modo in cui le persone vengono valutate determina effettivamente le loro prospettive di carriera ed il loro stipendio.

Il recepimento dei citati valori fondamentali ha consentito di riportare in primo piano l'originario ruolo dei SCS, allontanando questi ultimi da ciò che, in passato, era diventato il loro compito primario, cioè di svolgere solo la funzione di consulenza politica al Ministro.

Molti di questi valori riguardano la gestione strategica delle grandi organizzazioni e le necessarie qualità di leadership (comunicazione, efficacia personale, competenza professionale, creatività e giustizia).

Comunque, il Governo Blair ha cominciato a porsi delle domande molto precise in materia di riorganizzazione del SCS (sia per numero che per professionalità).

In particolare, Sir Richard Wilson, Segretario di Gabinetto e Capo del CS Nazionale, ha recentemente presentato al Primo Ministro una serie di proposte strategiche per sviluppare la rappresentatività della società nelle componenti del SCS in termini di diversità di sesso, di razza e di presenza di portatori di *handicap*.

Inoltre, tali proposte pongono la questione di una maggiore facilità di accesso dall'esterno al livello *Senior* del CS e l'ipotesi che l'esperienza maturata dentro il CS sia solo un criterio di selezione per l'ingresso nel SCS.

Queste idee pongono le basi per una ristrutturazione più radicale del SCS anche dal punto di vista dell'entità numerica dei suoi componenti.

L'importanza storica della modernizzazione del *Civil Service* voluta da Blair non può ancora essere adeguatamente valutata.

In effetti, anche le importanti riforme del CS varate precedentemente dai Governi Conservatori non hanno trovato effettiva applicazione prima di 10 anni dalla loro introduzione.

Al riguardo bisogna ricordare che l'Amministrazione Blair si è insediata da solo 3 anni. Comunque, il "Programma di modernizzazione" si è già dimostrato utile non essendo un'alternativa antitetica alla politica fondata sul rispetto delle sole regole del mercato voluta dai conservatori.

E' molto difficile credere che il *Civil Service*, avendo servito per circa 20 anni i governi di uno stesso partito, non sia stato condizionato politicamente.

Tuttavia, la vittoria del Governo Blair ha rilanciato l'idea dell'alternanza di governo nel Regno Unito ed ha ricordato ai *Civil Servant* la loro lealtà professionale.

L'efficienza del Servizio Pubblico costituisce un obiettivo strategico irrinunciabile e non un'esercitazione estemporanea o provvisoria.

Il cambiamento strategico è molto complicato e richiede più tempo di quanto si pensi.

I Ministri ed i *Civil Servants* non sono soggetti in competizione tra loro ma sono dei *partner* necessari all'attuazione dei cambiamenti gestionali individuabili nella riforma che si voglia attuare del Servizio Pubblico.



## IL NUOVO RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI IN FRANCIA

*di Jean-Raphaël Alventosa \**

La nuova legge di finanza pubblica (in aula) ha ampliato il ruolo tradizionale della Corte: essa è ormai incaricata di svolgere delle indagini sulla gestione dei servizi che controlla, di elaborare tre tipi di referti e di certificare la regolarità, l'attendibilità e la fedeltà dei conti dello Stato. Ma le regole della responsabilità devono essere ancora precisate.

E' significativo il fatto che la legge organica riguardante le disposizioni in materia di finanza pubblica, messi da parte gli articoli relativi alla sua messa in opera e alla sua calendarizzazione (Titolo VI), sia chiusa dall'articolo 58, lungo e sostanzioso, relativo alla Corte dei conti (il paragone con il dispositivo del regolamento del 1959 si dimostra significativo).

E' interessante notare ugualmente come la decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non conforme alla Costituzione due disposizioni della legge, di cui una era tecnica, riguardava, nell'altro caso, precisamente il ruolo della Corte.

La Corte dei conti, quindi, si può considerare la testata portante della nuova legge di finanza pubblica?

Vediamo.

Il ruolo tradizionale della Corte è ben conosciuto. Esso comporta la sussistenza di due caratteristiche originali e di maggiore importanza: è questo il ruolo di raccordo esercitato tra il Parlamento e il Governo, come lo precisa solamente la Costituzione nel suo articolo 47; è, in sostanza, un ruolo duplice, quello di controllo dei conti e di giudice dei conti.

La prima caratteristica è stata affermata con forza dalla decisione della Corte Costituzionale del 25 luglio 2001, che non riconosce al Parlamento il diritto di formulare il suo avviso sul programma dei controlli della Corte, in considerazione del fatto che la sua indipendenza potrebbe essere per ciò stesso compromessa.

A ben vedere, questa situazione "tra i due" non è che una bizzarria, criticata dalla dottrina, ed è il risultato di una lunga e antica tradizione in un Paese, come il nostro, che ha sperimentato quasi tutte le combinazioni istituzionali possibili nel corso della sua storia ricca e agitata: la necessità di disporre di un organo "indipendente", né ausiliario del Parlamento né al servizio del Governo, che sia titolare di una posizione unica, al tempo stesso forte e fragile, in seno alle istituzioni, si è a poco a poco imposta.

---

(\*) Jean-Raphaël Alventosa è Consigliere Capo della Corte dei conti. L'articolo è stato pubblicato sulla rivista n. 322 del giugno 2002 dell'ENA. La traduzione è stata curata da Rosario Scalia.

La seconda caratteristica, ugualmente storica, non è semplice:

- la Corte, giurisdizione specializzata del settore amministrativo, giudica i conti dei contabili pubblici;
- essa controlla egualmente il buon impiego del "pubblico denaro".

Ora, con la nuova legge sulla finanza pubblica (LOLAF), la posizione atipica della Corte si trova supportata da una nuova lettura.

La nuova costituzione finanziaria, in effetti, amplia il ruolo della Corte, sollecitandola a rinnovare assai profondamente l'esercizio delle sue missioni:

- la Corte dovrà realizzare delle indagini, a domanda della Commissione delle finanze e del Parlamento, sulla gestione dei servizi che essa controlla;
- essa dovrà rimettere tre tipi di referti: un referto preliminare sui risultati dell'esercizio finanziario passato; un referto allegato al progetto di legge che analizzi per missione e per programma l'esecuzione della spesa; dei referti congiunti al deposito di ciascun progetto di legge finanziaria che modifichi quella precedente;
- essa dovrà certificare la regolarità, l'attendibilità e la trasparenza dei conti dello Stato.

Queste disposizioni di una tale legge organica non sono del tutto nuove, e alcune di queste attività hanno già subito una certa quale evoluzione.

Tuttavia, anche in questo caso, la Corte deve ricercare un proprio adattamento in due direzioni, che devono arricchire il suo ruolo tradizionale: quella di una professionalità in crescita, e quella del tempo reale.

Due disposizioni della legge accelerano questa tendenza: la valutazione della produttività dei servizi e soprattutto la certificazione, che rappresentano delle vere innovazioni.

Il dibattito non sarà interrotto prima di sapere quale, tra la certificazione e il controllo di produttività, è il più significativo.

L' "affare Enron" dimostra che quando le cifre non sono più credibili, il "discorso" lo è ancora meno.

Così che in ogni modo la certificazione va ad occupare un posto crescente nel nostro Paese.

Con queste due innovazioni si intende porre rimedio alle lacune conosciute dal nostro sistema di controllo.

Il controllo giurisdizionale si fonda, oggi, su un principio, quello della responsabilità dei contabili, privato della sua rilevanza pratica: dalle decisioni prese dal Ministro di accordare graziosamente dei contributi, ai sistemi informatici dei controlli automatizzati e al ricorso ad assicurazioni diverse, ne consegue che l'effettività della responsabilità "personale e pecuniaria" è molto attenuata, in rapporto ai suoi fondamentali originari, anche se continua sempre a essere considerata una realtà psicologica quotidiana per gli interessati.

Il controllo del buon impiego dei fondi pubblici è fondato, relativamente ad esso, sul principio dell'accusa pubblica e della denuncia: allorché l'accadimento mediatico, però, non si realizza, esso manca di incisività e i suoi metodi sono artigianali.

Il controllo sulla produttività e la certificazione dovrebbero permettere il rinnovamento profondo del modo di lavoro di oggi, e ancora di più del diritto.

Il controllo della produttività e dei risultati, strategico nella legge di finanza pubblica, condurrà la Corte a pronunciarsi, ogni anno, attraverso un referto sull'esecuzione fornita alle leggi relative alle spese dello Stato, sulla pertinenza degli indicatori utilizzati dalle amministrazioni per indirizzare le loro azioni, e sulla programmazione. La legge sulla finanza pubblica, passando da una logica dei mezzi a una logica dei risultati, obbliga paradossalmente a rimeditare sui mezzi per porli "sotto tensione".

La Corte si dovrà impegnare ugualmente a valutare metodologicamente, nell'arco di più anni, anche gli obiettivi e i risultati ottenuti nel quadro del programma definito.

La filosofia contemporanea dei controlli ispirata ai metodi di analisi dei processi aziendali, contribuendo a costruire lo strumento della valutazione nello stesso tempo all'obiettivo individuato, darà alla Corte un ruolo essenziale nella valutazione delle scelte e dell'obiettività d'insieme della nuova organizzazione.

La certificazione, avuto riguardo a tale aspetto, dovrebbe essere uno strumento che rende più precisa una parte del sistema finanziario attuale.

Una sua definizione è più semplice di quanto non appaia a prima vista, anche se sarà necessario adattarla alle realtà del settore pubblico e nazionale: è un'assicurazione, considerata "d'opinione", formulata su un'attività di controllo esterno, che le operazioni all'esame, ricondotte nell'ambito finanziario determinato, sono regolari, sincere e fedeli.

Il suo ambito non si presta a dubbi: si certifica una contabilità generale, fondata sulla tecnica dei diritti accertati, e attraverso di essa la contabilità budgetaria (la contabilità analitica al contrario non è certificabile).

A che cosa serve la certificazione? Ad assicurare che le scritture contabili corrispondano finalmente alla realtà, il che non è una questione da sottovalutare.

Questa preoccupazione semantica si esercita da principio in maniera per nulla paradossale: una volta che sia messa correttamente a punto, essa non funziona!

L'oggetto della certificazione consiste in effetti in una elaborazione "senza riserve": le correzioni devono essere apportate prima del deposito dei conti, per evitare lo "sfasamento".

La certificazione porta, dunque, necessariamente alla collaborazione tra certificatore e certificato: essa presuppone il lavorare in continuo e non "dopo il colpo", come è solito che intervenga il giudice.

Essa è essenzialmente una attività di natura consulenziale e non da giudice.

Il giudice contabile verifica se vi sono delle “mancanze” di cassa, per qualunque ragione ciò sia avvenuto, e in questo caso, egli è tenuto a sanzionare il comportamento; il certificatore non punisce: egli garantisce che “verosimilmente” i dati finanziari esposti danno una “immagine non dolosa” della realtà dell’impresa, o giù di lì.

Le regole della responsabilità dovranno dunque essere precisate.

Sarebbe infondato voler sostituire in Francia un regime di “rendiconto generale” alla anglosassone “accountability”, come dicono gli esperti; il buon vecchio sistema francese di responsabilità personale e pecuniaria è da mantenere, quindi.

Certamente, il regime della responsabilità senza errore regredisce senza alcun timore, compreso quello di cui si parla nel campo amministrativo, a beneficio del diritto delle vittime, ma in un quadro non meno evidente: quello della ricerca continua e pressante dei “responsabili colpevoli”.

Questa “giurisdizializzazione” della società è profonda e inevitabile.

Il fatto è piuttosto che a voler applicare questo regime di sanzioni in maniera sistematica, con questo si perde di interesse: una gestione piena di risultati, e dunque di efficacia e per conseguenza di rapidità, come ci invita a fare la nuova legge di contabilità pubblica, non può basarsi sul principio del “piccolo ritardo”.

La Corte si sforzerà di dimostrare che essa può mettere in opera l’insieme di queste nuove attribuzioni (le offerte di tali prestazioni di servizio provenienti dall’esterno sono già numerose, sapendo bene che la Corte non potrà fare tutto “da sola”).

Un serio aggiornamento dei suoi mezzi e delle sue risorse finanziarie è senza alcun dubbio necessario.

Questa situazione, senza essere particolare, è probabilmente unica al mondo, per una istituzione superiore di controllo, e ben costituisce una eccezione.



